



Direzione Processo Legislativo

Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale

**REGIONI A STATUTO SPECIALE -
NORMATIVA ELETTORALE**



DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO

Direttrice: *Aurelia Jannelli*

SETTORE STUDI, DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO GIURIDICO LEGALE
- OSSERVATORIO ELETTORALE

Redazione a cura di:

Patrizia Francinetta, Gian Piero Valenti

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino

tel. 011/5757375 – 5757497

<http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/osservatorio-elettorale>

e-mail: osservatorio.elettorale@cr.piemonte.it

marzo 2017

L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1.
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (1).

(1) Nella presente legge le parole «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Vedi, anche, il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

(estratto)

TITOLO III
Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni
Capo I - Organi della Regione

12.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione (2).

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso (3).

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione (4).

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi (5).

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale (6).

 (2) Comma così modificato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(3) Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(4) Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(5) Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(6) Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

TITOLO III

Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

Capo II - Il Consiglio regionale

13.

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali (1).

 (1) Articolo così sostituito prima dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e poi dall'art. 1, comma 1, L.Cost. 7 febbraio 2013, n. 1, con i limiti temporali di applicabilità previsti dall'art. 2, comma 1, della medesima L.Cost. n. 1/2013.

14.

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni (1).

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma (2).

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione (3).

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica (4).

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari (5).

 (1) Gli originari primi tre commi del presente articolo sono stati sostituiti prima dall'art. 2, L.Cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi, con gli attuali primi quattro commi, dall'art. 2, L.Cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz.

Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto:

«Art. 6 - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

«Art. 4. Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.

Art. 8. Le disposizioni contenute nell'art. 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Le disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(2) Gli originari primi tre commi del presente articolo sono stati sostituiti prima dall'art. 2, L.Cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi, con gli attuali primi quattro commi, dall'art. 2, L.Cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto:

«Art. 6 - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

«Art. 4. Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.

Art. 8. Le disposizioni contenute nell'art. 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Le disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(3) Gli originari primi tre commi del presente articolo sono stati sostituiti prima dall'art. 2, L.Cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi, con gli attuali primi quattro commi, dall'art. 2, L.Cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto:

«Art. 6 - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

«Art. 4. Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.

Art. 8. Le disposizioni contenute nell'art. 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Le disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(4) Gli originari primi tre commi del presente articolo sono stati sostituiti prima dall'art. 2, L.Cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi, con gli attuali primi quattro commi, dall'art. 2, L.Cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto:

«Art. 6 - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

«Art. 4. Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.

Art. 8. Le disposizioni contenute nell'art. 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Le disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(5) Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(omissis)

TITOLO III

Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

Capo V - Il Presidente della Regione e la Giunta Regionale (1)

34. La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale (2).

 (1) Nella presente legge le parole «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

L.R. 18 dicembre 2007, n. 28.

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TITOLO I

Disposizioni generali e procedimento elettorale preparatorio

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge disciplina il procedimento per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e l'organizzazione amministrativa degli uffici elettorali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) Circoscrizione elettorale, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
- b) Lista circoscrizionale, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
- c) Gruppo di liste, le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
- d) Coalizione di gruppi di liste, più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione.

Art. 3

Elettorato attivo.

1. Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
2. La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinati dalla normativa statale.

Art. 4

Elettorato passivo.

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età entro il primo giorno di votazione.

Art. 5**Autenticazioni previste dalla presente legge.**

1. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale n. 17/2007.
2. L'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, ai fini della presente legge l'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante.
4. Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al novantesimo giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 14, comma 1.

Capo II - Convocazione dei comizi elettorali**Art. 6****Decreto di convocazione dei comizi elettorali.**

1. La data delle elezioni regionali è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno antecedente la votazione, per un giorno compreso tra la quarta domenica antecedente e la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, convoca i comizi e distribuisce i seggi fra le circoscrizioni elettorali.
3. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito informatico della Regione entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
4. I sindaci dei comuni della Regione danno notizia del decreto di convocazione dei comizi elettorali con manifesto da affiggere all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Art. 7**Rinvio e sospensione delle elezioni.**

1. Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, il Presidente della Regione ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 6.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, restando sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento degli

Uffici elettorali di sezione. Lo svolgimento della propaganda elettorale è interrotto contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 1, nel quale viene stabilito inoltre il giorno dal quale la stessa riprende.

3. Nel caso di decesso di un candidato alla carica di Presidente della Regione, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature.

Art. 8

Cartolina-avviso.

1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.

2. [L'esibizione della cartolina-avviso dà diritto al titolare di usufruire delle agevolazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale; i relativi oneri finanziari fanno carico all'Amministrazione regionale] (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 110, comma 1, lettera l), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

Capo III - Uffici elettorali

Art. 9

Ufficio elettorale di sezione.

1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro (2).

2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) (3).

3. In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla

legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche, e solo in via residuale designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del proprio comune.

4. In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), e successive modifiche.

5. Uno scrutatore, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.

6. Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.

7. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti l'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.

8. Le operazioni dell'Ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.

9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni (4).

10. I poteri del presidente in materia di ordine pubblico sono disciplinati dalla normativa statale in materia di elezione della Camera dei deputati.

 (2) Comma così sostituito dall'art. 80, comma 1, lettera a), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, quattro scrutatori e un segretario.».

(3) Comma così sostituito dall'art. 80, comma 1, lettera b), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione e gli scrutatori sono nominati ai sensi della normativa statale.».

(4) Comma così sostituito dall'art. 80, comma 1, lettera c), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide su tutti i problemi verificatisi durante le operazioni dell'Ufficio e sui reclami, anche orali, presentati.».

Art. 10**Cause ostative alla nomina di componente l'Ufficio elettorale di sezione.**

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:
 - a) i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;
 - b) i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;
 - c) gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;
 - d) i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;
 - e) i candidati alle elezioni.

Art. 11**Ufficio centrale regionale.**

1. È istituito l'Ufficio centrale regionale, competente all'esame delle candidature, all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti.
2. L'Ufficio centrale regionale è composto da sei componenti effettivi e tre supplenti, nominati entro cinque giorni dalla fissazione della data delle elezioni, con decreto del Presidente della Regione e scelti con le seguenti modalità:
 - a) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i magistrati a riposo;
 - b) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i docenti universitari in materie giuridiche;
 - c) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i segretari comunali e provinciali a riposo.
3. Ai fini della nomina di cui al comma 2, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza della legislatura, il Presidente della Regione chiede:
 - a) alla Corte d'appello del capoluogo di Trieste di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera a);
 - b) ai Rettori delle Università degli studi di Udine e Trieste di designare congiuntamente due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera b);
 - c) all'Agenzia regionale dei segretari comunali e provinciali di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera c).
4. Qualora entro quindici giorni dalla richiesta prevista dal comma 3 non pervengano talune delle designazioni, il presidente provvede autonomamente alla nomina, nell'ambito delle categorie di cui al comma 2.
5. Non possono far parte dell'Ufficio centrale regionale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che

siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

6. I componenti supplenti partecipano alle operazioni dell'Ufficio centrale regionale in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene nell'ambito delle categorie di appartenenza.

7. Con il decreto di cui al comma 2, viene individuato il presidente dell'Ufficio, scelto tra i componenti di cui al comma 3, lettera a). Il presidente attribuisce a uno dei componenti effettivi le funzioni di vicepresidente. L'Ufficio centrale regionale svolge le operazioni di competenza con l'intervento del presidente e di almeno tre componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. L'Ufficio centrale opera presso la struttura regionale competente in materia elettorale, della quale l'Ufficio si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza. L'Ufficio centrale può inoltre avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente dell'Ufficio.

9. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso centrale regionale e, se esterni all'Amministrazione regionale, agli esperti eventualmente nominati ai sensi del comma 8.

Art. 12

Rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione.

1. Presso gli Uffici elettorali di sezione possono essere designati, per ciascuna lista circoscrizionale, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.

2. I rappresentanti delle liste circoscrizionali devono essere elettori di un comune della circoscrizione.

3. Le designazioni sono effettuate, con atto autenticato, dai delegati delle liste circoscrizionali o da persone dagli stessi autorizzate in forma autentica.

4. Le designazioni sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, o direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica prima dell'inizio della votazione.

5. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni degli Uffici elettorali di sezione e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

6. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.

Art. 13**Rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale.**

1. Presso l'Ufficio centrale regionale possono essere designati, per ciascun gruppo di liste, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.
2. I rappresentanti dei gruppi di liste devono essere elettori di un comune della Regione.
3. Le designazioni dei rappresentanti dei gruppi di liste sono contenute nella dichiarazione di presentazione del gruppo di cui all'articolo 15.
4. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.
5. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.

Capo IV - Presentazione e ammissione delle candidature**Art. 14****Deposito degli atti di presentazione delle candidature.**

1. I partiti e i gruppi politici depositano presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale, dalle ore otto alle ore venti del trentaseiesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del trentacinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni:
 - a) la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, di cui all'articolo 15;
 - b) le dichiarazioni di presentazione delle candidature e l'atto di deposito di cui all'articolo 17 o le dichiarazioni di presentazione delle candidature di cui all'articolo 18.
2. Il deposito è effettuato dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, oppure da persona dagli stessi incaricata con atto autentificato.
3. La segreteria dell'Ufficio centrale regionale rilascia al depositante ricevuta degli atti. Nella ricevuta sono indicati il giorno e l'ora di deposito, gli atti depositati, l'identità del depositante e il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun gruppo di liste secondo l'ordine di deposito.

Art. 15**Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste.**

1. La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, conforme al modello di cui all'allegato A alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, deve contenere:
 - a) la riproduzione del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste nelle singole circoscrizioni e la descrizione dello stesso;

- b) la denominazione delle liste circoscrizionali;
- c) l'indicazione delle circoscrizioni nelle quali le liste vengono presentate;
- d) la dichiarazione di collegamento del gruppo di liste con il candidato alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso;
- e) la descrizione del contrassegno con il quale il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara di essere contraddistinto;
- f) la designazione di un rappresentante effettivo del gruppo di liste, e di uno supplente, con l'incarico di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV.

2. Alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste sono allegati:

- a) il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), e il contrassegno di cui al comma 1, lettera e); nel caso in cui il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), sia un contrassegno composito ai sensi dell'articolo 16, comma 2, è necessario allegare una dichiarazione, firmata e autenticata, dei rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici concernente l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;
- b) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il gruppo di liste, con l'indicazione degli altri gruppi di liste con i quali eventualmente il candidato è collegato;
- c) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione, contenente la descrizione del contrassegno con il quale lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;
- d) il programma elettorale sottoscritto, con firma autenticata, da un rappresentante del partito o gruppo politico; nel caso di coalizione di gruppi di liste il programma è lo stesso per l'intera coalizione, contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente ed è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici.

3. Nel caso di coalizione di gruppi di liste, alla dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo è allegata la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente l'indicazione del gruppo incaricato di depositare il contrassegno di cui al comma 1, lettera e), e il programma elettorale della coalizione.

4. Nel caso di gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 23, comma 4, della legge regionale n. 17/2007, la dichiarazione di presentazione del gruppo deve contenere la dichiarazione che il partito o il gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con un gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione e che presenti liste in tutte le circoscrizioni elettorali. In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento del gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione.

Art. 16**Caratteristiche dei contrassegni.**

1. Il contrassegno deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici; costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;
- b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;
- c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.

2. È ammessa la presentazione di un contrassegno composito, recante in tutto o in parte i simboli usati da più partiti o gruppi politici.

3. Resta ferma, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale n. 17/2007, la facoltà per i candidati alla carica di Presidente della Regione di contraddistinguere la propria candidatura con i contrassegni presentati dai partiti o gruppi politici con i quali è stato dichiarato il collegamento.

Art. 17**Dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale n. 17/2007.**

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale n. 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme all'allegato B alla presente legge, deve contenere:

- a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;
- d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati (5);

e) l'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. La dichiarazione di presentazione delle candidature è sottoscritta, con firma autenticata, dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale n. 17/2007. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione verbale alla presenza di due testimoni, davanti a un notaio, al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco; della dichiarazione è redatto verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.

3. Per la raccolta delle firme vengono utilizzati tanti modelli conformi all'allegato B, composti di quattro facciate, quanti sono necessari a raccogliere le sottoscrizioni del numero di elettori previsto. A ciascun modello sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

4. I sindaci rilasciano i certificati di cui al comma 3 nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. Al fine di garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, i comuni della Regione assicurano l'apertura degli uffici comunali nei cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione, per non meno di otto ore dal lunedì al sabato e quattro ore la domenica. Gli orari di apertura al pubblico sono resi noti mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

5. I partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena che hanno presentato liste in ciascuna delle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 6, della legge regionale n. 17/2007, possono presentare liste anche nelle circoscrizioni di Pordenone e Tolmezzo sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale n. 17/2007.

6. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature.

7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati nella lista circoscrizionale, fermi restando i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, per la presentazione delle candidature.

8. La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata con apposito atto, conforme all'allegato C alla presente legge, sottoscritto, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2.

9. L'atto di deposito, oltre agli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.

10. All'atto di deposito sono allegati:

- a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale sottoscritta con firma autenticata.

11. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara:

- a) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;
- b) con apposita autocertificazione, le eventuali sentenze di condanna o le sentenze di applicazione di pena ex articolo 444 del codice di procedura penale, sempreché definitive, riportate per delitti non colposi, anche fuori dei casi di cui alla lettera a);
- c) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;
- d) di non aver presentato la propria candidatura alla carica di consigliere regionale.

12. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura ciascun candidato alla carica di consigliere regionale dichiara:

- a) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;
- b) con apposita autocertificazione, le eventuali sentenze di condanna o le sentenze di applicazione di pena ex articolo 444 del codice di procedura penale, sempreché definitive, riportate per delitti non colposi, anche fuori dei casi di cui alla lettera a);
- c) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;
- d) di non aver accettato la candidatura alla carica di consigliere regionale in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno o in liste circoscrizionali contraddistinte da contrassegni diversi.

 (5) Lettera così modificata dall'art. 24, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 318 della stessa legge).

Art. 18

Dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale n. 17/2007.

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 8, della legge regionale n. 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme al modello di cui all'allegato D alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, deve contenere:

- a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

- c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;
- d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati (6);
- e) l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autentificato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.

2. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature sono allegati:

- a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale, con il contenuto indicato, rispettivamente, dall'articolo 17, commi 11 e 12.

 (6) Lettera così modificata dall'art. 25, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 318 della stessa legge).

Art. 19

Rinuncia o decesso dei candidati alla carica di consigliere regionale.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere regionale produce effetti sulla composizione delle liste se presentata a uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata.
2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere regionale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, lettere f) e g).

Art. 20

Esame delle candidature.

1. Entro il trentunesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale controlla la regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature.
2. L'Ufficio centrale regionale esclude i gruppi di liste:
 - a) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e gli atti da allegare alla stessa, di cui all'articolo 15, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;

- b) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste o gli atti allegati, di cui all'articolo 15, sono privi di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;
- c) quando mancano le reciproche dichiarazioni di collegamento tra il gruppo di liste e il candidato alla carica di Presidente della Regione o le stesse non sono convergenti;
- d) quando il gruppo non ha presentato liste circoscrizionali in almeno tre circoscrizioni elettorali.

3. L'Ufficio centrale regionale esclude i collegamenti dichiarati dai partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale n. 17/2007, quando il gruppo di liste con cui il collegamento è stato dichiarato non appartiene alla medesima coalizione, o quando le dichiarazioni di collegamento non sono convergenti, oppure quando tale gruppo non ha liste in tutte le circoscrizioni elettorali.

4. L'Ufficio centrale regionale ricusa i contrassegni non conformi a quanto previsto dall'articolo 16 dandone immediata comunicazione ai rappresentanti del gruppo di liste, al fine della presentazione di un nuovo contrassegno ai sensi dell'articolo 21.

5. L'Ufficio centrale regionale esclude le liste circoscrizionali:

- a) quando la dichiarazione di presentazione delle candidature e l'atto di deposito, insieme agli atti da allegare, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature e gli atti da allegare, di cui all'articolo 18, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;
- b) quando l'atto di deposito, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 18, o le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sono prive di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;
- c) quando il contrassegno della lista non è conforme a quello depositato ai sensi dell'articolo 15;
- d) quando dalla dichiarazione di presentazione delle candidature o dall'atto di deposito risulta un collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione diverso rispetto a quello dichiarato ai sensi dell'articolo 15;
- e) quando le liste non sono sottoscritte dal prescritto numero di elettori, anche a seguito della eliminazione di singole sottoscrizioni prive di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;
- f) quando le liste comprendono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;
- g) quando non risulta rispettata la proporzione di rappresentanza di genere prevista dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 17/2007.

6. L'Ufficio centrale regionale esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione e i candidati alla carica di consigliere regionale:

- a) per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all'articolo 18 o la stessa è incompleta;

- b) a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura;
- c) che non hanno compiuto il venticinquesimo anno di età o che non lo compiono il primo giorno della votazione e quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.

7. L'Ufficio centrale regionale cancella dalla lista circoscrizionale il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione eventualmente compreso nella medesima.

8. L'Ufficio centrale regionale controlla che lo stesso candidato alla carica di consigliere regionale non sia compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, ed esclude eventualmente il candidato compreso nella lista circoscrizionale che in base al numero d'ordine progressivo risulta presentata per ultima. L'Ufficio controlla inoltre che lo stesso candidato non sia compreso in più di tre liste con lo stesso contrassegno, ed esclude le candidature che non rispettano tale requisito, procedendo a tal fine mediante sorteggio.

9. L'Ufficio centrale regionale riduce al limite prescritto le liste che comprendono un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi.

10. Qualora dall'esame delle liste l'Ufficio centrale regionale riscontri che non è rispettato l'ordine dei candidati alternato per genere, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 17/2007, provvede a rettificare l'ordine dei candidati alternandoli per genere a partire dal primo candidato compreso nella lista e mantenendo all'interno di ciascun genere l'ordine di presentazione originario.

11. L'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta l'esclusione dell'unico gruppo di liste o di tutti i gruppi di liste allo stesso collegati. L'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso.

12. Nelle giornate in cui si svolgono le operazioni di esame delle candidature, i rappresentanti dei gruppi di liste possono prendere cognizione, entro le ore ventuno, delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale.

Art. 21

Decisioni finali sull'ammissione delle candidature.

1. Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e ammettere le correzioni di errori materiali.
2. L'Ufficio centrale regionale comunica, nella stessa giornata, ai rappresentanti dei gruppi le decisioni definitive di esclusione di liste o di candidati.
3. Entro lo stesso termine l'Ufficio centrale regionale:
 - a) assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione ammessi;

b) assegna, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo alle liste circoscrizionali; a tal fine, se un candidato alla carica di Presidente della Regione è collegato con una coalizione di gruppi di liste, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), a ciascuna lista è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; se un candidato è collegato a un solo gruppo di liste, la lista circoscrizionale segue lo stesso ordine progressivo già assegnato al candidato; determinato in questo modo l'ordine progressivo delle liste circoscrizionali, l'Ufficio assegna alle stesse il numero corrispondente; nelle circoscrizioni nelle quali il candidato alla carica di Presidente della Regione non risulta collegato ad alcuna lista, il candidato stesso mantiene l'ordine di sorteggio assegnato ai sensi della lettera a).

4. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i rappresentanti dei gruppi di liste.

5. Effettuate le operazioni di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia elettorale:

a) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa del manifesto delle candidature, nel quale i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale, con i rispettivi contrassegni, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi; il manifesto è firmato dal presidente dell'Ufficio centrale regionale e viene inviato ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la votazione (7);

b) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa delle schede di votazione, con le caratteristiche del modello di cui all'allegato E alla presente legge; nelle schede i candidati alla carica di Presidente della Regione e i rispettivi contrassegni, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi;

c) comunica ai sindaci l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste ammessi e l'ordine risultante dai sorteggi, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.

(7) Lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 318 della stessa legge).

Art. 21-bis

Stampa delle schede di votazione (8).

1. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore. Sulle schede i contrassegni che contraddistinguono i candidati alla carica di presidente della regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri.

2. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.

(8) Articolo aggiunto dall'art. 80, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

TITOLO II

Votazione

Capo I - Disposizioni generali e operazioni preliminari alla votazione

Art. 22

Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali (9).

1. Nei due giorni che precedono la data delle elezioni e per tutta la durata della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale (10).

(9) Articolo così sostituito dall'art. 82, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge). Il testo originario era così formulato:

«Art. 22. Apertura degli uffici comunali. 1. Gli uffici elettorali dei comuni restano aperti, nei cinque giorni antecedenti le elezioni, dalle ore nove alle ore diciannove e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.».

(10) Comma così modificato dall'art. 10, comma 51, lettera a), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

Art. 22-bis

Liste elettorali di sezione (11).

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.

(11) Articolo aggiunto dall'art. 83, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

Art. 23

Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto.

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale.

2. Analogo servizio di trasporto può essere organizzato anche per facilitare a tutti gli elettori il raggiungimento della sezione elettorale.
3. Le aziende per i servizi sanitari, nei tre giorni precedenti la votazione, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto (12).
4. I medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
5. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente (13).
6. In materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori trovano applicazione le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.

 (12) Comma così modificato dall'art. 84, comma 1, lettera a), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

(13) Comma così sostituito dall'art. 84, comma 1, lettera b), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.».

Art. 24

Consegna del materiale elettorale.

1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno antecedente la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:
 - a) il contenitore sigillato contenente il bollo della sezione;
 - b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale;
 - c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
 - d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano (14);
 - e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;
 - f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
 - g) i verbali di nomina degli scrutatori;
 - h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;
 - i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;
 - j) l'urna per la votazione;
 - k) le matite copiative per l'espressione del voto, gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni e il materiale di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio.

2. D'intesa tra le competenti strutture dell'Amministrazione regionale e del Ministero dell'interno, si possono utilizzare i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della Camera dei deputati.
3. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.

(14) Lettera così sostituita dall'art. 85, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «d) gli elenchi degli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali che hanno espresso la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano;».

Art. 25

Sala della votazione.

1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. Le urne sono collocate in modo da essere sempre visibili a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.
2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.
3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente l'Ufficio elettorale di sezione o di rappresentante di lista circoscrizionale e di assistere alle operazioni dell'Ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.
4. Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.

Art. 26

Accesso nella sala della votazione.

1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32, possono entrare nella sala della votazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione e gli ufficiali giudiziari per notificare i reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio.

Art. 27**Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione.**

1. Alle ore sedici del giorno antecedente la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.
2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista circoscrizionale e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 10.
3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:
 - a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;
 - b) constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero dello stesso;
 - c) constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;
 - d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda (15);
 - e) depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in apposita busta.
4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando tutte le misure occorrenti a impedire l'accesso dall'esterno. Affida, infine, alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.
5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.

(15) Lettera così sostituita dall'art. 86, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «d) procede all'autenticazione delle schede di votazione apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;».

Capo II - Operazioni di votazione**Art. 28****Durata della votazione.**

1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica (16).
- 1-bis. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare (17).

(16) Comma dapprima modificato dall'art. 87, comma 1, lettera a), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge) e poi così sostituito

dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 20 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 25 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La votazione si svolge dalle ore otto alle ore ventidue della domenica.».

(17) Comma aggiunto dall'art. 87, comma 1, lettera b), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

Art. 29

Elettori che votano nella sezione elettorale.

1. L'elettore vota presentandosi presso la sezione elettorale e non può farsi rappresentare. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.
2. Sono ammessi a votare nella sezione:
 - a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
 - b) coloro che sono stati dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modifiche;
 - c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste circoscrizionali, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
 - d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3. Gli elettori di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 30

Voto degli elettori non deambulanti.

1. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari anche in precedenza per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 31

Voto dei militari e dei naviganti.

1. I militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i naviganti fuori

residenza per motivi di imbarco, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono votare in qualsiasi sezione elettorale previa esibizione della tessera elettorale.

3. I naviganti, oltre alla tessera elettorale, devono presentare i seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità, per motivi di imbarco, di recarsi a votare nel comune di residenza;

b) certificato del sindaco del comune nel quale il navigante si trova per motivi di imbarco, attestante l'avvenuta notifica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune di residenza, della volontà espressa dal navigante di votare nel comune in cui si trova.

4. Il sindaco del comune di residenza, sulla base delle notifiche previste dal comma 3, lettera b), compila l'elenco dei naviganti che hanno espresso la volontà di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco e lo consegna ai presidenti degli Uffici di sezione i quali, prima dell'inizio della votazione, effettuano le necessarie annotazioni nelle liste elettorali di sezione.

5. I nominativi dei militari e dei naviganti che votano ai sensi del presente articolo sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è preso nota nel verbale (18).

 (18) Comma così sostituito dall'art. 88, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. Gli elettori che votano ai sensi del presente articolo sono iscritti in apposita lista elettorale aggiunta, da allegare alla lista elettorale della sezione in cui hanno votato.».

Art. 32

Voto assistito.

1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali.

2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.

4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.

5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.

6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

Art. 33

Inizio della votazione.

1. Il giorno della votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati e, all'ora prevista, dichiara aperta la votazione (19).

 (19) Comma così modificato dall'art. 89, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge) e dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 20 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 25 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1 della medesima legge).

Art. 34

Ammissione degli elettori al voto.

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono presentare la tessera elettorale ed essere identificati con le seguenti modalità:

- a) esibizione di un documento di identità amministrazione, purché non scaduto o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica da oltre tre anni;
- b) in mancanza di idoneo documento di identificazione o riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'Ufficio, che ne attesta l'identità;
- c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.

2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.

3. Nell'apposita colonna di identificazione della lista elettorale di sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.

4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data (20).

 (20) Comma così modificato dall'art. 90, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data e annota il numero della tessera nell'apposito registro.».

Art. 35**Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione.**

1. Ammesso l'elettore al voto, il presidente gli consegna la scheda di votazione e la matita copiativa.
2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica inoltre l'autenticità della scheda assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione e successivamente la inserisce nell'urna.
3. Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nella lista elettorale di sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni (21).
4. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente che vi appone la scritta "scheda deteriorata" con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nella lista elettorale di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.
5. Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale. Tali schede sono firmate dal presidente e da uno scrutatore e allegate al verbale.
6. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda. La scheda, firmata dal presidente e da uno scrutatore, è allegata al verbale. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale e l'elettore non è più ammesso a votare.
7. Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. Sulla scheda restituita senza espressione di voto il presidente appone la scritta "scheda annullata" con la propria firma e quella di uno scrutatore. La scheda annullata è allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale.
8. Nel verbale viene presa nota degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno riconsegnata e degli elettori che non hanno restituito la matita.

 (21) Comma così modificato dall'art. 91, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

Art. 36**Sospensione e rinvio della votazione (22).**

- [1. Alle ore ventidue della domenica il presidente sospende la votazione.
2. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione:
- a) chiude l'urna contenente le schede votate e la scatola contenente le schede autenticate;
 - b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere;
 - c) cura che sull'urna e sulla busta vengano apposti il bollo e il numero della sezione elettorale, la propria firma, quella di almeno due scrutatori, nonché dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e degli elettori presenti che ne fanno richiesta;
 - d) rinvia la votazione alle ore sette del lunedì.
3. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione, adottando tutte le misure occorrenti a impedire l'accesso dall'esterno. Affida, infine, alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.
4. Le operazioni previste dal comma 2 devono essere eseguite nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
5. La mancata chiusura dell'urna e della busta nei modi indicati dal comma 2, lettera c), provoca la nullità delle operazioni elettorali].

(22) Articolo abrogato dall'art. 110, comma 1, lettera l), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

Art. 37**Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio (23).**

1. All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione e prima di iniziare lo scrutinio (24):
- a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43;
 - c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione in ciascun foglio e le chiude in una busta sigillata con il bollo della sezione, la firma del presidente e di uno scrutatore;
 - d) conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione e riscontra se corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato; a tal fine si considerano come votanti gli elettori che non hanno restituito la scheda, o ne hanno restituita una senza il bollo della sezione, o si sono rifiutati di votare nella cabina, o sono stati allontanati dalla cabina senza poi essere riammessi al voto;

e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;

f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.

2. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).

 (23) Il presente articolo, già modificato dall'art. 27, comma 1, lettere a), b) e c), L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, è stato poi così sostituito dall'art. 92, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato:

«Art. 37. Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio.

1. La mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore sette, dichiara aperta la votazione.

2. Alle ore quindici il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione e prima di iniziare lo scrutinio:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43, e verifica la corrispondenza di tale numero con il numero delle tessere elettorali annotate negli appositi registri;

c) firma, insieme a due scrutatori, le liste elettorali di sezione in ciascun foglio e le chiude, con i registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti, in una busta che viene sigillata con il bollo della sezione, la firma del presidente e di due scrutatori; la busta è depositata nella segreteria del comune;

d) conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione e riscontra se corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato; a tal fine si considerano come votanti gli elettori che non hanno restituito la scheda, o ne hanno restituita una senza il bollo della sezione, o si sono rifiutati di votare nella cabina;

e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione, in una busta che viene sigillata con il bollo della sezione, la firma del presidente e di due scrutatori; la busta è depositata nella segreteria del comune;

3. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

4. Compiute tali operazioni, il presidente dà inizio senza interruzione alle operazioni di scrutinio.

4-bis. Il comune può provvedere allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 2, lettere c) ed e), dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali.»

(24) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 20 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 25 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1 della medesima legge).

Art. 37-bis

Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro (25).

1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 37, l'ufficio:

- a) chiude l'urna contenente le schede votate;
- b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere.

Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.

2. Successivamente, il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì. Provvede quindi alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.

 (25) Articolo aggiunto dall'art. 93, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

Capo III - Raccolta del voto di particolari categorie di elettori

Art. 38

Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura.

1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di cura, purché ubicato in un comune della Regione.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta inoltre l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.
4. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di cura, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore degente è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova il luogo di cura l'elenco degli elettori degenti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.
5. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 39, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 40 (26).

6. Il voto è raccolto con le modalità di cui agli articoli 39, 40 o 41.

(26) Comma così modificato dall'art. 94, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

Art. 39

Sezione ospedaliera.

1. Negli ospedali e negli altri luoghi di cura con almeno duecento posti letto è istituita, ogni cinquecento letti o frazione di cinquecento, una sezione elettorale presso la quale viene istituito un Ufficio elettorale di sezione. La composizione, il funzionamento dell'Ufficio e il procedimento di votazione sono disciplinati dalle disposizioni vigenti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.
2. I degenti che esercitano il diritto di voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste elettorali di sezione all'atto della votazione. Alle sezioni ospedaliere possono essere assegnati, su richiesta, gli elettori che fanno parte del personale del luogo di cura.
3. Il voto dei degenti che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina è raccolto con le modalità di cui all'articolo 40.

Art. 40

Seggio speciale.

1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura (27).
 2. Il seggio speciale è composto da un presidente e due scrutatori, nominati con le modalità ordinarie stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori, designato dal presidente, assume le funzioni di segretario.
 3. Il presidente assicura il rispetto della libertà e della segretezza del voto degli elettori.
 4. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti delle liste circoscrizionali, designati presso l'Ufficio elettorale di sezione, che ne fanno richiesta.
 5. I degenti che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposita lista elettorale aggiunta, da allegare alla lista elettorale della sezione.
 6. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al comma 5.
-

(27) Comma così modificato dall'art. 95, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

Art. 41**Ufficio distaccato.**

1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con meno di cento posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura (28).
2. Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato da uno degli scrutatori, designato per sorteggio, e dal segretario, assicurando il rispetto della libertà e della segretezza del voto.
3. Trova applicazione l'articolo 40, commi 4, 5 e 6.

 (28) Comma così modificato dall'art. 96, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

Art. 42**Voto domiciliare.**

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 23, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore (29).
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'elettore è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimora in un comune della Regione.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
 - a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
 - b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4 (30).
4. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) a includere i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota sulla lista elettorale di sezione;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori di cui al comma 1 che dimorano in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune di iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto domiciliare. Questi ultimi predispongono i conseguenti elenchi da consegnare, nel giorno antecedente la votazione, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore di tali elettori.

7. Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato di cui all'articolo 41.

8. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

(29) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera a), L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 318 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi a votare nella predetta dimora.».

(30) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera b), L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 318 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale e un certificato medico, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda per i servizi sanitari, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio. Trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.».

Art. 43

Votazione dei detenuti.

1. I detenuti aventi diritto al voto, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, purché ubicato in un comune della Regione.

2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione,

risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta, inoltre, l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.

3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.

4. Nel caso in cui l'istituto si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova l'istituto viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui l'istituto si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore detenuto è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova l'istituto l'elenco degli elettori detenuti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.

5. I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste aggiunte di cui all'articolo 40 (31).

6. Il voto è raccolto con le modalità di cui all'articolo 40.

(31) Comma così modificato dall'art. 97, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

TITOLO III

Scrutinio

Art. 44

Operazioni di scrutinio.

1. La mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio (32).

2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.

3. Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente. Questi enuncia dapprima il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista circoscrizionale e il nominativo del candidato alla carica di consigliere, se votati. Quindi passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.

4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando (33).

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.
6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione.
7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio elettorale di sezione.
8. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
9. Nel corso dello scrutinio nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.
10. [Il rappresentante di lista circoscrizionale che senza giustificato motivo si allontana dalla sala della votazione nel corso dello scrutinio è riammesso dal presidente soltanto dopo che lo scrutinio è stato ultimato] (34).

(32) Comma così sostituito dall'art. 98, comma 1, lettera a), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 37, il presidente accerta che tutti i componenti l'Ufficio elettorale di sezione siano presenti e dà inizio alle operazioni di scrutinio.».

(33) Comma così sostituito dall'art. 98, comma 1, lettera b), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Gli altri scrutatori e il segretario annotano separatamente e contemporaneamente ciascun voto nelle rispettive tabelle di scrutinio. Il segretario enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.».

(34) Comma abrogato dall'art. 98, comma 1, lettera c), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

Art. 45

Validità e nullità delle schede e dei voti.

1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione si intende validamente espresso quando l'elettore ha tracciato un segno di voto sul nominativo del candidato o sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono la candidatura dello stesso. Se la scheda non contiene altri segni di voto nella parte riservata al voto di lista e di preferenza, il voto viene attribuito soltanto al candidato Presidente (35).
3. Se l'elettore non ha espresso il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, ma ha votato più liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato, è nullo il voto alle liste circoscrizionali e si intende validamente votato il candidato alla carica di Presidente.
4. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
5. Si considerano nulle le schede:

- a) che presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) che non portano il bollo della sezione o non sono conformi al modello di cui all'allegato E alla presente legge;
- c) nelle quali la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco.

6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di Presidente della Regione determina la nullità della scheda (36).

7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore (37).

 (35) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 318 della stessa legge).

(36) Comma così sostituito dall'art. 99, comma 1, lettera a), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.».

(37) Comma così modificato dall'art. 99, comma 1, lettera b), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

Art. 46

Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista.

1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato indicato, sia al candidato.
2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza a fianco di un contrassegno per un candidato compreso nella lista circoscrizionale corrispondente, il voto è attribuito anche alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato votato e al collegato candidato alla carica di Presidente, salvo che l'elettore non abbia votato per un diverso candidato alla carica di Presidente, come previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale n. 17/2007 (38).
3. Se l'elettore ha espresso la preferenza in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, e la preferenza si riferisce a un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata, il voto è attribuito alla lista circoscrizionale e al candidato votati.
4. Sono nulli i voti di preferenza:
 - a) espressi in eccedenza alla prima preferenza;
 - b) espressi numericamente anziché nominativamente;
 - c) espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale di altra circoscrizione;
 - d) espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale diversa da quella votata;
 - e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista circoscrizionale.

4-bis. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso (39).

5. In caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, si deve scrivere sempre il nome e cognome; in caso di identità, oltre del cognome, anche del nome, si deve scrivere anche la data e il luogo di nascita.

6. Se un candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale.

7. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

(38) Comma così modificato dall'art. 100, comma 1, lettera a), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

(39) Comma così modificato dall'art. 100, comma 1, lettera b), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

Art. 47

Voti contestati.

1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide in via provvisoria sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e provvisoriamente attribuiti e di quelli contestati e provvisoriamente non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.

2. Le schede contenenti voti contestati sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

Art. 48

Risultato dello scrutinio - Sospensione per cause di forza maggiore.

1. Ultimato lo scrutinio, il presidente:

- a) conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e riscontra che il loro numero corrisponda ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;
- b) riscontra che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, accertato ai sensi dell'articolo 37;
- c) dichiara il risultato dello scrutinio, distintamente per il Presidente della Regione e per il Consiglio regionale, e lo attesta nel verbale;
- d) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 49.

2. Se per cause di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non può ultimare le operazioni previste dagli articoli 44, 45, 46 e 47 il presidente trasmette all'Ufficio centrale regionale:

- a) le schede scrutinate e le due copie delle tabelle di scrutinio;

- b) le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;
- c) i verbali e tutti gli altri documenti relativi alle operazioni dell'Ufficio.

3. Qualora non si adempia a quanto prescritto dal presente articolo, il presidente dell'Ufficio centrale regionale può richiedere il sequestro dei verbali, delle urne, delle schede, degli atti e dei documenti ovunque si trovino, accertando le cause e i responsabili delle inadempienze.

Art. 49

Formazione e trasmissione delle buste.

1. Il presidente:

a) forma la busta contenente le schede valide (40);

b) forma la busta contenente:

1) una copia del verbale e le tabelle di scrutinio (41);

2) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo dello scrutatore, le schede ritirate a elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;

3) le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il Presidente della Regione, le schede contenenti voti di preferenza nulli e la documentazione relativa ai reclami;

4) le schede contenenti voti contestati per qualsiasi causa;

c) forma la busta contenente il verbale da depositare nella segreteria del comune.

2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.

3. Le buste di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasmesse, per il tramite del comune, all'Ufficio centrale regionale. La busta di cui al comma 1, lettera c), è depositata nella segreteria del comune. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia del verbale depositato.

 (40) Lettera così modificata dall'art. 101, comma 1, lettera a), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

(41) Numero così modificato dall'art. 101, comma 1, lettera b), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

Art. 50

Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione.

1. Tutte le operazioni e le decisioni dell'Ufficio elettorale di sezione, dal momento della costituzione e fino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio, sono riportate nel verbale.

2. Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.

3. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti l'Ufficio e dai rappresentanti delle liste circoscrizionali presenti.

TITOLO IV

Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

Art. 51

Tempi e modalità delle operazioni.

1. Le operazioni dell'Ufficio centrale regionale previste dal presente titolo iniziano entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione.
2. All'Ufficio centrale regionale è vietato:
 - a) decidere in ordine ai reclami e ai problemi verificatisi negli Uffici elettorali di sezione;
 - b) modificare i risultati riportati nei verbali degli Uffici elettorali di sezione, a meno che non risultino evidenti errori materiali nella trascrizione dei risultati; in questo caso l'Ufficio acquisisce l'esemplare del verbale depositato presso il comune e, nel caso in cui ciò non sia sufficiente, ricava i dati dalle tabelle di scrutinio.
3. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Per ragioni di ordine pubblico il presidente può disporre che si proceda a porte chiuse; in questo caso hanno comunque diritto di entrare e rimanere nella sala i rappresentanti dei gruppi di liste.
4. Le operazioni previste dal presente titolo possono essere svolte e verbalizzate con l'utilizzo di strumenti informatici ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66.
5. Tutte le operazioni previste dal presente titolo e le decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti, dal segretario e dai rappresentanti dei gruppi di liste.
6. Al termine delle operazioni previste dal presente titolo l'Ufficio centrale regionale segnala alla Corte d'appello di Trieste i nominativi dei presidenti degli Uffici di sezione che, sulla base dei verbali, risultano essersi resi responsabili di gravi inadempienze.

Art. 52

Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali circoscrizionali.

1. L'Ufficio centrale regionale effettua in primo luogo lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, gli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49.
2. Successivamente l'Ufficio centrale regionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non attribuiti, decidendo sull'assegnazione o meno dei voti.
3. L'Ufficio centrale regionale, sulla base di quanto risulta dai verbali degli Uffici elettorali di sezione e tenendo conto dei risultati delle eventuali operazioni previste dai commi 1 e 2:
 - a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione;
 - b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione, e la

percentuale elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, moltiplicando per cento la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della circoscrizione;

c) determina, per ciascuna lista circoscrizionale, la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere regionale sulla base della cifra individuale di ciascun candidato; la cifra individuale è costituita dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dai singoli candidati in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione; a parità di cifra individuale, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Art. 53

Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali regionali.

1. Compite le operazioni previste dall'articolo 52, l'Ufficio centrale regionale:

a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le circoscrizioni elettorali, e la percentuale elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i candidati;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste presenti nelle diverse circoscrizioni con lo stesso contrassegno, e la percentuale elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste;

c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi che compongono la coalizione, e la percentuale elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i gruppi di liste.

Art. 54

Proclamazione del Presidente della Regione e del candidato alla medesima carica eletto consigliere ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2007.

1. L'Ufficio centrale regionale, sulla base delle cifre elettorali di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, preso atto nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, proclama eletto alla carica:

a) di Presidente della Regione, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

b) di consigliere regionale, il candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Art. 55**Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste.**

1. Dopo le proclamazioni previste dall'articolo 54, l'Ufficio centrale regionale attribuisce ai gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 17/2007, compiendo le seguenti operazioni:

- a) individua i gruppi di liste che hanno una cifra elettorale regionale o circoscrizionale che rispetta una delle condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale n. 17/2007, e li ammette alla ripartizione dei seggi;
- b) individua, tra i gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a), il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato eletto Presidente della Regione;
- c) attribuisce i seggi a ciascuno dei gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a); a tal fine, divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio;
- d) verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione abbia conseguito la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale n. 17/2007; a tal fine, se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale superiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al medesimo candidato abbiano conseguito un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi; se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale pari o inferiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al medesimo candidato abbiano conseguito almeno un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi; qualora la quota di seggi da attribuire sia costituita da un numero con una cifra decimale uguale a cinquanta, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore (42);
- e) verifica che il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale n. 17/2007 e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi;
- f) in caso di coalizione di gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione, determina il numero di seggi spettante a ciascun gruppo; a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi attribuiti alla

coalizione, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto Presidente della Regione; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo decide mediante sorteggio;

g) determina il numero di seggi Presidente della Regione; di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, spettante a ciascuno dei gruppi di liste non collegati al candidato eletto a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi complessivo da attribuire, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto alla carica di consigliere ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2007; tra i quozienti così ottenuti individua i più alti, in numero uguale ai seggi spettanti ai medesimi gruppi di liste, e attribuisce, quindi, a ciascun gruppo tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio.

(42) Lettera così modificata dall'art. 30, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 318 della stessa legge).

Art. 56

Attribuzione di un seggio ai gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena.

1. Nel caso in cui un gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena abbia dichiarato il collegamento previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale n. 17/2007 e, avendo ottenuto una cifra elettorale che rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale n. 17/2007, sia stato ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), ma non abbia ottenuto almeno un seggio, le operazioni di ripartizione dei seggi sono ripetute sommando la cifra elettorale di tale gruppo di liste e quella del gruppo di liste con lo stesso collegato, considerandoli come un gruppo unico.
2. Nel caso in cui il gruppo di liste previsto dal comma 1 abbia ottenuto una cifra elettorale che non rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale n. 17/2007, ma è comunque non inferiore all'1 per cento dei voti validi, le operazioni di ripartizione dei seggi sono effettuate comprendendo sin dall'inizio anche tale gruppo fra quelli ammessi e sommando la cifra elettorale dello stesso gruppo di liste con quella del gruppo collegato, considerandoli come un gruppo unico.
3. Uno dei seggi ottenuti ai sensi del comma 1 o del comma 2 dall'insieme di gruppi di liste spetta al gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena e viene attribuito, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale n. 17/2007, alla

lista circoscrizionale espressiva della minoranza linguistica slovena che ha ottenuto, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore percentuale elettorale circoscrizionale.

Art. 57

Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali.

1. L'Ufficio centrale regionale ripartisce, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 17/2007, tra le rispettive liste circoscrizionali i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste.

Art. 58

Proclamazione dei consiglieri regionali.

1. L'Ufficio centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali i candidati di ciascuna lista circoscrizionale secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia ai candidati risultati eletti ai sensi dell'articolo 54 e del presente articolo l'attestato dell'avvenuta proclamazione.

3. Delle proclamazioni di cui all'articolo 54 e al presente articolo è data notizia al pubblico dal Presidente della Regione mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio on line dei comuni della Regione (43).

4. Il consigliere regionale eletto in più di una circoscrizione deve dichiarare all'Ufficio centrale regionale, al più tardi entro ventiquattro ore dalla proclamazione, per quale circoscrizione opta. Mancando l'opzione, si intende prescelta la circoscrizione in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

5. Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale regionale, unitamente alle buste di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e b), inviate dagli Uffici elettorali di sezione, è conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare è trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale.

(43) Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 318 della stessa legge).

TITOLO V

Contemporaneità di elezioni

Art. 59

Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

2. La contemporaneità delle elezioni è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali.

3. In caso di contemporaneità di elezioni:

- a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico; la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio, nonché gli orari della votazione, sono disciplinati dalla presente legge;
- b) l'autenticazione delle schede di votazione relative alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali viene effettuata con le modalità di cui all'articolo 27, comma 3, lettera d);
- c) l'Ufficio elettorale di sezione, concluse le operazioni di voto, effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni;
- d) la busta contenente le liste della votazione e tutte le buste con le schede avanzate alla chiusura della votazione sono depositate nella segreteria del comune (44);
- e) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio (45).

 (44) Lettera così sostituita dall'art. 32, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 318 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «d) le buste contenenti le schede avanzate alla chiusura della votazione relative alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali vengono trasmesse, per il tramite del comune, alla struttura regionale competente in materia elettorale.».

(45) Lettera così sostituita dall'art. 102, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «e) compiute le operazioni di cui alla lettera c), l'Ufficio effettua lo scrutinio relativo alle elezioni regionali; lo scrutinio relativo, nell'ordine, alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali è rinviato alle ore quattordici del martedì successivo alla votazione.».

Art. 60

Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.
2. La contemporaneità delle elezioni è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali, previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno.
3. Nel caso di cui al comma 1, trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

TITOLO VI

Regime delle spese

Art. 61

Spese per il procedimento elettorale.

1. Tutte le spese per lo svolgimento delle elezioni regionali sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o società.
2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale.
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, tutte le spese non sostenute direttamente dall'Amministrazione regionale sono ripartite proporzionalmente tra gli enti interessati alle consultazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 63 e 64.

Art. 62

Spese sostenute direttamente dalla Regione.

1. L'Amministrazione regionale provvede direttamente alle spese relative all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle elezioni regionali, quali ad esempio:
 - a) la stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
 - b) la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e la stampa degli altri manifesti riguardanti il procedimento elettorale;
 - c) la stampa delle schede di votazione;
 - d) la stampa della modulistica, delle buste e delle pubblicazioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e dell'Ufficio centrale regionale;
 - e) la stampa delle pubblicazioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e ogni altra pubblicazione a carattere informativo sul procedimento elettorale;
 - f) la stampa della pubblicazione relativa ai risultati della votazione;
 - g) il trasporto del materiale elettorale ai comuni;
 - h) le spese postali derivanti dalle revisioni dinamiche straordinarie effettuate per le consultazioni, le spese postali relative alla spedizione delle tessere elettorali e ogni altra spesa postale concernente le elezioni regionali;
 - h-bis) l'acquisto delle urne elettorali (46).

1-bis. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dal comma 1, lettera b), sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria (47).

(46) Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 2, L.R. 6 agosto 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 della medesima legge).

(47) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 318 della stessa legge).

Art. 63

Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e del seggio speciale (48).
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (49).
3. La liquidazione e il pagamento dei compensi sono anticipati dalle amministrazioni comunali e vengono rimborsati dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni. Ai fini della rendicontazione della spesa, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa (50).
4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, gli oneri relativi ai compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono proporzionalmente ripartiti fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente. In caso di elezioni provinciali, l'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.
5. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 53/1990, e successive modifiche, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

(48) Comma così modificato dall'art. 103, comma 1, lettera a), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

(49) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 318 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. In occasione di ogni elezione per il rinnovo degli organi regionali, gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 sono aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il primo aggiornamento ha luogo nel 2013. Le cifre risultanti dalla rivalutazione sono arrotondate all'euro superiore.».

(50) Comma così modificato dall'art. 103, comma 1, lettera b), L.R. 5 dicembre 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della stessa legge).

Art. 64

Assegnazione forfetaria per spese anticipate dai comuni.

1. L'Amministrazione regionale, a titolo di rimborso per le spese di lavoro straordinario degli uffici comunali e per le altre spese anticipate dai comuni, eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:

- a) 2 euro per ciascun elettore e 3.400 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione;
- b) 2 euro per ciascun elettore e 1.700 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni;
- c) 2 euro per ciascun elettore e 800 euro per ciascuna sezione per i comuni con più di cinque sezioni.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 è aumentata del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a copertura delle spese anticipate dai comuni anche per il primo turno delle elezioni provinciali. L'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.

3. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (51).

4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni comunali e circoscrizionali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 viene proporzionalmente ridotta.

(51) Comma così sostituito dall'art. 35, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 318 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. In occasione di ogni elezione per il rinnovo degli organi regionali, gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il primo aggiornamento ha luogo nel 2013. Le cifre risultanti dalla rivalutazione sono arrotondate all'euro superiore.».

TITOLO VII

Informatizzazione

Capo I - Procedure informatizzate

Art. 65

Finalità.

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale n. 17/2007, la Regione avvia un processo di automazione delle operazioni elettorali al fine di:
 - a) semplificare le operazioni elettorali in tutte le fasi del procedimento;
 - b) eliminare gli errori materiali;
 - c) mettere tempestivamente a disposizione degli utenti le informazioni gestite.
2. Le disposizioni del presente titolo possono trovare applicazione in tutte le consultazioni elettorali e refendarie disciplinate da legge regionale.

Art. 66

Modalità.

1. L'automazione delle operazioni elettorali si realizza mediante l'impiego integrato, oltre a quelli tradizionali, di strumenti informatici e telematici che consentono:
 - a) la raccolta telematica delle notizie concernenti la presentazione e l'ammissione delle candidature;
 - b) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni di ammissione delle candidature;
 - c) la raccolta telematica delle notizie concernenti lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio;
 - d) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione;
 - e) la trasmissione telematica dei risultati dello scrutinio dagli Uffici elettorali di sezione agli uffici competenti all'attribuzione dei seggi;
 - f) lo svolgimento con modalità automatizzate delle operazioni di attribuzione dei seggi e della relativa verbalizzazione;
 - g) l'archiviazione integrata dei dati concernenti le consultazioni elettorali.

Art. 67

Applicazione.

1. La Regione fornisce o adegua gli strumenti informatici necessari per l'automazione delle operazioni elettorali.
2. Al fine di garantire la regolare operatività dei sistemi, è consentito l'accesso agli uffici elettorali di personale tecnico appositamente incaricato.
3. La Regione organizza specifici programmi di formazione destinati alle persone a vario titolo chiamate a utilizzare procedure automatizzate nell'ambito delle operazioni elettorali.

4. La Regione, per favorire l'automazione delle operazioni elettorali, può concedere ai comuni e alle province finanziamenti per l'acquisto di apparecchiature informatiche conformi agli standard regionali.

Capo II - Voto e scrutinio elettronico

Art. 68

Finalità.

1. L'introduzione di sistemi di voto elettronici è finalizzata ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, a garantire una maggiore trasparenza e ad eliminare gli errori nell'espressione del voto e nelle operazioni di scrutinio.

Art. 69

Introduzione del voto e dello scrutinio elettronico.

1. Ai fini dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico nelle elezioni regionali, provinciali e comunali e nei referendum regionali, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva uno specifico progetto, comprendente l'insieme dei dispositivi, delle soluzioni software e hardware e delle relative procedure di installazione e configurazione che rendono possibile l'automazione del voto, dello scrutinio e l'elaborazione dei dati ai fini della proclamazione dei risultati.
2. Ai fini della predisposizione del progetto di cui al comma 1, la Regione può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, previa stipula di accordi o intese.
3. Sulla base del progetto di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto medesimo, approva un disegno di legge che disciplina le nuove procedure elettroniche.

Art. 70

Sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico.

1. In attesa dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico prevista dall'articolo 69, la Regione può prevedere l'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico in via sperimentale, in singole sezioni elettorali o in singoli comuni, fermo restando lo svolgimento delle operazioni stesse con le modalità tradizionali.

TITOLO VIII

Propaganda elettorale

Capo I - Disciplina della propaganda elettorale

Art. 71

Manifesti di propaganda elettorale.

1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Tra i manifesti di propaganda elettorale sono compresi quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
2. L'affissione è consentita ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali. Non è consentita l'affissione da parte di soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale con la propria candidatura.
3. In deroga al comma 1, sono consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. È consentita inoltre l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno.
4. È vietata qualsiasi scritta o raffigurazione in luoghi visibili al pubblico.
5. Le affissioni di propaganda di cui al comma 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.
6. Tutti gli stampati di propaganda elettorale devono indicare il nome del committente responsabile.

Art. 72

Individuazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale.

1. La giunta comunale, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, individua in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale scegliendoli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.
2. Il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione, è il seguente:
 - a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
 - b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
 - c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
 - d) da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
 - e) oltre 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50. (52)
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nell'individuazione degli spazi deve essere garantito che, in ogni centro abitato con più di 150 abitanti, sia presente almeno uno spazio di propaganda elettorale e che i manifesti di propaganda siano chiaramente visibili dai cittadini.

4. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma 2.

5. Qualora la giunta comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quarantotto ore, vi provvede mediante un commissario. Il commissario è scelto fra i dipendenti del comparto unico Regione-enti locali appartenenti alla categoria D. Al commissario spettano i rimborsi per le spese di viaggio nonché il compenso eventualmente stabilito dal provvedimento di nomina; i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione inadempiente.

 (52 Comma così sostituito dall'art. 10, comma 51, lettera b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, è il seguente:

- a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;
- c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
- d) da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
- e) oltre 100.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100.».

Art. 73

Assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale di ciascun comune, entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse, delimita gli spazi di propaganda elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse.
2. Ciascuna sezione misura metri due di altezza per metri uno di base.
3. A ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale è assegnata una sezione.
4. Alla sezione assegnata al candidato alla carica di Presidente della Regione seguono immediatamente le sezioni assegnate alle liste circoscrizionali collegate al candidato stesso, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e secondo l'ordine di sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 21.
5. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni assegnate ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali.

Art. 74**Propaganda figurativa, mobile e lancio di volantini.**

1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico. Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti e dei comitati elettorali.
2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, sono vietati la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
3. Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio della propaganda è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale.

Art. 75**Silenzio elettorale.**

1. Nel giorno antecedente e in quelli della votazione sono vietati:
 - a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
 - b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
 - c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Art. 76**Sanzioni.**

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro chiunque:
 - a) sottrae o distrugge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione;
 - b) stacca, lacera o rende comunque illeggibili i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
 - c) non avendone titolo, affigge manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
 - d) affigge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;
 - e) contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 71, 74 e 75.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione.

4. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste al comma 1 e al comma 3. Al comune spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.
5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
6. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Capo II - Disciplina delle spese di propaganda elettorale

Art. 77

Spese per la propaganda elettorale - Tetti di spesa.

1. Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non possono superare l'importo massimo di 30.000 euro più 0,01 euro per ogni residente nella circoscrizione, sulla base dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
2. Per coloro che si candidano in più liste circoscrizionali le spese per la propaganda elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni aumentato del 10 per cento.
3. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferita ai singoli candidati, a eccezione del candidato alla carica di Presidente della Regione, ancorché sostenute dai partiti o dai gruppi politici di appartenenza, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota. Tali spese devono essere quantificate nel rendiconto di cui all'articolo 81, comma 1.
4. Le spese per la propaganda elettorale sostenute da ciascun partito o gruppo politico che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall'importo di 1,20 euro moltiplicato per il numero complessivo dei residenti nelle circoscrizioni in cui il gruppo ha presentato liste.
5. Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione non possono superare l'importo massimo di 300.000 euro.

Art. 78

Tipologia delle spese elettorali.

1. Per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:
 - a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e di mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
 - b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;

- c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature; e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
- f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Art. 79

Collegio regionale di garanzia elettorale.

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Collegio regionale di garanzia elettorale.
2. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti con due distinte votazioni e con voto limitato, rispettivamente, a due e a uno. Il Consiglio provvede alla elezione entro il centottantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della legislatura; qualora non provveda entro tale termine, provvede entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale. I membri del Collegio devono essere scelti fra le seguenti categorie: magistrati a riposo; iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti; professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. L'incarico è rinnovabile una sola volta. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente della Regione, che fissa altresì la data della prima riunione dell'Ufficio medesimo. Il Collegio, nella prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; in caso di parità di voti viene eletto il più anziano. I componenti supplenti partecipano ai lavori del Collegio in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene secondo l'ordine determinato dal maggior numero di voti ottenuti nell'elezione e, in caso di parità di voti, dall'età. Ai componenti il Collegio spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale. Il Collegio dura in carica fino alla conclusione delle operazioni previste dall'articolo 82.
3. Non possono essere eletti componenti effettivi o supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni

urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale n. 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari) (53).

5. In sede di prima applicazione il Collegio regionale di garanzia elettorale è eletto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 (53) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 8 novembre 2013, n. 16. Il testo originario era così formulato: «4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale del supporto del personale assegnato al Consiglio regionale.».

Art. 80

Mandatario elettorale.

1. Dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, coloro che intendono candidarsi alla carica di Presidente della Regione e alla carica di consigliere regionale possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il nominativo del mandatario è comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale. La disposizione si applica anche per la raccolta di finanziamenti propri del candidato.
2. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario. Nessun mandatario elettorale può assumere l'incarico per più di un candidato.
3. Il mandatario elettorale registra le operazioni di cui al comma 1 relative alla campagna elettorale del candidato designante e provvede alla liquidazione delle spese elettorali, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario o postale.
4. Nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo di 20.000 euro.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il candidato spenda meno di 10.000 euro, avvalendosi unicamente di denaro proprio.

Art. 81

Pubblicità delle spese elettorali dei candidati e dei gruppi di liste.

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, il Presidente e i consiglieri regionali eletti presentano al Collegio regionale di garanzia elettorale un rendiconto, sottoscritto dal candidato e dal mandatario elettorale, ove previsto, relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute per la propaganda elettorale. Analogo rendiconto deve essere presentato al Collegio regionale di garanzia elettorale dai candidati non eletti alla carica di Presidente regionale e di consigliere regionale entro tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione.
2. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, i contributi e i servizi provenienti da persona fisica, se di importo o valore superiore a 1.000 euro, e

tutti i contributi e i servizi di qualsiasi importo o valore se provenienti da associazioni o persone giuridiche. Devono essere inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario o postale utilizzati e la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

3. I partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni presentano al Collegio regionale di garanzia elettorale, entro il termine previsto al comma 1, il rendiconto delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento.

Art. 82

Controllo delle spese elettorali.

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve i rendiconti di cui all'articolo 81 e ne verifica la regolarità.

2. I rendiconti depositati dai candidati e dalle liste sono liberamente consultabili da qualsiasi cittadino elettore presso l'ufficio del Collegio regionale di garanzia elettorale. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi cittadino elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità dei rendiconti presentati.

3. I rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio regionale di garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora emergano delle irregolarità, entro il medesimo termine il Collegio le contesta all'interessato che ha facoltà, entro i successivi quindici giorni, di presentare memorie e documenti. Decorso quest'ultimo termine il Collegio si pronuncia definitivamente sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti e avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 83.

4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale cura, con le modalità ritenute più idonee, la pubblicità dei consuntivi presentati e dell'esito dei controlli esperiti.

Art. 83

Sanzioni.

1. In caso di mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato entro il termine previsto dall'articolo 81, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a presentare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 50.000 euro. Il mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta anche la decadenza dalla carica.

2. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente al limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

3. Il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti massimi di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per un ammontare pari o superiore al doppio, comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 2 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

4. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del regolamento consiliare.
5. In caso di irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali dei candidati, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 82, comma 3, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 25.000 euro.
6. In caso di mancato deposito dei rendiconti delle spese elettorali da parte dei partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
7. In caso di mancata indicazione, nei rendiconti delle spese elettorali depositati dai gruppi di liste, delle fonti di finanziamento, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
8. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, comma 4, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.
9. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nella legge regionale n. 1/1984. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è l'organo competente, oltre che all'accertamento, alla determinazione e all'ingiunzione della sanzione.
10. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono introitate dall'Amministrazione regionale.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 84

Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 54/1973.

1. All'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, e alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), come da ultimo sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 13/2003, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
 - "2. L'importo complessivo delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, moltiplicando il numero dei consiglieri regionali per il 70 per cento della quota mensile a disposizione dei deputati per le spese telefoniche, addizionata al 70 per cento della quota mensile erogata dalla Camera dei deputati ai suoi componenti, anche attraverso il gruppo di appartenenza, quale rimborso forfetario per le spese sostenute per retribuire i propri collaboratori e per quelle necessarie a svolgere, anche nel collegio, il proprio mandato.

3. L'Ufficio di Presidenza suddivide l'importo complessivo di cui al comma 2:
 - a) per il 20 per cento tra i gruppi consiliari che comprendono componenti del genere sottorappresentato, in ragione del numero di componenti di tale genere;
 - b) per l'80 per cento tra tutti i gruppi consiliari in ragione del numero totale degli appartenenti a ogni gruppo."
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla prima legislatura del Consiglio regionale successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 85

Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 41/1983.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 33/1992, le parole "punti 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: ", numeri 1) e 2),".

Art. 86

Raccolta e divulgazione dei risultati elettorali.

1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la divulgazione delle notizie concernenti le elezioni e i risultati elettorali.
2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.

Art. 87

Formazione e aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli Uffici di sezione.

1. L'Amministrazione regionale può organizzare, anche mediante incarico a esperti esterni all'Amministrazione, corsi di formazione e aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.
2. La formazione e l'aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione possono essere organizzati anche con modalità informatiche. In tal caso i corsi sono estesi anche agli altri componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

Art. 88

Disposizioni in materia di personale.

1. Al fine di garantire il necessario supporto allo svolgimento delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale e del Collegio regionale di garanzia elettorale, la Regione è autorizzata a utilizzare, nel limite massimo di quattordici unità e per la durata di dodici mesi, personale somministrato.

Art. 89**Rinvio normativo.**

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali per l'elezione della Camera dei deputati.
2. Per tutto quanto non previsto dal titolo VIII, nonché per la propaganda elettorale attraverso i mezzi di informazione e per ogni altra forma di propaganda elettorale, trova applicazione la normativa statale applicabile alla campagna elettorale per le elezioni politiche.

Art. 90**Modifiche degli allegati.**

1. Gli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 91**Abrogazioni.**

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 (Legge elettorale regionale);
 - b) legge regionale 17 aprile 1973, n. 27 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 "Legge elettorale regionale");
 - c) legge regionale 8 aprile 1978, n. 22 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e alla legge regionale 17 aprile 1973, n. 27 "Legge elettorale regionale");
 - d) legge regionale 3 maggio 1983, n. 34 (Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 "Legge elettorale regionale" e successive variazioni e aggiunte);
 - e) articoli 1-bis, 1-ter e 2-bis della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia), come inseriti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 33/1992;
 - f) legge regionale 13 giugno 1983, n. 53 (Integrazione alla legge elettorale regionale);
 - g) legge regionale 11 aprile 1988, n. 18 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 "Legge elettorale regionale");
 - h) legge regionale 27 agosto 1992, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni);
 - i) comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37, modificativo della legge regionale n. 20/1968;
 - j) legge regionale 11 maggio 1993, n. 20 (Norme sulla campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale);
 - k) legge regionale 27 gennaio 1998, n. 2 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 "Legge elettorale regionale");

l) comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, modificativo della legge regionale n. 20/1968.

Art. 92

Norma finanziaria.

1. Per le finalità previste dagli articoli 8, 11, 21, 62, 67, comma 3, e 87, nell'ambito dell'unità revisionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito, per memoria, il capitolo 1719 (1.1.141.1.01.01) alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - spese correnti - con la denominazione "Spese per le elezioni regionali - acquisto di beni e prestazioni di servizi".
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), il capitolo 1719 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell'elenco n. 1 "Spese obbligatorie" annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 63 e 64, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1720 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Per le finalità previste dall'articolo 67, comma 4, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.370.2.582 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 - alla funzione obiettivo n. 52- programma 2 - Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - spese d'investimento - con la denominazione "Spese connesse allo svolgimento di elezioni", è inserito, per memoria, il capitolo 1718 (1.1.232.3.01.01) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione "Finanziamenti ai comuni e alle province per l'acquisto di apparecchiature informatiche per favorire l'automazione delle operazioni elettorali".
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 88, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.1.2603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 79, comma 2, fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 83, comma 10, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.102 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al titolo 3 - Categoria 3.5. - Rubrica n. 370 - con la denominazione "Sanzioni", con riferimento al capitolo 446 (3.5.0) che si istituisce, per memoria, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla

Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - con la denominazione "Proventi derivanti da sanzioni irrogate dal Collegio regionale di garanzia".

8. Lo stanziamento dei capitoli di spesa di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è determinato con legge finanziaria.

Art. 93

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 18 giugno 2007, n. 17.

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

TITOLO I

Oggetto e disposizioni comuni

Art. 1

Oggetto.

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale, disciplina la forma di governo della Regione e, in particolare, i rapporti tra gli organi della Regione, le modalità di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.

Art. 2

Durata in carica degli organi.

1. La durata in carica degli organi è stabilita dallo Statuto e dalle disposizioni della presente legge.
2. I poteri del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi. I poteri della Giunta regionale sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.
3. In caso di scioglimento anticipato o qualora le elezioni siano annullate, e salvo lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Regione disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente; i poteri del Consiglio regionale, per l'ordinaria amministrazione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.
4. Nel periodo che intercorre tra la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e la nomina da parte di quest'ultimo degli assessori, i poteri degli organi di governo sono esercitati dal Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Art. 3

Ineleggibilità e incompatibilità.

1. I casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale sono regolati dalle leggi regionali, approvate ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.
2. Oltre ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale regolati dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, e successive

modificazioni ed integrazioni, non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica.

TITOLO II

Forma di governo

Capo I - Consiglio regionale

Art. 4

Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale rappresenta la comunità del Friuli-Venezia Giulia. È l'organo legislativo della Regione, concorre a definire l'indirizzo politico regionale e ne controlla l'attuazione.

Art. 5

Organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.
2. Il regolamento contabile del Consiglio è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità della Regione.
3. Il bilancio della Regione assicura al Consiglio le dotazioni necessarie all'adeguato esercizio delle sue funzioni con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e informazione.
4. Il regolamento del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale. Il regolamento:
 - a) assicura il metodo della programmazione dei lavori del Consiglio e la previsione della durata temporale delle sue procedure decisionali, anche tenendo conto del programma legislativo della Giunta e delle relative priorità;
 - b) disciplina, nella definizione dell'ordine dei lavori dell'Aula e delle Commissioni, i casi e i modi con cui consentire la precedenza per le iniziative del Governo regionale, con particolare riferimento a quelle annunciate dal Presidente nel rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;
 - c) assicura la comunicazione al Presidente della Regione delle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e degli Uffici di presidenza delle Commissioni, dedicate alla programmazione dei lavori;
 - d) disciplina, nei limiti previsti dall'articolo 8, i poteri di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo regionale spettanti al Consiglio e alle Commissioni permanenti ai sensi della presente legge, anche relativamente alla verifica dell'attuazione degli ordini del giorno e delle mozioni approvati;
 - e) prevede le modalità di partecipazione del Governo regionale ai lavori delle Commissioni e alle sedute del Consiglio regionale;

- f) disciplina gli strumenti di sindacato ispettivo, ivi comprese le interrogazioni a risposta immediata su argomenti urgenti o di attualità politica o istituzionale;
- g) garantisce adeguata ed obiettiva informazione ai cittadini sull'attività del Consiglio regionale e sulle iniziative dei consiglieri;
- h) garantisce i diritti dell'opposizione riservando, nella programmazione dei lavori del Consiglio, una quota non inferiore a un quarto del tempo d'aula agli argomenti da essa proposti.

Art. 6

Presidente del Consiglio regionale.

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, di cui è il portavoce, sovrintende all'attività dell'Assemblea e degli altri organi consiliari. Svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

Art. 7

Valutazione sull'attuazione dei progetti di legge.

1. Il Consiglio può inserire nei progetti di legge delle clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione.

Art. 8

Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale, ferme restando le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, esercita altresì le seguenti funzioni:
 - a) discute e approva il programma di governo presentato dal Presidente della Regione all'inizio della legislatura e il rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma che questi presenta;
 - b) può dettare indirizzi al Presidente della Regione e alla Giunta allo scopo di specificarne e integrarne il programma, anche in occasione della sua presentazione;
 - c) ratifica, con legge, gli accordi e le intese raggiunte con altri Stati, con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni che comportano nuovi oneri per le finanze o modificazioni di leggi (1);
 - d) concorre alla formazione degli atti dell'Unione europea, secondo quanto stabilito all'articolo 17, nonché alla formazione degli accordi con lo Stato;
 - e) può sottoporre ad audizione preventiva i candidati alle nomine di competenza del Governo regionale ed esprimere parere su ciascuno di essi, nei casi, con le modalità e gli effetti specificati dalla legge regionale sulle nomine; il parere ha efficacia vincolante se approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale;

- f) provvede, favorendo le pari opportunità tra i generi, alle nomine e alle designazioni espressamente attribuite alla propria competenza, nonché a quelle genericamente attribuite alla Regione che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari o sono riferite ad organismi di garanzia e di controllo sull'Esecutivo;
- g) promuove l'attuazione dei principi e l'effettiva garanzia dei diritti sanciti dallo Statuto e ne verifica periodicamente lo stato;
- h) può chiamare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale;
- i) può chiedere al Presidente della Regione l'audizione di dirigenti regionali, che hanno l'obbligo di presentarsi entro quindici giorni;
- j) può esprimere il proprio motivato giudizio negativo sull'operato di singoli componenti della Giunta; in tal caso il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni al Consiglio le proprie decisioni;
- k) assicura, anche attraverso propri organi interni, la qualità della legislazione; esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati.

(1) Vedi, anche, la L.R. 24 aprile 2015, n. 9.

Art. 9

Prerogative dei consiglieri regionali.

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione Friuli-Venezia Giulia senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere regionale ha l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni e degli altri organismi consiliari dei quali fa parte, salvo legittimo impedimento.
3. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, il consigliere ha diritto di accedere agli atti degli uffici della Regione, degli enti e degli organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
4. La Regione promuove l'accesso dei consiglieri presso gli altri enti e organismi di diritto pubblico e privato cui la Regione partecipa o cui affida l'esercizio di proprie funzioni.
5. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di esercizio dell'iniziativa del consigliere regionale per ciò che riguarda gli atti ispettivi, di controllo, di indirizzo e legislativi.
6. Ai consiglieri sono assicurati servizi comuni e dotazioni individuali necessari al pieno esercizio delle loro funzioni.
7. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno vitalizio nei limiti di quanto la legge della Repubblica prevede per i deputati. La legge regionale prevede che almeno il 75 per cento del complesso delle indennità spettanti al consigliere regionale è collegato alla sua effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio.

Art. 10**Commissioni consiliari.**

1. Le Commissioni consiliari, permanenti e speciali, sono istituite secondo le norme del regolamento del Consiglio.
2. Ogni consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio regionale, fa parte di almeno una Commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni, con diritto di parola.
3. Le Commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, possono:
 - a) svolgere indagini conoscitive e avvalersi della consulenza di esperti, organismi scientifici ed enti esterni, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale;
 - b) disporre audizioni di qualsiasi soggetto in grado di apportare un utile contributo conoscitivo al loro lavoro;
 - c) disporre ispezioni ed ottenere l'esibizione di atti e documenti presso gli uffici della Regione, nonché presso gli enti e le aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.
4. Il regolamento del Consiglio regionale assicura la pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Art. 11**Commissioni di inchiesta.**

1. Il Consiglio può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
2. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle Commissioni d'inchiesta, nonché il termine entro il quale devono concludere i lavori. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per non più di un quarto della durata originariamente prevista. La presidenza delle Commissioni d'inchiesta è comunque riservata ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione.
3. La Commissione è di norma composta in modo da rispecchiare proporzionalmente i Gruppi consiliari. Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio regionale può istituire una Commissione d'inchiesta in cui maggioranza e opposizione siano egualmente rappresentate.

Art. 12**Statuto dell'opposizione.**

1. Costituiscono l'opposizione in Consiglio i consiglieri regionali eletti in liste collegate con i candidati presidenti che hanno riportato una cifra elettorale inferiore a quella del Presidente eletto. Ciascun consigliere può comunicare, in costanza di mandato, una diversa collocazione nei confronti del Presidente della Regione.
2. Il regolamento del Consiglio garantisce i diritti dell'opposizione nella programmazione dei lavori consiliari, nella disciplina dei tempi per l'esame nel merito delle proposte di legge, nelle nomine e designazioni di competenza consiliare, nella composizione degli organi consiliari, riservando ad essa la presidenza delle Commissioni speciali e degli altri organismi di controllo e garanzia.

Capo II - Governo della Regione

Art. 13

Governo della Regione e sua durata in carica.

1. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.
2. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto e dalla legge fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
3. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione. La sfiducia comporta le dimissioni del Presidente con gli effetti stabiliti dallo Statuto. La sfiducia è espressa mediante l'approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio e approvata per appello nominale con il voto della metà più uno dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni o dopo venti giorni dalla sua presentazione.
4. Le dimissioni del Presidente della Regione in assenza di sfiducia sono presentate al Presidente del Consiglio regionale il quale ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio regionale. Diventano efficaci dalla data di comunicazione.
5. La legge regionale disciplina le modalità di accertamento delle cause di cessazione del Presidente diverse dalla sfiducia, dalle dimissioni e dalla rimozione.
6. Il voto del Consiglio contrario rispetto alla questione di governo posta dal Presidente della Regione comporta gli stessi effetti dell'approvazione di una mozione motivata di sfiducia.
7. Qualsiasi causa di cessazione del Presidente della Regione comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Questi effetti conseguono altresì anche alle dimissioni contestuali della metà più uno dei componenti del Consiglio regionale.

Art. 14

Funzioni del Presidente della Regione.

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca la prima riunione del Consiglio regionale indicando nell'ordine del giorno esclusivamente l'elezione dei suoi organi;
 - b) entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e dall'elezione dei suoi organi, illustra al Consiglio il programma di governo, che specifica i contenuti del programma elettorale, e presenta i componenti della Giunta;
 - c) nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro gli incarichi;
 - d) nomina, tra gli assessori, un Vicepresidente;
 - e) in caso di revoca o sostituzione di un componente della Giunta deve dare motivata comunicazione della sua decisione al Consiglio nella prima seduta successiva;
 - f) convoca e presiede la Giunta e ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità di indirizzo anche con apposite direttive e risolvendo eventuali conflitti fra assessori;

- g) può porre la questione di governo davanti al Consiglio regionale nel caso in cui giudichi una votazione decisiva ai fini dell'attuazione del programma presentato; la questione di governo è votata per appello nominale entro venti giorni, ma non prima di tre, dal giorno in cui è stata presentata; le dimissioni del Presidente conseguono al voto contrario espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio regionale;
- h) presenta ogni anno entro il 31 marzo un rapporto sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;
- i) informa periodicamente il Consiglio sui progetti di accordo o di intesa con lo Stato, le altre Regioni o con altri Stati ed enti territoriali all'interno di essi;
- j) informa il Consiglio regionale delle intese e degli accordi conclusi con le altre Regioni e con lo Stato, di quelli raggiunti nella Conferenza Stato-Regioni e unificata e di quelli conclusi dalla Regione con altri Stati e con enti territoriali all'interno di essi, che non rientrano nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c);
- k) informa periodicamente il Consiglio sulle attività svolte dalla Commissione paritetica, prevista dallo Statuto;
- l) sovrintende agli uffici e ai servizi regionali;
- m) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza della Regione previsti dalle leggi statali o regionali;
- n) provvede alle nomine di spettanza della Regione, tranne quelle attribuite dalla legge al Consiglio o alla Giunta, favorendo le pari opportunità tra i generi;
- o) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, previa deliberazione della Giunta regionale, informandone il Consiglio;
- p) presenta al Consiglio i disegni di legge deliberati dalla Giunta;
- q) può richiedere la convocazione del Consiglio al Presidente del Consiglio regionale, che in tal caso provvede entro quindici giorni;
- r) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto;
- s) interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente il Friuli-Venezia Giulia;
- t) presiede alle funzioni amministrative affidate dallo Stato e ne risponde verso il Consiglio regionale e il Governo;
- u) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto ovvero previste da altre fonti normative.

2. Il Presidente della Regione nella sua qualità di consigliere regionale non fa parte di alcuna Commissione. Ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di intervenire alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

Art. 15**Composizione della Giunta regionale.**

1. La Giunta è composta dal Presidente della Regione e dagli assessori regionali, di cui uno con funzioni di Vicepresidente. Il numero minimo e massimo degli assessori è stabilito dalla legge regionale.
2. Può essere nominato assessore l'elettore di un qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti per essere candidato ed eletto alla carica di consigliere regionale.
3. Gli assessori regionali non possono appartenere allo stesso genere per più dei due terzi, arrotondati all'unità più vicina.
4. La carica di componente della Giunta regionale è compatibile con la carica di consigliere regionale.
5. Non può essere nominato assessore regionale chi ha ricoperto consecutivamente detta carica per due legislature.
6. I componenti della Giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le sue funzioni.

Art. 16**Funzioni della Giunta regionale.**

1. La Giunta regionale svolge le funzioni previste dallo Statuto e dalla legge e coadiuva il Presidente della Regione nella determinazione e nell'attuazione dell'indirizzo politico. In particolare:
 - a) delibera i disegni di legge e i regolamenti regionali;
 - b) predispose il bilancio preventivo e presenta annualmente il conto consuntivo;
 - c) delibera gli indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni amministrative della Regione nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge;
 - d) delibera le nomine e le designazioni espressamente attribuite dalla legge, favorendo le pari opportunità tra i generi;
 - e) esercita, nei casi e con le modalità previste dalla legge, la vigilanza sugli enti e le aziende dipendenti dalla Regione;
 - f) delibera l'impugnazione delle leggi statali e delle altre Regioni e i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale;
 - g) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
 - h) esercita, nei casi e con le modalità previste dalla legge, il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento degli atti obbligatori relativi all'esercizio di funzioni conferite dalla Regione nel rispetto del principio di leale collaborazione;
 - i) esprime al Governo i pareri di cui all'articolo 47 dello Statuto;
 - j) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalla legge regionale e adotta ogni atto amministrativo non espressamente attribuito ad altri organi della Regione.

Art. 17**Partecipazione alla formazione del diritto comunitario.**

1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.
2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione.
3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.
4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri della Repubblica e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.
5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta.

Art. 18**Attività internazionale della Regione.**

1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, il Presidente della Regione è responsabile dell'attività internazionale della Regione ed esercita le relative funzioni nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione.

TITOLO III**Sistema elettorale****Art. 19****Composizione del Consiglio regionale.**

1. Il numero dei consiglieri regionali è stabilito dallo Statuto. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente fanno parte del Consiglio regionale.

Art. 20**Elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.**

1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto.
2. È eletto Presidente della Regione il candidato Presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.
3. Il Presidente della Regione non può immediatamente candidarsi alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo.
4. Ai fini del comma 3 non si computa come mandato quello che ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione.

Art. 21**Circoscrizioni elettorali.**

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale, in cinque circoscrizioni elettorali, individuate nel modo seguente:
 - a) circoscrizioni elettorali di Gorizia, di Pordenone e di Trieste corrispondenti rispettivamente alle Province di Gorizia, di Pordenone e di Trieste;
 - b) circoscrizione elettorale di Udine, corrispondente alla Provincia di Udine, esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo;
 - c) circoscrizione elettorale di Tolmezzo, corrispondente ai comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo.
2. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.
3. In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
4. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione, determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione elettorale, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale, meno due, e si stabilisce quindi il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 22**Candidature.**

1. Con la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale viene presentata la candidatura alla carica di Presidente della Regione.
2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione ed è collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. A pena di esclusione, le liste circoscrizionali contraddistinte dai medesimi contrassegni e denominazioni sono collegate al

medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione e presentano lo stesso programma elettorale. Le liste devono essere presenti in almeno tre circoscrizioni elettorali.

3. Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali costituiscono un gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste possono essere collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso costituiscono una coalizione di gruppi di liste e devono presentare il medesimo programma elettorale con l'indicazione del candidato Presidente.

5. Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Ciascun candidato deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste.

Art. 23

Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali.

1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, né inferiore ad un terzo di tale numero.

2. Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.

3. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione.

4. I gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena possono contenere una dichiarazione di collegamento con un solo altro gruppo di liste presente in tutte le circoscrizioni, ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 28; le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e il collegamento può intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa coalizione.

5. Per le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

6. Per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena la raccolta delle firme è sufficiente nel numero della metà di quello previsto per gli altri gruppi di liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, ove è maggiormente presente la minoranza slovena.

7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un consigliere regionale ovvero da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle

corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

8. Per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato nella firma dai pubblici ufficiali di cui al comma 7.

Art. 24

Scheda elettorale.

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.
2. La scheda riporta il nome, il cognome e il contrassegno dei candidati alla carica di Presidente, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali affiancati dalla riga per esprimere il voto di preferenza.
3. L'ordine sulla scheda dei candidati alla carica di Presidente e delle liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato è determinato mediante sorteggio.

Art. 25

Modalità di espressione del voto.

1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista votata.
2. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la stessa collegato.
3. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente.
4. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata.
5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare.

Art. 26**Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste.**

1. È ripartito fra i gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due. I seggi sono ripartiti, dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione, in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.
2. La cifra elettorale regionale di un gruppo di liste è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali del gruppo in tutte le circoscrizioni elettorali.
3. I gruppi di liste sono ammessi alla ripartizione dei seggi a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 4 per cento dei voti validi regionali o a condizione che abbiano ottenuto una cifra elettorale circoscrizionale pari ad almeno il 20 per cento dei voti validi circoscrizionali o, ancora, a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'1,5 per cento dei voti validi regionali e che la sommatoria delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione sia pari almeno al 15 per cento dei voti validi regionali.
4. Per l'attribuzione dei seggi a ciascun gruppo di liste si divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi di cui al comma 1. I seggi sono attribuiti ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. In caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la cifra elettorale più alta e, a parità anche di questa, mediante sorteggio.
5. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 27, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste avviene, rispettivamente, secondo le modalità dei commi 6 e 7.
6. Qualora la coalizione di gruppi di liste o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo viene assegnata tale quota di seggi; in caso di coalizione di gruppi, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente con le modalità previste dal comma 4.
7. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Regione, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono assegnati alla coalizione di gruppi o al gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione e attribuiti ai singoli gruppi, in caso di coalizione, con le modalità previste dal comma 4.

Art. 27**Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze.**

1. La coalizione di gruppi o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione ottengono almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, a condizione che il candidato eletto Presidente abbia ottenuto più del 45 per cento dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente; ottengono il 55 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, nel caso in cui il candidato eletto Presidente abbia ottenuto un numero di voti inferiore. È incluso il seggio riservato al Presidente.
2. Gli altri gruppi di liste ammessi alla ripartizione dei seggi ottengono almeno il 40 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, incluso il seggio riservato al candidato Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.

Art. 28**Gruppi di liste presentati da partiti o gruppi espressivi della minoranza linguistica slovena.**

1. Qualora un gruppo di liste collegato con un altro gruppo ai sensi dell'articolo 23, comma 4, non abbia ottenuto almeno un seggio ai sensi dell'articolo 26, e purché abbia conseguito una cifra elettorale regionale non inferiore all'1 per cento dei voti validi regionali, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste di cui all'articolo 26 viene ripetuta sommando le cifre elettorali regionali dei due gruppi di liste.
2. Uno dei seggi ottenuti dall'insieme dei gruppi di liste di cui al comma 1 è attribuito al gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena, mentre i restanti seggi sono attribuiti al gruppo di liste collegato a quest'ultimo.
3. Il seggio così ottenuto dal gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale espressa in termini percentuali rispetto al totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della circoscrizione; conseguentemente per i gruppi di liste di cui al presente articolo non si applica l'articolo 29, commi da 1 a 5, e i seggi eventualmente attribuiti ai sensi del presente articolo sono detratti dai seggi circoscrizionali attribuiti con le modalità di cui all'articolo 29.

Art. 29**Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali.**

1. È ripartito tra le rispettive liste circoscrizionali un numero di seggi pari ai seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.
2. Per ciascuna circoscrizione si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ammessa alla ripartizione dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, dato dal totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da tutte le liste ammesse alla ripartizione diviso per il numero di seggi

assegnati alla circoscrizione più due; l'eventuale parte frazionaria del quoziente elettorale circoscrizionale non viene considerata. Si attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. Nel caso in cui i seggi così attribuiti superino il numero totale di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26, i seggi eccedenti vengono detratti ai sensi del comma 4. I seggi circoscrizionali non attribuiti sono attribuiti ai sensi del comma 5.

3. I resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi del comma 2, sono moltiplicati per cento e divisi per il totale dei voti validi espressi, nella rispettiva circoscrizione, a favore delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito alcun risultato intero. Si ottiene così la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.

4. I seggi eccedenti, di cui al comma 2, terzo periodo, vengono detratti alle liste circoscrizionali a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale inferiore, fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.

5. Le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 3 sono collocate in un'unica graduatoria regionale decrescente. I seggi residui vengono attribuiti alle liste circoscrizionali sulla base di tale graduatoria partendo dalla cifra percentuale più elevata, nei limiti dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26. Nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.

6. Per ciascuna lista sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione.

Art. 30

Surroga.

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di consigliere regionale che, nella medesima lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il candidato Presidente eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 19 che cessa dalla carica è surrogato da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra quelli collegati al medesimo candidato Presidente, con il quoziente più alto non utilizzato per l'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 26.

3. Il candidato circoscrizionale da proclamare eletto consigliere regionale è il primo dei non eletti della lista circoscrizionale che ha, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore cifra elettorale residuale percentuale non utilizzata ai sensi dell'articolo 29, comma 5.

Art. 31**Utilizzo delle nuove tecnologie.**

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 48 della Costituzione e al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto al voto e la trasparenza delle operazioni elettorali, la Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce il ricorso alle nuove tecnologie in ogni fase del procedimento elettorale, inclusa la votazione e lo scrutinio.

Art. 32**Pari opportunità.**

1. La legge regionale promuove la pari opportunità di accesso alla carica di consigliere regionale a favore del genere sottorappresentato mediante forme di incentivazione o penalizzazione nel riparto delle risorse spettanti ai gruppi consiliari.

2. Per genere sottorappresentato, ai fini della presente legge, si intende quello dei due generi che, in Consiglio, è rappresentato da meno di un terzo dei componenti. Rileva, ai fini dell'applicazione del comma 1, la composizione del Consiglio nella legislatura in corso.

di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

TITOLO IV

Modifiche alla legge regionale n. 21/2004 in materia di ineleggibilità e incompatibilità

Art. 33

Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 21/2004 concernente i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 21/2004, dopo la lettera h), è inserita la seguente: «h-bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione;».

Art. 34

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 21/2004 concernente la rimozione delle cause di ineleggibilità.

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 21/2004 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h-bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non

retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e h-bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale.».

2. All'articolo 3 della legge regionale n. 21/2004, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h-bis).

1-ter. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

Art. 35

Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 21/2004 concernente i casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 21/2004, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione;».

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 36

Disposizione transitoria relativa all'articolo 3.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, il computo delle legislature si effettua a decorrere da quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37

Disciplina del procedimento elettorale.

1. Con legge regionale sarà disciplinato quanto non previsto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale e organizzazione amministrativa degli uffici elettorali (2).

(2) Vedi, al riguardo, la L.R. 18 dicembre 2007, n. 28.

Art. 38

Disposizione transitoria.

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina di cui all'articolo 37, si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 29 luglio 2004, n. 21.**Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto (1).**

(1) La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 12, quarto comma, dello Statuto speciale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e promulgata dal Presidente della Regione in quanto nessuna richiesta di referendum è stata presentata.

Art. 1**Oggetto della legge.**

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, determina, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, come modificato dall'articolo 5 della L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2, e con l'osservanza di quanto disposto dal titolo III dello Statuto medesimo, i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale.

Art. 2**Casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.**

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:

- a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
- b) il Commissario del Governo nella Regione;
- c) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo, i loro vice e i funzionari di pubblica sicurezza, che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- d) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;
- e) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nella circoscrizione elettorale nel cui ambito esercitano il loro ufficio;
- f) i diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri;
- g) i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, e i componenti le commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei

mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

h) i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della Corte dei Conti con sede nel territorio della Regione in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

h-bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione (2);

i) i dipendenti della Regione o di enti regionali;

l) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

m) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

n) gli amministratori di enti regionali.

2. I magistrati e i componenti le commissioni tributarie non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 33, L.R. 18 giugno 2007, n. 17.

Art. 3

Rimozione delle cause di ineleggibilità.

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h-bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e h-bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale (3).

1-bis. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h-bis) (4).

1-ter. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione (5).

2. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

3. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

 (3) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, L.R. 18 giugno 2007, n. 17. Il testo originario era così formulato: «1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g) ed h), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno sei mesi prima del termine fissato per la presentazione delle candidature.».

(4) Comma aggiunto dall'art. 34, comma 2, L.R. 18 giugno 2007, n. 17.

(5) Comma aggiunto dall'art. 34, comma 2, L.R. 18 giugno 2007, n. 17.

Art. 4

Casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale.

1. Oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione e dall'articolo 15 dello Statuto, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della L.Cost. n. 2/2001, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione (6);

b) il presidente e il vicepresidente di enti e istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di Enti regionali;

c) coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, liquidatore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo, in associazioni, enti, società o imprese:

1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali;

2) che ricevono dalla Regione o da enti regionali in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;

d) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della Regione;

- e) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in istituti bancari o in società che hanno come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, operanti in Regione;
- f) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti regionali;
- g) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte attiva in un procedimento civile o amministrativo o in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con la Regione o enti regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria o concernente la tutela di diritti fondamentali della persona non determina incompatibilità;
- h) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente regionale e non hanno ancora estinto il debito;
- i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso un ente regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
- j) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o un ente regionale;
- k) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.

2. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere g) e j), non si applicano per fatti connessi con l'esercizio del mandato.

 (6) Lettera così sostituita dall'art. 35, L.R. 18 giugno 2007, n. 17. Il testo originario era così formulato: «a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti, gli assessori ed i presidenti dei Consigli di Province, i sindaci, gli assessori ed i presidenti dei Consigli di Comuni compresi nel territorio della Regione.».

Art. 5

Esclusione di cause di incompatibilità.

1. Sono escluse dai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, concernenti il collocamento in aspettativa e l'opzione sul trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale.

Art. 6**Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità.**

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni normative, a consiglieri o assessori regionali in ragione del loro mandato.

Art. 7**Effetti delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.**

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2 che esistano al momento della elezione comportano la invalidità della elezione del consigliere cui si riferiscono. Le stesse cause, se sopravvengono alla elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro i termini previsti dall'articolo 8.

Art. 8**Verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.**

1. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, convalida le elezioni dei consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità. Nessuna elezione può essere convalidata se non siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. Qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un consigliere regionale, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la causa predetta; il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni; entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione.

2. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento della elezione o si sia verificata successivamente una causa di incompatibilità, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la sopravvenuta causa di ineleggibilità o la causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta.

3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nei modi previsti dall'articolo 7, comma 3.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

7. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154. Resta fermo altresì quanto previsto dalle leggi dello Stato in ordine alla impugnativa in sede giurisdizionale delle deliberazioni adottate dal Consiglio ai sensi del presente articolo.

Art. 9

Membri della Giunta regionale.

1. La presente legge si applica anche ai membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio, intendendosi le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 2 e 3, quali cause ostative alla nomina; le cause predette non hanno effetto se l'interessato le rimuove con le modalità previste dall'articolo 3 entro la data della nomina alla carica di assessore.

Art. 10

Impedimento alla nomina o elezione a cariche in enti pubblici e società partecipate dalla Regione o enti regionali.

1. Non possono essere eletti o nominati alle cariche di presidente e vicepresidente in enti ed istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di enti regionali ovvero alle cariche di presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale concorrano la Regione o gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento, coloro che hanno svolto le funzioni di consigliere regionale o di membro della Giunta regionale nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina.

L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (1).
Statuto speciale per la Sardegna (1).

(1) Nella presente legge le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(omissis)

16.

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed è composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non può variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto.

2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale può disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parità nell'accesso alla carica di consigliere regionale (1).

(1) Articolo così sostituito prima dall'articolo unico, L.Cost. 9 maggio 1986, n. 1 (Gazz. Uff. 15 maggio 1986, n. 111), poi dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e, infine, dall'art. 1 comma 1, lett. b), L.Cost. 7 febbraio 2013, n. 3.

17.

È elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo (2).

[I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato] (3).

(2) Comma così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(3) Comma abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(omissis)

34.

Il Presidente della Regione, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione (1).

(1) Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

35.

Il residente della Regione è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna (2).

Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione (3).

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale (4).

(2) Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(3) Comma aggiunto dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(4) Comma aggiunto dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

L.R. 26 luglio 2013, n. 16.**Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale).****Art. 1 Finalità.**

1. La presente legge detta norme integrative per l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale statutaria in materia elettorale.

CAPO I**Operazioni per l'attribuzione dei seggi****Art. 2 Determinazione dei seggi per circoscrizione.**

1. Prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è approvata la tabella contenente il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione; il numero è calcolato secondo la formula stabilita dall'articolo 3 della legge regionale statutaria elettorale.

Art. 3 Uffici centrali circoscrizionali e Ufficio centrale regionale.

1. Alle operazioni previste nella presente legge provvedono gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale costituiti ai sensi della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 Compiti dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

1. Compiute le eventuali operazioni di spoglio e di riesame delle schede l'Ufficio centrale circoscrizionale compie le operazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale statutaria elettorale.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale, quindi, comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e la cifra individuale di ogni candidato.

Art. 5 Compiti dell'Ufficio centrale regionale.

1. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti da tutti gli uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti, preso atto delle eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità denunciate:

- a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente sommando i voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni;

- b) proclama eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore;
- c) esclude dall'attribuzione di seggi i gruppi di liste che fanno parte di coalizioni o i gruppi di liste non coalizzati che non hanno superato le percentuali di sbarramento previste, rispettivamente, dalle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale statutaria elettorale;
- d) verifica la percentuale di voti ottenuti dal presidente proclamato eletto secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge statutaria elettorale;
- e) qualora si verificano le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale statutaria elettorale, provvede all'attribuzione dei seggi alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto e al riparto dei seggi tra i gruppi di liste secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15 della legge regionale statutaria elettorale;
- f) qualora si verificano le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 13 della legge statutaria elettorale, provvede all'attribuzione dei seggi tra i gruppi di liste secondo quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale statutaria elettorale;
- g) procede al riparto dei seggi tra le liste circoscrizionali compiendo le operazioni di cui all'articolo 17 e, eventualmente, 18 della legge regionale statutaria elettorale;
- h) individua il seggio da assegnare al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente proclamato eletto secondo le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale statutaria elettorale;
- i) attribuisce i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, secondo le cifre individuali trasmesse dagli uffici circoscrizionali, compiendo le operazioni di cui all'articolo 19 della legge regionale statutaria elettorale.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e dà immediata notizia alla segreteria generale del Consiglio regionale, che la trasmette alla Presidenza della Regione affinché la porti a conoscenza del pubblico.

Art. 6 Verbali.

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria generale del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta, l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello.
2. Nel verbale sono indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non eletti secondo la graduatoria prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge regionale statutaria elettorale.
3. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui al comma 1 alla Presidenza della Regione.

CAPO II**Modalità di espressione del voto****Art. 7 Scheda elettorale.**

1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura e spese della Presidenza della Regione con le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato A.

Art. 8 Voto.

1. Una scheda valida rappresenta un voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione e, qualora indicati, un voto di lista e di preferenza.
2. L'elettore vota secondo le modalità di cui all'articolo 9 della legge regionale statutaria elettorale.
3. In caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, la eventuale preferenza è espressa riportando il nome e cognome; in caso di identità, oltre che del cognome anche del nome, riportando anche la data e il luogo di nascita.
4. Se il candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo; deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale.

Art. 9 Schede bianche e nulle - Cause di nullità.

1. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
2. Si considerano nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto o nelle quali la volontà dell'elettore non sia univocamente determinabile ed intellegibile.
3. Sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte o che non portano la firma dello scrutatore o il bollo richiesti.
4. Sono nulli i voti di preferenza espressi numericamente anziché nominativamente.
5. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

Art. 10 Casi particolari.

1. Se l'elettore esprime il voto per la lista e non per un candidato presidente, il voto si intende attribuito anche al candidato presidente collegato alla lista.
2. Se l'elettore esprime solo il voto di preferenza, il voto si intende attribuito anche alla lista in cui il candidato consigliere è inserito.
3. Il voto di preferenza, purché certo:
 - a) si intende validamente espresso anche se apposto in un riquadro diverso da quello della lista in cui il candidato è inserito;

- b) prevale sul voto di lista, quando questo è apposto su un contrassegno diverso dalla lista del candidato prescelto, ed è attribuito anche alla lista in cui il candidato è inserito.
4. Se l'elettore ha espresso più di una preferenza, le preferenze sono nulle ed è valido il voto di lista.
5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, salvo il caso della lettera b) del comma 3, il voto di lista è nullo; se l'elettore non ha espresso il voto per il candidato presidente e le liste votate sono tutte collegate al medesimo candidato presidente, è comunque attribuito il voto al candidato presidente.

CAPO III

Presentazione delle liste e delle candidature

Art. 11 Candidature.

1. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.
2. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata. Per i cittadini domiciliati all'estero ed eleggibili l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzi arrotondato alla unità superiore.
4. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale, pena la nullità delle sue candidature.

Art. 12 Dichiarazione di collegamento.

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati, oltre a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 1979 deve contenere:
 - a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Regione del quale deve essere specificato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; la dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato presidente, firmata e autenticata; in mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
 - b) la designazione di un delegato effettivo e di un supplente in rappresentanza del gruppo di liste, che devono essere i medesimi per tutte le liste che fanno parte del gruppo, ai fini della presentazione della candidatura del presidente e della designazione dei rappresentanti del gruppo per le operazioni elettorali.

Art. 13 Presentazione della candidatura a Presidente della Regione.

1. La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione si effettua presso la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari non prima delle ore 8 e non oltre le ore 12 del terzo giorno dal termine finale previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali.
2. Le candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate dai delegati dei gruppi di liste allo stesso collegate mediante dichiarazione firmata ed autenticata.
3. Le candidature sono accompagnate dal programma politico e dalla designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato.
4. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata.
5. Il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato provvede al deposito di tutti gli atti e riceve tutte le comunicazioni dell'Ufficio centrale regionale.

Art. 14 Compiti della cancelleria della Corte d'appello.

1. La cancelleria della Corte d'appello, accertata l'identità personale del rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato, forma il verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al rappresentante.
2. Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione del candidato presidente è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascun candidato secondo l'ordine di presentazione.

Art. 15 Esame e ammissione delle candidature.

1. L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione:
 - a) verifica se le candidature siano state presentate in termine, se siano accompagnate dal programma politico e dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste e dalla relativa accettazione nonché dalla accettazione della candidatura; esclude le candidature che non corrispondono a queste condizioni;
 - b) esclude i gruppi di liste che non abbiano presentato liste col medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni tutte collegate al medesimo candidato presidente; l'esclusione del gruppo di liste non coalizzato o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato presidente comporta l'esclusione del candidato stesso;
 - c) esclude i candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;
 - d) cancella dalle liste circoscrizionali i candidati presentatisi anche come candidati presidente;
 - e) [esclude i candidati cessati dalla carica di Presidente della Regione per dimissioni volontarie nella legislatura precedente a quella delle elezioni] (1).
2. I delegati di ciascun gruppo di liste e il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte

dall'Ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alle candidature, nonché delle candidature presentate dagli altri gruppi di liste, e proporre osservazioni.

3. L'Ufficio centrale regionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di liste e il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato che hanno presentato le candidature contestate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi di liste e al rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato.

5. In caso di esclusione definitiva o di ritiro, il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato escluso o ritirato possono presentare, nei due giorni successivi, un nuovo candidato. L'Ufficio centrale regionale provvede immediatamente alle operazioni di verifica.

In caso di mancata presentazione o di esclusione della nuova candidatura, l'Ufficio regionale esclude dalla competizione tutte le liste collegate.

 (1) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, L.R.Stat. 9 dicembre 2013, n. 2, in conseguenza dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 22, L.R.Stat. 12 novembre 2013, n. 1, disposta dall'art. 1, comma 1, della stessa L.R.Stat. n. 2/2013.

Art. 16 Ulteriori casi di esclusione delle candidature.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale, nello svolgimento dei compiti di cui, rispettivamente, al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 1979 e all'articolo 15, comma 1, della presente legge escludono anche i candidati alla carica di consigliere regionale e alla carica di Presidente della Regione a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura (2).

 (2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 17 Ordine delle candidature.

1. L'Ufficio centrale regionale, non appena concluse le operazioni previste dall'articolo 15, compie le seguenti operazioni:

- a) stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine progressivo da assegnarsi ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
- b) stabilisce per ciascuna circoscrizione elettorale un numero d'ordine progressivo delle liste circoscrizionali; a tal fine, in caso di coalizione, alle liste collegate al medesimo candidato presidente, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; i nomi dei candidati alla Presidenza e i contrassegni delle liste ad essi collegati sono riportati sulle schede secondo l'ordine risultato dai sorteggi;
- c) comunica ai delegati dei gruppi di liste le definitive determinazioni adottate;

d) trasmette immediatamente alla struttura regionale competente in materia elettorale, nonché alle prefetture i nomi dei candidati alla presidenza della Regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo o ai gruppi di liste ad essi collegati (3);

e) trasmette immediatamente alla struttura regionale competente in materia elettorale nonché alle prefetture le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati (4).

2. I sorteggi sono effettuati alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di liste e di coalizione o di gruppi di liste non coalizzati appositamente convocati.

2-bis. La struttura regionale competente in materia elettorale assicura, anche in collaborazione con il Ministero dell'interno, attraverso l'intesa di cui al comma 2-ter, la stampa delle schede di votazione nonché la stampa, per ciascuna circoscrizione, di un manifesto dei nomi dei candidati alla Presidenza affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, con i rispettivi candidati; assicura inoltre la trasmissione ai sindaci delle schede nonché del manifesto per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni; tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione (5).

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, previa intesa con il Ministero dell'interno, la Regione concorda le modalità di collaborazione con le competenti strutture dello stesso Ministero, il raccordo delle rispettive funzioni e l'utilizzo dei materiali quali i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della Camera dei deputati (5).

2-quater. Sono a carico della Regione gli oneri relativi alle funzioni amministrative che non sono di competenza dello Stato ancorché eventualmente ad esso affidate sulla base della convenzione di cui al comma 2-ter (5).

 (3) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera a) L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «d) trasmette immediatamente alle prefetture i nomi dei candidati alla Presidenza e i contrassegni delle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo o ai gruppi di liste ad essi collegati per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui alla lettera e);».

(4) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera a) L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «e) provvede per ciascuna circoscrizione, per mezzo delle prefetture, alla stampa in unico manifesto dei nomi dei candidati alla Presidenza affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, ed alla trasmissione ai sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni; tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.».

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 18 Designazione dei rappresentanti dei gruppi di liste.

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata, i delegati dei gruppi di liste designano presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale, due rappresentanti del gruppo di liste, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori che sappiano leggere e scrivere.
2. Si applicano a detti rappresentanti le stesse disposizioni previste all'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 1979 per i rappresentanti di lista.
3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici centrali circoscrizionali e presso l'Ufficio centrale regionale è presentato, entro le ore 12 della domenica in cui si svolgono le votazioni, rispettivamente alle cancellerie dei tribunali circoscrizionali e della Corte d'appello, le quali ne rilasciano ricevuta.
4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei gruppi di liste devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalle cancellerie dei tribunali o della Corte d'appello.

Art. 19 Autenticazioni.

1. Per le autenticazioni previste dalla presente legge e dalla legge regionale n. 7 del 1979 si applica l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IV**Norme finali e transitorie****Art. 20 Rinvio.**

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano la legge regionale statutaria elettorale e, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni.
- 1-bis. Per le modalità di esercizio di voto dei detenuti, dei degenti in ospedali e in case di cura, degli elettori non deambulanti, anche in riferimento alla cabina destinata ai portatori di handicap, degli elettori che per legge necessitano di accompagnamento nell'esercizio del diritto elettorale, per l'esercizio domiciliare del voto degli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimoranti in un comune della Regione, per le modalità di selezione dei componenti degli uffici elettorali di sezione e per la composizione di tali uffici, per le modalità di rilascio, di aggiornamento e di rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, per la determinazione degli onorari e dei compensi dei componenti degli uffici elettorali, degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale si applica la disciplina nazionale vigente per l'elezione della Camera dei deputati (6).

2. Ai fini della costituzione degli Uffici centrali circoscrizionali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1979 continua ad avere applicazione la legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3 (Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali).

 (6) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 21 Legge regionale n. 7 del 1979: abrogazioni e modifiche.

1. Nella legge regionale n. 7 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati gli articoli: 1, 2, 3 e 5, il comma 1 dell'articolo 6, gli articoli 12, 13 e 14, il comma 6 dell'articolo 15, i punti 1) e 5) del comma 1 dell'articolo 18, gli articoli 20-bis, 20-ter, 20-quater, 20-quinquies, 20-sexies, 25, 55, 56, 65, 66, 71-bis, 71-ter, 71-quater, 73 e 75, il comma 2 dell'articolo 76, gli articoli 77-bis, 78, 79, 79-bis, 79-ter, 83 e 84, la tabella, nonché gli articoli 21, 22, 26, 30, 31, 33, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 80 e 81 (7).

2. Nella legge regionale n. 7 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni, il punto 3) del comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"3) verifica se all'interno di ciascuna lista siano stati rispettati i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale statutaria elettorale e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;"

3. I riferimenti fatti nella legge regionale n. 7 del 1979 alle disposizioni di essa abrogate, si intendono fatti alla corrispondente disciplina della presente legge, ovvero nei casi di cui al comma 1-bis dell'articolo 20, alla disciplina nazionale ivi richiamata (8).

 (7) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

(8) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 22 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato A (9)

 (9) NDR: Il presente allegato non è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale. Successivamente il presente allegato è stato modificato come indicato dall'art. 3, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno

successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge) e poi sostituito come indicato dall'art. 2, comma 1, L.R. 15 gennaio 2014, n. 3, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

L.R.Stat. 12 novembre 2013, n. 1.**Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna.****CAPO I****Sistema elettorale regionale****Art. 1 Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.**

1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto.
2. Il Consiglio regionale è eletto con voto attribuito a liste circoscrizionali concorrenti ciascuna collegata, a pena di esclusione, ad un candidato alla carica di Presidente della Regione.
3. Il Presidente della Regione è eletto sulla base di candidature individuali regionali.
4. È eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.
5. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore fanno parte del Consiglio regionale.
6. Alla coalizione collegata al presidente eletto è attribuito un premio nei casi e con le modalità previste dall'articolo 13.
7. Sono esclusi dall'attribuzione dei seggi:
 - a) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene meno del 10 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale;
 - b) i gruppi di liste non coalizzati che ottengono meno del 5 per cento del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale.

Art. 2 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) circoscrizione elettorale, d'ora in avanti "circoscrizione", la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
 - b) lista circoscrizionale, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
 - c) gruppo di liste, l'insieme delle liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
 - d) coalizione di gruppi di liste, d'ora in avanti "coalizione", più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione;
 - e) gruppo di liste non coalizzato, il singolo gruppo di liste unico collegato a un candidato presidente;
 - f) candidato presidente, il candidato alla carica di Presidente della Regione.

Art. 3 Circoscrizioni elettorali.

1. Il territorio della Regione è ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009.
2. Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico regionale ai fini del calcolo dei voti attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Regione e dell'attribuzione e del riparto dei seggi fra le coalizioni e i gruppi di liste.
3. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali, per il numero dei seggi del Consiglio meno uno ed assegnando ad ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.
4. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni per le quali la divisione prevista al comma 3 ha dato maggiori resti.

Art. 4 Liste circoscrizionali.

1. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali è accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione.
2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione.
3. Le liste circoscrizionali, a pena di esclusione, devono essere presentate con il medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni elettorali, in modo da costituire un gruppo di liste; le liste appartenenti al medesimo gruppo sono collegate al medesimo candidato presidente.
4. In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione, ciascuno dei due generi non può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati; si arrotonda all'unità superiore se dal calcolo dei due terzi consegue un numero decimale.
5. Ciascun candidato presidente deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste; la dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste e se è accompagnata dal programma politico.

Art. 5 Elettorato attivo.

1. Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 6 Elettorato passivo.

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 7 Divieto di candidature plurime.

1. I candidati presidente non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali.
2. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale.

Art. 8 Elezioni primarie.

1. Con legge regionale sono disciplinate le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione, denominate "elezioni primarie", al fine di favorire e promuovere la partecipazione democratica.

Art. 9 Espressione del voto.

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il candidato alla Presidenza della Regione, il nome e cognome di quest'ultimo e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla Presidenza della Regione la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per un candidato alla Presidenza della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, tracciando un segno sul nome del candidato alla Presidenza. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato.

CAPO II**Attribuzione dei seggi****Art. 10 Determinazione dei risultati circoscrizionali.**

1. Compite le operazioni di spoglio e l'eventuale riesame delle schede, in ogni circoscrizione si determina:
 - a) il numero dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascun candidato presidente;
 - b) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti dalla lista nella circoscrizione;

- c) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate al medesimo candidato presidente;
- d) a cifra individuale di ogni candidato alla carica di consigliere regionale, data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dal candidato nella circoscrizione.

Art. 11 Proclamazione del presidente.

1. Ricevuti i dati di cui all'articolo 10, nel collegio unico regionale si determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente, costituito dalla somma dei voti validi ottenuti dal medesimo in tutte le circoscrizioni.
2. Si proclama eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e si proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al quale viene riservato un seggio ai sensi dell'articolo 17, comma 7.

Art. 12 Soglia di sbarramento - Esclusioni.

1. Compite le operazioni di cui all'articolo 11, nel collegio unico regionale si calcolano le percentuali di voti ottenuti da ciascuna coalizione e gruppo di liste non coalizzato sul totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste e si escludono dall'attribuzione dei seggi le coalizioni con i gruppi che ne fanno parte e i gruppi di liste non coalizzati che non hanno raggiunto le percentuali di sbarramento richieste dall'articolo 1, comma 7.

Art. 13 Ripartizione dei seggi e premio di maggioranza.

1. Compite le operazioni di cui all'articolo 12, nel collegio unico regionale si verifica la percentuale di voti ottenuti dal presidente proclamato eletto calcolata sul totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati presidente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 5, si assegna alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto:
 - a) il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti superiore al 40 per cento;
 - b) il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti compresa tra il 25 ed il 40 per cento.
3. I seggi restanti dopo l'attribuzione dei seggi assegnati alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto sono ripartiti tra tutti gli altri gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi, secondo il calcolo di cui all'articolo 15.
4. Nel calcolo dei seggi di cui ai commi da 1 a 3 sono compresi i due attribuiti ai sensi dell'articolo 11.
5. Qualora la percentuale di voti di cui al comma 1 sia pari o superiore al 60 per cento e la coalizione o il gruppo non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto abbiano anch'essi ottenuto una percentuale pari o superiore al 60 per cento della somma dei voti validi dei gruppi di

liste ammessi all'attribuzione dei seggi ovvero, nel caso in cui la percentuale di cui al comma 1 sia inferiore al 25 per cento, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente fra tutti i gruppi di liste ammessi al riparto con le modalità di cui all'articolo 16.

6. Nel calcolo delle percentuali e nel calcolo dei seggi si tiene conto delle cifre decimali fino alla seconda e si arrotonda all'unità più vicina.

Art. 14 Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste della coalizione vincente.

1. Detratto il seggio attribuito al presidente proclamato eletto, i restanti seggi spettanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 sono attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato ad esso collegato.

2. In caso di coalizione collegata al presidente proclamato eletto, i seggi si ripartiscono tra i gruppi di liste che la compongono secondo le seguenti operazioni:

a) si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi assegnati alla coalizione; nell'effettuare l'operazione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;

c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

Art. 15 Attribuzione dei seggi agli altri gruppi di liste.

1. Detratti i seggi spettanti al presidente proclamato eletto e alla coalizione o al gruppo non coalizzato ad esso collegati, i seggi restanti si ripartiscono tra tutti gli altri gruppi ammessi all'attribuzione di seggi secondo le seguenti operazioni:

a) si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi restanti; nell'effettuare l'operazione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;

c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

Art. 16 Ripartizione dei seggi senza premio di maggioranza.

1. Nei casi previsti dall'articolo 13, comma 5, detratto il seggio del presidente proclamato eletto, tutti gli altri seggi sono attribuiti con le seguenti operazioni:

a) si calcola il quoziente regionale dividendo la somma delle cifre regionali di tutti i gruppi di liste ammessi all'assegnazione dei seggi per 59;

- b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a); il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
- c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

Art. 17 Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali.

1. Si procede al riparto dei seggi tra le sole liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste che hanno ottenuto seggi in base alle operazioni precedenti.
2. A tal fine si divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella circoscrizione appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.
3. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.
4. Se per uno o più gruppi di liste, per effetto delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, il numero dei seggi attribuiti supera il numero di quelli assegnati in base all'articolo 14, 15 o 16, si tolgono, per ciascun gruppo, i seggi in eccedenza sottraendoli alle rispettive liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale con la minore cifra elettorale residuale percentuale di cui alla graduatoria prevista dal comma 5, lettera b).
5. Si assegnano i seggi restanti in base alle seguenti operazioni:
 - a) si determina il numero dei seggi ancora da assegnare a ciascun gruppo di liste, sottraendo dal totale dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste i seggi attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3;
 - b) si assegnano tali seggi alle rispettive liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale; nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria decrescente tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste.
6. Qualora in una circoscrizione il numero dei seggi assegnati ecceda quello dei candidati della lista, si attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

7. Compite le operazioni di cui ai commi da 1 a 6 al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente proclamato eletto si assegna l'ultimo dei seggi tra quelli attribuiti alle liste circoscrizionali ad esso collegate in base al minore resto o, in mancanza, alla cifra elettorale circoscrizionale minore in assoluto.

Art. 18 Riserva di un seggio per circoscrizione.

1. In ogni circoscrizione è garantita l'attribuzione di almeno un seggio.
2. Qualora, per effetto delle operazioni compiute, non si verifichi la condizione del comma 1 in una o più circoscrizioni, in ciascuna di esse si attribuisce un seggio al candidato più votato della lista circoscrizionale che ha la maggiore cifra tra quelle ammesse all'attribuzione dei seggi; corrispondentemente è detratto l'ultimo seggio attribuito al medesimo gruppo di liste nelle altre circoscrizioni.
3. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista del gruppo che ha ottenuto a livello regionale il maggior numero di seggi.
4. Se la lista circoscrizionale più votata fa parte di un gruppo che non ha avuto attribuito più di un seggio per circoscrizione, si passa alla lista circoscrizionale che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore.

Art. 19 Proclamazione dei consiglieri.

1. Nel collegio unico regionale si attribuiscono i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, compiendo le seguenti operazioni:
 - a) si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale cui sono stati attribuiti seggi a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
 - b) si proclamano eletti, nei limiti dei posti cui ciascuna lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 20 Surrogazioni.

1. Il seggio di consigliere che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri; in caso di mancanza di ulteriori candidati nella stessa lista circoscrizionale si procede con le modalità previste dall'articolo 17, comma 6.
2. In caso di dimissioni o decadenza da consigliere del candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto in applicazione dell'articolo 17, o in mancanza al gruppo di liste, alla lista circoscrizionale ad esso appartenente ed al candidato della stessa che seguono immediatamente in base alle operazioni di cui rispettivamente all'articolo 15 o 16 e 17.

Art. 21 Sottoscrizione delle liste.

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere sottoscritte:
 - a) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
 - b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni oltre i 500.000 abitanti.
2. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali; nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal presidente o segretario o coordinatore del partito o gruppo o movimento politico responsabile per il territorio regionale o per il territorio della circoscrizione, che risultano tali per attestazioni dei rispettivi organi competenti per statuto, ovvero da rappresentanti dagli stessi responsabili incaricati con mandato autenticato dal notaio.

CAPO III

Norme transitorie

Art. 22 Disposizioni transitorie in materia elettorale e di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità.

1. Qualora debbano svolgersi le elezioni regionali senza che sia stata approvata una legge di adeguamento al sistema elettorale introdotto dalla presente legge, per l'organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per le elezioni delle Regioni a statuto normale), e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi le disposizioni in materia di liste regionali riferite alle candidature alla carica di Presidente della Regione, e in via suppletiva le disposizioni della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) e successive modifiche e integrazioni.
2. In materia di ineleggibilità e incompatibilità, fino all'approvazione di una disciplina regionale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto, si applicano le leggi statali (2).

3. [I Presidente della Regione che si sia dimesso dalla carica determinando la cessazione anticipata della legislatura non può in ogni caso essere nuovamente candidato al successivo turno elettorale regionale] (1).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(1) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R.Stat. 9 dicembre 2013, n. 2.

(2) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 1, comma 1, L.R.Stat. 11 settembre 2014, n. 1.

L.R. 6 marzo 1979, n. 7.
Norme per l'elezione del Consiglio regionale.

Art. 1 (1)

- [1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. L'Assegnazione di 64 seggi, degli 80 che compongono il Consiglio regionale, è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni elettorali provinciali e recupero dei voti residui in un Collegio unico regionale, cui accedono i gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno che abbiano ottenuto almeno un quoziente intero in una circoscrizione elettorale provinciale o 30.000 voti complessivi.
3. L'assegnazione dei restanti seggi è effettuata mediante riparto in una circoscrizione elettorale regionale, per la quale possono presentare liste, anche congiuntamente, soltanto i partiti o gruppi politici che abbiano presentato con lo stesso contrassegno liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali provinciali.
4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per la circoscrizione elettorale regionale deve essere accompagnata da un documento recante i punti essenziali del programma di governo della lista e l'indicazione della coalizione politica con la quale si intende attuarlo e del candidato proposto per la carica di Presidente della Giunta regionale.
5. Qualora una lista ottenga nella circoscrizione elettorale regionale la maggioranza assoluta dei voti validi, i seggi assegnati alla circoscrizione sono ripartiti proporzionalmente tra le due liste più votate in essa presentate (2).
6. Altrimenti i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale sono ripartiti fra le due liste più votate, in proporzione ai risultati da queste conseguiti in una votazione ulteriore, che si svolge la seconda domenica successiva (3)].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi così modificato come indicato nelle note che seguono e infine abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 9 dicembre 1997, n. 34.

(3) Comma così modificato dapprima dall'art. 1, L.R. 1° giugno 1993, n. 24 e poi dall'art. 1, L.R. 9 dicembre 1997, n. 34.

Art. 2 (4)

- [1. Il territorio della Regione sarda è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.
2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali provinciali forma il Collegio unico regionale, ai soli fini dell'utilizzazione dei voti residui.
3. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale è calcolato dividendo per 64 la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'istituto centrale di statistica, ed assegnando ad ogni circoscrizione elettorale

provinciale tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.

4. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni elettorali provinciali che abbiano i più alti resti.

5. In relazione ai dati di cui ai precedenti commi, prima della convocazione dei comizi elettorali, sarà formata, con deliberazione della Giunta regionale, apposita tabella che verrà emanata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. È inoltre istituita una circoscrizione elettorale regionale, alla quale spettano 16 seggi.

7. L'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale avviene secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 73, 77-bis, 78, 79 e 79-bis della presente legge].

 (4) Articolo già modificato dalla L.R. 17 maggio 1984, n. 23, dalla L.R. 10 marzo 1989, n. 10, così successivamente sostituito dall'art. 3, L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e infine abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 3

[Ogni elettore dispone di un voto (5) di lista per la circoscrizione elettorale provinciale e di un voto di lista per la circoscrizione elettorale regionale (6).

Egli ha facoltà di attribuire una sola preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, con le modalità stabilite dalla presente legge, escluso l'eventuale secondo turno di votazione per la circoscrizione elettorale regionale, nel quale resta valido l'ordine di preferenza stabilito nel primo turno (7)].

 (5) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(6) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

(7) Comma già sostituito dall'art. 1, L.R. 11 marzo 1992, n. 1, e così successivamente modificato dall'art. 4, comma 2, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

Art. 4

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per l'elezione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni (8).

 (8) Articolo così modificato dall'art. 2, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

Art. 5 (9)

[Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione].

 (9) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 6 (10)

[I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Giunta regionale nelle forme e nei tempi previsti dallo Statuto] (11).

I Sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

 (10) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 1° giugno 1993, n. 24, poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(11) Comma abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 7

Presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della provincia, è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del tribunale (12).

Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Presso la Corte d'Appello del capoluogo della regione è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente della medesima Corte d'Appello (13).

Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Ai predetti uffici può essere aggregato, con decreto del proprio Presidente, altro personale nel numero strettamente necessario per un più sollecito espletamento delle rispettive operazioni (14).

 (12) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

(13) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

(14) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

Art. 8

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare, presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

Ai fini di cui al quarto comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento (15).

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso (16).

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento e nel Consiglio regionale possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

(15) Comma aggiunto dall'art. 6, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

(16) Comma aggiunto dall'art. 6, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

Art. 9

Il deposito del contrassegno deve essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato da parte del rappresentante regionale del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato non prima delle ore 8 del terzo giorno e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Agli effetti del deposito, la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari rimane aperta, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

La Cancelleria accerta l'identità personale del deposito e, qualora si tratti di persona non munita del mandato richiesto dal primo comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti. Una copia del verbale è immediatamente consegnata al depositante stesso.

Art. 10

Nel giorno successivo alla scadenza del termine di deposito tutti i depositanti possono prendere visione dei contrassegni e proporre osservazioni all'Ufficio centrale regionale, avverso l'accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato.

Nelle 24 ore successive, l'Ufficio centrale regionale, sentiti i depositanti e gli eventuali oppositori, decide in via definitiva sull'accettazione dei contrassegni e comunica ai depositanti le decisioni adottate.

I contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della presente legge possono essere sostituiti dai depositanti entro 48 ore dalla notifica della decisione.

Art. 11

All'atto del deposito del contrassegno presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, i partiti e i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di un supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto autenticato da notaio.

Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a comunicare le designazioni suddette, con i rispettivi contrassegni, a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale entro il nono giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il giorno antecedente all'ultimo fissato per la presentazione delle liste, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al primo comma qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi per fatto sopravvenuto. Il Presidente della Corte d'Appello ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

Art. 12 (17)

[Le liste dei candidati per ogni Collegio provinciale devono essere sottoscritte:

- a) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del Collegio per i collegi fino a 500.000 abitanti;
- b) da non meno di 1.750 e non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del Collegio, per i collegi oltre i 500.000 abitanti (18).

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale alla data di indizione dei comizi elettorali. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere (19).

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai Presidenti o Segretari provinciali di essi, che risultino tali per attestazioni dei rispettivi Presidenti o Segretari regionali, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato dal notaio.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (20)].

 (17) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(18) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

(19) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

(20) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

Art. 13 (21)

[I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, ai fini dell'espressione del voto di preferenza (22).

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini domiciliati all'estero per ragioni di lavoro ed eleggibili a norma del precedente articolo 5 l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (23).

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre quinti e non maggiore di quattro quinti del numero dei Consiglieri da eleggere nel Collegio, con arrotondamento all'unità superiore, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati (24)].

 (21) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(22) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 11 marzo 1992, n. 1.

(23) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

(24) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

Art. 14 (25)

[Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali recanti contrassegni diversi, né in più di una lista circoscrizionale, pena la nullità della sua elezione].

 (25) Articolo così modificato dall'art. 7, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 15

La presentazione delle liste si effettua, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (26).

Insieme con le liste dei candidati debbono essere presentati gli atti d'accettazione delle candidature i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori (27).

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I Sindaci debbono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (28).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

[Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato la lista medesima intende distinguersi, anche agli effetti del recupero dei voti residui nel Collegio unico regionale] (29).

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 19 della presente legge.

(26) Comma così sostituito dall'art. 8, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

(27) Comma così modificato dall'art. 8, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

(28) Comma così sostituito dall'art. 8, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

(29) Comma abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 16

La Cancelleria del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell'art. 11, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

Art. 17

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno, ai sensi dell'art. 11 della presente legge;

- 2) ricusa le liste distinte da un contrassegno non depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari;
- 3) verifica se all'interno di ciascuna lista siano stati rispettati i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale statutaria elettorale e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza (30);
- 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
- 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione (31);
- 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai concorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

(30) Numero così sostituito dall'art. 21, comma 2, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto ovvero da una delle persone indicate al terzo comma dell'art. 12 e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza.».

(31) Numero così modificato dall'art. 9, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

Art. 18

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- 1) [stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio] (32);
- 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- 4) trasmette immediatamente all'Ufficio centrale regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'articolo 8 (33);
- 5) [provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del Collegio alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindaci dei comuni del Collegio per la pubblicazione nell'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai Presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'Ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione] (34).

 (32) Numero così sostituito dall'art. 10, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(33) Numero così sostituito dall'art. 10, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi così modificato dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

(34) Numero abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 19

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i delegati di cui all'articolo 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere (35).

L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al Segretario del Comune che ne dovrà rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni; purché prima dell'inizio della votazione.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

 (35) Comma così sostituito dall'art. 11, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

Art. 20

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continua a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 20-bis (36)

[1. La presentazione delle liste per la circoscrizione elettorale regionale si effettua presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari non prima delle ore 8 e non oltre le ore 12 del diciannovesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

2. Le liste dei candidati per la circoscrizione elettorale regionale possono essere presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali provinciali utilizzando nelle stesse identico contrassegno.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di dette liste.

4. Qualora la lista sia presentata congiuntamente da una coalizione di due o più partiti o gruppi politici, nella dichiarazione di presentazione deve essere specificato con quale contrassegno a lista medesima intende distinguersi, nonché la denominazione della coalizione che presenta la lista, che può consistere anche nel solo insieme delle denominazioni dei partiti o gruppi politici coalizzati. È consentito alla coalizione l'uso di un contrassegno diverso da quelli depositati ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto comunque dei commi quarto, quinto e sesto di detto articolo.

5. La dichiarazione di presentazione della lista per la circoscrizione elettorale regionale deve essere sottoscritta dal Presidente o Segretario o responsabile nazionale o regionale del partito o gruppo politico, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato dal notaio.

6. In caso di presentazione congiunta, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da un rappresentante Comune, incaricato congiuntamente, con mandato autenticato

dal notaio, dai Presidenti o Segretari o responsabili nazionali o regionali dei partiti o gruppi politici coalizzati.

7. Le firme dei presentatori devono essere autenticate nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

8. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini domiciliati all'estero per ragioni di lavoro ed eleggibili a norma del precedente articolo 5 l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

9. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione regionale e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

10. Nessuno può essere candidato contemporaneamente in più liste per la circoscrizione regionale, né in liste per le circoscrizioni elettorali provinciali e per quella regionale presentate da partiti o gruppi politici diversi, pena la nullità della sua elezione.

11. Insieme con la lista debbono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.

12. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 19.

13. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 16 a 20].

 (36) Articolo aggiunto dall'art. 12, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 20-ter (37)

[1. La Cancelleria della Corte d'Appello, accertata l'identità personale del depositante, forma il verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione].

 (37) Articolo aggiunto dall'art. 13, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 20-quater (38)

[1. L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- 1) verifica se le liste siano state presentate in termine ed esclusivamente da partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali provinciali utilizzando nelle stesse identico contrassegno, se siano accompagnate dal

documento programmatico di cui all'articolo 1 e se comprendano un numero di candidati pari a sedici; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;

2) verifica che il contrassegno con il quale la lista intende caratterizzarsi non contravvenga ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8 e, se del caso, invita i presentatori a sostituirlo;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

5) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista, nonché dei contrassegni presentati dalle altre liste, e proporre osservazioni avverso l'accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato.

3. L'Ufficio centrale regionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. I contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della presente legge possono essere sostituiti dai depositanti entro 48 ore dalla notifica della decisione].

 (38) Articolo aggiunto dall'art. 14, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 20-quinquies (39)

[1. L'Ufficio centrale regionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena deciso in merito, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al successivo numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alle Prefetture le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno

depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'articolo 20-bis, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero seguente;

5) provvede, per mezzo delle Prefetture, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai Presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'Ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione].

 (39) Articolo aggiunto dall'art. 15, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 20-sexies (40)

[1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i delegati di cui all'articolo 20-bis, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed agli uffici centrali circoscrizionali, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori che sappiano leggere e scrivere.

2. Si applica a detti rappresentanti di lista l'articolo 20 della presente legge.

3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del Comune che ne dovrà rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

4. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

5. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'Appello all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste].

 (40) Articolo aggiunto dall'art. 16, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 21 (41)

[Entro il venticinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle

liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca due tagliandi, uno per ciascun turno di votazione, che vengono staccati dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto (42).

Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi dall'Ufficio comunale, per tramite del Sindaco del Comune di loro residenza se questa sia conosciuta].

 (41) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

(42) Comma così sostituito dall'art. 17, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

Art. 22 (43)

[Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorre dall'ottavo giorno precedente quello dell'elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il Presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati].

 (43) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 23

La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 24

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione a norma dell'articolo 45 nonché l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 46;
- 4) tre copie dei manifesti contenenti le liste dei candidati della circoscrizione elettorale provinciale e di quella regionale; una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 19 e dell'articolo 20 sexies;
- 7) i pacchi delle schede che al Sindaco sono stati trasmessi sigillati, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute (44);
- 8) un'urna (45);
- 9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autentiche da consegnare agli elettori;
- 10) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto (46).

 (44) Numero così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

(45) Numero così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «8) due urne;».

(46) Articolo così sostituito dall'art. 18, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

Art. 25 (47)

[Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni Collegio; sono fornite a cura e spese della Presidenza della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 18, n. 1.

Sotto ogni singolo contrassegno sono riportati il cognome e il nome di ciascuno dei candidati della lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, e, in caso di omonimia, il luogo e la data di nascita; alla sinistra del cognome di ciascun candidato è posta una casella che l'elettore ha facoltà di sbarrare qualora intenda esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni (48).

Le schede per il secondo turno di votazione per la circoscrizione elettorale regionale recano soltanto i contrassegni delle liste ammesse a parteciparvi (49).

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate].

 (47) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(48) Il presente comma, già sostituito dall'art. 3, L.R. 11 marzo 1992, n. 1, è stato così nuovamente sostituito dall'art. 1, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

(49) Comma aggiunto dall'art. 19, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

Art. 26 (50)

[I bolli delle sezioni e le urne sono quelli forniti dal Ministero dell'interno per le elezioni della Camera dei Deputati, ovvero, in mancanza, conformi ad essi].

 (50) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 27

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco o un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

Art. 28

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un Presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e di un Segretario (51).

 (51) Comma così modificato dall'art. 20, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

Art. 29

La nomina dei Presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (52).

... (53).

Entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione il Presidente della Corte d'Appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei Presi denti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga, in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati e ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

 (52) Comma così sostituito dall'art. 21, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

(53) Comma abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

Art. 30 (54)

[Per la nomina degli scrutatori si applica l'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53].

 (54) Articolo così sostituito dall'art. 22, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 31 (55)

[Il Segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal Presidente di esso, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado].

 (55) Articolo così sostituito dall'art. 23, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 32 (56)

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale addetti al servizio elettorale, sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di Segretario nelle elezioni per il Consiglio regionale della Sardegna (57).

 (56) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 4, L.R. 17 maggio 1984, n. 23 è stato poi così nuovamente sostituito dall'art. 24, L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue.

(57) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 33 (58)

[1. Gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali sono quelli stabiliti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni].

(58) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 5, L.R. 17 maggio 1984, n. 23 e dall'art. 2, L.R. 10 marzo 1989, n. 10 è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 25, L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e infine abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 34

L'ufficio di Presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di Vice Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 35

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il Presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 32.

Art. 36

La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possono girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la visita ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 37

Salvo le eccezioni previste dagli artt. 38, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.

È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 38

Il Presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del Presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del Presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al Presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il Presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 39

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il Presidente dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 24, n. 3, apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione, per la loro autenticazione (59).

Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda (60).

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala (61).

Nel processo verbale si fa menzione delle schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il Presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco di cui al n. 7 dell'art. 24.

Compiute queste operazioni il Presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6,30 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica (62).

 (59) Gli originari primo e secondo comma del presente articolo sono stati così sostituiti con un unico comma, dall'art. 16, comma 1, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

(60) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

(61) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

(62) Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, L.R. 17 maggio 1984, n. 23 e dall'art. 7, comma 2, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

Art. 40

Alle ore 6,30 antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui al quarto comma dell'articolo 44.

Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione (63).

 (63) Articolo così sostituito dall'art. 8, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

Art. 41

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 42, 43, 44, 45 e 46.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

In tal caso il voto è espresso nella prima sezione del Comune di residenza. Ha, altresì, diritto di votare chi presenti un'attestazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 della L. 7 febbraio 1979, n. 40 (64).

Del nominativo degli elettori e degli estremi delle sentenze o delle attestazioni di cui al comma precedente è presa nota nel verbale (65).

 (64) Comma così sostituito dall'art. 7, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

(65) Comma così sostituito dall'art. 7, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

Art. 42

Il Presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati ed il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione - o in altro Comune della regione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti presentando il certificato elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 43

I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio (66).

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del Presidente (67).

 (66) Comma così sostituito dall'art. 26, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

(67) Articolo così modificato dall'art. 8, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

Art. 44

I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano (68).

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

- a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante (69);

b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del Presidente della sezione, nella lista stessa aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I Sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base della notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai Presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I Presidenti di seggio ne prenderanno nota a fianco dei relativi nominativi nelle liste di sezione (70).

 (68) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

(69) Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 2, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

(70) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

Art. 45 (71)

[I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo art. 48 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati nel termine previsto dall'art. 24 al Presidente di ciascuna sezione, il quale provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale, all'atto della costituzione del seggio;
- b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lett. a).

I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lett. b) del terzo comma che, a cura del Presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la Commissione elettorale mandamentale, su proposta del Sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio di cui

all'art. 48, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua].

 (71) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 46 (72)

[I degenti in ospedale e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 24, al Presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lett. a)].

 (72) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 47 (73)

[Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere di cui al primo comma dell'art. 52 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del Presidente del seggio].

 (73) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 48 (74)

[Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi

esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un Presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale che ne facciano richiesta.

Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del Presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del Presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina].

 (74) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 49 (75)

[Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati che ne facciano richiesta. Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'art. 47, dal Presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal Presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista].

 (75) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 50 (76)

[Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lett. b) del terzo comma dell'art. 46 che, a cura del Presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale].

(76) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 51 (77)

[Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I Presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il Presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale].

(77) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 52 (78)

[1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 51 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'Unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche].

 (78) Articolo così sostituito dall'art. 27, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 53

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

In mancanza di idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado, di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il Presidente avverte l'elettore che se afferma il falso sarà punito con le pene stabilite dalla legge.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sull'identità dell'elettore, decide il Presidente a norma dell'art. 62.

Art. 54

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico; estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di

preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dagli artt. 55 e 56. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il Presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione (79).

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constatata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista elettorale di sezione.

Le schede prive di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

 (79) Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 11 marzo 1992, n. 1, e dall'art. 3, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

Art. 55 (80)

[Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata (81).

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo al candidato che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n. 2 dell'articolo 18, sia in testa alla lista votata (82).

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista].

 (80) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(81) Comma così sostituito dall'art. 5, L.R. 11 marzo 1992, n. 1.

(82) Comma così sostituito dall'art. 5, L.R. 11 marzo 1992, n. 1.

Art. 56 (83)

[1. Il voto di preferenza si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sulla casella posta alla sinistra del cognome del candidato preferito.

2. È inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

3. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito.

4. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, la scheda è nulla.

5. Se l'elettore ha espresso più di una preferenza, le preferenze sono nulle e rimane valido il voto di lista].

 (83) Il presente articolo, già modificato dagli artt. 6 e 7, L.R. 11 marzo 1992, n. 1, è stato così successivamente sostituito dall'art. 2, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52 e infine abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 57

... (84).

 (84) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 8, L.R. 11 marzo 1992, n. 1, è stato successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

Art. 58

Se l'elettore non vota entro la cabina, il Presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 59

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata », aggiungendo la sua firma.

Il Presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore.

Nella lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale manda mentale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 60

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Indi il Presidente dichiara chiusa la votazione e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte di ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta

apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (85).

 (85) Articolo così sostituito dall'art. 28, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

Art. 61

... (86).

 (86) Articolo abrogato dall'art. 29, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

Art. 62

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendola risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 82, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 63 (87)

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, compie le seguenti operazioni (88):

- 1) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 43, 44, 48 e 49, dalla lista di cui all'articolo 47 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal Presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il Presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente rimesso al Pretore del mandamento, per il tramite del Comune, il quale ne rilascia la ricevuta;
- 2) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnato una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate al numero 1), rimessi al Pretore del mandamento.

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale. I plichi di cui al comma precedente devono essere rimessi al Pretore del mandamento contemporaneamente.

 (87) Articolo così sostituito dall'art. 30, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(88) Alinea così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 64 (89)

1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 63, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.
2. Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente. Questi enuncia dapprima il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista circoscrizionale e il nominativo del candidato alla carica di consigliere, se votati. Quindi passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate.
3. Gli altri scrutatori e il segretario annotano separatamente e contemporaneamente ciascun voto nelle rispettive tabelle di scrutinio, compresi i voti attribuiti a ciascun candidato alla carica di Presidente ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 1, della legge statutaria elettorale 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna). Il segretario enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.
4. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione; quando una scheda contiene un voto di lista, ma l'elettore non ha espresso la preferenza per un candidato alla carica di consigliere, il timbro della sezione viene subito impresso sul verso della scheda, nella riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza; quando nella scheda l'elettore non ha espresso il voto per il candidato alla carica di Presidente il timbro della sezione viene subito impresso sul verso della scheda in tutte le parti in cui sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente.
5. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
6. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista; è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione.
7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede

nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

10. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dal presente articolo sono segnalati al Presidente della Corte d'appello da parte degli uffici centrali circoscrizionali ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche ed integrazioni.

 (89) Il presente articolo, già modificato dall'art. 9, L.R. 11 marzo 1992, n. 1, poi sostituito dall'art. 31, L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e successivamente modificato dall'art. 4, commi 1 e 2, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 10, comma 1 L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato:

«Art. 64.

1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 63, il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.
2. Allo scopo uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al Presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista per la quale è dato il voto ed il cognome e, ove occorra, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato al quale è attribuita l'eventuale preferenza. Indi passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
3. Il Segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. Quando una scheda contiene un voto di lista, ma l'elettore non ha espresso la preferenza per un candidato, il timbro della sezione viene subito impresso sul verso della scheda, nella colonna dei candidati della lista votata.
4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
9. I nominativi dei Presidenti inadempienti agli obblighi previsti dal presente articolo sono segnalati al Presidente della Corte d'Appello da parte degli uffici centrali circoscrizionali ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53.».

Art. 65 (90)

[La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore salvo il disposto di cui all'art. 56 ed all'articolo seguente].

(90) Articolo così modificato dall'art. 10, L.R. 11 marzo 1992, n. 1, poi abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 66 (91)

[Salve le disposizioni di cui agli artt. 54, 55, 56, e 58, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (92).

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 25, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 39 e 40].

(91) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(92) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

Art. 67

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori:

- 1) pronuncia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 82, sopra i reclami anche orali, le difficoltà, e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
- 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2 dell'art. 72.

I voti contestati debbono essere raggruppati per le singole liste e per i singoli candidati a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal Presidente e da almeno due scrutatori;

Art. 68

Alla fine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio procede alla formazione:

- a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
- b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del Presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui alle lett. a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lett. d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quarto comma dell'art. 71, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

I plichi di cui alle lett. a), b), c) e d) possono essere distrutti al termine della legislatura cui si riferiscono le elezioni.

Art. 69

Le operazioni di cui all'articolo 63 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio (93).

Se, per causa di forza maggiore, l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il Presidente deve chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta e dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 63 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali (94).

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recapitati dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvede al sollecito inoltro alla Cancelleria del Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale, e consegnati al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 71.

 (93) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 1° giugno 1993, n. 24, poi così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

(94) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 1 giugno 1993, n. 24.

Art. 70

Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati) e delle decisioni del Presidente nonché delle firme e dei sigilli.

Art. 71

Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto in duplice copia, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Giunta regionale, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal Presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente (95).

Il Presidente o, per sua delegazione scritta, uno scrutatore, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'art. 68 al Sindaco del Comune il quale provvede al sollecito inoltro alla Cancelleria del Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 69, viene subito recapitato dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvede al successivo inoltro al Pretore. Il Pretore, accertate l'integrità dei sigilli e delle firme, appone anche il sigillo della Pretura e la propria firma e redige il verbale della consegna.

Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni (96).

Il Pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del plico contenente le liste, indicate nell'art. 63, n. 2. Tali liste rimangono depositate per quindici giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel secondo e terzo comma del presente articolo, il Presidente di detto Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese per tutte le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dall'Amministrazione regionale.

(95) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

(96) Comma aggiunto dall'art. 32, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

Art. 71-bis (97)

[1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 7, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti per le schede concernenti la circoscrizione elettorale regionale:

- 1) fa lo spoglio delle schede, eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 69, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 e 71;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sulla assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'Appello o del Tribunale, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni (98).

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al secondo comma dell'articolo 71-quater.

3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la Sezione].

 (97) Articolo aggiunto dall'art. 33, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi così modificato come indicato nella nota che precede e infine abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(98) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

Art. 71-ter (99)

[1. Compite le operazioni di cui al precedente articolo, l'Ufficio centrale circoscrizionale, con l'assistenza degli esperti:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 71-bis, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 71-bis, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ogni candidato; l'estratto del verbale di cui alla presente lettera viene trasmesso all'Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale].

 (99) Articolo aggiunto dall'art. 34, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 71-quater (100)

[1. Di tutte le predette operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

2. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale].

 (100) Articolo aggiunto dall'art. 35, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 72

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, procede, con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti (101):

1) fa lo spoglio delle schede, eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 69, osservando, in quanto siano applicabili le disposizioni degli articoli 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 e 71 (102);

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'Appello o del Tribunale, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al terzo comma dell'art. 76.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

 (101) Il presente alinea, già sostituito dall'art. 36, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Successivamente l'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti per le schede concernenti per la circoscrizione elettorale provinciale:».

(102) Numero così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

Art. 73 (103)

[Compite le operazioni di cui al precedente articolo, l'Ufficio centrale circoscrizionale, con l'assistenza degli esperti:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma dell'art. 72, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alla liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al Collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista ed il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti.

Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui; l'estratto del verbale di cui alla presente lettera, viene trasmesso all'Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2 del

primo comma dell'art. 72, ottenuti da ciascuna candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista nella lett. f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate].

(103) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 74

L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2 dell'art. 72 circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del Collegio.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta di ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il Presidente ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 20, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 75 (104)

[Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai Consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria del Consiglio regionale nonché alla Prefettura che la porta a conoscenza del pubblico].

(104) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 76

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

[Nel verbale sono indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità della lett. f) dell'art. 73] (105).

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.

L'Organo di verifica dei poteri, accerta anche agli effetti dell'art. 84, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

[Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale] (106).

(105) Comma abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(106) Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 77

Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Presidenza della Giunta regionale e alla Prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 77-bis (107)

[1. L'Ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'articolo 7, riceve da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali concernenti la circoscrizione elettorale regionale, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale regionale, che è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione, e accerta se una cifra elettorale supera la metà dei voti validamente espressi nella circoscrizione elettorale regionale; qualora non si verifichi tale condizione, individua le due liste che hanno riportato le maggiori cifre elettorali e, datane immediata comunicazione alle Prefetture per gli adempimenti di cui all'articolo 79-bis, passa alle operazioni di cui al seguente comma (108);
- b) individua le due liste che hanno riportate le maggiori cifre elettorali e divide ciascuna cifra elettorale di dette liste successivamente per una serie di numeri composta di tanti elementi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale, ed in cui il primo elemento è uguale ad uno e i successivi sono pari ai loro antecedenti aumentati di 0,25. Quindi sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati alle due liste che hanno riportato le maggiori cifre

elettorali in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale (109).

2. Indi l'Ufficio elettorale regionale:

a) determina la cifra individuale di ogni candidato che è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 71-bis, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale regionale;

b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

3. Qualora si sia verificata la condizione di cui alla lettera a) del primo comma, il Presidente dell'Ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista nella lettera b) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello.

5. Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Prefetture].

(107) Articolo aggiunto dall'art 37, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi così modificato come indicato nelle note che seguono e infine abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(108) Lettera così sostituita dall'art. 3, L.R. 9 dicembre 1997, n. 34.

(109) Lettera così sostituita dall'art. 3, L.R. 9 dicembre 1997, n. 34.

Art. 78

[L'Ufficio centrale regionale, (110)costituito ai termini dell'art. 7, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno, sempreché la somma delle cifre elettorali da esse conseguite nelle circoscrizioni elettorali provinciali sia pari ad almeno 30.000 voti oppure abbiano conseguito un quoziente in almeno un Collegio elettorale circoscrizionale (111);

3) procede all'assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al n. 1. A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste ammesse all'assegnazione dei seggi nel Collegio unico regionale per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale (112).

Divide quindi la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente; il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste, ammessi all'assegnazione dei seggi nel Collegio unico regionale, per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti ed, in caso di parità, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati (113).

A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui dei gruppi di liste, ammessi all'assegnazione dei seggi nel Collegio unico regionale, che non hanno raggiunto il quoziente regionale (114).

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un'esemplare è consegnato alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello.

Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Prefetture].

(110) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(111) Numero così sostituito dall'art. 38, comma 1, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

(112) Il presente primo comma, già sostituito dall'art. 11, L.R. 17 maggio 1984, n. 23, è stato successivamente così modificato come indicato nella nota che precede.

(113) Comma così sostituito dall'art. 38, comma 2, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

(114) Comma così sostituito dall'art. 38, comma 3, L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

Art. 79 (115)

[Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggior cifra individuale.

Si applica, anche per questi eletti, il disposto dell'art. 75].

(115) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 79-bis (116)

[1. Qualora occorra procedere ad una seconda votazione per la circoscrizione elettorale regionale, le Prefetture, non appena pervenuta la comunicazione di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 77-bis, provvedono agli adempimenti relativi alla stampa e trasmissione delle schede e dei manifesti, occorrenti per il secondo turno di votazione.

2. Gli uffici elettorali di sezione, circoscrizionali e regionale mantengono la composizione del precedente turno elettorale.

3. Valgono per le operazioni di voto e per le operazioni di competenza degli Uffici elettorali di sezione e circoscrizionali, in quanto applicabili, le norme che regolano il primo turno elettorale].

 (116) Articolo aggiunto dall'art. 39, L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e infine abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 79-ter (117)

[1. L'Ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'articolo 7, ricevuti da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali concernenti il secondo turno elettorale, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna delle due liste, che è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale regionale (118);

b) divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per una serie di numeri composta di tanti elementi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale, ed in cui il primo elemento è uguale ad uno ed i successivi sono pari ai loro antecedenti aumentati di 0,25. Quindi sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

2. Indi il Presidente dell'Ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria determinata dai voti di preferenza riportati dai candidati nel primo turno elettorale, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello.

4. Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Prefetture].

 (117) Articolo aggiunto dall'art. 40, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi così modificato nella nota che segue e infine abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(118) Lettera così modificata dall'art. 1, L.R. 9 dicembre 1997, n. 34.

Art. 80 (119)

[A ciascun componente ed al Segretario degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale di cui all'art. 7 è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 30.000, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi.

Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

Ai Presidenti degli Uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 45.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

I compensi di cui al primo comma - ridotti di un terzo - sono attribuiti al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 7 ed al personale eventualmente aggregato alle Preture, con attestazione del Pretore, per le prestazioni effettuate per lo svolgimento delle operazioni degli uffici stessi in occasione delle elezioni.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario di cui ai commi precedenti sono a carico dell'Amministrazione regionale].

 (119) Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 17 maggio 1984, n. 23, poi abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 81 (120)

[Le indennità di trasferta previste agli artt. 33 e 80 della presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del Comune di residenza anagrafica dell'incaricato (121).

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti agli articoli precedenti sono esenti dall'obbligo di rientro in sede eventualmente disposto dalle leggi predette (122).

Esse sono, altresì, autorizzate all'uso del mezzo proprio, secondo le norme vigenti, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso (123).

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti agli articoli precedenti devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni].

 (120) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 (come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

(121) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

(122) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 2, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

(123) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 3, L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

Art. 82

Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti e l'accertamento dell'ordine di precedenza dei candidati non eletti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente (124).

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate non hanno effetto.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

 (124) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 5 novembre 2013, n. 29, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 83 (125)

[1. S'intende eletto nel Collegio regionale il consigliere che sia stato contemporaneamente eletto anche in un Collegio provinciale].

 (125) Articolo così sostituito dall'art. 41, L.R. 27 agosto 1992, n. 16, poi abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 84 (126)

[Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del Consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale].

 (126) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 84-bis

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, il Consiglio regionale nella prima

seduta successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del Rappresentante del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 84 (127).

(127) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 27 dicembre 1994, n. 39.

Art. 85

È riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

Art. 86

Non è ammessa rinuncia o cessione dell'indennità spettante ai Consiglieri regionali a norma dell'art. 26 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 87

In relazione al disposto dell'art. 19 dello Statuto speciale per la Sardegna la costituzione dell'Ufficio provvisorio e l'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale hanno luogo in conformità delle norme del Regolamento interno del Consiglio medesimo.

Art. 88

Per le parti non previste dalla presente legge si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462, e le norme di cui al testo unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati, in quanto applicabili.

I richiami agli articoli del testo unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26, contenuti nel D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462, si intendono riferiti ai corrispondenti articoli del testo unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 89

La L.R. 23 marzo 1961, n. 4, e la L.R. 18 febbraio 1974, n. 2, sono abrogate.

Art. 90

Il personale dell'Amministrazione regionale adibito agli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni e dei referendum regionali può essere autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili e sino ad un massimo di 8.000 ore complessive nel periodo compreso

tra i 90 giorni precedenti il giorno in cui possono essere indette le consultazioni elettorali ed i 30 giorni successivi al giorno delle consultazioni stesse (128).

 (128) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 10 marzo 1989, n. 10 e dall'art. 4, L.R. 1° giugno 1993, n. 24.

Art. 91

Le spese di cui alla presente legge, ad eccezione di quella prevista dall'art. 90, gravano, nel 1979, sul capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta corrispondente al capitolo 01033 dello stesso stato di previsione del bilancio della regione per l'anno finanziario 1978. Le spese di cui all'art. 90 gravano, nel 1979, sul capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione, corrispondente al capitolo 02050 dello stesso stato di previsione del bilancio della regione per l'anno finanziario 1978.

Per gli anni futuri le spese di cui ai precedenti commi faranno carico ai capitoli corrispondenti.

Al maggiore onere, valutato in complessive lire 220.000.000, conseguente all'applicazione della presente legge, rispetto a quello - valutato in lire 2.000.000.000 - già derivante dall'applicazione della L.R. 23 marzo 1961, n. 4, modificata dalla L.R. 18 febbraio 1974, n. 2, si fa fronte con l'aumento dell'imposta di bollo derivante dal suo naturale incremento.

Le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui alla presente legge possono essere effettuate anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

È fatta salva la regolazione delle quote di spese connesse allo svolgimento di consultazioni elettorali, assunte dallo Stato a proprio carico.

Art. 92

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Tabella A (129)

 (129) Tabella così sostituita dall'art. 11, L.R. 11 marzo 1992, n. 1 e dall'art. 5, L.R. 25 ottobre 1993, n. 52 e infine abrogata dall'art. 21, comma 1, L.R. 26 luglio 2013, n. 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria elettorale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.**Approvazione dello statuto della Regione siciliana (1).**

(1) Nel presente decreto le parole «Presidente regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 1, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(omissis)

TITOLO I**Organi della regione**

2. Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione (2).

(2) Nel presente articolo le parole «Presidente regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 1, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

TITOLO I**Organi della regione****Sezione I - Assemblea regionale**

3. L'Assemblea regionale è costituita di settanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali (3).

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni (4). Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma (5).

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione (6).

La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica (7).

I deputati regionali rappresentano l'intera regione (8).

L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo (9).

(3) Comma così modificato prima dall'art. 1, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e, successivamente, dal comma 1 dell'art. 1, L.Cost. 7 febbraio 2013, n. 2, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell'art. 2 della medesima L.Cost. n. 2/2013.

(4) Gli originali commi secondo e terzo sono stati così sostituiti prima dai commi dal secondo al quinto dell'art. 1, L. cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi dagli attuali commi dal secondo al sesto dall'art.1, L. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'Art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto:

«Art. 6. - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(5) Gli originali commi secondo e terzo sono stati così sostituiti prima dai commi dal secondo al quinto dell'art. 1, L. cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi dagli attuali commi dal secondo al sesto dall'art.1, L. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'Art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto:

«Art. 6. - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(6) Gli originali commi secondo e terzo sono stati così sostituiti prima dai commi dal secondo al quinto dell'art. 1, L. cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi dagli attuali commi dal secondo al sesto dall'art.1, L. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'Art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto:

«Art. 6. - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(7) Gli originali commi secondo e terzo sono stati così sostituiti prima dai commi dal secondo al quinto dell'art. 1, L. cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi dagli attuali commi dal secondo al sesto dall'art.1, L. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'Art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto:

«Art. 6. - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(8) Gli originali commi secondo e terzo sono stati così sostituiti prima dai commi dal secondo al quinto dell'art. 1, L. cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi dagli attuali commi dal secondo al sesto dall'art.1, L. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'Art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto:

«Art. 6. - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(9) Comma aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(omissis)

TITOLO I**Organi della regione****Sezione II - Presidente della Regione e Giunta regionale (1)**

9. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione (2).

(1) La sezione II è stata così sostituita dall'art. 1, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

L.R. 20 marzo 1951, n. 29.**Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana (1) (2).**

(1) Con riguardo alle modifiche apportate alla presente legge dalla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, si tenga presente la disposizione transitoria di cui all'art. 18 di quest'ultima. Per l'ipotesi in cui le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana si svolgano contemporaneamente a consultazioni elettorali per la Camera dei deputati o per il Senato o per i referendum popolari, si veda la legge regionale 30 aprile 1976, n. 44. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, L.Cost. 7 febbraio 2013, n. 2 qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, continua ad applicarsi la presente legge, con le modifiche di seguito indicate:

- a) la cifra ottanta riferita ai seggi da assegnare in ragione proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque ricorra, è da intendere sessantadue;
- b) la cifra nove riferita al numero dei candidati della lista regionale, ovunque ricorra, è da intendere sette;
- c) la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza, ovunque ricorra, è da intendere quarantadue.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

TITOLO I**Disposizioni generali****Art. 1****Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale.**

1. Il Presidente della Regione siciliana è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.
2. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale avviene su un'unica scheda.
3. Il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.
4. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale (3) (4).

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 3 giugno 2005, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. L'Assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

I deputati sono eletti in base al sistema proporzionale puro stabilito nell'art. 57 del D.L.Lgt. 10 marzo 1946, n. 47, con esclusione del collegamento delle liste sia agli effetti dell'attribuzione dei seggi, che agli effetti dell'utilizzazione dei voti residui.

L'utilizzazione dei resti ha luogo in sede circoscrizionale in ragione dei voti non utilizzati da ciascuna lista con attribuzione dei seggi relativi ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza.».

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 1-bis

Sistema elettorale.

1. L'Assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni quante sono le province regionali. L'ambito della circoscrizione coincide con il territorio provinciale. Il comune capoluogo di provincia è anche capoluogo della circoscrizione corrispondente.
3. Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale.
4. Ottanta seggi sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali.
5. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi.
6. Il candidato alla carica di Presidente della Regione è il capolista di una lista regionale.
7. Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a nove, incluso il capolista.
8. Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne.
9. I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate.
10. Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
11. Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.
12. Sono proclamati eletti deputati tanti candidati della lista regionale risultata più votata secondo l'ordine di presentazione nella lista, fino a quando il numero di seggi così attribuiti, sommato al numero dei seggi conseguiti nei collegi dalle liste provinciali collegate, raggiunga il totale di cinquantaquattro, oltre al Presidente della Regione eletto. I seggi eventualmente rimanenti sono ripartiti, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali, fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti, ammessi all'assegnazione

di seggi ai sensi del comma 5 ed attribuiti nei collegi elettorali provinciali, secondo le modalità stabilite all'articolo 2-ter (5) (6).

 (5) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 1-ter

Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali.

1. La presentazione di ciascuna lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste validamente presentate con il medesimo contrassegno in non meno di cinque collegi elettorali provinciali.
2. Più gruppi di liste concorrenti nei collegi provinciali possono coalizzarsi in ambito regionale per esprimere un candidato comune alla carica di Presidente della Regione, che è il capolista di una comune lista regionale. Il legame che intercorre tra i diversi gruppi di liste provinciali e la comune lista regionale è esplicitato attraverso reciproche dichiarazioni di collegamento, che sono valide soltanto se concordanti.
3. Quando l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la lista provinciale votata (7) (8).

 (7) Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 1-quater

Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione.

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente della Regione gli elettori che hanno i requisiti per essere eletti alla carica di deputato regionale. L'atto di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni (9) (10).

 (9) Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 2

Seggi spettanti ai collegi provinciali in proporzione alla popolazione.

1. Il numero di deputati da assegnare ad ogni collegio elettorale provinciale viene calcolato dividendo per ottanta la cifra della popolazione legale residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.
2. Ad ogni collegio sono assegnati tanti deputati quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nella relativa provincia. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai collegi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai collegi relativi alle province con maggiore cifra di popolazione legale residente (11) (12).

 (11) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 3 giugno 2005, n. 7 (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo).

Il testo originario era così formulato:

«Art. 2. La Regione è ripartita in nove circoscrizioni elettorali, con capoluoghi nei seguenti comuni: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale.

Il numero dei deputati assegnati ad ogni collegio elettorale viene calcolato dividendo per novanta la cifra della popolazione residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Ad ogni collegio sono assegnati tanti deputati, quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.

I seggi eventualmente rimanenti sono assegnati ai collegi, le cui circoscrizioni abbiano una maggiore popolazione residua.».

Con riferimento al testo sostituito (sopra riportato) si veda il D.P.Reg. 16 aprile 1991, recante: "Ripartizione dei seggi dell'Assemblea regionale siciliana fra i nove collegi elettorali della Regione. Si veda altresì l'art. 65 della presente legge.

(12) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 2-bis**Elezione dei deputati nei collegi provinciali in ragione proporzionale.**

1. Definiti gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 54, ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale, un estratto di verbale attestante:

- a) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista regionale nell'ambito del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista medesima nelle singole sezioni del collegio. In attuazione di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1-ter, si includono nel computo i voti validamente espressi per liste provinciali collegate a quella lista regionale in tutti i casi in cui le schede di votazione non rechino espressa indicazione di voto per alcuna lista regionale;
- b) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista provinciale concorrente nel collegio;
- c) il totale dei voti validi riportati da tutte le liste provinciali concorrenti nel collegio.

2. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra regionale dei voti validi riportati da ciascun gruppo di liste provinciali e, quindi, la somma regionale dei voti validi di tutti i gruppi di liste. Effettuate le predette operazioni, verifica se vi siano gruppi di liste da escludere dal riparto dei seggi ai sensi del comma 5 dell'articolo 1-bis. Comunica, quindi, agli uffici centrali circoscrizionali le liste provinciali non ammesse al riparto.

3. Ricevuta la predetta comunicazione, ogni ufficio centrale circoscrizionale determina il quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali concorrenti nel collegio, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, per il numero dei seggi spettanti al collegio medesimo ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

4. L'ufficio centrale circoscrizionale assegna quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale è contenuto nella cifra elettorale della lista.

5. Qualora rimangano seggi che non possono essere attribuiti per insufficienza di quoziente, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e quindi li assegna alle liste che hanno la più alta cifra di voti residuati nell'ambito del collegio. A tal fine i seggi sono attribuiti alle liste per le quali le divisioni della cifra elettorale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste con la maggiore cifra elettorale. Qualora anche le cifre elettorali siano identiche, il seggio viene attribuito per sorteggio.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista ammessa all'assegnazione di seggi nel collegio provinciale, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ogni candidato nelle singole sezioni del collegio. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

7. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ogni lista ha diritto, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, altrettanti candidati della lista medesima, secondo la graduatoria dei candidati.

8. Un estratto del verbale attestante tutte le operazioni effettuate dall'ufficio centrale circoscrizionale viene trasmesso a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale. Seguono quindi gli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 57 e 58 (13) (14).

 (13) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 2-ter

Seggi attribuiti per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale.

1. L'Ufficio centrale regionale, definiti gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis, determina quale lista regionale ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. In caso di parità di cifre elettorali, prevale la lista regionale che risulta collegata con i gruppi di liste provinciali che hanno conseguito la maggior somma regionale di voti validi.

2. Proclama, quindi, eletti:

- a) alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della predetta lista regionale risultata più votata;
- b) alla carica di deputato regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.

3. L'Ufficio centrale regionale, una volta ricevuti gli estratti dei verbali degli uffici centrali circoscrizionali trasmessi ai sensi del comma 8 dell'articolo 2-bis, verifica quanti seggi sono stati conseguiti dai gruppi di liste collegati con la lista regionale risultata più votata, sommando i seggi ottenuti dai predetti gruppi nei collegi elettorali provinciali. Procede poi nel modo seguente:

- a) se il numero complessivo dei predetti seggi è inferiore a cinquantaquattro, proclama eletti tanti candidati della lista regionale più votata, secondo l'ordine di presentazione nella lista, quanti ne occorrono per raggiungere cinquantaquattro seggi. Gli eventuali seggi che residuano sono attribuiti con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo;
- b) se il numero complessivo dei predetti seggi è già pari o superiore a cinquantaquattro, attribuisce tutti i seggi che residuano con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo.

4. I seggi che non vengono attribuiti a candidati dalla lista regionale più votata sono ripartiti fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale risultata più votata, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali.

5. A tal fine l'Ufficio centrale regionale procede alla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale risultata più votata, con esclusione dei gruppi non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2-bis. Per cifra elettorale regionale di un gruppo si intende la somma regionale dei voti validi ottenuti dalle liste di quel gruppo, presenti con identico contrassegno nei singoli collegi provinciali. Divide poi il totale per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce ad ogni gruppo di liste partecipante al riparto tanti seggi quante volte il predetto quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale del gruppo medesimo. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi con la maggiore cifra elettorale regionale. Se anche con quest'ultimo criterio i seggi non possono essere attribuiti, si procede a sorteggio.

6. Nel limite di seggi cui ciascun gruppo di liste ha diritto ai sensi delle disposizioni del comma 5, l'Ufficio centrale regionale individua in quali collegi elettorali provinciali i seggi vanno assegnati. A tal fine si determina preliminarmente la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste ammesso al riparto. Tale graduatoria si basa sui voti residuati. Per voti residuati si intendono:

- a) i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente nei collegi elettorali provinciali in cui concorrevano;
- b) i voti che rimangono ad una lista, detratti quelli necessari per integrare uno o più quozienti nel collegio elettorale provinciale in cui concorreva.

7. La predetta graduatoria regionale si ottiene, per ciascun collegio elettorale provinciale, moltiplicando per cento la cifra dei voti residuati ottenuti dalla lista del gruppo in quel collegio e dividendo il prodotto per il relativo quoziente elettorale circoscrizionale. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria tenendo conto anche dei primi due numeri risultanti dopo la virgola. I seggi sono attribuiti seguendo tale graduatoria, in ordine decrescente.

8. Qualora vengano prese in considerazione liste provinciali che non hanno voti residuati, perché sono serviti ad ottenere un seggio con i maggiori resti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2-bis, tali liste sono poste alla fine della graduatoria regionale del gruppo di appartenenza. Per determinare l'ordine di collocazione di queste liste provinciali nella graduatoria, si moltiplica per cento la cifra elettorale della lista provinciale considerata e si divide il prodotto per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste concorrenti nel collegio provinciale di riferimento, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2-bis. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria regionale del gruppo di appartenenza in ordine decrescente, tenendo conto anche dei primi due numeri risultanti dopo la virgola.

9. Ogniqualvolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio, la graduatoria regionale del gruppo scorre e si passa al collegio che nell'ordine della graduatoria segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.

10. L'Ufficio centrale regionale procede poi all'assegnazione dei seggi nel modo seguente:

- a) si considera la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste cui spettano seggi, determinata ai sensi delle disposizioni dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo;
- b) si attribuiscono i seggi ad un gruppo per volta, a partire da quello che ha la maggiore cifra elettorale regionale e si prosegue in ordine decrescente di cifra elettorale. A parità di cifre elettorali regionali, l'ordine di precedenza è determinato per sorteggio;
- c) entro il limite di seggi che devono essere assegnati a ciascun gruppo, si individua un numero corrispondente di liste provinciali appartenenti al gruppo medesimo, secondo l'ordine risultante dalla rispettiva graduatoria regionale;
- d) ad ogni lista provinciale così individuata si assegna un seggio;
- e) qualora in un collegio in cui dovrebbe essere assegnato un seggio, la lista del gruppo considerato abbia esaurito i candidati disponibili, il seggio viene attribuito ad altra lista provinciale nel collegio che, secondo la graduatoria regionale del gruppo, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio con le modalità di cui al presente comma.

11. Esaurite le operazioni di cui al comma 10, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto un candidato per ciascuna lista provinciale cui sono stati assegnati seggi. I candidati di cui viene proclamata l'elezione sono individuati secondo la graduatoria delle preferenze individuali determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2-bis.

12. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale, effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 2-bis, si deve redigere il processo verbale in duplice esemplare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 58. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 57, relativamente alla comunicazione dell'avvenuta proclamazione dei deputati (15) (16).

 (15) Articolo aggiunto dall'art. 7, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(16) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 3

Modalità di esercizio del diritto di voto.

1. L'esercizio del voto è un dovere civico.
2. L'elettore dispone di due voti: uno per la scelta di una lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nel collegio provinciale.

3. Nell'ambito della lista provinciale prescelta, l'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo nell'apposita riga, a questo scopo riportata nella scheda di votazione, il cognome, ovvero il cognome e nome, di uno dei candidati compresi nella lista medesima.

4. Il voto per la lista regionale si esprime tracciando un segno sul cognome e nome del capolista, riportati a caratteri di stampa nella scheda di votazione, ovvero tracciando un segno sul contrassegno della lista regionale prescelta. Qualora l'elettore segni sia il cognome e nome del capolista, sia il relativo contrassegno della lista regionale, il voto si intende validamente espresso.

5. L'elettore può votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro. In questo caso entrambi i voti si intendono validamente espressi.

6. Sono annullate le schede che contengano indicazioni di voto riferite a più liste regionali o che comunque non consentano di individuare chiaramente la scelta politica espressa dall'elettore.

7. Sono in ogni caso nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (17) (18).

 (17) Articolo così sostituito dall'art. 8, L.R. 3 giugno 2005, n. 7. Il testo originario era così formulato:

«Art. 3. L'esercizio del voto è un dovere civico.

Ogni elettore dispone di un voto di lista.

Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per candidati compresi nella lista votata, ai fini, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.».

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 3-bis

Caratteristiche della scheda di votazione.

1. La scheda di votazione è suddivisa in quattro parti:

a) la prima, iniziando da sinistra, contiene gli spazi per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, ciascuno racchiuso entro un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provinciale. All'interno di ogni rettangolo il contrassegno di lista è affiancato, alla sua destra, da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza per un candidato;

b) la seconda parte della scheda contiene dei più ampi rettangoli, al centro di ciascuno dei quali sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale. Quando la lista regionale è espressione di una coalizione fra più gruppi di liste provinciali il contrassegno può consistere in un simbolo unico, oppure in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi che si sono coalizzati

riprodotti in scala ridotta. Se la lista regionale è collegata ad un solo gruppo di liste provinciali, il contrassegno deve essere identico a quello che serve a distinguere il predetto gruppo di liste provinciali;

c) la terza e la quarta parte della scheda elettorale hanno le stesse caratteristiche, rispettivamente, della prima e della seconda.

2. In caso di necessità, la scheda elettorale può essere ampliata, introducendo le parti quinta e sesta, ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

3. Quando più gruppi di liste provinciali risultino collegati con una stessa lista regionale, tutti i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali coalizzate sono riportati nella prima, ovvero nella terza parte della scheda, verticalmente uno di seguito all'altro, mentre nella seconda ovvero nella quarta parte della scheda, sono affiancati da un unico più ampio rettangolo in cui sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale.

4. La collocazione progressiva nella scheda di votazione dei più ampi rettangoli riferiti ai capolista delle liste regionali con i relativi contrassegni, viene definita dall'Ufficio centrale regionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste. Parimenti, la successione in cui nelle corrispondenti prima, ovvero terza parte della scheda elettorale sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i contrassegni delle liste provinciali collegate alle predette liste regionali, viene definita, per ciascun collegio, dal competente Ufficio centrale circoscrizionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste (19) (20).

(19) Articolo aggiunto dall'art. 9, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 3-ter

Composizione delle liste provinciali e regionali.

1. Ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2, e non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Tutti i candidati della lista regionale, ad esclusione del capolista, nell'atto di accettazione della candidatura devono dichiarare a quale gruppo di liste collegato con la lista regionale aderiscono ed

indicare il collegio provinciale di riferimento. Ciascun candidato può indicare un solo collegio provinciale (21) (22).

 (21) Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

TITOLO II

Elettorato

Capo I - Dell'elettorato attivo

Art. 4

Sono elettori tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo seguente (23) (24).

 (23) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 5

Non sono elettori (25):

- 1) gli interdetti e gli inabilitati;
- 2) i commercianti falliti, finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre i cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento;
- 3) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti del provvedimento;
- 4) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- 5) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata; coloro che sono sottoposti alle misure di Polizia del confino o dell'ammonizione finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- 6) in ogni caso i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento,

falsa perizia, o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli artt. 522 e 526 del codice penale, per offese al pudore e all'onore sessuale, per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, escluso quello preveduto dall'art. 553 per il delitto d'incesto, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'art. 626, primo comma, del codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento od appropriazione indebita nei casi per i quali si procede di ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, per usura, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per giochi d'azzardo, per le contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e delle disposizioni del D.L.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 323;

7) i condannati per i delitti previsti nel titolo I del D.L.Lgt. 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1 D.L.Lgt. 22 aprile 1945, n. 142, nonché i condannati per i reati previsti dal D.L.Lgt. 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista;

8) i tenutari dei locali di meretricio;

9) i concessionari di case di gioco.

Le disposizioni dei numeri 4, 5, 6 e 7 non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale o se il reato è estinto per effetto di amnistia o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente autorità giudiziaria (27).

 (25) Vedansi decisione 16-20 marzo 1951 dell'Alta Corte con la quale sono state dichiarate comprese negli artt. 5 e 70, le limitazioni previste dalle leggi sull'elettorato dei Capi responsabili del regime fascista.

(26) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 6

Per quanto riguarda l'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, nonché la compilazione, tenuta, revisione delle liste medesime, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la compilazione delle liste di sezione, nonché i ricorsi giudiziari e le disposizioni varie e penali, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 3 in poi della L. 7 ottobre 1947, n. 1058 (27).

(27) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Capo II - Eleggibilità**Art. 7**

Sono eleggibili a deputati regionali gli elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno dell'elezione (28) (29).

(28) Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87.

(29) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 8

1. Non sono eleggibili a deputato regionale:

- a) i presidenti e gli assessori delle province regionali;
- b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- c) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana;
- d) il segretario generale della Presidenza della Regione siciliana, i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione intermedia, i dirigenti preposti ad uffici speciali temporanei dell'Amministrazione regionale e di enti soggetti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché i direttori generali di agenzie regionali;

e) i capi di gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione nonché i segretari particolari dei Ministri, dei viceministri, dei sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

f) i capi di dipartimento ed i segretari generali dei Ministeri, i direttori generali delle agenzie statali nonché i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni statali che operano nella Regione;

g) i prefetti, i viceprefetti della Repubblica ed i funzionari di pubblica sicurezza;

h) il capo ed il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia;

j) i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, delle Corti d'appello e dei tribunali della Sicilia;

k) i componenti dei comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell'Amministrazione regionale;

l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della Regione, nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende. Anche nel caso di cui ai commi 2 e 3, i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti, non sono eleggibili nei collegi elettorali in cui sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. I direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti che sono stati candidati e che non sono stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale in cui gli stessi erano candidati.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

3. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Sono ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nonché i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno

esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Sono altresì ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso le sezioni della Corte dei conti nella Regione siciliana, in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura (30) (31).

 (30) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 18 febbraio 1958, n. 6, dall'art. 3, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87 e dall'art. 19, L.R. 22 aprile 1986, n. 20, è stato poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22, il cui comma 6 ha abrogato anche l'art. 13, L.R. 20 giugno 1997, n. 19, che aveva dettato una nuova disciplina in materia. Il testo precedente era così formulato:

«Art. 8. Salvo che effettivamente abbiano cessato dalle loro funzioni in conseguenza di dimissioni od altra causa, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali, non sono eleggibili :

- 1) i membri del Parlamento nazionale;
- 2) i consiglieri regionali;
- 3) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana;
- 4) I Sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di Provincia regionale o sedi delle attuali Amministrazioni straordinarie delle Province nonché i presidenti e gli assessori di dette Amministrazioni sono ineleggibili a deputati regionali salvo che effettivamente abbiano cessato dalle loro funzioni in conseguenza di dimissioni o altra causa almeno 180 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale ;
- 5) il segretario generale della presidenza della Regione siciliana;
- 6) i capi di gabinetto ed i segretari particolari dei ministri, dei sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli assessori regionali .

Salvo che si trovino in aspettativa o in congedo straordinario all'atto dell'accettazione della candidatura non sono eleggibili:

- 1) i magistrati dell'ordine giudiziario, nonché i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione siciliana ;
- 2) i Prefetti e i vice Prefetti della Repubblica;
- 3) il capo e il vice capo di Polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- 4) gli ufficiali generali e gli ammiragli; gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia;
- 5) i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa, delle Corti d'appello e dei tribunali della Sicilia;
- 6) i funzionari di pubblica sicurezza;
- 7) i capi servizio degli uffici centrali e periferici dipendenti o vigilati dalla Regione, nonché degli uffici statali che svolgono attività nella Regione.».

(31) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 9

1. I diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti all'Assemblea regionale siciliana sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri (32) (33).

 (32) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22, il cui comma 6 ha abrogato anche l'art. 13, L.R. 20 giugno 1997, n. 19, che aveva dettato una nuova disciplina in materia. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. I diplomatici, i consoli, i vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti all'Assemblea regionale siciliana sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.».

(33) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 10

1. Non sono eleggibili inoltre:

- a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società enti di diritto privato o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta (34);
- b) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società enti di diritto privato ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione (35);
- c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b), vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra;
- d) i presidenti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS;
- e) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;
- f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza;
- g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

1-bis. Le ineleggibilità di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti (inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge (36).

1-ter. Non sono eleggibili né compatibili i (parola omissiva in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, (parola omissiva in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) e consulenti di società o enti di formazione professionale, anche senza scopo di lucro, che fruiscono di finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione (37).

2. Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali (38) (39).

 (34) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatte eccezione per le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 10 della presente legge.

(35) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatte eccezione per le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 10 della presente legge.

(36) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatte eccezione per le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 10 della presente legge.

(37) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatta eccezione per le disposizioni di cui al presente comma.

(38) Il presente articolo, già modificato dall'art. 2, L.R. 18 febbraio 1958, n. 6, dall'art. 1, L.R. 13 luglio 1972, n. 33, dall'art. 5, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87, dall'art. 33, L.R. 6 gennaio 1981, n. 6 e dall'art. 12, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7 è stato poi così sostituito dall'art. 1, comma 3, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22, il cui comma 6 ha abrogato anche l'art. 13, L.R. 20 giugno 1997, n. 19, che aveva dettato una nuova disciplina in materia. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Non sono eleggibili:

- 1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;
- 2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godono di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione;
- 3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2 vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra;

4) i commissari, i liquidatori, i presidenti o i componenti di consigli di amministrazione o di collegi sindacali, i direttori generali o centrali di enti pubblici soggetti per legge alla vigilanza o tutela della Regione ovvero enti in genere che siano ammessi a godere e godano effettivamente in via ordinaria, in dipendenza di disposizioni di legge o di atti amministrativi vincolanti, di contributi, concorsi o sussidi da parte della Regione. Sono eccettuati gli enti che svolgono attività culturali, quelli concernenti attività sportive, gli enti e le associazioni di culto ovvero aventi finalità sindacali, ovvero di beneficenza ed assistenza e gli organismi regionali e provinciali delle associazioni degli enti locali, nonché delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico giuridicamente riconosciute. Sono altresì eccettuati gli amministratori ed i dirigenti di cooperative iscritte regolarmente nei registri di prefettura;

5) i presidenti dei comitati regionale e provinciali dell'INPS.

Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali.».

(39) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 10-bis

Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura.

1. In caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8-bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (40).

 (40) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Capo III - Delle incompatibilità (41)

Art. 10-ter

1. Ferme restando le cause di incompatibilità previste nella Costituzione e nello Statuto speciale della Regione siciliana, l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con l'ufficio di ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, componente di Governi di altre regioni, componente del

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, componente di organismi internazionali o sopranazionali.

2. I deputati regionali non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, istituti, consorzi, aziende, agenzie, enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza, per nomina o designazione del Governo regionale o di organi dell'Amministrazione regionale.

2-bis. I deputati regionali non possono, altresì, successivamente all'insediamento nella carica, ricoprire ex novo la qualità di (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), presidente, rappresentante legale, amministratore, consigliere, dirigente, (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) consulente di società o di enti diversi da quelli territoriali, che beneficiano di sostegno economico o finanziario da parte della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge (42).

3. Sono escluse dal divieto di cui al comma 2 le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, ferme restando le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44.

4. Sono parimenti escluse dal divieto di cui al comma 2 le nomine compiute dal Governo regionale, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria (43) (44).

(41) Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 10-ter a 10-sexies), è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

(42) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatte eccezione per le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 10 della presente legge.

(43) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

(44) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 10-quater

1. Fuori dei casi previsti nell'articolo 10-ter, comma 2, i deputati regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo:

a) in associazioni, enti, società o imprese che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali, o ai quali la Regione contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente;

b) in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione;

c) in istituti bancari o in società che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, operanti nel territorio della Regione.

2. Si applicano alle incompatibilità previste al comma 1, lettere a) e b), le esclusioni indicate nell'articolo 10-ter, comma 3 (45) (46).

 (45) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

(46) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 10-quinquies

1. I deputati regionali non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione.

2. Non può ricoprire la carica di deputato regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista agli articoli 8, lettere k) e l), 9 e 10 (47) (48).

 (47) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

(48) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 10-sexies

1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all'Assemblea, sono decisi secondo le norme del suo Regolamento interno (49).

1-bis. Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall'Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l'eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di

dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza (50) (51).

1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato (52).

2. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, nel termine di dieci giorni dall'insediamento a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.

3. I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma.

4. I deputati regionali che, durante l'esercizio del mandato, siano chiamati, in quanto soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, a svolgere la propria attività in base a contratti di natura privatistica, nei casi di cui all'articolo 8, lettere d), e) e f), non possono esercitare le funzioni relative a detti incarichi per tutta la durata del mandato (53) (54).

(49) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 1, L.R. 7 luglio 2009, n. 8. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello Statuto e negli articoli del presente Capo debbono, nel termine di trenta giorni dall'insediamento o, nel caso di incompatibilità sopravvenuta, dall'inizio dell'esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell'incompatibilità stessa. Scaduto tale termine senza che l'opzione sia stata esercitata, s'intendono decaduti dalla carica di deputato.».

(50) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 1, L.R. 7 luglio 2009, n. 8. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello Statuto e negli articoli del presente Capo debbono, nel termine di trenta giorni dall'insediamento o, nel caso di incompatibilità sopravvenuta, dall'inizio dell'esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell'incompatibilità stessa. Scaduto tale termine senza che l'opzione sia stata esercitata, s'intendono decaduti dalla carica di deputato.».

(51) La Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».

(52) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 1, L.R. 7 luglio 2009, n. 8. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del

mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello Statuto e negli articoli del presente Capo debbono, nel termine di trenta giorni dall'insediamento o, nel caso di incompatibilità sopravvenuta, dall'inizio dell'esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell'incompatibilità stessa. Scaduto tale termine senza che l'opzione sia stata esercitata, s'intendono decaduti dalla carica di deputato.».

(53) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo, poi così modificato come indicato nelle note che precedono), è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

(54) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 10-septies (55)

1. Le cause di incompatibilità dei deputati regionali previste dal superiore Capo II e dal presente Capo si applicano, altresì, nei confronti del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale. Con apposito regolamento, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, sono disciplinate le modalità di contestazione delle cause di incompatibilità in capo agli Assessori regionali.

(55) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatte eccezione per le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 10 della presente legge.

TITOLO III

Del procedimento elettorale preparatorio

Art. 11

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, salvo il caso di cui all'art. 8, quarto comma, dello Statuto, non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Lo stesso decreto, che fissa il giorno di votazione, stabilisce anche il giorno della prima riunione dell'Assemblea che dovrà avere luogo entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

I Sindaci di tutti i Comuni della Regione, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, ne danno notizia agli elettori con manifesto da affiggersi quarantacinque giorni prima della data della votazione (56) (57).

(56) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87. Vedansi peraltro anche la L.R. 13 marzo 1963, n. 24.

(57) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di

deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 12

1. A partire dalle ore 09,00 del quarantatreesimo giorno e non oltre le ore 16,00 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, i partiti o formazioni politiche variamente denominati che intendano presentare proprie liste nelle elezioni della Assemblea regionale siciliana devono depositare presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali il contrassegno con cui dichiarano di voler distinguere le proprie liste nei collegi provinciali. All'atto del deposito deve essere indicata la denominazione del gruppo di liste identificato dal contrassegno (58).
2. Il deposito del contrassegno deve essere fatto da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre la carica di presidente o segretario o coordinatore in ambito regionale del partito, ovvero della formazione politica. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata (59).
3. I contrassegni di cui al primo comma devono essere presentati in tanti esemplari quanti sono i collegi elettorali, oltre a due esemplari per la Presidenza della Regione ed uno per l'ufficio elettorale centrale regionale costituito presso la sezione regionale civile della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 17 e sottoscritti dai rappresentanti del partito o gruppo, mediante firma autenticata. Dell'avvenuta presentazione è rilasciata ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora del deposito (60).
4. I contrassegni nei due giorni successivi alla scadenza del termine e di deposito di cui al primo comma del presente articolo, sono ostensibili, presso la Presidenza della Regione, a tutti i rappresentanti di partiti e gruppi politici, i quali possono entro il termine medesimo, segnalare alla Presidenza predetta eventuali identità o confondibilità dei contrassegni (61).
5. La Presidenza della Regione, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente, invita i depositanti dei contrassegni, che risultino identici o facilmente confondibili con altri notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici o già legittimamente depositati, a sostituirli entro quarantotto ore (62).
6. Decorso tale termine la Presidenza della Regione provvede nel giorno successivo a rendere pubblici i contrassegni definitivamente ammessi, mediante affissione degli stessi in apposito quadro in un locale della Presidenza stessa, all'uopo destinato (63).
7. Entro ventiquattro ore da tale affissione i rappresentanti di partiti o gruppi politici interessati possono proporre reclamo avverso il provvedimento di ammissione o di esclusione dei contrassegni mediante ricorso depositato alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale regionale, il quale pronunzia su tali reclami in via definitiva e con unica decisione entro un giorno dandone immediata comunicazione alla Presidenza della Regione (64).

8. La Presidenza della Regione, entro il 32° giorno precedente l'inizio della votazione, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante con l'attestazione della definitiva ammissione, trasmette gli esemplari dei contrassegni a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'ufficio centrale regionale e provvede alla immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione (65) (66).

 (58) Il presente comma, già modificato dall'art. 7, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87, è stato poi così sostituito dall'art. 13, L.R. 3 giugno 2005, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «I partiti o i gruppi politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Regione, non oltre il 42° giorno anteriore a quello della votazione, il contrassegno col quale dichiarano di volere distinguere le loro liste di candidati nei collegi circoscrizionali.»

(59) Comma così sostituito dall'art. 13, L.R. 3 giugno 2005, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Tale deposito deve essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo.»

(60) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del primo e del secondo comma con gli attuali commi 1 e 2.

(61) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del primo e del secondo comma con gli attuali commi 1 e 2.

(62) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del primo e del secondo comma con gli attuali commi 1 e 2.

(63) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del primo e del secondo comma con gli attuali commi 1 e 2.

(64) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del primo e del secondo comma con gli attuali commi 1 e 2, e così modificato dall'art. 7, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.

(65) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del primo e del secondo comma con gli attuali commi 1 e 2, e così modificato, da ultimo, dall'art. 7, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.

(66) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 13

Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali (67).

01. Le liste di candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte, pena la loro invalidità:

- a) da almeno 150 e da non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente fino a 500.000 abitanti;
- b) da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 500.000 abitanti e fino 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 600 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 1.000.000 di abitanti (68).

02. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1 è ridotto alla metà (69).

03. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (70).

04. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:

a) il contrassegno della lista;

b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione (71).

05. Nei moduli di cui al comma 4 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto (72).

06. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni (73).

07. I moduli attestanti le sottoscrizioni della lista devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune (74).

1. [Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 150 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio] (75). Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale in gruppo parlamentare nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli (76) (77).

2. In tali casi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate. La firma del delegante dovrà essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura (78).

3. [I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza ai fini della indicazione del voto di preferenza ai sensi dell'art. 44] (79).

4. [La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare] (80).

5. [Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, paternità e luogo di nascita dei singoli candidati] (81) (82).

 (67) Rubrica aggiunta dall'art. 14, comma 1, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(68) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(69) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(70) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(71) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(72) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(73) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(74) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(75) Periodo soppresso dall'art. 14, comma 3, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(76) Periodo aggiunto dall'art. 1, L.R. 30 aprile 1976, n. 44.

(77) Il presente comma, in precedenza privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 01 a 07.

(78) Il presente comma, in origine privo di numerazione e così numerato per ragioni di uniformità in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 01 a 07, è stato aggiunto dall'art. 1, L.R. 30 aprile 1976, n. 44.

(79) Il presente comma, in origine privo di numerazione e così numerato per ragioni di uniformità in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 01 a 07, è stato abrogato dall'art. 14, comma 4, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(80) Il presente comma, in origine privo di numerazione e così numerato per ragioni di uniformità in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 01 a 07, è stato abrogato dall'art. 14, comma 4, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(81) Il presente comma, in origine privo di numerazione e così numerato per ragioni di uniformità in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 01 a 07, è stato abrogato dall'art. 10, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(82) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 13-bis

Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali.

1. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste provinciali e regionali, tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di ottenere la certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali e di sottoscrivere celermente le liste provinciali e regionali, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra (83) (84).

 (83) Articolo aggiunto dall'art. 15, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(84) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 14

Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature.

1. Al fine di perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) tutti i candidati di ogni lista regionale dopo il capolista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne;
 - b) una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2. L'arrotondamento si fa all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5, ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. Nessun candidato di una lista regionale può essere incluso in liste provinciali non collegate con la predetta lista regionale, pena la nullità dell'elezione.
5. Nessun candidato di una lista provinciale può essere incluso in liste aventi contrassegni diversi nello stesso o in altro collegio provinciale, pena la nullità dell'elezione.
6. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi provinciali (85) (86).

 (85) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 31 marzo 1959, n. 9, è stato poi così sostituito dall'art. 16, L.R. 3 giugno 2005, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Nessun candidato può essere compreso in liste portanti contrassegni diversi, né in più di cinque liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.».

(86) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 14-bis**Presentazione delle liste regionali.**

1. Le liste regionali devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Palermo, presso cui ha sede l'Ufficio centrale regionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. La presentazione della lista regionale ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la predetta lista regionale, in collegamento con un gruppo di liste espressione del medesimo partito o formazione politica, presentate in almeno cinque collegi provinciali. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata.
3. Nel caso in cui la lista regionale sia espressione di una coalizione fra diversi gruppi di liste provinciali, la presentazione della lista medesima ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da un rappresentante, munito di mandato conferito secondo le modalità di cui al comma 2, per ciascuno dei gruppi di liste provinciali che dichiara di collegarsi con la predetta lista regionale.
4. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità di cui ai commi 2 o 3, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.
5. La presentazione di una lista regionale deve essere corredata, pena la sua invalidità, delle sottoscrizioni di almeno 1.800 e di non più di 3.600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.
6. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista regionale.
7. Sono valide le sottoscrizioni di elettori che hanno sottoscritto anche la presentazione di una lista di candidati in un collegio provinciale, a condizione che la predetta lista faccia parte di un gruppo di liste collegato con la lista regionale.
8. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:
 - a) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del capolista della lista regionale, con la specificazione che è candidato alla carica di Presidente della Regione;
 - b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista regionale; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
9. Nei moduli di cui al comma 8 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della

legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni.

10. I moduli attestanti le sottoscrizioni delle candidature devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune.

11. Quando più gruppi di liste provinciali presentano una lista regionale comune, il cui capolista è il comune candidato alla carica di Presidente della Regione, per ogni gruppo di liste collegato deve risultare la dichiarazione di collegamento con la predetta lista regionale, resa in forma scritta da persona che ha titolo per rappresentare il gruppo, con la sottoscrizione debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9. Ciascuna dichiarazione deve fare espresso riferimento a tutti gli altri gruppi di liste provinciali che si collegano con quella stessa lista regionale. Le dichiarazioni si considerano efficaci soltanto se concordanti fra loro. I rappresentanti di diversi gruppi di liste provinciali possono produrre un unico atto da cui risultino le reciproche dichiarazioni di collegamento; in tal caso l'atto va firmato per accettazione da tanti rappresentanti quanti sono i gruppi di liste che dichiarano di collegarsi e le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati al comma 9.

12. Quando la lista regionale è presentata da un solo gruppo di liste, va comunque prodotta la dichiarazione di collegamento, resa in forma scritta, nella quale deve essere specificato in quali collegi provinciali il gruppo presenta proprie liste.

13. Al momento della presentazione della candidatura devono essere depositati i seguenti documenti:

a) dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, in collegamento con un gruppo di liste provinciali, o con una pluralità di gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, precisamente individuati. La stessa dichiarazione di accettazione della candidatura deve altresì contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista regionale; conformemente a quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3-ter, tale atto di accettazione deve contenere l'indicazione di un gruppo di liste collegato con la lista regionale cui il candidato dichiara di aderire, nonché l'indicazione del collegio elettorale provinciale che il candidato medesimo dichiara di assumere come proprio collegio di riferimento. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e

successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;

c) certificati attestanti l'iscrizione del capolista e di tutti gli altri candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana;

d) modello di contrassegno che serve a distinguere la lista regionale nei manifesti e nelle schede elettorali. Del modello di contrassegno vanno depositati tre esemplari;

e) l'indicazione di due delegati effettivi, e di due supplenti, incaricati di presenziare al sorteggio mediante cui l'Ufficio centrale regionale definisce l'ordine di collocazione, nelle schede di votazione, dei più ampi rettangoli contenenti ciascuno il cognome e nome del capolista di una lista regionale ed il relativo contrassegno della lista.

I predetti delegati sono altresì incaricati di assistere, in rappresentanza della lista regionale e dei suoi candidati ed a tutela dei loro legittimi interessi, a tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale alle quali sono ammessi i delegati delle liste.

14. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, deve rilasciare immediatamente ai presentatori ricevuta delle liste regionali presentate. Nella ricevuta sono indicati la data e l'orario della presentazione ed il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista regionale (87) (88).

(87) Articolo aggiunto dall'art. 17, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(88) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 15

Presentazione delle liste nei collegi provinciali (89).

1. Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale sono presentate alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione, presso cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione (90).

2. La presentazione della lista dei candidati nel collegio ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la lista. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata. La cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale circoscrizionale accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità previste al presente comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti (91).

3. Al momento della presentazione della lista devono essere depositati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione di appartenenza ad un gruppo di liste provinciali aventi tutte identico contrassegno e presentate nei collegi che si elencano;
- b) dichiarazione di collegamento con una lista regionale, corredata di copia della dichiarazione di collegamento con la predetta lista presentata all'Ufficio centrale regionale dal rappresentante del proprio gruppo di liste provinciali, ai sensi dell'articolo 14-bis;
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 2;
- d) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana (92).

4. Devono altresì essere depositati i documenti inerenti alle sottoscrizioni della lista, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 (93).

5. Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, o deve essere dichiarato con quale contrassegno depositato presso la Presidenza della Regione la lista intenda distinguersi (94).

6. In tal caso o quando si tratti di contrassegni notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, deve essere allegata l'autorizzazione dei firmatari della dichiarazione del deposito di cui all'art. 12 o quella di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo. [Le firme di sottoscrizione dell'autorizzazione devono essere autenticate da un notaio] (95) (96).

7. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 19 (97).

8. La cancelleria del tribunale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta (98) (99).

 (89) Rubrica aggiunta dall'art. 18, comma 1, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(90) Gli attuali commi 1, 2, 3 e 4 così sostituiscono i commi dal primo al quinto per effetto dell'art. 18, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7. Il testo precedente dei commi sostituiti (il primo dei quali era stato modificato dall'art. 4, L.R. 31 marzo 1959, n. 9, dall'art. 8, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87, dall'art. 2, L.R. 30 aprile 1976, n. 44 e dall'art. 1, L.R. 11 aprile 1981, n. 59) era il seguente:

«Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria del tribunale avente sede nel comune capoluogo di circoscrizione, non più tardi delle ore 16 del 30° giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione della candidatura, i certificati di nascita e di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione dei candidati a norma dell'art. 7 della presente legge o documenti equipollenti, e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino le iscrizioni nelle liste elettorali della circoscrizione.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di 48 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio od al cancelliere l'onorario di lire 10 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 500.

Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati.».

(91) Gli attuali commi 1, 2, 3 e 4 così sostituiscono i commi dal primo al quinto per effetto dell'art. 18, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7. Il testo precedente dei commi sostituiti (il primo dei quali era stato modificato dall'art. 4, L.R. 31 marzo 1959, n. 9, dall'art. 8, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87, dall'art. 2, L.R. 30 aprile 1976, n. 44 e dall'art. 1, L.R. 11 aprile 1981, n. 59) era il seguente:

«Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria del tribunale avente sede nel comune capoluogo di circoscrizione, non più tardi delle ore 16 del 30° giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione della candidatura, i certificati di nascita e di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione dei candidati a norma dell'art. 7 della presente legge o documenti equipollenti, e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino le iscrizioni nelle liste elettorali della circoscrizione.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di 48 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio od al cancelliere l'onorario di lire 10 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 500.

Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati.».

(92) Gli attuali commi 1, 2, 3 e 4 così sostituiscono i commi dal primo al quinto per effetto dell'art. 18, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7. Il testo precedente dei commi sostituiti (il primo dei quali era stato modificato dall'art. 4, L.R. 31 marzo 1959, n. 9, dall'art. 8, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87, dall'art. 2, L.R. 30 aprile 1976, n. 44 e dall'art. 1, L.R. 11 aprile 1981, n. 59) era il seguente:

«Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria del tribunale avente sede nel comune capoluogo di circoscrizione, non più tardi delle ore 16 del 30° giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione della candidatura, i certificati di nascita e di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione dei candidati a norma dell'art. 7 della presente legge o documenti equipollenti, e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino le iscrizioni nelle liste elettorali della circoscrizione.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di 48 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio od al cancelliere l'onorario di lire 10 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 500.

Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati.».

(93) Gli attuali commi 1, 2, 3 e 4 così sostituiscono i commi dal primo al quinto per effetto dell'art. 18, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7. Il testo precedente dei commi sostituiti (il primo dei quali era stato modificato dall'art. 4, L.R. 31 marzo 1959, n. 9, dall'art. 8, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87, dall'art. 2, L.R. 30 aprile 1976, n. 44 e dall'art. 1, L.R. 11 aprile 1981, n. 59) era il seguente:

«Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria del tribunale avente sede nel comune capoluogo di circoscrizione, non più tardi delle ore 16 del 30° giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione della candidatura, i certificati di nascita e di iscrizione nelle liste

elettorali di un comune della Regione dei candidati a norma dell'art. 7 della presente legge o documenti equipollenti, e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino le iscrizioni nelle liste elettorali della circoscrizione.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di 48 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio od al cancelliere l'onorario di lire 10 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 500.

Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati.».

(94) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi dal primo al quinto con gli attuali commi 1, 2, 3 e 4.

(95) Periodo soppresso dall'art. 18, comma 3, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(96) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi dal primo al quinto con gli attuali commi 1, 2, 3 e 4.

(97) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi dal primo al quinto con gli attuali commi 1, 2, 3 e 4.

(98) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi dal primo al quinto con gli attuali commi 1, 2, 3 e 4.

(99) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 16

L'ufficio centrale circoscrizionale ha sede presso la stessa sede del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione ed è composto da tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente del tribunale stesso entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (100).

[L'ufficio predetto, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente:

- 1) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;
- 2) ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli di altre liste presentate o con quelli precedentemente depositati presso la presidenza della Regione o notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici ai sensi dell'art. 12, salvo che non sia allegata la prescritta autorizzazione, invitando i rappresentanti delle liste ricusate a presentare entro 48 ore il nuovo contrassegno;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione, e di quelli che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 7;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata] (101).

[Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista] (102).

[Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'ufficio centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato, entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale] (103) (104).

 (100) Comma così modificato dall'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87.

(101) Comma definitivamente così modificato, da ultimo, dall'art. 1, L.R. 30 marzo 1981, n. 42 (il quale ha sostituito nell'alea introduttiva, le parole "tre giorni" con le parole "ventiquattro ore" ed ha soppresso i numeri 5 e 6), poi abrogato dall'art. 19, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(102) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 30 marzo 1981, n. 42, poi abrogato dall'art. 19, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(103) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 30 marzo 1981, n. 42, poi abrogato dall'art. 19, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(104) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 16-bis

Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali.

1. Ogni ufficio centrale circoscrizionale, entro le diciotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, fa pervenire a mezzo di corriere speciale le liste stesse all'Ufficio centrale regionale.

2. L'Ufficio centrale regionale, nelle dodici ore successive, effettua le seguenti operazioni:

a) cancella dalle liste i candidati che risultino presenti in liste recanti diverso contrassegno, nello stesso o in altro collegio provinciale;

b) riduce a tre le candidature dei candidati che risultino presenti in liste recanti lo stesso contrassegno in più di tre collegi, cancellando le loro candidature dalle ulteriori liste eccedenti il predetto limite;

c) dichiara invalide le liste non appartenenti ad un gruppo di liste provinciali, circostanza che si verifica quando in nessun altro collegio risulti presentata un'altra lista avente identico contrassegno.

3. Le predette operazioni sono comunicate ai delegati delle liste regionali di cui all'articolo 14-bis, comma 13, lettera e), appositamente convocati.

4. Le liste, così modificate, sono quindi rinviate, sempre a mezzo di corriere speciale, dall'Ufficio centrale regionale ai competenti uffici centrali circoscrizionali.

5. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, verifica:

- a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15;
- b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15;
- c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito all'articolo 13, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio;
- d) se il contrassegno della lista risulti regolarmente depositato presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 12, e sia stato ammesso;
- e) se le liste non abbiano un numero di candidati inferiore al minimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3-ter, tenuto anche conto delle eventuali cancellazioni di candidature apportate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma 2;
- f) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento con una lista regionale, conformemente a quanto stabilito alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale ricusa le liste per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 5.

7. L'ufficio centrale circoscrizionale, sempre entro il termine fissato al comma 5, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:

- a) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità rispetto a quanto previsto alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 15, ovvero per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana;
- b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) verifica che le liste non abbiano un numero di candidati superiore al massimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3-ter; ricorrendo tale condizione, riduce le liste al limite prescritto, cancellando i nominativi dei candidati eccedenti che occupano le ultime posizioni nell'ordine di lista;
- d) verifica che la composizione della lista corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14.

8. In tutti i casi in cui l'ufficio centrale circoscrizionale rilevi irregolarità meramente formali, che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno dopo.

9. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 8, per ammettere nuovi documenti e per udire eventualmente i delegati delle liste e deliberare seduta stante (105) (106).

(105) Articolo aggiunto dall'art. 20, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(106) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 17

Ufficio centrale regionale (107).

[Entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste ciascun ufficio centrale circoscrizionale trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale i ricorsi presentati, con le proprie deduzioni, nonché l'elenco dei candidati provvisoriamente ammessi, indicando per ciascuno il giorno e l'ora della presentazione] (108).

L'ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d'appello di Palermo ed è composto dal presidente e da quattro consiglieri da lui scelti entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Entro i cinque giorni successivi al termine di cui al primo comma, l'ufficio centrale regionale:

- a) decide sui ricorsi pervenutigli;
- b) riduce a cinque le candidature di coloro che si siano presentati in più di cinque collegi della Regione. Tale riduzione ha luogo ad iniziare dalle candidature eccedenti presentate per ultime, in base alla data e all'ora di presentazione indicate nelle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;
- c) comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'elenco definitivo delle candidature ammesse (109) (110).

(107) Rubrica aggiunta dall'art. 21, comma 1, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(108) Comma abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(109) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 30 marzo 1981, n. 42, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

(110) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 17-bis**Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati.**

1. Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 16-bis sono comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste.
2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati delle liste possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.
3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza, nella cancelleria dello stesso ufficio centrale circoscrizionale contro le cui determinazioni si ricorre.
4. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.
5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di appello di Palermo, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale regionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.
6. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro la giornata del ventitreesimo giorno antecedente quello della votazione ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali (111) (112).

(111) Articolo aggiunto dall'art. 22, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(112) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 17-ter**Esame ed ammissione delle liste regionali.**

1. L'Ufficio centrale regionale definito l'esame preliminare delle liste provinciali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16-bis, procede all'esame delle liste regionali.
2. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, l'Ufficio centrale regionale verifica:
 - a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis;
 - b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 14-bis;
 - c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito al comma 5 dell'articolo 14-bis, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana;

d) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento di ogni lista regionale con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di cinque collegi provinciali, ovvero con più gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, conformemente alle modalità stabilite ai commi 11 o 12 dell'articolo 14-bis;

e) se le liste abbiano il prescritto numero di candidati di cui al comma 7 dell'articolo 1-bis.

3. L'Ufficio centrale regionale ricusa le liste regionali per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 2.

4. L'Ufficio centrale regionale, sempre entro il termine fissato al comma 2, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) verifica che risulti regolarmente presentata, in modo conforme a quanto stabilito alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 14-bis, la dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione; la mancanza della predetta dichiarazione di accettazione è motivo di invalidazione della lista regionale;

b) verifica che sia stato presentato il certificato attestante l'iscrizione del capolista nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità a quanto stabilito alla lettera b) del comma 13 dell'articolo 14-bis, oppure manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

e) verifica che la composizione delle liste corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14.

5. In tutti i casi in cui l'Ufficio centrale regionale rilevi irregolarità che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno successivo.

6. Qualora un modello di contrassegno di una lista regionale, depositato ai sensi della lettera d) del comma 13 dell'articolo 14-bis, riproduca simboli notoriamente usati da partiti le cui liste non sono collegate con la predetta lista regionale, ovvero sia identico, o possa essere confuso, con altro contrassegno depositato per distinguere un'altra lista regionale presentata in precedenza, l'Ufficio centrale regionale lo ricusa e ne dà immediata comunicazione ai delegati delle liste regionali interessate, invitandoli a presentare un diverso modello di contrassegno entro lo stesso termine breve di cui al comma 5.

7. L'Ufficio centrale regionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 5, per ammettere nuovi documenti, o nuovi contrassegni e per udire eventualmente i delegati dei candidati e deliberare seduta stante.

8. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale di cui al presente articolo sono comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste regionali.

9. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, adottate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del presente articolo sono ammessi ricorsi allo stesso Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito presso la cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio medesimo. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 17-bis.

10. L'Ufficio centrale regionale, una volta deciso sugli eventuali ricorsi, comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, le liste regionali validamente presentate, con l'indicazione dei relativi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione e dei rispettivi contrassegni. Specifica altresì le dichiarazioni di collegamento di ciascuna lista regionale con uno o più gruppi di liste provinciali, nonché l'ordine di collocazione delle liste regionali nelle schede di votazione, risultante da sorteggio tenutosi alla presenza dei delegati di cui alla lettera e) del comma 13 dell'articolo 14-bis, appositamente convocati (113) (114).

 (113) Articolo aggiunto dall'art. 23, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(114) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 18

Ulteriori adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

1. Nel giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17-ter, ciascun ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:

- a) comunica ai delegati delle liste le definitive determinazioni adottate;
- b) stabilisce, mediante sorteggio alla presenza dei delegati delle liste provinciali appositamente convocati, la successione in cui nelle parti prima, oppure terza, della scheda elettorale del collegio sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali validamente presentate nel collegio medesimo, in corrispondenza ai più ampi rettangoli, inseriti nelle parti seconda, oppure quarta, della scheda, in cui sono riportati i contrassegni delle collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista;

c) trasmette immediatamente all'autorità designata dal Presidente della Regione, le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, secondo la successione delle liste risultata dal sorteggio. Sono altresì indicati i collegamenti fra le predette liste provinciali e le liste regionali, nonché la successione con cui queste ultime devono essere collocate nella scheda di votazione, secondo quanto comunicato dall'Ufficio centrale regionale. Tale trasmissione serve ai fini della stampa delle schede elettorali del collegio;

d) provvede, per mezzo dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel Comune capoluogo di circoscrizione, alla stampa di un unico manifesto, o, secondo le esigenze di spazio, di più manifesti, con le liste presentate nel collegio ed i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). La successione delle liste nei manifesti è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 1, lettera b). Nell'impostazione grafica dei manifesti devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione. Copie dei manifesti sono inviate ai sindaci dei comuni compresi nel territorio del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie di ogni manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

e) provvede, per mezzo dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Nella pubblicazione, devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le liste regionali, con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione.

2. A partire dal giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17-ter, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, provvede:

a) per il tramite dell'autorità designata dal Presidente della Regione, alla stampa di un unico manifesto, con le liste regionali ed i relativi contrassegni, e con l'indicazione del cognome e nome dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Accanto al cognome e nome di ogni capolista deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione". La successione delle liste regionali nel manifesto è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17-ter. Copie del manifesto sono inviate ai sindaci di tutti i comuni compresi nel territorio della Regione siciliana, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il

quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie del manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

b) alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana di tutte le liste regionali validamente presentate, con i rispettivi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17-ter. Vanno riportati i dati anagrafici (data e luogo di nascita) di ciascun candidato di ogni lista. Deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione" accanto al cognome e nome di ogni capolista delle liste regionali. Nella pubblicazione devono risultare i collegamenti fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali ad esse collegati.

3. L'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e le autonomie locali provvede alla pubblicazione di cui alla lettera e) del comma 1, ed a quella di cui alla lettera b) del comma 2, mediante un'unica edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, entro il termine di giorni cinque. Dispone, quindi, l'invio di un congruo numero della predetta edizione straordinaria ai presidenti dell'Ufficio centrale regionale e degli uffici centrali circoscrizionali, nonché alle autorità designate dal Presidente della Regione in ciascuna provincia affinché, a loro volta, provvedano ad inviarle a tutti i comuni compresi nel territorio della Regione siciliana (115) (116).

 (115) Il presente articolo, già modificato dall'art. 4, L.R. 31 marzo 1959, n. 9 e dall'art. 3, L.R. 30 marzo 1981, n. 42, è stato poi così sostituito dall'art. 24, L.R. 3 giugno 2005, n. 7. Il testo precedente era così formulato:

«Art. 18. Nel giorno successivo alla ricezione delle deliberazioni dell'ufficio centrale regionale, l'ufficio centrale circoscrizionale:

- 1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, ed un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- 2) provvede, per mezzo della Presidenza della Regione, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, gli elenchi dei candidati distribuiti nelle varie liste secondo i relativi contrassegni;
- 3) provvede, per mezzo dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel comune capoluogo della circoscrizione, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindaci dei Comuni del collegio, i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni. Cinque copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nelle sale della votazione a norma dell'art. 38;
- 4) trasmette, immediatamente, all'autorità designata dal Presidente della Regione, le liste definitive ed i contrassegni relativi, perché siano stampati nelle schede.

Il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione di cui al n. 2 del presente articolo per tutte le circoscrizioni, mediante unica edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, entro il termine di giorni 5, inviando un congruo numero di copie ai presidenti degli uffici centrali circoscrizionali ed alle autorità di cui al n. 3 del comma precedente, perché a loro volta provvedano, a mezzo dei Sindaci, ad inviarle ai presidenti degli uffici elettorali.».

(116) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre

2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 19

Con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed al tribunale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro l'ottavo giorno antecedente a quello delle elezioni "o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni alla costituzione del seggio oppure prima dell'inizio della votazione" (117).

La cancelleria ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso il tribunale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale stesso, la quale ne rilascia ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali (118).

(117) Le parole tra virgolette sono state aggiunte dall'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1976, n. 44.

(118) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 20

Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è

staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Per l'elettore residente nel comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dall'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del Sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del comune nella cui lista sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori dal 4° giorno antecedente sino a quello dell'elezione compreso, possono personalmente ritirare il certificato di iscrizione nella lista elettorale, se non lo abbiano ricevuto; della consegna si fa annotazione in apposito registro (119).

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino a tutto il giorno delle elezioni, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro munito di speciale contrassegno, nel quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della commissione elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal 4° giorno antecedente le elezioni, nonché nel giorno stesso di inizio delle elezioni, almeno dalle ore nove alle ore diciannove (120) (121).

(119) Comma così modificato dall'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87.

(120) Comma così modificato dall'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87.

(121) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 21

La commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi (122).

(122) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della

Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 22

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla commissione elettorale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per la affissione;
- 3) cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione; una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 4) copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, di cui all'ultimo comma dell'art. 18;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dall'autorità designata dal Presidente della Regione di cui all'art. 18 nel Comune capoluogo della circoscrizione con indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;
- 7) due urne del tipo descritto dall'art. 24 destinate a contenere: la prima, le schede da consegnarsi agli elettori; la seconda, quelle restituite da essi dopo aver espresso il voto;
- 8) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 9) congruo numero di matite copiative per il voto (123).

(123) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 23

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi; sono formate a cura della Presidenza della Regione con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A ed E allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 16, n. 5 (124).

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

[...] (125) (126).

(124) Vedansi in proposito l'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87.

(125) Comma abrogato dall'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87.

(126) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 24

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella B allegata alla presente legge, sono forniti dalla presidenza della Regione.

Le urne, fornite dalla presidenza stessa, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello (127).

(127) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 25

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la Giunta municipale accerta l'esistenza dei plichi sigillati contenente i bolli, l'integrità dei relativi sigilli e l'esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni.

Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al rappresentante dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel comune capoluogo della circoscrizione perché, ove ne sia il caso, provveda a far eseguire queste operazioni (128).

(128) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 26

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vice-presidente e di un segretario. Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato nell'ambito del distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice-pretori onorari, e quei cittadini che, a giudizio del primo presidente, siano idonei all'ufficio, esclusi i dipendenti dalla presidenza della Regione, dagli assessorati e dall'Assemblea regionale siciliana, dal Ministero delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, ed altresì gli appartenenti a Forze armate in servizio.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Presidente della Regione, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

[Per la medesima tornata elettorale non può essere nominato Presidente di seggio più di un componente del medesimo nucleo familiare o suo parente o affine fino al terzo grado] (129).

In caso di impedimento del presidente dell'ufficio elettorale che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

L'enumerazione delle categorie, di cui al primo comma, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

[Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.] (130) (131).

 (129) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, poi soppresso dall'art. 56, comma 24, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge.

(130) Comma abrogato dall'art. 6 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9.

(131) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 27

Tra il ventiquattresimo ed il diciannovesimo giorno precedente l'elezione previa adeguata pubblicizzazione a mezzo manifesto da affiggersi a cura del comune coloro che intendono iscriversi nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ne fanno richiesta alla commissione elettorale comunale. Nella domanda, redatta su carta libera, i richiedenti debbono attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) di essere elettore del comune.

b) di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

c) di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.

Entro il sedicesimo giorno precedente l'elezione la commissione elettorale comunale provvede a compilare l'elenco di coloro che hanno richiesto l'iscrizione, assegnando a ciascun richiedente un numero progressivo. Nei comuni articolati in quartieri l'elenco è articolato in settori ad essi corrispondenti. Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata con manifesto affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici, la commissione elettorale comunale provvede alla nomina degli scrutatori mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco o, in caso di comuni articolati in quartieri, mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco corrispondente ai quartieri. Non raggiungendosi il numero richiesto di scrutatori per esaurimento degli iscritti, la commissione procede, mediante votazione, alla nomina residuale degli scrutatori tra gli elettori del comune che siano in possesso dei requisiti richiesti. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Ai nominati il Sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente l'elezione, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale (132) (133).

(132) Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18.

(133) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 28

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori, residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere preferibilmente nelle categorie seguenti:

- 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari;
- 2) notai;
- 3) impiegati o pensionati dello Stato, della Amministrazione regionale e degli enti locali;
- 4) ufficiali giudiziari.

[...] (134).

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari, e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale è atto pubblico.

Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado (135) (136).

(134) Comma abrogato in forza dell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9.

(135) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(136) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 29

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, sono rimborsati dalla Regione (137) (138).

(137) Vedasi in materia l'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9.

(138) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 30

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano che assume le funzioni di vice-presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni (139).

(139) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 31

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se alcuno degli scrutatori effettivi non sia presente o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama gli scrutatori supplenti in ordine di anzianità ed in mancanza anche di questi alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati (140).

(140) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

TITOLO IV
Della votazione

Art. 32

La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico.

La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con una apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (141).

(141) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione,

con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 33

Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale (142).

(142) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 34

Possono entrare nella sala delle elezioni gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva ed i candidati nella circoscrizione.

È assolutamente vietato portare armi e strumenti atti ad offendere (143).

(143) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 35

Il presidente della sezione è incaricato della Polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza pubblica non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza pubblica.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della elezione anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalla cabine, previa restituzione della scheda e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale (144).

(144) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 36

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 6 dell'art. 22.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti, alla forza pubblica (145).

(145) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio

di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 37

Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda e ripone tutte le schede nella stessa cassetta.

Tali operazioni devono essere esaurite non oltre le ore otto antimeridiane. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione (146).

(146) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 38

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 39 e 40.

Un estratto delle liste degli elettori, quattro copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché la copia della Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 18, ultimo comma, devono essere visibilmente affissi nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiari elettore della circoscrizione (147).

(147) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 39

Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa

esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione nella quale sono iscritti come elettori, presentando il certificato elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale (148).

(148) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 40

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per causa di servizio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune.

Essi possono esercitare il voto in soprannumero agli elettori iscritti nella lista della sezione e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

È vietato ai militari di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione dei militari nelle relative liste è fatta a cura del presidente (149).

(149) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 41

Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per costatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale (150).

(150) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 42

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale, sono indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalla legge.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna d'identificazione.

In caso di dubbi sulla idoneità degli elettori decide il presidente a norma dell'art. 48 (151).

(151) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 43

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, vota, tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica i voti di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 44. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni astenendosi da ogni esemplificazione ed indicando in ogni caso le modalità ed il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente costata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo, e confrontando il numero scritto sulla appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente o da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata (152).

(152) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 44

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può manifestare un'unica preferenza, esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome ed il cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
5. Sono vietati altri segni o indicazioni.
6. Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.
7. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.
8. Il voto di preferenza per candidato compreso in lista di altro collegio è inefficace.
9. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.
10. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato (153) (154).

 (153) Articolo, già modificato, al terzo comma, dall'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87, così interamente sostituito dall'art. 28 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(154) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 45

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto (155).

 (155) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 46

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 43, è annotata la consegna della nuova scheda (156).

(156) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 47

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare (157).

(157) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 48

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendo risultare la pronunzia dal verbale, salvo il disposto dell'art. 62, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali (158).

(158) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della

presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

TITOLO V

Dello scrutinio

Art. 49

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'art. 47, il presidente, dichiara chiusa la votazione e, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, dalla lista di cui all'art. 40 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente e devono essere chiuse in un piego che sarà sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono ed il piego è immediatamente consegnato o trasmesso tramite il Comune al pretore del mandamento il quale ne rilascia ricevuta (159);

2) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori, che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 1, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

3) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate e alla formazione di un plico racchiudente le carte relative alle operazioni compiute e a quelle da compiere; all'urna e al plico devono apporsi i sigilli col bollo della sezione e le firme del presidente e di almeno due scrutatori; indi il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo (160).

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prende anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Compiute le suddette operazioni, il presidente, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi; si assicura, a tal fine, che tutte le finestre e gli accessi della sala, tranne uno, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni eventuale apertura fraudolenta, chiudendo poi saldamente dall'esterno l'ultimo accesso e applicandovi gli stessi mezzi precauzionali; affida infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala, alla quale nessuno può avvicinarsi ad eccezione dei rappresentanti di lista.

Alle ore 8 del giorno successivo il presidente ricostituisce l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonché l'integrità dei sigilli, del plico e dell'urna di cui al precedente n. 3 (161) (162).

 (159) Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1976, n. 44.

(160) Disposizione aggiunta dall'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1951, n. 31.

(161) Gli ultimi due commi sono stati aggiunti dall'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1951, n. 31.

(162) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 50

Il presidente procede, quindi, alle operazioni di scrutinio nell'ordine seguente:

- 1) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente, dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente; questi enuncia ad alta voce il contrassegno, e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta, dalla quale furono tolte le schede non usate. E vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;
- 2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponde tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;
- 3) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne nel prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o

numero o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 37. e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'art. 53, secondo comma.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con la indicazione, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 53. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente.

Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore 24 (163) (164).

 (163) Comma sostituito con art. 1 della legge regionale 22 marzo 1951, n. 31.

(164) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 51

Salve le disposizioni degli artt. 43, 44 e 45 sono nulli i voti quando le schede:

- 1) non siano quelle prescritte dall'art. 23 o non portino il bollo e la firma richiesti dagli artt. 36 e 37;
- 2) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificialmente;
- 3) non esprimano il voto per alcuna delle liste né per alcuno dei candidati o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

È valido il voto se il segno è apposto sul contrassegno di lista anziché nella casella a fianco di esso (165).

 (165) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 52

Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa procedere allo scrutinio, o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non

distribuite e le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna e tutti i documenti relativi alle operazioni elettorali (166).

Alla chiusura della cassetta, dell'urna ed alla formazione del piego, si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.

La cassetta, l'urna e il piego, insieme col verbale e con le altre carte annesse, vengono subito portate nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnati al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 53 (167).

 (166) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 22 marzo 1951, n. 31.

(167) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 53

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale il quale deve essere redatto in doppio esemplare firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Il verbale è poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i documenti di cui al terzo comma dell'art. 50 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro, alla cancelleria del tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione, del piego previsto dal comma precedente, nonché delle cassette, delle urne, dei pieghi e degli altri documenti di cui agli artt. 50 e 52.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto termine la votazione, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione ed all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da almeno due membri dell'ufficio della sezione, al pretore il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di tre giorni, all'apertura del piego contenente le liste, indicato nell'art. 49, n. 1, ed alla

compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste da lui vistato in ciascun foglio, ed in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato.

Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

L'estratto è trasmesso, non oltre il 60° giorno successivo a quello in cui ha avuta termine la votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni, nella segreteria dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, il presidente del tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte, ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione (168).

 (168) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 54

Il tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione, costituito in ufficio centrale circoscrizionale, a termine dell'art. 16 procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

- 1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 52, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 49, 50, 51, 53;
- 2) facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti, scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista.

[Per questo effetto, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei deputati da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribuiscono quindi a ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista] (169).

[Ove risultino seggi non attribuiti, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e li attribuisce alle liste con i maggiori resti] (170).

[All'attribuzione di cui al precedente comma partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente] (171).

[A parità di resti il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio] (172).

[Stabilito il numero dei deputati assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale il candidato più anziano di età] (173) (174).

 (169) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 31 marzo 1959, n. 9, poi abrogato dall'art. 6, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(170) Il presente comma, poi abrogato dall'art. 6, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7, unitamente ai due commi che seguono, così sostituiva gli originari commi sesto, settimo, ottavo e nono per effetto dell'art. 1, L.R. 20 aprile 1976, n. 37.

(171) Il presente comma, poi abrogato dall'art. 6, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7, unitamente al comma precedente e a quello che segue, così sostituiva gli originari commi sesto, settimo, ottavo e nono per effetto dell'art. 1, L.R. 20 aprile 1976, n. 37.

(172) Il presente comma, poi abrogato dall'art. 6, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7, unitamente ai due commi precedenti, così sostituiva gli originari commi sesto, settimo, ottavo e nono per effetto dell'art. 1, L.R. 20 aprile 1976, n. 37.

(173) Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(174) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 55

Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale in conformità dei risultati accertati dall'ufficio medesimo, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'ultimo comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate (175).

 (175) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 56

L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

E vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste, sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula, dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo; il compartimento in comunicazione immediata con la porta di ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 19, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati (176).

 (176) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 57

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria dell'Assemblea regionale, nonché alla autorità designata dal Presidente della Regione nel comune capoluogo della circoscrizione, che la porta a conoscenza del pubblico (177).

 (177) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 58

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti (178).

2. Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 54 (179).

3. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, è inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale alla segreteria generale dell'Assemblea regionale siciliana, la quale ne rilascia ricevuta (180).

4. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 60, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami (181).

5. Il secondo esemplare del verbale, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono depositati nella cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione ovvero della Corte d'appello di Palermo in ragione delle rispettive competenze nell'ambito del procedimento elettorale (182) (183).

 (178) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi terzo e quinto con gli attuali commi 3 e 5.

(179) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi terzo e quinto con gli attuali commi 3 e 5.

(180) Comma così sostituito dall'art. 25, L.R. 3 giugno 2005, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria dell'Assemblea regionale, la quale ne rilascia ricevuta.».

(181) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi terzo e quinto con gli attuali commi 3 e 5.

(182) Comma così sostituito dall'art. 25, L.R. 3 giugno 2005, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione.».

(183) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 59

Il deputato eletto in più collegi deve dichiarare alla presidenza dell'Assemblea regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando la opzione si procede a sorteggio (184).

 (184) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 59-bis**Casi di elezioni plurime degli stessi candidati.**

1. Quando uno stesso candidato risulti eletto sia in una lista regionale, sia in una lista provinciale, prevale sempre l'elezione nella lista regionale (185) (186).

 (185) Articolo aggiunto dall'art. 26, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(186) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 60**Surrogazioni di deputati.**

1. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante o temporaneamente vacante un seggio attribuito ad un deputato eletto in un collegio, il seggio è assegnato al candidato che, nella stessa lista e nello stesso collegio, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2-bis.

2. Qualora la lista provinciale abbia esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente la lista del deputato il cui seggio si è reso vacante, determinata ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2-ter. Il seggio viene quindi assegnato alla lista provinciale la cui percentuale è collocata al primo posto nella graduatoria regionale ed attribuito al candidato che nella lista medesima risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2-bis.

3. Ogniqualvolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio ai sensi del comma 2, la graduatoria regionale del gruppo cui quella lista appartiene scorre, cosicché la volta successiva si passa al collegio che, nell'ordine della graduatoria, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.

4. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3-ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento. Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2-bis.

5. Quando non sia possibile attribuire il seggio con le modalità di cui al comma 4, perché la lista provinciale ha esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente quella lista e si osservano poi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche quando occorra procedere alla temporanea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni (187) (188).

 (187) Articolo così sostituito dall'art. 27, L.R. 3 giugno 2005, n. 7. Il testo originario era così formulato:

«Art. 60. Il seggio attribuito dall'ufficio centrale circoscrizionale, che rimanga vacante per qualsiasi causa, è assegnato, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri, al primo dei non eletti della medesima lista, secondo la graduatoria di cui all'art. 54.».

(188) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 61

All'Assemblea regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste, e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale circoscrizionale durante la loro attività o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria dell'Assemblea regionale entro il termine di venti giorni dalla proclamazione. La segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione (189).

 (189) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 62

Disposizioni finali.

[... (190).

L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi di cui ai sei numeri del primo comma dell'art. 8, e con le attività di cui ai quattro numeri dell'art. 10.

Durante l'esercizio del mandato parlamentare coloro che ricoprono uno degli impieghi di cui ai sette numeri del secondo comma dell'art. 8 non possono esercitare le funzioni relative ai detti impieghi] (191) (192).

 (190) I primi due commi dell'articolo sono da ritenersi abrogati in forza dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44.

(191) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 6, lettera a), L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

(192) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 63

È riservata all'Assemblea regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri (193).

 (193) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 64

[...] (194) (195).

 (194) L'articolo, che prevedeva l'immunità parlamentare per i deputati dell'Assemblea regionale siciliana, è stato dichiarato incostituzionale dalla Alta Corte con decisione 16-20 marzo 1951.

(195) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 65 (196)

Prima dell'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Presidente della Regione provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei novanta seggi assegnati alla Regione nei nove collegi elettorali, ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana almeno trenta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali (197) (198).

 (196) Per una deroga a quanto disposto nel presente articolo vedi l'art. 3, L.R. 31 marzo 1959, n. 9. Si veda altresì il D.P.Reg. 16 aprile 1991, recante: "Ripartizione dei seggi dell'Assemblea regionale siciliana fra i nove collegi elettorali della Regione".

(197) Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, L.R. 13 marzo 1963, n. 24 il termine di trenta giorni qui indicato resta assorbito nel termine di convocazione dei comizi.

(198) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 66

Col decreto di convocazione dei comizi elettorali il Presidente della Regione designa l'autorità alla quale sono attribuiti i compiti di cui agli artt. 18, 22, 25, 57 (199) (200).

 (199) Vedansi l'art. 11 della presente legge.

(200) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 67 (201)

Per le violazioni della presente legge si osservano le disposizioni di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (202).

 (201) Articolo così sostituito dall'art. 23 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41. In precedenza, per le violazioni delle norme della presente legge si osservavano, in quanto applicabili, le disposizioni penali delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

(202) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 68

[...] (203) (204).

(203) Trattasi di disposizione che prevedeva la proroga dei poteri dell'Assemblea regionale fino alla prima riunione della nuova Assemblea, è che è stata dichiarata illegittima dalla Alta Corte con decisione del 16/20 marzo 1951.

(204) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 69**Disposizioni transitorie.**

Fino a quando non saranno costituite le sezioni regionali della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 23 dello Statuto regionale, le attribuzioni devolute dalla presente legge alla Cassazione e al suo presidente, sono esercitate rispettivamente dalla Corte d'appello di Palermo e dal primo presidente della medesima (205).

(205) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 70

Oltre coloro che rientrano nelle categorie di cui all'art. 5 della presente legge non sono eleggibili per il periodo previsto dalla norma XII della Costituzione della Repubblica coloro che rientrino nelle categorie previste dalla legge dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1453 e dall'art. 4 della legge dello Stato 20 gennaio 1948, n. 106, salvo che abbiano fatto già parte della prima legislatura dell'Assemblea regionale (206) (207).

(206) Vedansi decisione 16-20 marzo 1951 dell'Alta Corte con la quale sono state dichiarate comprese negli artt. 5 e 70 le limitazioni previste dalle leggi sull'elettorato dei capi responsabili del regime fascista.

(207) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 71

Oltre ai casi di cui all'art. 8 della presente legge, fino a quando esisteranno nella Regione le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano, non sono eleggibili i delegati regionali delle Amministrazioni provinciali salvo che effettivamente cessino dalle funzioni in dipendenza di dimissioni o altra causa nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge (208).

(208) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 72

Per la prima applicazione della presente legge le dimissioni previste nel primo comma dell'art. 8 e nel n. 4 dell'art. 10 devono essere presentate, e le funzioni devono cessare, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge (209).

(209) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 73

Per la prima applicazione della presente legge la ripartizione dei seggi fra i nove collegi elettorali ha luogo, in deroga al disposto dell'art. 65, secondo la tabella allegata al D.C.P.S. 6 dicembre 1946, n. 456 (210) (211).

(210) Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1951, n. 31.

(211) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 74

L'assessore regionale per le finanze è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni in dipendenza della presente legge (212).

 (212) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 75

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (213).

(Si omettono le tabelle) (214) (215)

 (213) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

(214) Modifiche alle tabelle sono state apportate dall'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87 e dall'art. 6 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 42.

(215) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.**Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (1).**

(1) Nel presente decreto le parole «Presidente della Giunta regionale», «Presidenti delle Giunte provinciali» e «Presidente della Giunta provinciale» sono state sostituite, rispettivamente, dalle parole «Presidente della Regione», «Presidenti delle Province» e «Presidente della Provincia», ai sensi dell'art. 4, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(omissis)

TITOLO II**Organi della regione e delle province****Capo I****Organi della regione**

(omissis)

24. Sono organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 4, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

25. Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano (2).

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'art. 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza (3).

(2) Il presente comma sostituisce gli originari commi primo, secondo e terzo ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(3) Comma così modificato dall'art. 4, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(omissis)

36. La giunta regionale è composta del Presidente della Regione, che la presiede, di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti (1).

Il Presidente, i vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della regione. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale (2).

Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

(1) Comma così modificato dall'art. 4, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 4, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(omissis)

L.P. 14 marzo 2003, n. 4.**Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno 2003.****Art. 1**

1. Ai fini delle elezioni del Consiglio provinciale da indirsi nell'anno 2003 trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, compatibilmente con le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Il territorio della provincia di Bolzano costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Consiglio provinciale.
3. Il numero dei consiglieri/delle consigliere provinciali è di trentacinque.
4. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della commissione di convalida del Consiglio provinciale, che ne è investita dal/dalla Presidente del Consiglio stesso. La commissione di convalida è nominata dal/dalla Presidente del Consiglio provinciale, sentiti/e i/le capigruppo, entro 15 giorni dalla prima seduta del Consiglio provinciale ed è formata da un numero dispari di componenti non superiore a sette.
5. Il decreto di indizione dei comizi elettorali è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione ed è divulgato tramite il sito Internet della Provincia autonoma di Bolzano; del decreto medesimo è data notizia ai comuni della provincia via e-mail.
6. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali è costituito l'ufficio elettorale centrale.
7. L'ufficio elettorale centrale è composto da un magistrato/una magistrata del Tribunale di Bolzano, da un magistrato/una magistrata del Tribunale amministrativo regionale - sezione autonoma di Bolzano e da un magistrato/una magistrata della Corte dei conti - sezione autonoma di Bolzano.
8. I/Le componenti dell'ufficio elettorale centrale sono individuati/e mediante sorteggio nell'ambito di tre terne di nomi designati dai/dalle presidenti rispettivamente del Tribunale e delle predette sezioni autonome; da ciascuna terna il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Servizi centrali sorteggia un/una componente effettivo/a e supplente dell'ufficio elettorale centrale. I/Le componenti così individuati/e eleggono un proprio presidente e vicepresidente/una propria presidente e vicepresidente.
9. Le funzioni di segreteria dell'ufficio elettorale centrale sono svolte dalla Ripartizione provinciale Servizi centrali.
10. L'ufficio elettorale centrale assume altresì ogni altra iniziativa utile ad un proficuo assolvimento dei suoi compiti improntando il proprio operato alla massima imparzialità e trasparenza.
11. Ai/Alle componenti l'ufficio elettorale centrale competono le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, per le commissioni a rilevanza esterna.

12. I partiti o i raggruppamenti politici organizzati depositano, in triplice esemplare, anche a colori, all'ufficio elettorale centrale presso la Ripartizione provinciale Servizi centrali, non prima del quarantaquattresimo e non oltre il quarantatreesimo giorno antecedente quello delle elezioni, eccettuati i giorni festivi e prefestivi, e comunque durante l'orario di servizio, i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le liste elettorali (1).

13. Le liste dei candidati/delle candidate sono presentate all'ufficio elettorale centrale presso la Ripartizione provinciale Servizi centrali fra il trentaquattresimo giorno e le ore dodici del trentunesimo giorno antecedente quello delle elezioni, eccettuati i giorni festivi e prefestivi, e comunque durante l'orario di servizio. I tre esemplari di contrassegno da presentare a corredo delle candidature ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, possono essere anche a colori. In ciascuna lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi delle candidate/dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più prossima (2).

14. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste dei partiti o dei raggruppamenti politici che nell'ultima elezione del Consiglio provinciale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio (3).

15. L'ufficio elettorale centrale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 13, si pronuncia sulle liste di candidati/candidate, dando comunicazione immediata ai presentatori/alle presentatrici delle liste, dei candidati/delle candidate e delle liste ammessi/e. Qualora una lista comprenda una quota di candidate/candidati appartenenti a un genere in misura superiore a quanto stabilito dal comma 13, sono cancellati dalla lista i nominativi delle candidate/dei candidati appartenenti al genere sovrarappresentato, a partire dall'ultima candidata/dall'ultimo candidato di detto genere (4).

16. Le schede e i bolli delle sezioni sono forniti dalla Ripartizione provinciale Servizi centrali.

17. Per ciascuna sezione il sindaco/la sindaca nomina un ufficio elettorale composto dal/dalla presidente, da tre scrutatori/scrutatrici, di cui, a scelta del/della presidente, uno/una assume le funzioni di vicepresidente, e dal segretario/dalla segretaria; qualora nella circoscrizione dell'ufficio elettorale di sezione si trovino ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, l'ufficio elettorale è composto dal/dalla presidente, da quattro scrutatori/scrutatrici e da un segretario/una segretaria.

18. Gli scrutatori/Le scrutatrici e il segretario/la segretaria dell'ufficio elettorale di sezione sono scelti/e, con sorteggio da effettuarsi con le modalità di cui al comma 21, tra le persone che abbiano assolto gli obblighi scolastici.

19. Il/La presidente dell'ufficio elettorale di sezione è scelto/a, con sorteggio da effettuarsi con le modalità di cui al comma 21, tra i soggetti che:

- a) abbiano diritto di voto nelle elezioni provinciali;
- b) siano in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

- c) siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
- d) siano in possesso, per i comuni ladini, dell'attestato di conoscenza della lingua ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
- e) abbiano conoscenze informatiche di base.

20. Sono esclusi/e dalle funzioni di presidente, di scrutatore/scrutatrice e di segretario/segretaria di ufficio elettorale:

- a) gli/le appartenenti a Forze armate in servizio;
- b) gli ufficiali sanitari e i medici/le mediche di base;
- c) i segretari/le segretarie comunali e i/le dipendenti dei comuni, addetti/e o comandati/e a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- d) i candidati/le candidate alle elezioni del Consiglio provinciale.

21. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti le elezioni, l'ufficiale elettorale, in seduta pubblica, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei/delle rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati/e, procede:

- a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, del/della presidente, del segretario/della segretaria e di scrutatori/scrutatrici in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi di presidenti, di segretari/segretarie e scrutatori/scrutatrici per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, i cittadini sorteggiati/le cittadine sorteggiate a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

22. Qualora il numero dei nominativi sorteggiati ai sensi del comma 21 non sia sufficiente, l'ufficiale elettorale procede a ulteriore sorteggio fra gli iscritti/le iscritte nelle liste elettorali del comune stesso.

23. Ai sorteggiati/alle sorteggiate il sindaco/la sindaca notifica, nel più breve tempo e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina.

24. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco/alla sindaca che provvede a sostituire gli impediti/le impedito con gli elettori ricompresi/le elettrici ricomprese nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 21; la nomina è notificata agli interessati/alle interessate non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

25. Il trattamento economico dei/delle componenti l'ufficio elettorale è pari a quello previsto per le elezioni della Camera dei deputati.

26. Del nominativo dei/delle militari delle forze armate e degli/delle appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, nonché degli/delle appartenenti alla polizia di Stato ammessi/e a votare ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, è presa nota in calce alle liste elettorali di sezione.

27. II/La presidente dell'ufficio elettorale di sezione, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara e verbalizza il risultato e provvede quindi a:

- a) formare il plico n. 1 contenente le liste elettorali di sezione, il verbale, la tabella di scrutinio, le schede corrispondenti ai voti validi, le schede nulle, le schede bianche, le schede concernenti voti di lista o di preferenza nulli o contestati, siano essi stati o meno provvisoriamente assegnati, le schede deteriorate, le schede ritirate all'elettore/dall'elettrice allontanato/a dalla cabina o rifiutatosi/rifiutatasi di entrarvi, nonché i restanti documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, gli atti di designazione dei/delle rappresentanti di lista, le sentenze della Corte di Appello, le attestazioni del sindaco/della sindaca di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche, e i certificati medici;
- b) sigillare il plico n. 1 con il bollo dell'ufficio, con la firma propria e quella di almeno due scrutatori/scrutatrici e recapitarlo, al termine di tutte le operazioni, all'ufficio elettorale centrale per il tramite dell'amministrazione comunale territorialmente competente che curerà il sollecito inoltro, o secondo altre modalità da stabilirsi a cura della ripartizione provinciale competente;
- c) includere il restante materiale avuto in consegna ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto in apposito plico n. 2, per l'inoltro, secondo le modalità di cui alla lettera b), all'ufficio elettorale centrale.

28. Nel verbale di cui al comma 27, lettera a), sono descritte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione; in ogni caso sono riportati i seguenti dati:

- a) la data e l'ora esatta dell'insediamento dell'ufficio elettorale nonché i nominativi dei/delle componenti il medesimo e dei/delle rappresentanti di lista;
- b) la constatazione del numero degli elettori/delle elettrici iscritti/e nelle liste della sezione e di quelli/e ammessi/e a votare nella sezione ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche;
- c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;
- d) l'indicazione nominativa degli elettori/delle elettrici ammessi/e a votare ai sensi del comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche;
- e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:
 - 1) totale dei/delle votanti;
 - 2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati ma assegnati;
 - 3) totale delle schede contenenti i voti contestati e non assegnati;
 - 4) totale delle schede contenenti i voti nulli;
 - 5) totale delle schede nulle;
 - 6) totale delle schede bianche.

Il dato di cui al numero 1) è desunto dalla lista elettorale di sezione nonché da quelle di cui agli articoli 45, 46 e 47 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, che sono servite per la votazione, mentre i dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale;

f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si sia verificato durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o dei reclami presentati all'ufficio, con la precisazione dei provvedimenti adottati dal/dalla presidente;

g) l'elenco degli allegati al verbale;

h) l'indicazione dell'ora e della data di chiusura delle operazioni;

i) la firma in calce di tutti i componenti/di tutte le componenti l'ufficio e dei/delle rappresentanti di lista.

29. I dati di cui ai commi 27 e 28 possono essere trasmessi all'ufficio elettorale centrale, oltre che come documentazione cartacea, anche in via informatica secondo modalità da stabilirsi a cura della Ripartizione provinciale Servizi centrali.

30. Delle operazioni compiute dall'ufficio elettorale centrale è redatto processo verbale, contenente in ogni caso i seguenti dati:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché i nominativi dei/delle componenti il medesimo e dei/delle rappresentanti di lista;

b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;

c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;

d) l'indicazione del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista;

e) la graduatoria dei candidati/delle candidate, per ciascuna lista, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti/delle candidate proclamate elette per ciascuna lista;

g) la firma in calce di tutti i componenti/di tutte le componenti l'ufficio.

31. Copia del processo verbale è trasmessa alla commissione di convalida del Consiglio provinciale ai fini degli adempimenti di cui al comma 4.

32. Dell'avvenuta proclamazione l'ufficio elettorale centrale invia attestato ai consiglieri provinciali proclamati/alle consigliere provinciali proclamate e dà immediata notizia al/alla Presidente della Provincia, perché la porti a conoscenza del pubblico.

33. Le spese conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Provincia.

34. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione e per il pagamento delle competenze spettanti ai/alle componenti dell'ufficio elettorale sono anticipate dal comune e rimborsate dalla Provincia a cura della Ripartizione Servizi centrali.

35. Al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio elettorale è concesso ai comuni un contributo, da stabilirsi dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consorzio dei comuni, proporzionalmente al numero degli iscritti/delle iscritte nelle liste elettorali.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, L.P. 8 maggio 2013, n. 5, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, commi 4 e 5, L.P. 8 maggio 2013, n. 5, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 6, L.P. 8 maggio 2013, n. 5, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 7, L.P. 8 maggio 2013, n. 5, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

L.P. 5 marzo 2003, n. 2.

Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto.

1. Questa legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale, disciplina la forma di governo della Provincia autonoma di Trento, le modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia e di nomina degli assessori.

**TITOLO II
FORMA DI GOVERNO**

Art. 2

Presidente della Provincia.

1. Il Presidente della Provincia rappresenta la Provincia, esprime e interpreta gli indirizzi di politica provinciale, esercita ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto speciale e, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) dirige la politica della Giunta provinciale e ne è responsabile;
- b) promulga le leggi ed emana i regolamenti provinciali;
- c) nella prima seduta del Consiglio provinciale presenta il programma di legislatura e comunica i nominativi degli assessori;
- d) nomina gli assessori, attribuendo a uno di essi le funzioni di vicepresidente, e può revocarli; con proprio decreto determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori; nella ripartizione degli affari sono individuate specificatamente le competenze in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
- e) presenta annualmente al Consiglio provinciale, unitamente ai disegni di legge concernenti la manovra di bilancio, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del programma di legislatura, sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle leggi vigenti nelle materie di competenza provinciale, sulle misure di carattere legislativo che intende proporre per il loro miglioramento;
- f) indice la consultazione per il rinnovo degli organi provinciali e convoca la prima seduta del Consiglio provinciale neoeletto;
- g) svolge ogni altra funzione che la legge gli assegna.

2. Il Presidente della Provincia è sostituito, in caso di assenza o impedimento temporaneo, dal vicepresidente.

Art. 3**Sistema elettivo.**

1. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto e segreto secondo le norme stabilite in questa legge.

Art. 4**Composizione del Consiglio provinciale.**

1. Il territorio della provincia costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali.

2. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da trentaquattro consiglieri. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale.

3. In attuazione dell'articolo 48 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera z), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, un seggio del Consiglio provinciale è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich. 4. La garanzia di rappresentanza di cui al comma 3 è assicurata in base alle norme contenute negli articoli 72 e 80.

Art. 5**Dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente della Provincia.**

1. Nel caso d'impedimento permanente o morte del Presidente della Provincia che si verifichino entro i primi trentasei mesi della legislatura, nonché in caso di presentazione delle dimissioni del Presidente medesimo, si procede all'elezione per il rinnovo del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia; in tali casi il vicepresidente e la Giunta provinciale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e le funzioni di Presidente della Provincia sono assunte dal vicepresidente.

2. Quando debba procedersi all'elezione ai sensi del comma 1 il vicepresidente, dopo aver accertato l'evento che dà luogo al rinnovo anticipato, previa deliberazione della Giunta provinciale, indice entro i successivi quindici giorni le elezioni, fissandone la data entro i novanta giorni successivi.

3. Nel caso in cui il Presidente della Provincia presenti le dimissioni negli ultimi dodici mesi della legislatura, la Giunta e il Consiglio provinciale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla scadenza del quinquennio. Le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal vicepresidente ovvero dall'assessore più anziano di età in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del vicepresidente. Per la surrogazione del seggio del Presidente si applica l'articolo 80.

4. Nel caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Provincia che si verifichino dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale rimane in carica per l'ordinaria

amministrazione ed elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia, scegliendolo tra i propri componenti. Al presidente così eletto e al Consiglio provinciale si applicano le disposizioni previste per il presidente eletto a suffragio universale. Per la surrogazione del seggio rimasto vacante si applica l'articolo 80.

5. Nel caso di sospensione del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della L. 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), le funzioni di Presidente della Provincia sono assunte dal vicepresidente dalla notifica del provvedimento di sospensione fino alla cessazione della sospensione stessa. Per la sostituzione temporanea si applica l'articolo 80.

6. Nel caso di rimozione del Presidente della Provincia si applica quanto disposto dal presente articolo per le dimissioni.

Art. 6

Scioglimento del Consiglio provinciale.

1. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio, la decadenza del Presidente e della Giunta provinciale. Si considerano contestuali le dimissioni prodotte entro cinque giorni decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni.

2. Entro cinque giorni dal verificarsi delle condizioni, il Presidente del Consiglio provinciale accerta l'avvenuta presentazione delle dimissioni contestuali e la comunica ai consiglieri e al Presidente della Provincia che, entro i successivi quindici giorni, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, fissandone la data entro i novanta giorni successivi.

Art. 7

Mozione di sfiducia.

1. Il Consiglio provinciale può approvare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia o di uno o più assessori, secondo quanto disposto da questo articolo.

2. La mozione di sfiducia al Presidente dev'essere motivata e sottoscritta da almeno sette consiglieri.

3. La mozione di sfiducia è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dopo almeno sette giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione.

4. La mozione di sfiducia è votata per appello nominale ed è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5. Qualora la mozione sia approvata, il Presidente e la Giunta provinciale decadono e il Consiglio provinciale è sciolto; il Presidente della Provincia, entro i successivi quindici giorni, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, fissandone la data

entro i novanta giorni successivi. Il Consiglio provinciale rimane in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

6. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale restano in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Provincia, provvedendo solo agli affari di ordinaria amministrazione.

7. La mozione di sfiducia a uno o più assessori dev'essere motivata e dev'essere sottoscritta da almeno sette consiglieri. L'approvazione della mozione, votata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio provinciale per appello nominale, comporta la decadenza dell'assessore o degli assessori. Si applica il comma 3, in quanto compatibile.

Art. 8

Giunta provinciale (1).

1. La Giunta provinciale, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è composta dal Presidente della Provincia e da non più di sei assessori, tra cui uno con funzioni di vicepresidente, nominati dal Presidente fra i consiglieri provinciali (2).

2. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Provincia nomina gli assessori ed attribuisce ad uno di essi la funzione di vicepresidente. In aggiunta agli assessori nominati ai sensi del comma 1, il Presidente può nominare un assessore scelto tra cittadini non facenti parte del Consiglio provinciale, purché sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere provinciale (3).

3. [L'esercizio delle funzioni di assessore, ad eccezione di quelle attribuite al vicepresidente della Provincia, è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere provinciale. Il consigliere nominato assessore è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico. Durante tale periodo il seggio è provvisoriamente assegnato a colui che avrebbe diritto alla surroga ai sensi dell'articolo 80. Qualora al consigliere sostituito sia attribuito un seggio ai sensi dell'articolo 80, nella sostituzione subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza che non faccia parte provvisoriamente del Consiglio provinciale] (4).

4. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio provinciale e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.

5. Fino a quando il Consiglio provinciale non provveda con propria disciplina, gli assessori non facenti parte del Consiglio provinciale hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio; devono partecipare alle sedute del Consiglio nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni, interpellanze, voti o argomenti riguardanti le materie loro delegate dal Presidente della Provincia.

6. Dopo la scadenza del Consiglio, la Giunta provinciale resta in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Provincia, provvedendo solo agli affari di ordinaria amministrazione. Fino alla nomina degli assessori il nuovo Presidente adotta gli atti di competenza della Giunta provinciale che abbiano carattere di urgenza e indifferibilità. Fino alla seduta del Consiglio

convocata per il giuramento ai sensi dell'articolo 48-bis, primo comma, dello Statuto speciale d'autonomia, la Giunta provinciale svolge gli affari di ordinaria amministrazione (5).

(1) Vedi anche il Comunicato reg. 11 dicembre 2012, Testo di legge della Provincia di Trento approvata a norma dell'articolo 47 dello Statuto speciale di autonomia del Trentino - Alto Adige/Südtirol, concernente modificazioni al presente articolo.

(2) Comma prima modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.P. 9 luglio 2008, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.P. 20 marzo 2013, n. 3. Vedi, anche, il comma 5 del citato Art. 1 della L.P. n. 3/2013.

(3) Comma prima modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.P. 9 luglio 2008, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.P. 20 marzo 2013, n. 3. Vedi, anche, il comma 5 del citato Art. 1 della L.P. n. 3/2013.

(4) Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, L.P. 20 marzo 2013, n. 3. Vedi, anche, il comma 5 del citato Art. 1 della L.P. n. 3/2013.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, L.P. 20 marzo 2013, n. 3. Vedi, anche, il comma 5 del citato Art. 1 della L.P. n. 3/2013.

TITOLO III

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Capo I

Disposizioni generali

Art. 9

Esercizio del voto - voto di lista - voti di preferenza.

1. L'esercizio del voto è un diritto. Ogni elettore dispone di un voto per il candidato Presidente della Provincia e per le liste collegate. Egli ha la facoltà di attribuire preferenze per candidati alla carica di consigliere compresi nella lista votata, per i fini, entro i limiti e con le modalità stabilite da questa legge.

Art. 10

Elezione del nuovo Consiglio provinciale e sua prima convocazione.

1. Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale e del nuovo Presidente della Provincia sono indette dal Presidente della Provincia, d'intesa con il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, per una domenica compresa tra la quarta domenica precedente e la seconda domenica successiva al termine del quinquennio di legislatura.

2. Il nuovo Consiglio si riunisce non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del nuovo Presidente della Provincia.

Art. 11

Rappresentanza ed esercizio delle funzioni di consigliere provinciale.

1. I membri del Consiglio provinciale di Trento rappresentano l'intera provincia e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 12**Elettorato attivo.**

1. Sono elettori del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione, che non si trovano in alcuna delle condizioni previste nell'articolo 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono nel territorio della provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno oppure si trovano in una delle condizioni prescritte dall'articolo 25 dello Statuto speciale.

Capo II**Eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità****Art. 13****Cause di non candidabilità.**

1. Per le cause di non candidabilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale si applica l'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 14**Eleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale.**

1. Sono eleggibili a Presidente della Provincia e a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno dell'elezione e che risiedano, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della regione.

2. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle due precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno quarantotto mesi anche non continuativi. Questa disposizione si applica ai soli presidenti eletti a suffragio universale diretto.

Art. 15**Cause d'ineleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale.**

1. Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale:
 - a) i membri del Governo e i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano;
 - b) i questori di Trento e di Bolzano, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;
 - c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

d) i magistrati che hanno giurisdizione nella regione, i componenti del Consiglio di Stato, i componenti degli organi di giurisdizione amministrativa di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale, i componenti della Corte dei conti e della sezione della corte avente sede nella regione;

e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale nella regione;

f) i dipendenti della Regione o della Provincia di Trento o dei rispettivi enti funzionali che rivestono qualifiche dirigenziali o che, comunque, siano preposti a servizi o uffici delle amministrazioni stesse, nonché il segretario generale e il direttore generale del comune di Trento;

g) gli ecclesiastici e i ministri di culto che nel territorio della regione hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

h) il difensore civico.

2. Le cause di ineleggibilità previste dalle lettere c) e h) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. Le cause d'ineleggibilità previste dalle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, trasferimento, revoca dell'incarico o richiesta di collocamento in aspettativa intervenuti non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Gli interessati devono risultare in aspettativa dalla data di accettazione della candidatura fino al giorno della votazione.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. Per cessazione dalle funzioni s'intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

Art. 16

Altre cause d'ineleggibilità.

1. Non sono eleggibili, inoltre:

a) il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale di società o imprese concessionarie o erogatrici di pubblico servizio per conto della Regione o della Provincia di Trento;

b) [il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale di imprese o società con fini di lucro che ricevano dalla Regione o dalla Provincia di Trento sussidi o altri benefici economici a carattere continuativo o garanzie di tali assegnazioni finanziarie] (6);

c) il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale delle società con capitale maggioritario della Regione o della Provincia di Trento o nelle quali la Regione o la Provincia di Trento esercitano una posizione dominante disponendo di almeno un quinto dei voti esercitabili in assemblea ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

2. Non sono eleggibili, infine:

a) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o le Province autonome di Trento o di Bolzano;

b) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione o delle Province autonome oppure di istituti o aziende da esse dipendenti o vigilati, con sentenza passata in giudicato sono stati dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito.

(6) Lettera abrogata dall'art. 2, L.P. 9 luglio 2008, n. 9.

Art. 17

Incompatibilità di cariche.

1. Non sono compatibili con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale le cariche di:

a) deputato o senatore;

b) giudice della Corte costituzionale;

c) membro di altri consigli regionali o del Consiglio provinciale di Bolzano;

d) sindaco, assessore o consigliere di un comune della regione;

e) presidente, assessore o consigliere di altri enti locali;

f) membro del Parlamento europeo o della Commissione europea.

2. Non è compatibile con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale, inoltre, la posizione di dipendente della Regione o delle Province autonome di Trento o di Bolzano, dello Stato o degli enti funzionali della Regione o delle province autonome.

3. Non può ricoprire la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale chi ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione o con le Province autonome di Trento o di Bolzano. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.

4. Non è compatibile con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale l'incarico di:

a) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle Province autonome;

b) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società al cui capitale la Regione o la Provincia autonoma di Trento partecipino oppure nei confronti dei quali i medesimi enti assegnino finanziamenti;

- c) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie e che svolgano attività nel territorio della provincia;
- d) colui che in proprio o in qualità di legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società sia legato alla Regione o alle Province autonome di Trento o di Bolzano da un contratto di opera o di somministrazione o che gestisca servizi di qualunque genere per conto dei medesimi enti;
- e) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore della Regione, delle Province autonome di Trento o di Bolzano o dei rispettivi enti funzionali o delle società o imprese di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c) o in favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di questo comma (7);
- f) consigliere provinciale che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione d'ineleggibilità prevista da questa legge.

5. Le cause di incompatibilità indicate al comma 4 non si applicano nel caso di enti, istituti, associazioni e società, nonché cooperative o consorzi di cooperative iscritti nei registri pubblici aventi scopi esclusivamente culturali, sportivi, sindacali, di culto o assistenziali.

6. Le cause d'incompatibilità previste dai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano quando le persone ivi indicate presentano le dimissioni, o quando i dipendenti di cui ai commi 2 e 4 presentano richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti.

7. Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali per i quali esista o si determini una delle cause d'incompatibilità previste da questa legge decadono dal mandato qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile o non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni, prima della convalida dell'elezione a consigliere o entro il termine e con le modalità indicate dal regolamento interno del Consiglio provinciale che disciplina la procedura per la convalida degli eletti.

8. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

9. L'accertamento delle incompatibilità previste da questa legge è di competenza del Consiglio provinciale.

10. [Il periodo di aspettativa concessa a lavoratori dipendenti eletti alla carica di consigliere provinciale può essere interrotto, nel corso del quinquennio di carica, per non più di dodici mesi al fine di consentire ai dipendenti interessati di partecipare a corsi o concorsi o di effettuare periodi di prova previsti dai singoli ordinamenti per la progressione in carriera o per il miglioramento in genere del trattamento giuridico ed economico] (8).

(7) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, L.P. 9 luglio 2008, n. 9.

(8) Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, L.P. 9 luglio 2008, n. 9.

Art. 18**Eccezioni alle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità.**

1. Non costituiscono cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti al Presidente e al vicepresidente della Provincia, agli assessori e ai consiglieri provinciali in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo.
2. L'ipotesi d'incompatibilità prevista dall'articolo 17, comma 3, non si applica al Presidente della Provincia o ai consiglieri provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 19**Condizioni impeditive della nomina ad assessore.**

1. Agli assessori scelti tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale si applicano le cause di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri provinciali, ivi comprese le eccezioni disciplinate da questo capo.
2. Preliminarmente alla loro nomina, il Presidente della Provincia verifica che nei confronti degli interessati non sussista alcuna delle condizioni impeditive indicate al comma 1 e ne dà atto nel decreto di nomina.

Art. 20**Uso della qualifica.**

1. Al Presidente della Provincia, ai membri della Giunta e del Consiglio provinciale è vietato consentire o tollerare che il loro nome, con l'indicazione della loro qualifica, sia usato in annunci o stampati o documenti di qualsiasi specie, destinati a pubblica diffusione a profitto di imprese finanziarie, industriali o commerciali.

Capo III**Del procedimento elettorale preparatorio****Sezione I****Disposizioni generali****Art. 21****Indizione dei comizi elettorali.**

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Presidente della Provincia di Bolzano.
2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.
3. I sindaci di tutti i comuni della provincia danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 22**Protezione dei contrassegni tradizionali.**

1. I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la presidenza della Provincia, non prima delle ore otto del quarantaquattresimo e non oltre le ore dodici del quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione, i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni del Consiglio provinciale.
2. Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autentificato da un notaio, da un giudice di pace o dal segretario comunale. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, il deposito può essere effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei depositanti e rispettivamente dei mandanti, deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.
3. Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare.
4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.
5. Ai fini di cui al comma 4 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.
6. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale o regionale, possono trarre in errore l'elettore.
7. Non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
8. Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di questo articolo il Presidente della Provincia ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di ventiquattro ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno.
9. Il Presidente della Provincia rilascia al depositante dichiarazione scritta del ricevimento del contrassegno sul retro di un esemplare del medesimo.
10. Il Presidente della Provincia trasmette copia dei contrassegni ricevuti all'Ufficio centrale circoscrizionale e contemporaneamente dà avviso al pubblico dei contrassegni, a mezzo di manifesto da affiggersi in ogni comune della provincia di Trento non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione. I contrassegni sono riportati sul manifesto in senso orizzontale

secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dal Presidente della Provincia. Al sorteggio possono assistere, qualora lo richiedano, i rappresentanti dei partiti o raggruppamenti politici che hanno depositato il proprio contrassegno.

Art. 23

Designazione obbligatoria dei rappresentanti di lista.

1. All'atto del deposito del contrassegno di cui all'articolo 22 i partiti o raggruppamenti politici organizzati devono designare un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare la presentazione delle candidature e dei relativi documenti all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. Il Presidente della Provincia trasmette copia delle designazioni di cui al comma 1 all'Ufficio centrale circoscrizionale.
3. Con le stesse modalità, i partiti o i gruppi politici possono nominare altri depositanti effettivi e supplenti, revocando quelli precedentemente nominati, entro le ore dodici del trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione. Il Presidente della Provincia comunica immediatamente eventuali nuove designazioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.
4. In assenza del rappresentante effettivo e supplente, la presentazione delle candidature e dei relativi documenti può essere effettuata dal legale rappresentante del partito o gruppo politico.

Art. 24

Rinvio delle elezioni.

1. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Provincia può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto.
2. Il rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini previsti per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.
3. La nuova data è fissata dal Presidente della Provincia e portata a conoscenza degli elettori con manifesto.

Sezione II

Formazione delle candidature

Art. 25

Formazione delle candidature.

1. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere sottoscritta da non meno di cinquecento e non più di settecentocinquanta elettori, che hanno diritto di votare nei comuni della provincia di Trento per l'elezione del Consiglio

provinciale. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature alla carica di Presidente della Provincia.

2. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista di candidati.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte di partiti o gruppi politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. In tale caso la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non siano previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non siano in carica, il deposito è effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del gruppo politico. La carica dei depositanti e dei mandanti è comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.

4. Le sottoscrizioni previste dai commi 1 e 3 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

5. Il candidato alla carica di Presidente della Provincia e i candidati alla carica di consigliere provinciale, questi ultimi contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente del soprannome o del nome volgare.

6. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere collegata con un candidato alla carica di presidente e deve comprendere un numero di candidati non inferiore a ventisei e non superiore a trentaquattro. Nella formazione delle candidature è promossa la rappresentanza di entrambi i sessi.

6-bis. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito (9).

7. Ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati per il Consiglio provinciale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

8. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere provinciale in più di una lista.

9. Con la presentazione della candidatura alla carica di presidente deve essere presentato anche il programma di legislatura.

10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale deve contenere l'indicazione del candidato alla carica di presidente collegato, nonché la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista (10).

 (9) Comma aggiunto dall'art. 1, L.P. 9 luglio 2008, n. 8.

(10) Si tenga presente che nel B.U. Trentino-Alto Adige 18 marzo 2008, n. 12 è stato pubblicato un disegno di legge il quale prevede l'aggiunta, nel presente articolo, del comma 6-bis come di seguito formulato:

"6-bis. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito."

Art. 26

Programmi di comunicazione politica.

1. Nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, durante la campagna elettorale per le elezioni del Consiglio provinciale, i soggetti politici devono garantire la presenza delle donne candidate alla carica di consigliere provinciale, in misura proporzionale alla presenza femminile nelle rispettive liste di candidati presentate per le predette elezioni.

2. L'inosservanza della predetta norma comporta l'obbligo, per il soggetto politico, di riequilibrio con la presenza di donne candidate nelle successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Nel caso in cui il riequilibrio non sia possibile, l'inosservanza della predetta norma comporta, a carico del soggetto politico, la riduzione proporzionale degli spazi di propaganda previsti dall'articolo 2, comma 3, della L. 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica). La sanzione è irrogata dal Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi nell'ambito della sua attività di vigilanza.

Art. 27

Modalità di presentazione delle candidature.

1. Con la lista dei candidati devono essere presentati:

a) tre esemplari del contrassegno, anche figurato e colorato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm. 2 di diametro; le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere accompagnate dai contrassegni di tutte le liste ad esse collegate;

b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione e la residenza, nel territorio della medesima, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;

c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990; qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta all'autorità diplomatica o consolare; la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 e l'indicazione della lista o delle liste collegate, di cui deve essere descritto succintamente il contrassegno;

d) copia del programma di legislatura;

e) le dichiarazioni di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Provincia o, per il candidato alla carica di presidente, con una o più liste di candidati alla carica di consigliere provinciale;

f) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono gli elettori firmatari della lista, attestanti che i medesimi risultano iscritti nelle liste elettorali del comune e sono in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio provinciale;

g) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale nonché di effettuare le dichiarazioni di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Provincia.

2. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare i certificati di cui al comma 1.

3. Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990.

4. Tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento elettorale sono redatti su carta esente da bollo.

Art. 28

Presentazione delle candidature.

1. Le liste dei candidati devono essere presentate alla struttura provinciale competente in materia elettorale, nelle ore d'ufficio del periodo compreso fra il trentaquattresimo giorno e le ore dodici del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La struttura provinciale competente in materia elettorale all'atto del ricevimento delle candidature rilascia ricevuta nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il numero progressivo di presentazione, il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia con l'indicazione delle liste, di cui descrive i contrassegni, con le quali è collegato; sono inoltre elencati i documenti allegati dando atto di quelli che, benché richiesti dalla legge, non risultano presentati.

3. Su richiesta degli interessati la lista incompleta con i documenti allegati è restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero progressivo spettante nel momento della ripresentazione.

4. È vietato integrare la documentazione incompleta di una lista o sostituire la medesima dopo che sia stata consegnata la ricevuta ai presentatori.

Art. 29

Ufficio centrale circoscrizionale.

1. Presso la Provincia è istituito l'Ufficio centrale circoscrizionale, nominato dal Presidente della Provincia entro cinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi e costituito da tre esperti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente, scelti nelle seguenti categorie:

- a) magistrati a riposo;
- b) docenti universitari in materie giuridiche;
- c) avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale si avvale, per tutte le operazioni di sua competenza, della struttura provinciale competente in materia elettorale.

Art. 30

Ufficio centrale circoscrizionale. Esame ed approvazione delle candidature.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 28, comma 1:

- a) verifica che le candidature alla carica di presidente e le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale siano state presentate entro i termini previsti dall'articolo 28 e che siano sottoscritte; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni;
- b) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni non depositati, identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio regionale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo, siano state presentate da una delle persone autorizzate alla sottoscrizione delle candidature ai sensi dell'articolo 25, comma 3, e ricusa il contrassegno delle liste per le quali manchi tale requisito;
- c) ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la presidenza della Provincia o con quelli di altre liste presentate in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi;
- d) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni depositati presso la presidenza della Provincia siano state presentate dalle persone designate all'atto del deposito del contrassegno, ricusando quelle liste per le quali ciò non è avvenuto;
- e) ricusa le candidature alla carica di presidente e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere provinciale nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, oppure manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione prevista dall'articolo 27; ricusa, altresì, le

candidature alla carica di presidente e cancella dalle liste i nominativi dei candidati alla carica di consigliere provinciale che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione, di coloro che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali non risultano risiedere nel territorio della regione e di coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione;

f) ricusa le candidature alla carica di Presidente della Provincia che non contengano l'indicazione della lista o delle liste collegate;

g) ricusa le liste che non hanno dichiarato di collegarsi ad un candidato alla carica di Presidente;

h) cancella dalla lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia eventualmente compreso nella lista medesima;

i) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

j) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

j-bis) ricusa le liste che non osservano la quota di rappresentanza di genere prevista dall'articolo 25, comma 6-bis (11);

k) stabilisce, mediante sorteggi separati, l'ordine delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale ammesse; l'ordine delle liste dei candidati per il Consiglio provinciale è stabilito mediante un sorteggio numerico indipendentemente dall'ordine delle candidature alla carica di presidente; alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate (12).

2. La riconsiderazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia comporta la riconsiderazione dell'unica lista o di tutte le liste ad essa collegate. La riconsiderazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate ad una candidatura alla carica di presidente comporta la riconsiderazione della candidatura medesima.

3. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

4. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica immediatamente le decisioni ai presentatori delle liste ed in caso di riconsiderazione del contrassegno fissa al presentatore il termine di ventiquattro ore per la presentazione di un altro contrassegno, sulla cui ammissione l'Ufficio centrale circoscrizionale decide definitivamente allo scadere del termine.

5. Trasmette immediatamente alla Giunta provinciale l'originale delle candidature e delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti previsti da questo articolo e per la predisposizione del manifesto di cui all'articolo 31.

(11) Lettera aggiunta dall'art. 2, L.P. 9 luglio 2008, n. 8.

(12) Si tenga presente che nel B.U. Trentino-Alto Adige 18 marzo 2008, n. 12 è stato pubblicato un disegno di legge il quale prevede l'aggiunta, nel presente comma, della lettera j-bis come di seguito formulata:

"j-bis) ricusa le liste che non osservano la quota di rappresentanza di genere prevista dall'articolo 25, comma 6-bis;".

Art. 31

Pubblicazione del manifesto delle candidature.

1. Il Presidente della Provincia provvede per la preparazione del manifesto che deve contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato alla carica di Presidente della Provincia; sotto ogni nominativo sono stampati, a partire dal numero d'ordine più basso riportato nel rispettivo sorteggio, i contrassegni delle liste collegate, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista e il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di consigliere provinciale.
2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, è trasmesso dalla Giunta provinciale ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello di votazione.

Art. 32

Stampa delle schede.

1. Il Presidente della Provincia provvede per la stampa delle schede sulla base delle decisioni di cui all'articolo 30. La stampa delle schede deve garantire che ogni simbolo sia riprodotto con i propri colori originali ed è accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per l'analogo servizio.
2. Le schede elettorali riportano il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia con a fianco i contrassegni della lista o delle liste collegate ammesse per l'elezione del Consiglio provinciale e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato A di questa legge (13). I nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Provincia sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dall'Ufficio centrale circoscrizionale; i contrassegni della lista o delle liste collegate sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante il relativo sorteggio.
3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

(13) Si omette.

Art. 33

Designazione facoltativa dei rappresentanti di lista.

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 i delegati di cui all'articolo 27 o le persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare all'ufficio di ciascuna sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale due rappresentanti di lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti

presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al sindaco del comune che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali oppure direttamente ai singoli presidenti delle sezioni la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio delle operazioni preliminari.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore dodici del giorno di votazione, alla struttura provinciale competente, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può far inserire succintamente a verbale le eventuali dichiarazioni.

4. Il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

5. Durante le operazioni di cui all'articolo 50 nemmeno i rappresentanti di lista possono allontanarsi dalla sala.

Art. 34

Documento di ammissione al voto.

1. L'elettore vota presso la sezione elettorale previa esibizione del documento di ammissione al voto disciplinato dalla normativa statale, unitamente a un documento d'identificazione.

2. Gli elettori all'estero sono informati dell'indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati dai comuni e partecipano al voto muniti del documento di ammissione al voto disciplinato dalla normativa statale.

3. Allo scopo di rilasciare, se necessario, i documenti di ammissione al voto, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione dalle ore nove alle ore diciannove e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Art. 35

Liste elettorali di sezione.

1. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione.

Art. 36

Accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento dei seggi.

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Presidente della Provincia, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di un commissario.

Art. 37

Consegna dei locali e dei materiali per l'ufficio elettorale.

1. Il sindaco provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale;
- c) un estratto delle liste di cui alla lettera b), da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;
- d) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- e) i verbali di nomina degli scrutatori;
- f) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti a norma dell'articolo 33;
- g) il pacco delle schede trasmesso sigillato dalla Giunta provinciale al sindaco, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- h) le urne occorrenti per la votazione;
- i) sei matite copiative per l'espressione del voto;
- j) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;
- k) una copia del testo della legge ed una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;
- l) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per il funzionamento della sezione.

2. Il presidente accerta, inoltre, l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

3. Eventuali deficienze emerse dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tempestivamente segnalate al sindaco affinché questi provveda a porvi rimedio immediatamente e comunque prima delle ore sei del giorno di votazione.

4. Il presidente dà atto nel verbale di cui all'articolo 76 di quanto emerso e dei provvedimenti adottati e provvede nel contempo a racchiudere nell'urna posta alla sua sinistra il pacco delle schede di votazione nonché il plico, ancora sigillato, contenente il bollo della sezione; rimanda quindi le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla forza pubblica.

Art. 38**Bolli di sezione e urne di votazione.**

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva, sono forniti dalla Giunta provinciale.
2. Le urne, fornite anch'esse dalla Giunta provinciale, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle allegate alla legge che disciplina l'elezione della Camera dei deputati.
3. In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.
4. La Giunta provinciale, previ accordi con il Ministero dell'interno, può adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

Sezione III**Uffici elettorali di sezione****Art. 39****Composizione dell'ufficio elettorale di sezione.**

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Art. 40**Albo dei presidenti di seggio.**

1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso la Provincia sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, indicando data e luogo di nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.
2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia di Trento che:
 - a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni provinciali;
 - b) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - c) non appartengono ad una delle categorie indicate nell'articolo 43;
 - d) per i comuni ladini della provincia di Trento, hanno un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento).

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno il sindaco, sentito l'ufficiale elettorale, comunica alla Provincia i nominativi delle persone di cui si propone la cancellazione dall'albo, specificandone i motivi. Devono in ogni caso essere cancellati dall'albo:

- a) coloro che non hanno più i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le hanno svolte senza giustificato motivo;
- c) coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva;
- d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
- e) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze, sulla base della segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione.

4. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 il sindaco, sentito l'ufficiale elettorale, comunica alla Provincia, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei cittadini elettori del comune che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che hanno formulato domanda scritta per l'incarico di presidente di seggio elettorale, specificando per ciascuno il cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per i comuni ladini della provincia di Trento la comunicazione del sindaco deve indicare anche il possesso dell'attestato di cui alla lettera d) del comma 2.

5. Entro il quarantesimo giorno precedente quello della votazione l'elenco aggiornato e completo degli iscritti all'albo è trasmesso alla cancelleria della Corte d'appello di Trento a cura della Provincia.

Art. 41

Nomina dei presidenti di seggio.

1. Il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio elettorale, scegliendoli fra le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 40 e fra i magistrati, gli avvocati ed i procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa. La scelta nell'ambito dell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e gli impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica l'ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel comune.

2. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione tramite i comuni di residenza, ai quali è inviato l'elenco degli elettori interessati, perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

3. In caso di impedimento del presidente di seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco od un suo delegato, scelto tra gli elettori del comune.

Art. 42**Nomina degli scrutatori e designazione del segretario dell'ufficio elettorale di sezione.**

1. Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori istituito con L. 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
2. Per la nomina degli scrutatori si applicano i termini e le modalità di cui alla legge n. 95 del 1989.
3. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 43**Esclusione dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale.**

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
 - a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
 - b) i dipendenti dei ministeri dell'interno, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;
 - c) i militari delle forze armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alla polizia di Stato e al corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - d) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti;
 - e) i segretari comunali nei comuni aventi più di tre sezioni elettorali e nei comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;
 - f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 44**Obbligatorietà delle cariche di presidente, di scrutatore e di segretario dell'ufficio elettorale.**

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o di impedimento.
3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 45**Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali.**

1. A tutte le operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Art. 46**Compensi ai componenti degli uffici elettorali.**

1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di 174 euro. Agli scrutatori e al segretario spetta un compenso complessivo di 139,20 euro. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello spettante ai dipendenti della Provincia con qualifica di dirigente (14).

2. Al presidente e ai componenti del seggio speciale spetta un compenso complessivo, indipendentemente dal numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, di 116 e 81,20 euro rispettivamente (15).

3. Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative ad esso, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

4. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti da questa legge possono utilizzare il proprio mezzo, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità.

5. [A decorrere dal mese di marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore di questa legge, le misure dei compensi di cui ai commi 1 e 2 sono rideterminate ogni tre anni con decreto del Presidente della Provincia in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e d'impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le cifre risultanti sono arrotondate all'euro superiore] (16).

6. La liquidazione e il pagamento delle competenze sono effettuate a cura dell'amministrazione comunale e a carico della Provincia.

7. I compensi previsti da questo articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 53 del 1990, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenuta o imposta e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

 (14) Comma così modificato dall'art. 10, comma 3, lettera a), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(15) Comma così modificato dall'art. 10, comma 3, lettera b), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(16) Comma abrogato dall'art. 10, comma 3, lettera c), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 47**Trattamento economico dei componenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale.**

1. Al presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 29 è corrisposto, a titolo di onorario per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un compenso giornaliero pari a 174 euro (17).

2. A ciascun componente dell'Ufficio centrale circoscrizionale è corrisposto, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un onorario giornaliero pari a 139,20 euro (18).
3. [A decorrere dal mese di marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore di questa legge, le misure dei compensi di cui ai commi 1 e 2 sono rideterminate ogni tre anni con decreto del Presidente della Provincia in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e d'impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate all'euro superiore] (19).
4. Le spese per gli onorari previste da questo articolo sono a carico della Provincia.

(17) Comma così modificato dall'art. 10, comma 4, lettera a), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18) Comma così modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(19) Comma abrogato dall'art. 10, comma 4, lettera c), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 48

Rimborso delle spese per la nomina dei presidenti di seggio.

1. Per ogni decreto di nomina a presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 41 è rimborsata la quota forfettaria di 6,96 euro, oltre al rimborso delle spese documentate per materiale di cancelleria occorrente all'emanazione dei suddetti decreti di nomina (20).
2. [A decorrere dal mese di marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore di questa legge, la quota forfettaria di cui al comma 1 è rideterminata ogni tre anni con decreto del Presidente della Provincia in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e d'impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate all'euro superiore] (21).
3. Il rimborso di cui al comma 1 è a carico della Provincia.

(20) Comma così modificato dall'art. 10, comma 5, lettera a), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(21) Comma abrogato dall'art. 10, comma 5, lettera b), L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo IV

Della votazione

Sezione I

Norme generali

Art. 49

Caratteristiche e arredamento della sala della votazione.

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno una volta che sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.
5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.
6. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza inferiore a due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.
7. Nella sala della votazione o in quella di accesso alla medesima devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati, un manifesto recante le principali norme per la votazione ed un manifesto indicante le principali sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Art. 50

Operazioni preliminari dell'ufficio elettorale.

1. Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario nonché i rappresentanti delle liste dei candidati eventualmente presenti e regolarmente designati.
2. Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, nominati ai sensi dell'articolo 42 o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano ed il più giovane degli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste di candidati e non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 43.
3. Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:
 - a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione e del pacco contenente le schede per la votazione;
 - b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale;
 - c) vengono riposte nell'urna alla sinistra del presidente le schede autenticate;
 - d) viene sigillata l'urna vuota posta alla destra del presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l'introduzione delle schede votate.
4. Durante le operazioni previste da questo articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo possibile, nessuno può allontanarsi dalla sala.

5. Il presidente dell'ufficio quindi dichiara aperta la votazione.

Art. 51

Accesso alla sala della votazione.

1. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano il documento di ammissione al voto.
2. È vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 52

Competenze del presidente di seggio in materia di ordine pubblico.

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
2. La forza pubblica non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione.
3. In caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala della votazione e farsi assistere dalla forza pubblica. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
4. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.
5. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione od impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
6. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare svolgimento delle operazioni elettorali il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori che abbiano già votato escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori che indugino artificiosamente nella votazione o non rispondano all'invito di restituire la scheda siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 64 riguardo al termine ultimo di votazione.
7. Di quanto sopra è dato atto nel processo verbale.

Art. 53

Elettori che possono votare nella sezione.

1. Ha diritto di votare nella sezione:
 - a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;

b) chi si presenta munito di sentenza di Corte d'appello o di attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, che lo dichiara elettore del comune;

c) il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune del collegio;

d) i candidati.

2. Gli elettori di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 devono in ogni caso produrre il documento di ammissione al voto e quelli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è preso nota nel verbale.

Art. 54

Militari appartenenti a corpi militarmente organizzati e alla polizia di Stato.

1. I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio, quando siano elettori per il Consiglio provinciale.

2. Essi possono esercitare il voto previa esibizione del documento di ammissione al voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, e sono iscritti in una apposita lista aggiunta.

3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Sezione II

Seggi speciali

Art. 55

Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale.

1. I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune del collegio elettorale dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione e siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo nel collegio.

2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal documento di ammissione al voto, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni; gli elenchi sono consegnati nel giorno precedente le elezioni al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

4. Gli elettori di cui al presente articolo possono votare esclusivamente previa esibizione del documento di ammissione al voto e dell'attestazione di cui alla lettera b) del comma 3 che, a cura del presidente del seggio o del seggio speciale, è ritirata e allegata al registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti.

Art. 56

Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno duecento letti.

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita per ogni cinquecento letti o frazione di cinquecento una sezione elettorale in cui la votazione ha luogo secondo le norme vigenti.

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono tuttavia essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

3. Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina si applica l'articolo 57.

Art. 57

Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva.

1. Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali norme.

2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in un'apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
7. I compiti del seggio, costituito a norma di questo articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in un plico, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.
8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Art. 58

Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di cento posti letto.

1. Per gli ospedali e case di cura con meno di cento posti letto il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati possono esercitare il diritto di voto.
2. Nelle ore fissate il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e raccoglie il voto dei ricoverati, curando che la votazione abbia luogo in una cabina mobile o con un mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto, assistito dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio designato dalla sorte e alla presenza dei rappresentanti di lista, se designati, che ne facciano richiesta.
3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota, all'atto della votazione, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale e introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Art. 58-bis

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

1. Per gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali si applica l'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.
2. Questo articolo si applica soltanto se l'avente diritto al voto domiciliare dimora nel territorio della Provincia e ha il diritto di voto per le elezioni provinciali. (22)

(22) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

Sezione III

Modalità di espressione del voto

Art. 59

Espressione del voto. Formalità.

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.
2. Se l'elettore non vota nella cabina il presidente del seggio deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. Il presidente fa prendere nota di tale fatto nel verbale.
3. Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.
4. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione.
5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul documento di ammissione al voto dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito; del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.
6. I certificati medici eventualmente esibiti sono allegati al verbale e sono validi soltanto se rilasciati dai funzionari medici designati dai competenti organi preposti alla gestione della sanità; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
7. Tali certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. I certificati medici devono essere rilasciati in carta libera, immediatamente e gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.
8. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'unione italiana ciechi.

Art. 60

Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto.

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le strutture sanitarie pubbliche, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di cui all'articolo 59 e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della L. 15 gennaio 1991, n. 15 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti).
3. Si applicano altresì gli articoli 1 e 2 della legge n. 15 del 1991.

Art. 61**Identificazione degli elettori.**

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.
2. In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta l'identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna nella lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale.
3. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui al comma 2.
4. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori decide il presidente a norma dell'articolo 65.

Art. 62**Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione.**

1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il documento di ammissione al voto. Uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda di votazione, appone nell'apposito spazio del documento di ammissione al voto il timbro della sezione e la data e annota il numero del documento nell'apposito registro. Dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa l'elettore si reca nella cabina e quindi, dopo aver espresso il voto, presenta la scheda già piegata al presidente, il quale la depone nell'urna delle schede votate.
2. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda restituendo però la prima, la quale è conservata in un apposito plico, dopo che il presidente vi ha scritto "scheda deteriorata" e vi ha apposto la sua firma.
3. Nell'apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.
4. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.
5. Man mano che si depongono le schede nell'urna uno degli scrutatori attesta l'avvenuta votazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.
6. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'articolo 32, o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori e allegate al processo verbale.

Art. 63**Espressione del voto per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.**

1. La votazione per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia avviene su scheda unica, recante il cognome e il nome dei candidati alla carica di presidente, i contrassegni delle liste collegate e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale.
2. Ciascun elettore esprime il voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate.
3. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome e se necessario il nome e il cognome dei candidati nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati, e all'occorrenza data e luogo di nascita.
4. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 64**Chiusura della votazione.**

1. La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 65**Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti.**

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria, facendo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Art. 66**Accertamento del numero dei votanti.**

1. Dopo che gli elettori hanno votato il presidente:
 - a) dichiara chiusa la votazione;

- b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;
- c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale nonché da quelle di cui agli articoli 56, 57 e 58 e dal registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto; queste liste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da due scrutatori;
- d) conta le schede autenticate e non utilizzate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo, il loro numero corrisponda al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
- e) forma il plico numero 1 diretto all'Ufficio centrale circoscrizionale contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti e tutte le schede autenticate e non autenticate avanzate e lo sigilla con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;
- f) provvede immediatamente a recapitare il plico di cui alla lettera e) al sindaco del comune, il quale ne cura il successivo inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale;
- g) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali nell'urna che conteneva le schede autenticate e provvede a sigillarla, formando un apposito pacco sigillato di stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovino posto nell'urna;
- h) rinvia le operazioni alle ore sette del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi; ai rappresentanti di lista è consentito intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;
- i) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.

2. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale nel quale si prende nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni assunte.

Capo V

Dello scrutinio e della proclamazione

Art. 67

Spoglio dei voti.

1. Alle ore sette del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala nonché dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'articolo 66, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del giorno stesso.

2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce tutti i voti in essa contenuti; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale espressione.

3. Il terzo scrutatore ed il segretario annotano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascun candidato alla carica di presidente, da ciascuna lista nonché da ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale. È vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

4. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due componenti l'ufficio.

Art. 68

Validità e nullità dei voti e delle schede.

1. La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 32 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'articolo 50;

b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.

3. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore abbia espresso voti per più di una lista e tali liste siano collegate a più candidati alla carica di Presidente;

c) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di Presidente della Provincia;

d) nelle quali l'elettore abbia espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di presidente ed un voto per una delle liste ad esso non collegate.

4. Le schede indicate ai commi 2 e 3 sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e sono allegate al verbale delle operazioni.

Art. 69

Validità e nullità dei voti di preferenza e connessione con il voto di lista.

1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono inefficaci; rimangono valide le prime tre.

2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di preferenza espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata o per il candidato alla carica di presidente.

3. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di un contrassegno per candidati compresi tutti in tale lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno.
5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati preferiti.

Art. 70

Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore.

1. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non può ultimare le operazioni di cui agli articoli 67, 68 e 69 il presidente, entro le ore sedici del giorno successivo a quello di votazione, deve compiere le seguenti operazioni:
 - a) formare un primo pacco contenente tutte le schede scrutinate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;
 - b) formare un secondo pacco contenente tutte le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;
 - c) formare un terzo pacco contenente i verbali e tutti gli altri documenti e atti relativi all'ufficio o comunque prodotti al medesimo; prima di chiudere il pacco si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;
 - d) recapitare con l'assistenza di un componente del seggio i tre pacchi sopra indicati all'Ufficio centrale circoscrizionale, ritirando ricevuta del materiale.
2. Qualora non si adempia a quanto prescritto da questo articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti e i documenti ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze e i responsabili delle medesime.

Art. 71

Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio.

1. Il presidente della sezione al termine delle operazioni di scrutinio dichiara il risultato nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione e provvede quindi a:
 - a) formare il plico numero 2 diretto all'Ufficio centrale circoscrizionale, nel quale sono inserite le schede contenenti voti validi;
 - b) formare il plico numero 3 diretto all'Ufficio centrale circoscrizionale, contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli o contestati, che siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi, nonché tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento

delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della Corte d'appello, le attestazioni del sindaco di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 53 e i certificati medici;

c) formare il plico numero 4 diretto alla Giunta provinciale, contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;

d) formare il plico numero 5 diretto al sindaco del comune, contenente il terzo esemplare del verbale.

2. Tutti i predetti plichi devono essere sigillati con il bollo dell'ufficio, con la firma del presidente e con quella di almeno due scrutatori.

3. Tali plichi devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delega scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvede al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

Capo VI

Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti

Art. 72

Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto applicabili, gli articoli 67, 68, 69 e 71;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi;

c) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia che è costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni dal candidato medesimo;

d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere costituita dalla somma dei voti validi di preferenza ottenuti in tutte le sezioni;

e) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;

f) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

g) compone per ogni lista la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere provinciale in ordine di cifra individuale decrescente risultante dalla somma dei voti di preferenza

ottenuti nei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich;

h) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

i) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni ladini indicati alla lettera g) e, nell'ambito della lista, proclama eletto il candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato alla lista il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi dalla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato proclamato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;

j) assegna i seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio, eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi della lettera i), la cifra di cui alla lettera c), tenuto conto di quanto disposto dalla lettera i), e sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare; a parità di quoziente nelle cifre intere e decimali il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste collegate che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio; se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate secondo l'ordine dei quozienti;

k) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno diciassette seggi; qualora non li abbia conseguiti attribuisce a tale lista o gruppo di liste diciassette seggi oltre al seggio del candidato eletto Presidente della Provincia; qualora non abbia conseguito venti seggi oltre a quello del Presidente della Provincia e la cifra di cui alla lettera c) sia pari almeno al 40 per cento dei voti validi, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati venti seggi oltre al seggio del Presidente della Provincia; alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente della Provincia sono comunque assegnati non più di ventitre seggi oltre al seggio del Presidente della Provincia; i restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dalla lettera j); al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi della lettera i);

l) assegna i seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi della lettera e), per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste; si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

m) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non eletti a tale carica collegati a ciascuna lista che abbia

ottenuto almeno un seggio; in caso di collegamento con un gruppo di liste, il seggio spettante al candidato presidente è detratto dalla somma dei seggi complessivamente attribuiti alle liste del gruppo; quindi proclama eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, i candidati a tale carica che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera f) hanno riportato le cifre individuali più alte; a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista.

Art. 73

Poteri dell'Ufficio centrale circoscrizionale e del suo presidente. Accesso all'aula.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale si pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate (23).
2. All'Ufficio centrale circoscrizionale è vietato:
 - a) discutere e deliberare sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti negli uffici elettorali di sezione;
 - b) modificare i risultati riportati nei verbali degli uffici elettorali di sezione, a meno che non sia sorto il dubbio dell'esistenza di un errore materiale di trascrizione dei risultati dalla tabella di scrutinio; in tal caso, quando sia accertata la rispondenza dei risultati indicati nella tabella di scrutinio in possesso dell'Ufficio centrale circoscrizionale con i risultati indicati nel secondo esemplare della tabella di scrutinio depositato presso la Giunta provinciale, sono da considerare validi i risultati indicati nelle tabelle di scrutinio;
 - c) occuparsi di qualsiasi altra questione che non sia di sua esclusiva competenza.
3. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo. Il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.
4. Nessun elettore può entrare armato.
5. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, fermo restando il comma 4 dell'articolo 33, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

 (23) Comma così modificato dall'art. 4, L.P. 9 luglio 2008, n. 9.

Art. 74

Pubblicazione degli eletti.

1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato dell'avvenuta proclamazione al Presidente della Provincia e ai consiglieri provinciali proclamati eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della Giunta provinciale, perché la porti a conoscenza del pubblico.

Art. 75**Verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale.**

1. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente, dagli altri componenti e dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta. Esso deve contenere gli elementi essenziali richiesti dall'articolo 77.
2. Non appena ultimate le operazioni dell'ufficio centrale due esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale, tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni sono trasmessi a cura del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale al Presidente della Provincia, che ne rilascia ricevuta.
3. Il terzo esemplare del verbale è depositato presso la struttura provinciale competente in materia elettorale.
4. Ai sensi dell'articolo 10 il Presidente della Provincia convoca il nuovo Consiglio provinciale e riferisce al medesimo sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni anche ai fini degli adempimenti di spettanza della Giunta delle elezioni. Provvede inoltre per la trasmissione al Consiglio provinciale di un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 76**Verbale dell'ufficio elettorale di sezione.**

1. Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione deve contenere:
 - a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;
 - b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 53;
 - c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;
 - d) l'indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'articolo 59, comma 4;
 - e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:
 - 1) totale dei votanti;
 - 2) totale delle schede contenenti voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti;
 - 3) totale delle schede contenenti voti contestati e non attribuiti;
 - 4) totale delle schede contenenti voti nulli;
 - 5) totale delle schede nulle;
 - 6) totale delle schede bianche.
 - f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione o altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;

- g) l'elenco degli allegati al verbale;
- h) l'indicazione della data e dell'ora di chiusura delle operazioni;
- i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista.

2. Il dato di cui al numero 1) della lettera e) del comma 1 è desunto dalla lista autenticata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale e dalle liste aggiunte utilizzate per la votazione. I dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera e) del comma 1 sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale.

Art. 77

Contenuto del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

1. Il verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve contenere:
 - a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo, dei due esperti e dei rappresentanti di lista;
 - b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;
 - c) l'indicazione della cifra individuale di ogni candidato alla carica di Presidente della Provincia come determinata dall'articolo 72, comma 1, lettera c);
 - d) l'indicazione della cifra elettorale di ogni lista;
 - e) l'indicazione del numero di voti validi che ogni lista ha ottenuto nei comuni ladini indicati all'articolo 4 e, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nei medesimi comuni;
 - f) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
 - g) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;
 - h) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.
2. Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza riscossi da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni sezione elettorale sono allegati al verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale e ne formano parte integrante.
3. Il verbale e i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal presidente, dai componenti l'ufficio, nonché dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta.

Capo VII

Convalida e surrogazione

Art. 78

Convalida degli eletti.

1. Al Consiglio provinciale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti proclamati eletti, anche se proclamati eletti nel corso del quinquennio di carica in sostituzione di consiglieri cessati.

Art. 79

Ricorsi.

1. Contro le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio provinciale e contro le operazioni per l'elezione del Presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle leggi dello Stato.

Art. 80

Vacanza del seggio - surrogazione - sospensione della carica.

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di consigliere provinciale che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto (24).
2. Il seggio del Presidente della Provincia che rimanga vacante nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4, è attribuito alla lista, ad esso collegata, alla quale appartiene il primo quoziente non utilizzato all'atto della ripartizione dei seggi tra le liste del gruppo ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera l).
3. Il seggio di consigliere provinciale, assegnato al candidato presidente non eletto alla carica che durante il mandato rimanga vacante è attribuito al primo candidato non eletto dell'unica lista a esso collegata o, in caso di collegamento con più liste, della lista a esso collegata alla quale appartiene il primo quoziente non utilizzato all'atto della ripartizione dei seggi tra le liste del gruppo.
4. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge n. 55 del 1990 il Consiglio provinciale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.
5. Nel caso di sospensione del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge n. 55 del 1990 il Consiglio provinciale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea attribuzione del seggio rimasto vacante al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto dell'unica lista collegata al

presidente. In caso di collegamento con più liste il seggio è attribuito al primo candidato non eletto della lista, collegata al presidente, alla quale appartiene il primo quoziente non utilizzato all'atto della ripartizione dei seggi tra le liste del gruppo. L'attribuzione temporanea del seggio ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si applica quanto previsto dall'articolo 5 per il caso di impedimento permanente.

6. Nel caso di surrogazione o di supplenza del candidato eletto in base all'articolo 72, comma 1, lettera i), il seggio è attribuito al primo dei non eletti della medesima lista nell'ordine previsto dalla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera g).

 (24) Comma così modificato dall'art. 5, L.P. 9 luglio 2008, n. 9.

Art. 81

Dimissioni dalla carica di consigliere provinciale.

1. Con esclusione delle dimissioni presentate dal Presidente della Provincia, è riservata al Consiglio provinciale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

Art. 82

Disposizioni penali.

1. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto speciale, si applicano le disposizioni penali previste al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Titolo IV

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Art. 83

Disciplina del voto dei cittadini residenti all'estero.

1. In attuazione dell'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, la legge provinciale rende effettivo il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero che abbiano diritto di votare per le elezioni provinciali e che non intendano recarsi nel comune nelle cui liste sono iscritti per l'espressione del voto per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

2. Gli elettori individuati al comma 1 esercitano il voto per corrispondenza secondo le modalità e nell'osservanza delle forme prescritte dalla legge provinciale da adottare successivamente all'entrata in vigore del regolamento del Governo previsto dall'articolo 26 della L. 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).

Art. 84

Sperimentazione del voto elettronico.

1. Al fine di accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della competente commissione del Consiglio

provinciale da rilasciare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Giunta provinciale approva uno specifico progetto di automazione delle procedure connesse con l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia nonché con i referendum disciplinati dalle leggi provinciali.

2. Sulla base del progetto di cui al comma 1, la Giunta provinciale, entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto medesimo, presenta al Consiglio provinciale un apposito disegno di legge che disciplina le nuove procedure elettroniche di votazione e di scrutinio.

Art. 85

Disposizioni finali.

1. Le future leggi provinciali di modifica degli articoli 24, da 33 a 62, da 64 a 67, 70, 71, 73 e 74 di questa legge non sono soggette al referendum previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale.

Art. 86

Disposizioni finanziarie.

1. Per i fini di questa legge è autorizzata la spesa di 2.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2003. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con appositi stanziamenti previsti nel bilancio provinciale.

2. Alla copertura dei maggiori oneri previsti dal comma 1, si provvede mediante riduzione di quote di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.1.210).

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

D.P.G.R. 29 gennaio 1987, n. 2/L.

Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale.

TITOLO I**Disposizioni generali****Art. 1****Sistema elettivo (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 1).**

1. Il Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto secondo le norme stabilite nella presente legge.

Art. 2**Numero dei consiglieri regionali (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 2).**

1. Il territorio della regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano.
2. Il numero dei consiglieri regionali è di settanta. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per settanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. Nel decreto di convocazione dei comizi elettorali è fissato per i due collegi provinciali di Trento e Bolzano il numero dei consiglieri regionali spettanti a ciascuno di essi.
4. In attuazione dell'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale, al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano spetta almeno un seggio in seno al Consiglio regionale e al Consiglio provinciale di Bolzano.
5. La garanzia di rappresentanza, di cui al comma precedente, è assicurata in base alle norme contenute negli articoli 19, 21, 22, 63, 68 e 73.

Art. 3**Durata in carica del Consiglio regionale (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 3).**

1. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
2. La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata, tenuta ciascuna e alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano (1).

(1) Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 5.

Art. 4**Composizione e durata in carica dei consigli provinciali (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 4).**

1. Ciascun consiglio provinciale è composto dai membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia e dura in carica cinque anni.

Art. 5**Esercizio del voto - voto di lista - voti di preferenza (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 5).**

1. L'esercizio del voto è un diritto e un dovere civico. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha la facoltà di attribuire preferenze, per candidati compresi nella lista votata, ai fini, nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 6**Elezioni del nuovo Consiglio regionale e sua prima convocazione (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 6).**

1. Le elezioni del nuovo Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 1 dell'articolo 3.
2. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica (2).

 (2) Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 5.

Art. 7**Consigliere regionale - rappresentanza - esercizio funzioni (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 7).**

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO II**Capo I****Elettorato attivo****Art. 8****Elettori (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 8).**

1. Sono elettori del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige i cittadini iscritti nelle liste elettorali, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali ininterrottamente nel territorio della regione da almeno quattro anni.
2. Il cittadino che ha maturato il periodo residenziale previsto nel precedente comma, è iscritto, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, nelle liste elettorali del comune di ultima residenza della provincia, ove nel quadriennio, ha compiuto il maggior periodo residenziale, oppure, nel caso di

periodi di pari durata nelle province di Trento e di Bolzano, nel comune in cui risiede alla data di pubblicazione del suindicato manifesto.

Capo II

Elettorato passivo

Art. 9

Eleggibili a consigliere regionale (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 9).

1. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, compilate a sensi del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno dell'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della regione (3).

 (3) Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1989, n. 9.

Art. 10

Cause di ineleggibilità a consigliere regionale L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 10 e (L.R. 4 novembre 1983, n. 12, art. 1 lett. a).

1. Non sono eleggibili a consigliere regionale:

- a) i membri del Governo ed i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano;
- b) i questori di Trento e di Bolzano nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;
- c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- d) i magistrati che hanno giurisdizione nella regione, i componenti il Consiglio di Stato, i componenti gli organi di giurisdizione amministrativa di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale, nonché i componenti la Corte dei conti e la sezione della corte stessa avente sede nella regione;
- e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale nella regione;
- f) i dipendenti della Regione o delle province di Trento e di Bolzano che rivestono qualifiche dirigenziali o che - comunque - siano preposti a servizi od uffici delle amministrazioni stesse nonché i segretari generali dei comuni capoluogo di provincia;
- g) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che nel territorio della regione hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci.

2. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera c) del primo comma non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione della candidature.

3. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), d), e), f) e g) del primo comma non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, trasferimento, revoca dell'incarico o

richiesta di collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. L'aspettativa è concessa per il periodo intercorrente fra la data di accettazione della candidatura ed il giorno della votazione ed è disciplinata dagli ordinamenti degli enti dai quali gli interessati dipendono.

5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalla carica di cui alla lettera c).

6. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. Per cessazione delle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

Art. 11

Altre cause di ineleggibilità (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 11).

1. Non sono eleggibili inoltre:

a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o imprese private risultino legati con la Regione o con le province con contratti di opere e di somministrazioni oppure con concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimento specifico, l'osservanza di norme generali o particolari protettive di pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

b) i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di imprese o società volte al profitto di privati e sussidiati dalla Regione o dalle province con sovvenzioni continuative o con garanzie di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non sono concessi in forza di una legge;

c) i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione o delle province autonome;

d) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestano opera in modo continuativo in favore delle persone, società ed imprese di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma (4).

2. Non sono eleggibili infine:

a) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o le province autonome di Trento o di Bolzano;

b) ... (5);

c) coloro che per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione o delle province di Trento e di Bolzano ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, sono stati con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito.

(4) Si veda la L.R. 29 settembre 2004, n. 3, per l'interpretazione autentica del presente comma.

(5) Alinea soppresso dall'art. 3 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 5.

Art. 12

Incompatibilità di cariche (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 12; L.R. 4 novembre 1983, n. 12, art. 1, lett. b) e L.R. 27 giugno 1986, n. 3, art. 1).

1. Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale le cariche:
 - a) di deputato e senatore;
 - b) di giudice della Corte costituzionale;
 - c) di membri di altri consigli regionali;
 - d) di consigliere di un comune della regione;
 - e) di presidente, di assessore o di consigliere di un comprensorio o di una comunità di valle oppure di presidente o di membro del comitato di gestione e dell'assemblea generale di una unità sanitaria locale.
2. Non è inoltre compatibile con la carica di consigliere regionale la posizione di dipendente della Regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Non è altresì compatibile con la carica di consigliere regionale la posizione di dipendente dello Stato e degli altri enti pubblici.
- 3-bis. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione o con le province autonome di Trento e di Bolzano. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.
4. Non è infine compatibile con la carica di consigliere regionale l'incarico:
 - a) di presidente, di membro del consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti, associazioni e società sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle province autonome;
 - b) di presidente, di membro di consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti e società ai quali la Regione o le Province autonome corrispondano, in modo ordinario, sussidi, sovvenzioni o contributi;
 - c) di presidente, di membri del consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalentemente l'esercizio di attività finanziarie e come tali abbiano rapporti con la Regione o le province autonome;
 - d) di presidente, di membro del consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti, associazioni e società che gestiscono servizio di qualunque genere per conto della Regione o delle province autonome;
 - e) di consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti, istituti, associazioni e società di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma;
 - f) di consigliere regionale che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dalla presente legge.

5. Le cause di incompatibilità elencate al precedente comma, non trovano applicazione quando si tratta di enti, istituti, associazioni e società aventi scopi esclusivamente culturali, sportivi, sindacali, di culto o assistenziali nonché di cooperative o consorzi di cooperative iscritti nei registri pubblici.

6. Le cause di incompatibilità di cui ai commi precedenti non trovano applicazione quando le persone indicate nei commi medesimi presentano le dimissioni, ovvero quando:

- i dipendenti di cui al secondo comma presentino richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti;
- i dipendenti di cui al terzo ed al quarto comma presentino richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, secondo la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, anche in deroga alle disposizioni contenute in altre leggi regionali, o secondo la legge 20 maggio 1970, n. 300.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai consiglieri regionali dell'ottava legislatura in quanto dipendenti da enti pubblici diversi dalla Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

6-bis. L'ipotesi di cui al comma 3-bis del presente articolo non si applica ai consiglieri regionali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

7. I consiglieri regionali per i quali esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dalla presente legge decadono dal mandato di consigliere regionale, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile o non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni, prima della convalida dell'elezione dei consiglieri medesimi o entro venti giorni da quello in cui la commissione di convalida notifica l'accertata incompatibilità.

8. La cessazione delle funzioni importa l'effettiva estensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

9. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della commissione di convalida del Consiglio regionale che ne è investita dalla Presidenza del Consiglio stesso.

10. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità i consiglieri regionali sono tenuti a trasmettere - entro quindici giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte dei rispettivi uffici centrali circoscrizionali - alla segreteria del Consiglio regionale l'elenco delle cariche ed uffici da essi ricoperti. Analoga comunicazione essi sono tenuti a trasmettere per le cariche o uffici che vengono successivamente ricoperti.

11. La commissione di convalida, quando ha motivo di ritenere che esista una causa di incompatibilità, deve dare comunicazione al consigliere interessato dell'inizio dell'accertamento nei suoi confronti, con invito a produrre tutti gli elementi ritenuti necessari per il chiarimento delle posizioni contestate.

12. La commissione di convalida può essere anche investita dell'esame preliminare circa la sussistenza di una causa di incompatibilità sulla base di una richiesta scritta presentata dal consigliere regionale interessato, entro dieci giorni della prima seduta del Consiglio regionale o dal

giorno in cui le cariche o gli uffici vengono successivamente ricoperti. In tal caso la commissione di convalida esprime il proprio parere sulla sussistenza di una causa di incompatibilità entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

13. La commissione di convalida accerta e propone al Consiglio l'eventuale decadenza.

14. Il periodo di aspettativa concessa a lavoratori dipendenti, eletti alla carica di consigliere regionale può, nel corso del quinquennio di carica, essere interrotto per non più di 12 mesi, al fine di consentire ai dipendenti interessati di partecipare a corsi o concorsi o di effettuare periodi di prova previsti dai singoli ordinamenti per la progressione in carriera o per il miglioramento in genere del trattamento giuridico ed economico (6).

 (6) Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 5.

Art. 13

Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 13).

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ai presidenti ed ai vicepresidenti delle giunte regionale e provinciali, agli assessori regionali e provinciali nonché ai consiglieri regionali in virtù di una norma di legge, statuto e regolamento, in connessione con il mandato elettivo.

Art. 14

Consigliere regionale - uso della qualifica (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 14).

1. Ai membri del Consiglio regionale è vietato di consentire o tollerare che il loro nome, con l'indicazione della loro qualifica, sia usato in annunci o stampati o documenti di qualsiasi specie, destinati a pubblica diffusione a profitto di imprese finanziarie, industriali e commerciali.

TITOLO III

Del procedimento elettorale preparatorio

Art. 15

Indizione comizi elettorali (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 15).

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta regionale, di intesa con il commissario del Governo per la provincia di Trento e col presidente della corte d'appello di Trento.

2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. I sindaci di tutti i comuni della regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 16**Protezione contrassegni tradizionali (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 16; L.R. 27 giugno 1986, n. 3, art. 2 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 39).**

1. I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Giunta regionale non prima delle ore otto del quarantaquattresimo e non oltre le ore 12 del quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione, i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni del Consiglio regionale.
2. Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, il deposito può essere effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei depositanti rispettivamente dei mandanti deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.
3. Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare.
4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.
5. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore.
6. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
7. Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di cui ai commi precedenti, il Presidente della Giunta regionale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di ventiquattro ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno.
8. Del ricevimento il Presidente della Giunta regionale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.
9. Il Presidente della Giunta regionale trasmette copia dei contrassegni ricevuti al tribunale di Trento e al tribunale di Bolzano e contemporaneamente dà avviso al pubblico dei contrassegni medesimi, a mezzo di manifesto da affiggersi in ogni comune non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione. I contrassegni sono riportati sul manifesto di ogni collegio provinciale in senso orizzontale secondo l'ordine stabilito, mediante sorteggi separati, dal Presidente della Giunta regionale. A tali sorteggi possono assistere, qualora lo richiedano, i rappresentanti dei partiti o raggruppamenti politici che hanno depositato il proprio contrassegno.

Art. 17**Rappresentanti di lista - designazione obbligatoria (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 17).**

1. All'atto del deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente, i partiti o raggruppamenti politici organizzati devono designare, per ciascun collegio, un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare la presentazione alla cancelleria del tribunale di Trento per la circoscrizione elettorale, delle liste dei candidati e dei relativi documenti.
2. Il Presidente della Giunta regionale trasmette copia delle designazioni di cui al precedente comma 1 alla cancelleria del tribunale di Trento ed alla cancelleria del tribunale di Bolzano (7).

 (7) Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 5.

Art. 18**Formazione delle candidature L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 18 e (L.R. 27 giugno 1986, n. 3, art. 3).**

1. Le liste di candidati per ogni collegio devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 400 e non più di 600 elettori, che hanno diritto di votare nel rispettivo collegio per l'elezione del Consiglio regionale. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte dei partiti o raggruppamenti politici che nell'ultima elezione regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno ed hanno ottenuto almeno un seggio in uno dei due collegi. La dichiarazione di presentazione di tali liste deve essere sottoscritta dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori rispettivamente dei mandanti deve essere comprovata con attestazione dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.
3. La firma del sottoscrittore deve essere debitamente autenticata.
4. Gli elettori sono elencati con cognome, nome, luogo e data di nascita; la loro firma deve essere autenticata, anche cumulativamente, da un notaio, o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale, o dal giudice conciliatore, e per ogni elettore deve essere indicato il comune nelle cui liste elettorali figura iscritto.
5. I nomi dei candidati devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza agli effetti dell'art. 62. Nel collegio provinciale di Bolzano per ogni candidato deve essere, inoltre, indicato il gruppo linguistico di appartenenza.
6. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre o non maggiore del numero di candidati da eleggere nel collegio.

Nessun candidato può essere compreso in liste dei due collegi elettorali portanti contrassegni diversi.

7. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista nonché l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 23.

Art. 19

Corredo delle candidature (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 19).

1. Con la lista dei candidati devono anche essere presentati:

- a) tre esemplari di contrassegno, anche figurato ma non colorato, contenuto in un cerchio di centimetri dieci di diametro;
- b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;
- c) il certificato di nascita o documento equivalente, di ciascun candidato;
- d) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata da un notaio, o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale, o dal giudice conciliatore.

Qualora il candidato si trovasse all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

- e) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono gli elettori firmatari della lista, attestanti che i medesimi risultano iscritti nelle liste elettorali del comune e sono in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella rispettiva circoscrizione elettorale.

2. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare i certificati di cui al comma precedente.

3. Al notaio, al cancelliere di ufficio giudiziario e al segretario comunale è dovuto per ogni sottoscrizione autenticata, nei casi previsti dalla presente legge, l'onorario di lire una, ma non meno di lire cinquecento, per gruppo contemporaneo di autenticazioni effettuate.

4. Tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento elettorale, sono redatti su carta esente da bollo.

5. Fino a quando non sarà diversamente disposto con norma di attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, per la circoscrizione elettorale di Bolzano ciascun candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura deve indicare il gruppo linguistico di appartenenza. Tale dichiarazione di appartenenza è irrevocabile per la durata della legislatura e produce tutti gli effetti previsti dallo Statuto, dalle norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge relative ai gruppi linguistici.

6. La mancanza di tale dichiarazione comporta l'esclusione del candidato dalla lista (8).

(8) Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1989, n. 9.

Art. 20**Presentazione delle candidature (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 20).**

1. Le liste dei candidati devono essere presentate per la circoscrizione elettorale di Trento alla cancelleria del tribunale di Trento e per la circoscrizione elettorale di Bolzano e quella del tribunale di Bolzano, nelle ore di ufficio del periodo compreso fra il trentaquattresimo giorno e le ore dodici del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. La cancelleria del tribunale circoscrizionale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero progressivo di presentazione, ed è riprodotta la descrizione del contrassegno che distingue la lista e sono elencati i documenti di corredo dando atto di quelli che, essendo richiesti dalla legge, non risultino presentati.
3. Su richiesta degli interessati la lista incompleta con i documenti annessi è restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero progressivo spettante nel momento della ripresentazione.
4. È vietato integrare la documentazione incompleta di una lista o sostituire la medesima, dopo avvenuta la consegna della ricevuta da parte del cancelliere ai presentatori.

Art. 21

Uffici centrali circoscrizionali - esame ed approvazione delle candidature (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 21; L.R. 27 giugno 1986, n. 3, art. 4 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 40).

1. Il tribunale di Trento per il collegio della provincia di Trento, e quello di Bolzano, per il collegio della provincia di Bolzano, esercitano le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presidente, assistito da due esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
2. Nel collegio provinciale di Bolzano la composizione dell'ufficio centrale circoscrizionale, compresi i due esperti, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale in carica alla data della convocazione dei comizi elettorali, oppure, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio, alla data di emanazione del decreto di scioglimento.
3. L'ufficio predetto, entro il giorno successivo alla scadenza del termine prestabilito dall'articolo 20, primo comma:
 - a) verifica se le liste siano state presentate nei termini previsti dall'articolo 20 e se esse siano sottoscritte e comprendono almeno il numero minimo di candidati come prescritto dall'articolo 18; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;
 - b) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni non depositati, identici o facilmente confondibili con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o raggruppamenti politici o

riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio regionale, siano state presentate da una delle persone autorizzate ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 alla sottoscrizione delle dichiarazioni di presentazione di liste di candidati, ricusando il contrassegno di quelle liste per le quali manca tale requisito; ricsusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la Presidenza della Giunta regionale o con quelli di altre liste presentate in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi;

c) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni depositati presso la Presidenza della Giunta regionale siano state presentate dalle persone designate all'atto del deposito del contrassegno, ricusando quelle liste per le quali ciò non è avvenuto;

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non è stata presentata la prescritta accettazione della candidatura, con la contestuale dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico relativamente ai candidati del collegio provinciale di Bolzano, nonché i nominativi di coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non risultano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione;

e) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

f) stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle liste ammesse, assegnando a ciascuna un numero progressivo; a tale sorteggio possono assistere, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate;

g) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

4. L'ufficio centrale circoscrizionale comunica immediatamente le decisioni ai presentatori delle liste ed in caso di ricsusazione del contrassegno fissa al presentatore il termine di ventiquattro ore per la presentazione di altro contrassegno, sulla cui ammissione l'ufficio centrale circoscrizionale decide definitivamente nella riunione da tenersi allo scadere del termine.

5. Trasmette immediatamente alla Giunta regionale l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati, nonché di un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti di cui sopra (9).

(9) Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1989, n. 9.

Art. 22

Pubblicazione manifesto delle candidature - stampa schede (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 22).

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede per la preparazione del manifesto che dovrà contenere i contrassegni di lista, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista ed il cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista.

2. Il manifesto di cui al comma precedente deve contenere - per il collegio elettorale di Bolzano - anche l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza dei candidati.
3. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, è trasmesso dalla Giunta regionale ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello di votazione.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede, inoltre, per la stampa delle schede sulle quali i contrassegni di lista sono prodotti con progressione numerica orizzontale, in base al numero assegnato dall'ufficio centrale circoscrizionale alle singole liste.

Art. 23

Rappresentanti di lista - designazione facoltativa (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 23).

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio, dal cancelliere di un ufficio giudiziario, dal segretario comunale o dal giudice conciliatore, i delegati di cui all'articolo 18 o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare all'ufficio di ciascuna sezione e al tribunale circoscrizionale, due rappresentanti delle liste: uno effettivo l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al sindaco del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.
2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso il tribunale circoscrizionale è presentato entro le ore dodici del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
3. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso, o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può far inserire succintamente a verbale le eventuali dichiarazioni.
4. Il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata far allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 24

Certificati elettorali (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 24).

1. Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la votazione, il sindaco deve aver provveduto per la consegna a domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali.
2. Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'orario della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del messo notificatore in segno di

ricevuta ed un secondo tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Nella provincia di Bolzano i certificati di iscrizione devono essere stampati in lingua italiana e tedesca e compilati nella lingua presunta del destinatario.

3. Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetto al suo servizio. Quando la persona cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

4. Per gli elettori residenti fuori comune i certificati vengono consegnati agli interessati tramite l'ufficio comunale di residenza quante volte questa sia conosciuta.

5. Per i militari delle forze armate e gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato nonché gli appartenenti alla polizia di Stato, i quali prestino servizio nel territorio della regione, ma fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

6. Gli elettori all'estero sono resi edotti dell'indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline avviso spedite agli interessati tramite l'ufficio elettorale regionale.

7. Gli elettori nei tre giorni precedenti quello di votazione e nel giorno stesso, possono personalmente ritirare presso l'ufficio comunale i certificati d'iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Durante lo stesso periodo l'elettore ha diritto presentandosi personalmente, di ottenere dal sindaco un certificato «duplicato» qualora abbia perduto il certificato originale, o questo sia divenuto inservibile.

A tal fine l'ufficio comunale resta aperto nei tre giorni antecedenti, almeno dalle ore nove alle ore diciassette, e nel giorno della votazione, dalle ore nove alle ore ventidue.

8. Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti in conformità alle norme del presente articolo, il presidente della commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

Art. 25

Liste elettorali di sezione (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 25).

1. La commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione.

Art. 26

Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento seggi (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 26).

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buon stato

delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il Presidente della Giunta provinciale, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario.

Art. 27

Consegna locali e materiali per l'ufficio elettorale (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 27).

1. Il sindaco provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il presidente dell'ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla commissione elettorale mandamentale;
- c) un estratto delle liste di cui al numero precedente, da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;
- d) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse alla sala della votazione;
- e) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 31;
- f) gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti a norma dell'articolo 23;
- g) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- h) le urne occorrenti per la votazione;
- i) sei matite copiative per l'espressione del voto;
- l) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;
- m) una copia del testo della legge ed una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;
- n) il pacco degli stampanti e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. Dopo le precedenti operazioni, il presidente si accerta dell'esistenza e del buon stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

3. Eventuali deficienze emerse dagli accertamenti dei materiali, di cui ai precedenti commi, sono tempestivamente segnalate al sindaco affinché questi provveda a colmarle immediatamente e comunque prima delle ore sei del giorno di votazione.

4. Di quanto emerso e dei provvedimenti adottati il presidente fa dare atto nel verbale di cui all'articolo 67 e provvede nel contempo a racchiudere nell'urna posta alla sua sinistra il pacco delle schede di votazione nonché il plico, ancora sigillato contenente il bollo della sezione, dopo di che rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla forza pubblica.

Art. 28**Schede di votazione - caratteristiche (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 28).**

1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B) e C) allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni, secondo il numero progressivo di cui all'articolo 21, lett. f), con il metodo della progressione numerica orizzontale.
2. Le schede devono pervenire all'ufficio elettorale debitamente piegate.
Per la provincia di Bolzano le schede elettorali devono essere redatte in lingua italiana e tedesca.
3. Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 29**Bolli di sezione - urne di votazione (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 29).**

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per provincia, conforme al modello descritto nella tabella A), allegata alla presente legge, sono forniti dalla Giunta regionale. Per la provincia di Bolzano, i bolli di sezione devono essere bilingui.
2. Le urne, fornite della Giunta regionale stessa, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle E) e F) allegate alla legge valevole per l'elezione della Camera dei deputati.
3. In ogni sezione devono essere usate le urne di solo modello.
4. La Giunta regionale, previ accordi con il Ministero dell'interno, può però adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

Art. 30**Composizione ufficio elettorale - albo presidenti di seggio - nomina (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 30 e L.R. 27 giugno 1986, n. 3, art. 5).**

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di cinque scrutatori. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Un altro scrutatore, nominato a sensi dell'articolo 31, svolge le funzioni di segretario.
2. Il servizio elettorale della Regione tiene aggiornato l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. A tale fine i sindaci dei comuni, sentita la commissione elettorale comunale, comunicano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, i nominativi di cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune ed aventi diritto al voto in occasione di elezioni regionali, dei quali si propone l'iscrizione all'albo, specificando per ciascuno il cognome, nome, la data di nascita, la residenza, il titolo di studio, la professione, arte o mestiere e se abbia manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale. Le persone indicate devono preferibilmente essere in possesso almeno del diploma o della licenza di scuola media superiore e non essere compresi in una delle categorie indicate alle lettere b), c), d) ed e)

dell'articolo 32. Entro il medesimo termine devono essere comunicati i nominativi di coloro dei quali si propone la cancellazione dall'albo, con specificazione delle ragioni della proposta.

3. Per la nomina a presidente di seggio elettorale in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

4. L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di colloquio svolto dall'interessato con un docente della scuola media, designato dalla Giunta regionale, appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. Nei confronti dei magistrati, avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato, tale accertamento è fatto a mezzo di colloqui, al quale l'interessato è sottoposto da una commissione, nominata dal presidente della corte d'appello e presieduta dallo stesso o da un magistrato da lui designato e composta da due docenti di scuola media, appartenenti al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando.

5. Detto accertamento non ha luogo per coloro, nei confronti dei quali l'accertamento medesimo risulta disciplinato da norme giuridiche approvate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia di Bolzano o dagli enti pubblici locali della provincia medesima.

6. Entro il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione l'elenco degli iscritti all'albo aggiornato e completo per tutti i comuni della regione, è trasmesso dall'assessorato regionale alla cancelleria della corte d'appello di Trento.

7. Il presidente della corte d'appello nomina il presidente di seggio elettorale scegliendolo fra le persone iscritte all'albo di cui al precedente articolo e fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa. La scelta nell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e impiegati civili dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica l'ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel comune.

8. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i comuni di residenza ai quali è pure inviato l'elenco degli elettori interessati perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

9. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato, scelto tra gli elettori del comune.

Art. 31

Nomina degli scrutatori - designazione del segretario del seggio (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 31).

1. Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, la commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatori.

2. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato l'anziano di età.
3. La commissione, effettuata la nomina degli scrutatori, sceglie fra questi a maggioranza assoluta di voti, il segretario del seggio. Il segretario deve esser scelto, possibilmente, tra gli scrutatori che siano in possesso di titolo di scuola media inferiore.
4. Delle operazioni compiute viene dato atto in apposito processo verbale.
5. Se il comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.
6. Ai nominati il sindaco o il commissario notifica non oltre il sesto giorno precedente le elezioni l'avvenuta nomina, per mezzo del messo comunale.

Art. 32

Cause escludenti dalle cariche di presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 32 e L.R. 4 novembre 1983, n. 12, art. 1 lett. c).

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
 - a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
 - b) i dipendenti dei ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
 - c) gli appartenenti a forze armate in servizio;
 - d) i funzionari medici designati dagli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali per il rilascio di certificati medici agli elettori fisicamente impediti;
 - e) i segretari comunali, nei comuni aventi più di tre sezioni elettorali, e nei comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;
 - f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 33 (10)

Trattamento economico dei componenti l'ufficio elettorale (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 33).

1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di lire 231 mila. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente. Ai funzionari pubblici con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.
2. A ciascuno degli scrutatori e al segretario spetta rispettivamente un compenso complessivo di lire 184 mila. Se per causa di forza maggiore l'ufficio elettorale di sezione non abbia potuto ultimare le operazioni di scrutinio, al componente del seggio, incaricato di recapitare insieme al presidente i tre plichi alla Cancelleria del Tribunale, spetta inoltre, se dovuto, il trattamento di missione corrispondente a quello spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica

funzionale ottava. Al funzionario pubblico con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

3. Al presidente e a ciascuno dei componenti del seggio speciale spetta un compenso complessivo rispettivamente di lire 138 mila e lire 94 mila.

4. Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

5. A decorrere dal mese di marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le misure dei compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono rideterminate triennialmente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire.

6. Le spese per il compenso fisso ed il trattamento di missione ai componenti l'ufficio elettorale sono corrisposte dal Comune nel quale ha sede l'ufficio e sono rimborsate dalla Regione.

 (10) Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 22 agosto 1988, n. 19 e poi sostituito dal comma 1 dell'art. 22 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

Art. 33-bis

Trattamento economico dei componenti l'ufficio centrale circoscrizionale.

1. Ai presidenti degli uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 21 è corrisposto, a titolo di onorario per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori del rispettivo ufficio, un compenso giornaliero pari a lire 100.000 [al lordo delle ritenute di legge] (11).

2. A ciascun componente ed al segretario degli uffici centrali circoscrizionali è corrisposto, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un onorario giornaliero pari a lire 80.000 [al lordo delle ritenute di legge] (12).

3. Il compenso di cui al precedente comma 2 - ridotto della metà - è attribuito al personale eventualmente impiegato per lo svolgimento delle operazioni dell'ufficio in occasione di elezioni.

4. I compensi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono aggiornati ogni tre anni sulla base dei dati contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione delle particolari disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117.

5. Le spese per gli onorari di cui ai commi precedenti sono a carico dell'amministrazione regionale (13).

 (11) Le parole tra quadre sono state soppresse dal comma 2 dell'art. 22 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

(12) Le parole tra quadre sono state soppresse dal comma 2 dell'art. 22 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

(13) Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 5.

Art. 33-ter**Rimborso delle spese per la nomina dei presidenti di seggio.**

1. Alla cancelleria della corte d'appello di Trento è rimborsata la quota forfettaria di lire 5.000 per ogni decreto di nomina a presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 30, oltre al rimborso delle spese documentate per materiale di cancelleria occorrente all'emanazione dei suddetti decreti di nomina.
2. La quota forfettaria è aggiornata ogni tre anni sulla base dei dati contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione delle particolari disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117.
3. Il rimborso di cui al precedente comma 1 è a carico dell'amministrazione regionale (14).

 (14) Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 5.

Art. 34**Obbligatorietà delle cariche di presidente, scrutatore, segretario dell'ufficio elettorale (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 34).**

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice-presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.
3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO IV**Della votazione****Art. 35****Sala della votazione - caratteristiche ed arredamento (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 35).**

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.
2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.
5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati, l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo

dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Art. 36

Ufficio elettorale - operazioni preliminari (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 36).

1. Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente costituisce l'ufficio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.
2. Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti od alcuni scrutatori, nominati ai sensi dell'articolo 31, o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano ed il più giovane degli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste di candidati e non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 32 .
3. Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:
 - a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione e del pacco contenente le schede per la votazione;
 - b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione mandamentale;
 - c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del presidente le schede così autenticate;
 - d) viene sigillata l'urna vuota sita a destra del presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l'introduzione delle schede votate.
4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
5. Il presidente dell'ufficio dichiara quindi aperta la votazione (15).

 (15) Articolo modificato dall'art. 6 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 5.

Art. 37

Propaganda elettorale (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 37).

1. Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche.

Art. 38

Accesso alla sala di votazione (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 38).

1. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.
2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 39**Ordine pubblico - competenze del presidente di seggio (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 39).**

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
2. La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione.
3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala della votazione e farsi assistere dalla forza. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
4. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della votazione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.
5. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, od impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
6. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
7. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 40**Elettori che possono votare nella sezione (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 40 e L.R. 4 novembre 1983, n. 12, art. 1, lett. d).**

1. Ha diritto di votare nella sezione:
 - a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;
 - b) chi si presenta munito di sentenza di corte d'appello o di attestazione del sindaco rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, che lo dichiara elettore del comune;
 - c) il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione;
 - d) i candidati.

2. Gli elettori di cui alle lettere a), c), d), devono in ogni caso produrre il certificato elettorale e quelli in cui alle lettere b), c), d), sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 41

Militari appartenenti a corpi militarmente organizzati ed alla polizia di Stato (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 41).

1. I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio quando siano iscritti nelle liste elettorali di un comune appartenente alla circoscrizione elettorale nella quale si trova l'avente diritto al voto.
2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.
3. È vietato ad essi recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.
4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 42

Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 42).

1. I degenti in ospedali e case di cura ed i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della stessa circoscrizione elettorale dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione, e siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo in tale circoscrizione elettorale.
2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione.
3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
 - a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni; gli elenchi sono consegnati nel giorno precedente le elezioni, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio provvede a prenderne nota su lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a)

4. Gli elettori di cui al presente articolo non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma che, a cura del presidente del seggio o del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art. 43

Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno 200 letti (L.R. 8 agosto, n. 7, art. 43 e L.R. 4 novembre 1983, n. 12, art. 1, lett. e).

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.
2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.
3. Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 44

Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 44).

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali norme.
2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.
3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.
4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.
5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in un plico, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Art. 45

Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto

(L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 45).

1. Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota, all'atto della votazione, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 46

Espressione del voto - formalità (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 46 e L.R. 4 novembre 1983, n. 12, art. 1 lett. f).

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

2. Se l'espressione del voto non è fatta nella cabina, il presidente dell'ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

3. Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.

4. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione (16).

5. Il certificato del medico eventualmente esibito viene allegato al verbale, ed è valido soltanto se rilasciato dai funzionari medici designati dagli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali per il rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti.

Esso è rilasciato in carta libera, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i ciechi possono esibire la tessera d'iscrizione all'Unione italiana ciechi.

6. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito, e del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.

 (16) Comma sostituito dal comma 3 dell'art. 22 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

Art. 46-bis (17)

Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 46-bis) (18).

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le strutture sanitarie pubbliche, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di cui all'articolo 46 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, come modificato dall'articolo 1 lettera f) della legge regionale 4 novembre 1983, n. 12 e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

 (17) La numerazione "46 bis" è stata aggiunta dal redattore, in linea con il Testo unico, che recepisce quanto stabilito con il comma 4 dell'art. 22 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

(18) Articolo aggiunto dall'art. 22, comma 4, della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

Art. 47

Identificazione degli elettori (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 47).

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine d'iscrizione nella lista.

2. In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta l'identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna nella lista autenticata dalla commissione mandamentale.

3. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene

stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

4. In casi di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 51.

Art. 48

Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 48).

1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'articolo 24 e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia, la presenta già piegata al presidente, il quale la depone nell'urna, destinata a raccogliere le schede votate.

2. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata» aggiungendo la sua firma.

3. Nell'apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

4. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

5. A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.

6. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'articolo 28 o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.

Art. 49

Voto di lista - voti di preferenza (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 49).

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di quattro.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il cognome e se necessario il nome ed il cognome, dei candidati preferiti compresi nella lista votata.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scrivere uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

5. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

6. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 50**Chiusura della votazione (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 50).**

1. La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 51**Presidente - decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti - componenti l'ufficio - obbligatorietà minimo numero presenti (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 51).**

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 64, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.
2. Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 52**Accertamento del numero dei votanti (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 52).**

1. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente:
 - a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) provvede a sigillare, nell'urna contenente le schede votate, il foro che è servito a introdurre le schede medesime;
 - c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli articoli 43, 44 e 45 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Queste liste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da due scrutatori;
 - d) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
 - e) forma il plico numero 1 diretto al pretore del mandamento contenente le liste vidimate, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate, e lo sigilla con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;
 - f) provvede immediatamente a recapitare il plico di cui alla precedente lett. e) al sindaco del comune, il quale curerà il successivo inoltro al pretore;
 - g) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali nell'urna che conteneva le schede autenticate, e provvede a sigillare la medesima, formando un apposito pacco sigillato degli stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovassero posto nell'urna;
 - h) rinvia le operazioni alle ore sette del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai

rappresentanti di lista è consentito di intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;

i) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.

2. Le operazioni previste dal comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale nel quale si prenderà nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

TITOLO V

Dello scrutinio

Art. 53

Spoglio dei voti (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 53).

1. Alle ore sette del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala, nonché dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'articolo 52, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del giorno stesso.

2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

3. Il terzo scrutatore ed il segretario notano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunto successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato. È vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

4. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due componenti l'ufficio.

Art. 54

Validità e nullità dei voti e delle schede (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 54).

1. La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Il voto di lista è valido anche quando l'elettore abbia espresso soltanto una o più preferenze di candidati appartenenti tutti alla medesima lista.

3. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.

4. Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 28 o non portino il bollo richiesto dall'articolo 36 sfuggite al controllo durante la votazione;

b) quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati.

5. Le schede indicate al terzo e quarto comma del presente articolo sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al processo verbale.

Art. 55

Validità e nullità dei voti di preferenza (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 55).

1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle, rimangono valide le prime quattro.

2. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale i preferiti appartengono.

5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati preferiti.

Art. 56

Numerazione e raggruppamento delle schede spogliate (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 56).

1. Le schede spogliate a termini dell'articolo precedente vengono subito numerate progressivamente per ciascuno dei seguenti gruppi:

a) quelle contenenti voti validi;

b) quelle contenenti voti contestati ma assegnati;

c) quelle contenenti voti nulli o voti contestati ma non assegnati;

d) quelle nulle di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo 54;

e) quelle dalle quali non risulta alcuna manifestazione di voto.

Art. 57**Sospensione operazioni di scrutinio per cause di forza maggiore (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 57).**

1. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui ai precedenti articoli, il presidente deve entro le ore sedici del giorno successivo a quello di votazione compiere le seguenti operazioni:

- a) formare un primo pacco contenente tutte le schede spogliate ed i due esemplari delle tabelle di scrutinio;
- b) formare un secondo pacco contenente tutte le schede rimaste da spogliare al momento della sospensione dei lavori;
- c) formare un terzo pacco contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti pertinenti all'ufficio o comunque prodotti al medesimo da chicchessia. Prima di chiudere il pacco si darà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;
- d) di recapitare con l'assistenza di un componente del seggio i tre pacchi indicati sopra alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione ritirando ricevuta dal cancelliere che del materiale ricevuto ne diviene personalmente responsabile.

2. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto dal presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti ed i documenti ovunque si trovino accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.

Art. 58**Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 58 e L.R. 4 novembre 1983, n. 12, art. 1 lett. g).**

1. Il presidente della sezione, al termine delle operazioni di scrutinio dichiara il risultato nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione e provvede quindi a:

- a) formare il plico n. 2 diretto al pretore, contenente le schede corrispondenti a voti validi;
- b) formare il plico n. 3 diretto alla cancelleria del tribunale, contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli, o contestati, siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate, e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi, nonché tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della corte d'appello, le attestazioni del sindaco di cui alla lettera b) dell'articolo 40 ed i certificati medici;
- c) formare il plico n. 4 diretto alla Giunta regionale, contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;
- d) formare il plico n. 5 diretto al sindaco del comune, contenente il terzo esemplare del verbale.

2. Tutti i predetti plichi devono essere sigillati con bollo dell'ufficio, con la firma del presidente e con quella di almeno due scrutatori.
3. Tali plichi devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

Art. 59

Elenco degli elettori che non hanno votato, suo deposito in comune con il verbale delle operazioni di sezione (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 59).

1. Entro il secondo giorno successivo a quello di votazione il sindaco provvede per il deposito, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, dell'esemplare del verbale ricevuto dal presidente del seggio. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale ed avrà la durata di giorni otto consecutivi durante i quali ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
2. Il pretore entro i cinque giorni dal ricevimento rende noto agli scrutatori ed ai rappresentanti di lista giorno ed ora in cui procederà all'apertura del plico numero 1 ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistate in ciascun foglio, in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato. Gli scrutatori ed i rappresentanti di lista intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.
3. L'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di votazione, al sindaco del comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella segreteria, dandone notizia al pubblico mediante avviso all'albo comunale. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto.

Art. 60

Determinazione della cifra elettorale di lista e della cifra individuale di ciascun candidato (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 60).

1. Il tribunale, costituito in ufficio centrale circoscrizionale ai termini dell'articolo 21, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 53, 54, 55, 56 e 58;
 - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi;
 - c) determina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
2. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

3. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.

Art. 61

Determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 61).

01. Nel collegio provinciale di Trento, alle operazioni di ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio; l'eventuale parte frazionaria si trascura. Nel collegio provinciale di Bolzano, alle operazioni di ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al quoziente naturale, calcolato dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio per il numero dei Consiglieri da eleggere nel medesimo; si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente (19).

1. Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista, si divide il totale dei voti validi riportati dalle liste che hanno superato la soglia di cui al comma 01 per il numero dei consiglieri spettanti al collegio, più due, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista (20).

2. Ove dopo il primo riparto risultassero seggi non attribuiti, l'ufficio centrale circoscrizionale sceglie, tra le cifre dei voti residui delle liste ammesse, le più alte, in numero uguale ai seggi rimasti da assegnare, e attribuisce un ulteriore rappresentante a ciascuna delle liste alle quali appartengono tali cifre dei voti residui. A parità di cifre dei voti residui il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio (21).

3. Se, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il totale dei seggi da attribuire alle varie liste superi il numero dei seggi assegnati al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente elettorale ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.

(19) Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 1998, n. 5. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 21 ottobre 1998, n. 356, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 5 del 1998.

(20) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 1998, n. 5. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 21 ottobre 1998, n. 356, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 5 del 1998.

(21) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 1998, n. 5. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 21 ottobre 1998, n. 356, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 5 del 1998.

Art. 62

Proclamazione degli eletti (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 62).

1. Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali.
2. Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al

comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifre, quelli che precedono nell'ordine di lista.

Art. 63

Operazioni per la scelta del rappresentante del gruppo linguistico ladino nel collegio provinciale di Bolzano (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 63).

1. L'ufficio centrale circoscrizionale per il collegio della provincia di Bolzano, dopo il compimento delle operazioni previste dal precedente articolo 61:
 - a) dispone in una graduatoria decrescente della rispettiva cifra individuale tutti i candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino, prescindendo dalla lista di appartenenza; non entrano in tale graduatoria candidati compresi in liste che non hanno ottenuto l'assegnazione di almeno un seggio;
 - b) nel caso in cui nessun candidato appartenente al gruppo linguistico ladino risulti eletto, attribuisce uno dei seggi assegnati, con le modalità dell'articolo 61 predetto, al candidato appartenente a tale gruppo che ha ottenuto la più alta cifra individuale, o, a parità di detta cifra, al più anziano d'età.
2. Il candidato appartenente al gruppo linguistico ladino da proclamare eletto viene a prendere il posto del candidato che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbe essere l'ultimo degli eletti della lista.
3. Il candidato, che per effetto del comma precedente non viene proclamato eletto, rimane primo nella graduatoria dei candidati non eletti della propria lista.

Art. 64

Poteri dell'ufficio centrale circoscrizionale e del suo presidente - aula ed ammissione nella medesima di elettori (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 64).

1. L'ufficio centrale circoscrizionale si pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
2. All'ufficio centrale circoscrizionale è vietato:
 - a) di discutere e deliberare sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti negli uffici elettorali di sezione;
 - b) di modificare i risultati riportati nei verbali degli uffici elettorali di sezione, a meno che non sia sorto il dubbio dell'esistenza di un errore materiale di trascrizione dei risultati della tabella di scrutinio. In tal caso, quando sia accertata la rispondenza dei risultati indicati nella tabella di scrutinio in possesso dell'ufficio centrale circoscrizionale con risultati indicati nel secondo esemplare della tabella di scrutinio depositato presso la Giunta regionale, sono da considerare validi i risultati indicati nelle tabelle di scrutinio;
 - c) di occuparsi di qualsiasi altra questione che non sia di sua esclusiva competenza.
3. Non è ammesso nell'aula dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio.

4. Nessun elettore può entrare armato.

5. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni.

Per ragione di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 23, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 65

Pubblicazione eletti (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 65).

1. Dell'avvenuta proclamazione, il presidente del tribunale costituito in ufficio centrale circoscrizionale, invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria della Giunta regionale, perché la porti a conoscenza del pubblico.

Art. 66

Verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale - modalità (L.R. 8 agosto 1983, n. 7 art. 66).

1. Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente, dagli altri magistrati, dai due esperti, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta. Esso deve contenere gli elementi essenziali richiesti dal successivo articolo 68.

2. Due esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale, e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni, sono trasmessi a cura del cancelliere non appena ultimate le operazioni dell'ufficio centrale, al Presidente della Giunta regionale, che ne rilascia ricevuta.

3. Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

4. Il Presidente della Giunta regionale convoca a termini dell'art. 6 il nuovo Consiglio regionale e riferisce al medesimo sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni anche ai fini degli adempimenti di spettanza della commissione di convalida; provvede inoltre per la trasmissione al Consiglio regionale di un esemplare del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 67

Verbale dell'ufficio elettorale di sezione - modalità e contenuto (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 67).

1. Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione deve contenere:

- a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

- b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione a termini delle lettere b), c) e d) dell'articolo 40;
- c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;
- d) l'indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'art. 546, quarto comma;
- e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:
 - 1) totale dei votanti;
 - 2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti;
 - 3) totale delle schede contenenti i voti contestati e non attribuiti;
 - 4) totale delle schede contenenti i voti nulli;
 - 5) totale delle schede nulle;
 - 6) totale delle schede bianche.

Il dato di cui al numero 1 è desunto dalla lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli articoli 43, 44 e 45, che hanno servito per la votazione, mentre i dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale;

- f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;
- g) l'elenco degli allegati al verbale;
- h) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;
- i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista.

Art. 68

Verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale - contenuto (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 68).

1. Il verbale dell'ufficio centrale deve contenere:

- a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo, dei due esperti e dei rappresentanti di lista;
- b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;
- c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;
- d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
- e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;
- f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

2. Il verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale di Bolzano, deve, altresì contenere:

a) la graduatoria di tutti i candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale, compresi in liste che hanno ottenuto l'assegnazione di almeno un seggio;

b) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per il gruppo linguistico ladino.

3. Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza riscossi da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni sezione elettorale sono allegati al verbale dell'ufficio centrale e ne formano parte integrante.

4. Tanto il verbale quanto i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal presidente, e dai componenti l'ufficio, dai due esperti, dal cancelliere del tribunale, nonché dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta.

Art. 69

Convalida degli eletti L.R. agosto 1983, n. 7, art. 69 e (L.R. 27 giugno 1986, n. 3, art. 6).

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti proclamati eletti, anche se proclamati eletti nel corso del quinquennio di carica in sostituzione di consiglieri cessati.

2. Le proteste ed i reclami relativi alle operazioni di votazione, di scrutinio e di proclamazione, non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Art. 70

Ricorsi (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 70 e L.R. 27 giugno 1986, n. 3, art. 7).

1. Contro le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio regionale e contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle leggi dello Stato.

Art. 71

Elezione nei due collegi - opzione (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 71).

1. Il consigliere regionale eletto nei due collegi deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dall'ultima convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione si intende prescelto il collegio in cui il consigliere ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

Art. 72**Seggio vacante - surrogazione (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 72).**

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

Art. 73**Seggio vacante - surrogazione del rappresentante del gruppo linguistico ladino nel collegio provinciale di Bolzano (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 73).**

1. Nel caso in cui la rappresentanza ladina, eletta in base agli articoli 61 e 62 o all'articolo 63, per qualsiasi causa si riduca ad un unico seggio e questo resti vacante, si procede all'attribuzione di tale seggio al candidato appartenente al gruppo linguistico ladino compreso nella stessa lista, con la più alta cifra individuale.

2. Se in questa lista non è compreso altro candidato appartenente al gruppo linguistico ladino, il seggio è attribuito secondo le norme contenute nell'articolo 72.

Art. 74**Consigliere regionale - dimissioni (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 74).**

1. È riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

Art. 75**Disposizioni penali (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 75).**

1. Per quanto riguarda le disposizioni penali, valgono le disposizioni di cui al titolo VII del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e le loro eventuali modifiche od aggiunte.

Art. 76**Elettori residenti all'estero (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 76, L.R. 27 giugno 1986, n. 3, art. 8 e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, artt. 36 e 37).**

1. Ai cittadini residenti all'estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei comuni del Trentino-Alto Adige, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione dell'elezione del Consiglio regionale, è concesso un sussidio a titolo assistenziale pari a:

- a) lire 150.000 se provenienti da: Austria (limitatamente a Tirol e Vorarlberg), Liechtenstein, Svizzera;
- b) lire 200.000 se provenienti da: Austria (escluso Tirol e Vorarlberg), Germania (limitatamente a Baviera e Baden-Württemberg);
- c) lire 300.000 se provenienti da altri Paesi dell'area europea compresa la Germania (escluso Baviera e Baden-Württemberg) ad eccezione di Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;

- d) lire 400.000 se provenienti da: Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia
 e) 50 per cento delle spese di viaggio in nave, treno ed aereo agli elettori provenienti da Paesi extraeuropei.

2. Per la corresponsione del sussidio di cui al comma precedente la Regione si avvale del servizio economato dei comuni ai quali gli interessati potranno rivolgersi il giorno stesso della votazione o nei due giorni seguenti. Il sussidio sarà erogato, anche in deroga ai limiti previsti dai regolamenti comunali sul servizio di economato, su presentazione del certificato elettorale, munito del bollo dell'ufficio elettorale di sezione presso il quale l'elettore ha espresso il voto, nonché, per gli elettori provenienti dai Paesi extraeuropei, del biglietto di viaggio e dopo l'accertamento della sua qualità di elettore residente all'estero, direttamente all'interessato il quale ne rilascia ricevuta. La qualità di residente all'estero per motivi di lavoro, qualora non risultasse dall'anagrafe del comune, può essere dimostrata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'interessato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le somme anticipate a tal fine dai comuni saranno rimborsate dalla Regione sulla base di rendiconto completo delle ricevute rilasciate dagli interessati (22).

 (22) Si veda il D.P.G.R. 13 aprile 1988, n. 8/L per l'approvazione del regolamento di attuazione del presente articolo.

Art. 77

Lavoro straordinario (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 78).

1. Il personale dipendente della Regione addetto al servizio elettorale o chiamato a collaborare nel servizio medesimo può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili per il periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione al trentesimo giorno successivo alla data della votazione stessa.

Art. 78

Onere finanziario (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 79).

1. Le spese tutte inerenti e conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione.
2. Quelle per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'ufficio elettorale di sezione e per il servizio segnalazione notizie alla Giunta regionale, comprese quelle per la concessione dell'indennità per mancato guadagno a favore degli elettori residenti all'estero, sono anticipate dal comune e rimborsate dalla Regione.

TITOLO VI
Norme finali

Art. 79

Copertura degli oneri (L.R. 8 agosto 1983, n. 7, art. 81, e L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 41).

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la legge di bilancio nei limiti previsti dall'articolo 9 ed ai sensi dell'articolo 24 del testo unico delle leggi regionali concernenti norme sulla contabilità generale della Regione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2/L.

Art. 80

Testo unico (L.R. 6 dicembre 1986, n. 11, art. 42).

1. (Omissis)

2. La Giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni del titolo II della presente legge con quelle delle L.R. 8 agosto 1983, n. 7, L.R. 4 novembre 1983, n. 12, L.R. 27 giugno 1986, n. 3.

Allegato A

Allegato B

Allegato C

.

L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4.
Statuto speciale per la Valle d'Aosta (1).

(1) Nella presente legge le parole «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 2, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Vedi, anche, la L. 16 maggio 1978, n. 196 e il D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.

(omissis)

TITOLO V
Organi della regione

15.

Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale e il Presidente della Regione (1).

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle (2).

La legge regionale di cui al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso (3).

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi (4).

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle (5).

 (1) Comma così modificato dall'art. 2, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

16.

Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno (6).

 (6) Comma prima modificato dall'art. 3, L. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno a steso della sua pubblicazione, e poi così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(omissis)

32.

Il Presidente della Regione, la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione (1).

 (1) Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 2, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

L.R. 7 agosto 2007, n. 21.**Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale.****Art. 1****Oggetto.**

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la presente legge determina le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, la presentazione e l'approvazione della mozione di sfiducia, nonché i casi di scioglimento del Consiglio regionale.

Art. 2**Presidente della Regione.**

1. Il Presidente della Regione è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.
2. Il candidato alla carica di Presidente della Regione:
 - a) illustra al Consiglio regionale il programma di governo;
 - b) propone il numero e l'articolazione degli Assessorati;
 - c) propone i nominativi dei componenti la Giunta, indicando tra essi il Vice-Presidente.
3. L'elezione del Presidente della Regione si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 3**Giunta regionale.**

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli Assessori, tra cui il Vice-Presidente. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.
2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente della Regione in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.
3. Chi ha ricoperto per due legislature consecutive cariche all'interno della Giunta regionale non è, allo scadere della seconda legislatura, eleggibile all'interno della Giunta nella successiva legislatura. È consentito ricoprire una carica all'interno della Giunta nella terza legislatura consecutiva, se in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno.

Art. 4**Elezione degli Assessori regionali.**

1. Dopo l'elezione del Presidente della Regione, il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Regione stesso, elegge, con un'unica votazione, gli Assessori regionali.

2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta regionale e individualmente degli atti adottati nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. L'elezione degli Assessori si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 5

Mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione.

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, contenente l'indicazione:
 - a) del candidato alla carica di Presidente della Regione;
 - b) del programma di governo;
 - c) del numero e dell'articolazione degli Assessorati;
 - d) dei nominativi dei componenti la Giunta, compreso il Vice-Presidente.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla data di presentazione.
3. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione comporta la cessazione dalla carica dello stesso e della Giunta regionale ed il contestuale subentro del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta.

Art. 6

Mozione di sfiducia nei confronti degli Assessori.

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti di singoli Assessori mediante mozione motivata.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati e non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla data di presentazione.
3. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di singoli Assessori comporta la cessazione dalla carica degli stessi e determina l'assunzione ad interim delle funzioni assessorili da parte del Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo Assessore.
5. Nell'ipotesi in cui sia sfiduciato il Vice-Presidente, il Presidente della Regione indica un altro Assessore che assume le funzioni di Vice-Presidente.
6. L'elezione del nuovo Assessore si effettua, su proposta del Presidente della Regione, a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 7**Morte, impedimento permanente, decadenza e dimissioni del Presidente della Regione e degli Assessori.**

1. In caso di morte, impedimento permanente accertato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, o decadenza del Presidente della Regione, all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta si procede entro sessanta giorni dal verificarsi delle predette ipotesi, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4. Fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fatta salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, e la carica di Presidente della Regione è assunta dal Vice-Presidente.
2. Le dimissioni del Presidente della Regione sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, che le comunica al Consiglio nella prima adunanza successiva, e diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte del Consiglio stesso da effettuarsi nella medesima adunanza. Fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fatta salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, e la carica di Presidente della Regione è assunta dal Vice-Presidente. All'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta si procede, entro sessanta giorni dalla data di presa d'atto delle dimissioni del Presidente della Regione, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4.
3. Nel caso in cui le ipotesi di cui al comma 1 riguardino un Assessore, il Presidente della Regione assume ad interim le funzioni assessorili fino all'elezione del nuovo Assessore. All'elezione del nuovo Assessore si procede con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.
4. Nel caso in cui le ipotesi di cui al comma 1 riguardino anche il Vice-Presidente, l'Assessore più anziano di età subentra nella carica di Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo Presidente.
5. Le dimissioni degli Assessori sono presentate al Presidente della Regione, che le trasmette al Presidente del Consiglio regionale affinché le comunichi al Consiglio nella prima adunanza successiva. Le dimissioni diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte del Consiglio regionale da effettuarsi nella medesima adunanza. Il Presidente della Regione assume ad interim le funzioni assessorili fino all'elezione del nuovo Assessore. All'elezione del nuovo Assessore si procede con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.
6. La decadenza dalla carica di Presidente della Regione e da quella di Assessore consegue di diritto anche nei casi di sospensione dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

Art. 8**Scioglimento del Consiglio regionale.**

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 48 dello Statuto speciale, il Consiglio regionale è sciolto anticipatamente, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto stesso, nelle seguenti ipotesi:

a) dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali assegnati. Si considerano contestuali le dimissioni prodotte entro tre giorni decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni;

b) incapacità di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni, dalle dimissioni del Presidente della Regione o dal verificarsi delle altre ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Entro cinque giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale ne dà comunicazione ai consiglieri e al Presidente della Regione che, entro i successivi quindici giorni, decreta lo scioglimento anticipato e indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, fissandone la data di svolgimento entro i novanta giorni successivi alla data del decreto stesso.

3. In caso di annullamento delle elezioni, il Presidente della Regione, entro quindici giorni successivi al passaggio in giudicato della relativa sentenza, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, fissandone la data di svolgimento entro i novanta giorni successivi.

4. In caso di scioglimento anticipato o di annullamento delle elezioni, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta regionale sono prorogati solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta; i poteri del Consiglio regionale sono prorogati, solo per l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.

Art. 9

Scadenza naturale della legislatura.

1. Nei casi di scadenza naturale della legislatura al termine del quinquennio, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta regionale sono prorogati solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta; i poteri del Consiglio regionale sono prorogati, solo per l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.

Art. 10

Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, non si computano le cariche, quale che ne sia stata la durata, già ricoperte all'interno della Giunta regionale fino alle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

L.R. 7 agosto 2007, n. 20.**Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale.****Art. 1****Oggetto.**

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale.

Art. 2**Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.**

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:

- a) i membri del Governo della Repubblica, i viceministri, i sottosegretari di Stato ed i commissari straordinari del Governo;
- b) il presidente della Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta;
- c) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei viceministri e dei sottosegretari di Stato;
- d) i membri della Commissione dell'Unione europea;
- e) i magistrati aventi giurisdizione nella Regione, ivi compresi quelli onorari; sono esclusi i magistrati in servizio presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale e i componenti delle Commissioni tributarie;
- f) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle forze armate la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;
- g) il questore e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- h) il presidente e il commissario di uffici, enti, agenzie e aziende statali aventi competenza nel territorio della Regione;
- i) il presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.), di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85);
- j) il presidente della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, di seguito denominata Chambre, di cui alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerati della Valle d'Aosta);

- k) il segretario generale della Regione, i dirigenti regionali con incarico di primo livello e i segretari particolari di cui all'articolo 35 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale);
- l) i membri della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare di cui all'articolo 40 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale);
- m) i componenti dell'Autorità di vigilanza istituita dalla legge regionale 19 maggio 2005, n. 10 (Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria ed istituzione della relativa Autorità di vigilanza);
- n) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;
- o) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, e il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- p) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società partecipate dallo Stato operanti sul territorio regionale;
- q) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori nominati o designati dalla Regione, o dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, nonché dalle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in consorzi, cooperative, società cooperative, associazioni, fondazioni, enti ed istituti le cui entrate ovvero i cui ricavi o valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato siano superiori a 500.000 euro, ed in istituti di credito;
- r) il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta;
- s) il rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- t) gli editori e i direttori di testate giornalistiche, escluse quelle politiche e sindacali, e radiotelevisive le quali abbiano percepito contributi regionali o abbiano convenzioni in essere con la Regione nei dodici mesi che precedono la scadenza naturale della legislatura.

2. Non sono altresì eleggibili:

- a) il sindaco ed il vice-sindaco dei Comuni della Regione con popolazione superiore a 3.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello che precede la data delle elezioni;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime nella Regione e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- c) i dipendenti del comparto unico regionale appartenenti alla qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera k);

d) i dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative dipendenti dalla Regione, nonché i dirigenti dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

e) [i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta] (1);

f) i dipendenti che ricoprono incarichi, anche vicari, di direzione di uffici, enti, agenzie e aziende statali aventi competenza nel territorio della Regione;

g) i componenti del Co.Re.Com.;

h) i componenti della Giunta e del Consiglio della Chambre;

i) i dirigenti degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera p);

j) i dirigenti delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, e i dirigenti delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Non è inoltre eleggibile chi ricopre o abbia ricoperto la funzione di difensore civico nella Regione.

 (1) La Corte costituzionale, con sentenza 11-13 febbraio 2008, n. 25 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2008, n. 9, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

Art. 3

Rimozione delle cause di ineleggibilità.

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura.

2. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 2, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. La causa di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 3, non ha effetto se la funzione di difensore civico sia cessata almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. La Regione, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le aziende da essa dipendenti e gli enti locali sono tenuti ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta. Ove l'amministrazione di appartenenza non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta.

5. La cessazione dalle funzioni consiste nell'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

6. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato.

Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

7. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2 deve avere luogo entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di scioglimento.

Art. 4

Divieto di svolgimento delle funzioni per il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta.

1. Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare le loro funzioni nella suddetta Azienda per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di svolgimento delle elezioni.

Art. 5

Cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale.

1. Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale le seguenti cariche, qualifiche, posizioni ed uffici:

- a) membro di una delle Camere;
- b) membro di un altro Consiglio regionale;
- c) membro del Parlamento europeo;
- d) giudice della Corte costituzionale;
- e) membro del Consiglio superiore della magistratura;
- f) membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- g) presidente o assessore di altra Regione o provincia autonoma;
- h) presidente o assessore o consigliere provinciale;
- i) sindaco o vice-sindaco dei Comuni della Regione con popolazione fino a 3.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello che precede la data delle elezioni;
- j) assessore e consigliere di un Comune della Regione;
- k) dipendente del comparto unico regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale;
- l) docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative dipendenti dalla Regione;
- m) amministratore, comunque denominato, delle scuole paritarie presenti nel territorio della Regione;
- n) componente degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;
- o) componente degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie e dalle

aziende dipendenti dalla Regione, nonché delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

p) dirigente dell'area sanitaria dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta e dirigente sanitario di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda USL stessa;

q) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito;

r) presidente delle Associazioni Pro Loco della Valle d'Aosta, costituite ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12: Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale e abrogazione della L.R. 29 gennaio 1987, n. 9, della L.R. 17 febbraio 1989, n. 14, della L.R. 2 marzo 1992, n. 4, della L.R. 24 giugno 1992, n. 33, della L.R. 12 gennaio 1994, n. 1 e della L.R. 28 luglio 1994, n. 35);

s) presidente della Consulta regionale per la condizione femminile della Valle d'Aosta;

t) i soggetti nominati o designati dalla Regione, o dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, nonché dalle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, negli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile di consorzi, cooperative, società cooperative, associazioni, fondazioni, enti ed istituti le cui entrate ovvero i cui ricavi o valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato siano superiori a 500.000 euro, ed in istituti di credito;

u) coloro che hanno lite pendente con la Regione in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di un giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

v) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora;

w) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione;

x) i titolari di incarichi conferiti ai sensi della L.R. 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), e della L.R. 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), nonché i titolari di incarichi per assistenza fiscale, legale e patrocinio;

y) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.

Art. 6**Esimenti dalle cause di ineleggibilità e incompatibilità.**

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità:
 - a) gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni legislative, a consiglieri o assessori regionali in connessione con il mandato elettivo;
 - b) l'essere parte attiva in un procedimento civile o amministrativo.

Art. 7**Effetti delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.**

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2 comportano l'invalidità della elezione dell'eletto cui si riferiscono.

Le stesse cause, se sopravvengono all'elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale se non sono rimosse nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8, commi 5 e 6.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale se non sono rimosse nei termini e con le modalità previste, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 8, commi 5 e 6.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità, sono applicabili le modalità di cui all'articolo 3.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro i termini previsti dall'articolo 8.

Art. 8**Verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.**

1. All'inizio di ogni legislatura, o in caso di vacanza di un seggio durante il quinquennio, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, convalida le elezioni dei consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità. Nessuna elezione può essere convalidata se non siano trascorsi almeno quindici giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

2. Qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un eletto, il Consiglio contesta all'eletto la causa predetta. L'eletto ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione, provvedendo alla sostituzione con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto.

3. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la segreteria del Consiglio ed è notificata agli interessati entro cinque giorni dalla data di adozione.

4. Qualora sussista una delle cause di incompatibilità prevista dall'articolo 5, il consigliere regionale deve dichiarare alla presidenza del Consiglio, entro otto giorni dalla data di convalida delle elezioni, quale carica presceglie. Mancando l'opzione, il Consiglio regionale, entro i successivi dieci giorni, lo dichiara decaduto con deliberazione da depositarsi, il giorno successivo all'adozione,

nella segreteria del Consiglio e da notificare, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'interessato, provvedendo alla sostituzione con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto.

5. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sia sopravvenuta all'elezione, il presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla data di accertamento della causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta, ne dà contestazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni e a rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenute o ad effettuare l'opzione tra la carica consiliare e la carica o l'ufficio incompatibile ricoperto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Qualora il consigliere non provveda alla rimozione della causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta, il Consiglio, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta, lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro cinque giorni successivi alla data di adozione, a colui che sia stato dichiarato decaduto. Il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore della Regione.

Art. 9

Membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio.

1. La presente legge si applica anche ai membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio, intendendosi le cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli articoli 2 e 5 quali cause ostative all'elezione. Le cause predette non hanno effetto se l'interessato le rimuove non oltre la data di elezione alla carica di assessore.

Art. 10

Cessazione dell'efficacia di disposizioni della legge n. 1257/1962.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 25 e 28 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

Art. 11

Rinvio.

1. In materia di contenzioso elettorale resta fermo quanto disposto dalla L. n. 1257/1962 agli articoli 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 e 33.

Art. 12**Disposizioni transitorie.**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 25 e 28 della legge n. 1257/1962 continuano ad applicarsi ai consiglieri la convalida della cui elezione sia avvenuta o avvenga nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della conservazione della condizione di eleggibilità e del relativo procedimento di verifica, limitatamente alla durata della legislatura medesima.
2. Qualora la data di entrata in vigore della presente legge sia successiva al termine per la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 3, comma 1, la rimozione delle stesse deve avere luogo entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge medesima.
3. La causa di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non si applica ai fini delle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive all'entrata in vigore della presente legge. Ai fini delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, la carica di sindaco e vice-sindaco di un comune della Regione con popolazione superiore a 3.000 abitanti è causa di incompatibilità ai sensi dell'articolo 5.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

L.R. 12 gennaio 1993, n. 3.**Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (1).**

 (1) I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 13, L.R. 13 novembre 2002, n. 21, prevedono rispettivamente:

- le parole "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano nel testo della presente legge, sono sostituite dalle parole "Presidente della Regione" (comma 1);
- le parole "Presidenza della Giunta regionale", ovunque ricorrano nel testo della presente legge, sono sostituite dalle parole "Presidenza della Regione" (comma 2);
- ogni riferimento, nel testo della presente legge, al "Pretore" o alla "Pretura" deve intendersi effettuato al "Tribunale ordinario" (comma 3);
- ogni riferimento, nel testo della presente legge, al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, deve intendersi effettuato, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (comma 4).

Successivamente l'art. 38, L.R. 7 agosto 2007, n. 22 ha così disposto:

- le parole «Pretore» e «Pretura», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole «Tribunale ordinario», comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto (comma 1);
- le parole «certificato elettorale» e «certificati elettorali», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «tessera elettorale» o «tessere elettorali», comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto (comma 2).

In pari tempo il successivo art. 39 della suddetta L.R. n. 22/2007 ha abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 13, L.R. n. 21/2002 (soprariportati).

TITOLO I**Disposizioni generali****Art. 1****Norme generali.**

1. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze, nei limiti e nei modi stabiliti dalla presente legge.
3. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti avviene secondo il sistema determinato dall'articolo 50.
4. Il territorio della Regione Valle d'Aosta costituisce un'unica circoscrizione elettorale.

TITOLO II**Elettorato attivo e passivo****Art. 2****Elettori.**

1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la

disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che hanno compiuto o compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente (2).

 (2) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 3

Eleggibilità a Consigliere regionale.

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta che hanno compiuto o compiono il 21° anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente (3).

 (3) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 3-bis

Condizioni di parità tra i generi.

1. In attuazione dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i generi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. In ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento, arrotondato all'unità superiore (4).

 (4) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 2, L.R. 13 novembre 2002, n. 21, è stato poi così sostituito dall'art. 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato:

«Art. 3-bis. Condizioni di parità tra i sessi.

1. In attuazione dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
2. Ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi.».

Art. 3-ter

Programmi di comunicazione politica.

1. Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i generi (5).

2. Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)). Abrogazione della legge

regionale 27 dicembre 1991, n. 85), verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale (6).

 (5) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(6) Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 13 novembre 2002, n. 21, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

Art. 3-quater

Messaggi autogestiti.

1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i generi (7).

2. Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale (8).

 (7) Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(8) Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 13 novembre 2002, n. 21, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

TITOLO III

Procedimento elettorale preparatorio

Art. 4

Durata in carica del Consiglio regionale e convocazione dei comizi.

1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni 5 anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Nel caso di cui all'articolo 50-bis, per data delle elezioni si intende la data di svolgimento del turno di ballottaggio (9).

2. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 1 (10).

3. [Quando, in applicazione dell'articolo 48 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4, la data per la rinnovazione del Consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verrà spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi] (11).

4. I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Regione con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione (12).

5. Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno della proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica (13).

6. I Sindaci dei comuni della Regione, danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto bilingue che deve essere affisso il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni (14).

6-bis. Dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto ai componenti la Giunta regionale di svolgere attività di comunicazione istituzionale a pagamento, ad eccezione di quella obbligatoria per legge (15).

 (9) Periodo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(10) Comma così modificato per effetto dell'art. 13, comma 1, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(11) Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(12) Comma così modificato dapprima per effetto dell'art. 13, comma 1, L.R. 13 novembre 2002, n. 21 e poi dall'art. 5, comma 3, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(13) Comma così modificato per effetto dell'art. 13, comma 1, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(14) Comma così modificato dall'art. 5, comma 4, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(15) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 4-bis

Programma elettorale.

1. Ogni partito, movimento o gruppo politico, contestualmente alla presentazione delle liste ai sensi dell'articolo 7, presenta un proprio programma elettorale, che può essere comune a più liste, con dichiarazione sottoscritta dai presidenti o segretari regionali dei partiti, movimenti o gruppi politici alle cui liste tale programma si riferisce ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autentificato da notaio. Ogni lista può sottoscrivere un solo programma elettorale.

2. Nel caso di presentazione di un programma elettorale comune, la dichiarazione di cui al comma 1 è sottoscritta congiuntamente (16).

 (16) Articolo aggiunto dall'art. 6, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 5

Contrassegni di lista.

1. Il modello di contrassegno di lista, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato, in sei esemplari, con la lista dei candidati, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).

2. Non è ammessa la presentazione da parte di chi non ne è autorizzato di contrassegni riproducenti simboli o sigle notoriamente usati da partiti o gruppi politici esistenti e presenti in Consiglio regionale o al Parlamento nazionale ovvero di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza da altri (17).

3. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

 (17) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

Art. 6**Liste dei candidati.**

1. Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque.
2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal Presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici, ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista può essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'articolo 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di mille e non più di millecinquecento elettori (18).
3. Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della pubblicazione del manifesto di cui all'art. 4, comma 6 di convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che, costituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel corso della legislatura mutato simbolo e denominazione, fatta eccezione per il gruppo misto, non è richiesta alcuna sottoscrizione (19). Nessuna presentazione di firme è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del presente comma.
4. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di elenco, ai fini dell'espressione dei voti di preferenza.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). Per gli elettori residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (20).
- 5-bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato:
 - a) di insussistenza a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale;
 - b) di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale (21).
6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.

7. Nessun candidato può essere compreso in più liste.
8. [Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza walser può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dagli artt. 50, 51 e 52, con altra lista presentata da partito o gruppo politico. A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste devono essere reciproche] (22).
9. [Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei. I candidati devono essere residenti da almeno un anno ininterrottamente in uno dei comuni walser di cui al comma 10. Alle liste di candidati di cui al comma 8 si applica la disposizione di cui all'articolo 3-bis, comma 2] (23).
10. [Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono essere sottoscritte con le modalità di cui al comma 2 e corredate dai moduli di cui all'art. 7, comma 4, contenenti le firme di almeno quaranta e non più di settanta elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni di Issime, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Gaby] (24) (25).

(18) Periodo così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato: «La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'art. 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di cinquecento e non più di ottocento elettori, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.».

(19) Periodo così modificato dapprima per effetto dell'art. 13, comma 1, L.R. 13 novembre 2002, n. 21 e poi dall'art. 7, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(20) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 3, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato:

«5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.».

(21) Il presente comma, aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 13 novembre 2002, n. 21, è stato poi così sostituito dall'art. 7, comma 4, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato: «5-bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale.».

(22) Comma abrogato dall'art. 7, comma 5, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(23) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, L.R. 13 novembre 2002, n. 21, poi abrogato dall'art. 7, comma 5, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «9. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei. I candidati devono essere residenti da almeno tre anni in uno dei comuni walser di cui al comma 10.».

(24) Comma abrogato dall'art. 7, comma 5, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(25) Il presente articolo, già modificato dall'art. 2, L.R. 11 marzo 1993, n. 13, è stato poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 1° settembre 1997, n. 31 e ulteriormente modificato come indicato nelle note che precedono.

Art. 7**Presentazione delle liste.**

1. La presentazione delle liste si effettua alla cancelleria del Tribunale di Aosta dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.
2. Devono essere presentati i seguenti documenti:
 - a) tre esemplari del contrassegno con diametro di circa cm 10 e tre con diametro di circa cm. 3 (26);
 - a-bis) copia del programma elettorale di cui all'articolo 4-bis (27);
 - b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal Sindaco competente;
 - c) il certificato di residenza dal quale risulti la residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione, da almeno un anno, di ciascun candidato (28);
 - d) la dichiarazione di accettazione della candidatura da prodursi secondo le modalità indicate all'articolo 6, comma 5;
 - e) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sottoscritta dal Presidente, Segretario o Dirigente di cui all'articolo 6 comma 2, eventualmente corredata dai moduli sottoscritti dal prescritto numero di elettori.
3. Nessun elettore può firmare per la presentazione di più di una lista.
4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio su appositi moduli contenenti il contrassegno di lista stampato e l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché del nome, cognome, luogo e data di nascita e Comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, tribunale ordinario, giudice di pace, cancelliere tribunale ordinario, sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale o funzionario appositamente delegato dal Sindaco (29).
5. Le firme dei moduli devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 (30). I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma quattro i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio elettorale regionale.
7. La cancelleria del Tribunale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero provvisorio di presentazione, la descrizione del contrassegno che distingue la lista, nonché i documenti di corredo richiesti dalla legge.

8. Nel caso in cui la lista è presentata incompleta nella documentazione, essa viene restituita, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero provvisorio spettante al momento della ripresentazione.

 (26) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(27) Lettera aggiunta dall'art. 8, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(28) Lettera così modificata dall'art. 6, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(29) Il presente comma, già sostituito dall'art. 3, L.R. 11 marzo 1993, n. 13, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 2, L.R. 1° settembre 1997, n. 31 e successivamente così modificato per effetto dapprima dell'art. 13, comma 3, L.R. 13 novembre 2002, n. 21 e poi dell'art. 38, comma 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(30) Periodo così modificato dall'art. 8, comma 3, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 8

Ufficio elettorale regionale.

1. Il Presidente del Tribunale di Aosta costituisce, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente.
2. L'Ufficio elettorale regionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente dell'Ufficio stesso.

Art. 9

Esame e ammissione delle liste.

1. L'Ufficio elettorale regionale entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
 - a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore al 20 per cento; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni (31);
 - b) accerta che le liste siano state presentate dal dirigente o dai dirigenti regionali del partito o dalle persone da loro delegate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;
 - c) ricusa le liste contraddistinte da contrassegni in violazione di quanto previsto dall'articolo 5 e mancanti del programma elettorale di cui all'articolo 4-bis (32);
 - d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
 - e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il ventunesimo anno di età il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non posseggano il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno un anno (33);

f) cancella i nomi dei candidati compresi in più liste già presentate.

2. L'Ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, alla scadenza del termine per la decisione dei ricorsi di cui all'articolo 10, comma 2, compie le seguenti operazioni:

- a) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'articolo 7, comma 6, appositamente convocati, l'ordine dei programmi elettorali, di lista o comuni, e, successivamente, l'ordine delle liste che hanno presentato un programma comune. Le liste e i relativi contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione di cui all'articolo 17 e sul manifesto di cui all'articolo 11 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio (34);
- b) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine cui vi sono iscritti (35);
- c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- d) trasmette immediatamente alla Presidenza della Regione l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché di un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti di cui sopra (36).

 (31) La presente lettera, già sostituita dall'art. 7, comma 1, L.R. 13 novembre 2002, n. 21, è stata poi nuovamente così sostituita dall'art. 9, comma 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni.»

(32) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(33) Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 2, L.R. 13 novembre 2002, n. 21. Il testo originario era così formulato: «e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiono il ventunesimo anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali non posseggono il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno tre anni o il requisito della nascita in un comune della Regione.»

(34) Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 3, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato: «a) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'articolo 7, comma 6, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste e i relativi contrassegni saranno riprodotti sulle schede di votazione e sul manifesto di cui all'articolo 11 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio.»

(35) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 4, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(36) Lettera così modificata per effetto dell'art. 13, comma 2, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 10

Ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale.

1. Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 9, sono comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista.

2. Contro le decisioni di cui al comma 1, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere al medesimo Ufficio elettorale regionale, che decide entro le ventiquattro ore successive.
3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma 2 a pena di decadenza presso l'Ufficio elettorale regionale.

Art. 11

Pubblicazione del manifesto delle candidature.

1. Il Presidente della Regione provvede alla preparazione del manifesto che deve contenere le liste dei candidati, i relativi contrassegni, l'indicazione del programma elettorale secondo l'ordine risultato dal sorteggio, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista. Il manifesto deve essere bilingue. Per i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), il manifesto è predisposto anche in lingua tedesca (37).
2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, è trasmesso dal Presidente della Regione ai Sindaci dei comuni della Regione, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello della votazione (38).
3. Il Presidente della Regione provvede alla stampa delle schede, redatte a norma dell'articolo 17, nelle quali l'indicazione del programma elettorale e i relativi contrassegni di lista sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le schede devono essere bilingui (39).

(37) Il presente comma, già modificato per effetto dell'art. 13, comma 1, L.R. 13 novembre 2002, n. 21, è stato poi così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «1. Il Presidente della Regione provvede alla preparazione del manifesto che deve contenere le liste dei candidati ed i relativi contrassegni secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed il cognome, luogo e data di nascita, nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista. Il manifesto deve essere bilingue.».

(38) Comma così modificato per effetto dell'art. 13, comma 1, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(39) Il presente comma, già modificato per effetto dell'art. 13, comma 1, L.R. 13 novembre 2002, n. 21, è stato poi così sostituito dall'art. 10, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «3. Il Presidente della Regione provvede, per la stampa delle schede, redatte a norma dell'articolo 17, nelle quali i contrassegni di lista sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio Le schede devono essere bilingui.».

Art. 12

Designazione dei rappresentanti di lista.

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata con le modalità indicate all'articolo 7, comma 4, i delegati di cui all'articolo 7, comma 6, o persone da essi autorizzate in forma autenticata, hanno diritto di designare all'Ufficio di ciascuna sezione e all'Ufficio elettorale regionale, due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della Regione che sappiano leggere e scrivere.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.
3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio elettorale regionale è presentato entro le ore dodici del giorno precedente l'elezione, alla cancelleria del Tribunale di Aosta, la quale ne rilascia ricevuta.
4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati ai sensi del comma 1, il pubblico ufficiale indicato all'articolo 6, comma 5, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste (40).
5. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
6. Il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

 (40) Periodo così modificato dall'art. 11, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 13 **Tessera elettorale.**

1. L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto è subordinata all'esibizione, unitamente ad un documento d'identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).
2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 299/2000 (41).

 (41) Il presente articolo, già modificato dall'art. 4, commi 1 e 2, L.R. 11 marzo 1993, n. 13, dall'art. 13, comma 5, L.R. 13 novembre 2002, n. 21 e per effetto del comma 2 del medesimo art. 13, è stato poi così sostituito dall'art. 12, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo precedente era così formulato:

«Art. 13. Certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

1. Entro il quinto giorno precedente quello della votazione, il Sindaco di ciascun Comune della Regione deve provvedere per la consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, la sua ubicazione, il giorno e l'orario della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.
2. Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuato a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio e con lui convivente.
3. Quando il certificato sia rifiutato o la persona alla quale è fatta la consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.
4. Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono loro rimessi dall'Ufficio comunale, tramite il Sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.
5. Per i militari delle forze armate, nonché per gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo valdostano dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale valdostano, i quali prestano servizio nel territorio della Regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati.
6. Per gli elettori residenti all'estero i comuni di iscrizione elettorale provvedono, entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, all'invio di una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario può ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che l'esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Le cartoline avviso, fornite ai comuni dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Regione, devono essere spedite col mezzo postale più rapido.
7. Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine fissato dal comma 1, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, possono personalmente ritirarlo a decorrere dal terzo giorno antecedente sino a quello dell'elezione compreso. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.
8. Se un certificato è stato smarrito o è divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro munito di speciale contrassegno sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.
9. Qualora i certificati elettorali non siano stati distribuiti o siano stati distribuiti irregolarmente, il Presidente della commissione elettorale circondariale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.
10. Ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo, l'ufficio comunale rimane aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal quinto giorno antecedente l'elezione almeno dalle ore nove alle ore diciannove e nel giorno della votazione per tutta la durata delle relative operazioni.».

Art. 14

Trasmissione liste elettorali di sezione.

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 15**Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento dei seggi.**

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quanto altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma uno, il Presidente della Regione, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario (42).

 (42) Comma così modificato per effetto dell'art. 13, comma 1, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 16**Consegna locali e materiale elettorale.**

1. Il Sindaco di ogni comune provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:
 - a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
 - b) le liste degli elettori della sezione autenticate dalla Commissione elettorale circondariale;
 - c) l'elenco degli elettori che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
 - d) un estratto delle liste di cui alla lettera b) da affiggersi nelle sale della votazione;
 - e) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;
 - f) i verbali di nomina degli scrutatori;
 - g) le designazioni dei rappresentanti di liste ricevute a norma dell'articolo 12;
 - h) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dalla competente struttura regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute (43);
 - i) un'urna (44);
 - l) una cassetta con la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori (45);
 - m) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto;
 - n) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.
2. Il Presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione (46).

 (43) Lettera così modificata dapprima per effetto dell'art. 13, comma 2, L.R. 13 novembre 2002, n. 21 e poi dall'art. 13, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(44) Lettera così sostituita dall'art. 5, L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

(45) Lettera così sostituita dall'art. 5, L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

(46) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 1° settembre 1997, n. 31.

Art. 17**Caratteristiche delle schede di votazione.**

1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla competente struttura regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge (47).
2. Le schede riproducono in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, entro gli appositi rettangoli, l'indicazione "programma di lista" o "programma comune" e i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate (48).
3. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.
4. Le schede devono pervenire all'Ufficio elettorale debitamente piegate.

(47) Il presente comma, già modificato per effetto dell'art. 13, comma 2, L.R. 13 novembre 2002, n. 21, è stato poi così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore e sono fornite dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Regione e verranno stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.».

(48) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato: «2. Le schede riproducono in fac-simile i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate secondo l'ordine risultato dal sorteggio.».

Art. 18**Bolli delle sezioni e urne.**

1. Previa intesa tra la Presidenza della Regione ed il Ministero dell'interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati (49).
2. La competente struttura della Presidenza della Regione provvede ad inviare ai Sindaci i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione (50).

(49) Comma così modificato per effetto dell'art. 13, comma 2, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(50) Comma così modificato dapprima per effetto dell'art. 13, comma 2, L.R. 13 novembre 2002, n. 21 e poi dall'art. 15, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 19**Composizione degli Uffici elettorali di sezione Albo presidenti di seggio.**

1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto da un Presidente, da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vice-Presidente, e da un segretario.

2. Per l'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante misure urgenti atte a garantire maggiori efficienza al procedimento elettorale.

Art. 20

Nomina del Presidente di seggio.

1. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, nomina i Presidenti di seggio fra le persone iscritte all'albo di cui all'art. 19 e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta. A tal fine il Presidente del Tribunale di Aosta richiede, preventivamente, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, stralcio dell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, relativamente ai nominativi delle persone ivi comprese e residenti nei comuni della Regione Valle d'Aosta (51).
2. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni dalla nomina, trasmette ad ogni Comune della Regione l'elenco dei presidenti di seggio designati alle rispettive sezioni elettorali con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.
3. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i comuni di residenza.
4. In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo delegato.

 (51) Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

Art. 21

Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio.

1. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con un avviso affisso nell'albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del Comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.
2. Il Sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati, nel più breve tempo e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al Sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo degli scrutatori di cui al comma 1 (52).

3. Il Presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. La nomina degli scrutatori sorteggiati per sostituire quelli impediti è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione.

 (52) Comma così sostituito dall'art. 16, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato: «2. Ai sorteggiati il Sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e a più tardi oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al Sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53.».

Art. 22

Cause escludenti dalla carica di Presidente di seggio, di scrutatori e di segretario.

1. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio, di scrutatore e di segretario:
 - a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
 - b) [i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti] (53);
 - c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
 - d) i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni e della Regione addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali e presso la competente struttura regionale (54).
 - e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

 (53) Lettera abrogata dall'art. 17, comma 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(54) Lettera così sostituita dall'art. 17, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato: «d) i Segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali.».

Art. 23

Trattamento economico.

1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli Uffici elettorali di sezione, sono corrisposti dai comuni nella misura prevista dalle disposizioni vigenti (55).

 (55) Comma così modificato dall'art. 18, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 24

Obbligatorietà della carica di Presidente di seggio.

1. L'Ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice-Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 25

Costituzione Ufficio elettorale.

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.
2. Il Presidente, nel caso di assenza di uno o di tutti gli scrutatori, chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 22.

Art. 26

Sala della votazione.

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.
2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta di ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovi il tempo strettamente necessario.
4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e essere sempre visibile a tutti (56).
5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.
6. Le porte e le finestre che si aprono nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, deve essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
7. L'estratto delle liste degli elettori e le copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere affissi in maniera visibile, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

(56) Periodo così sostituito dall'art. 19, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato: «Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso sempre visibile a tutti.».

TITOLO IV**Votazione****Art. 27****Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto.**

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
3. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo di ciascuna scheda.
4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.
6. Il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico e, dopo aver fatto attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.
7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).
8. Compiute queste operazioni, il presidente, dopo aver provveduto a sigillare l'urna, la cassetta o la scatola contenente le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell'urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.
9. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara aperta la votazione, che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione (57).

 (57) Il presente articolo, già modificato dall'art. 7, commi 1 e 2, L.R. 11 marzo 1993, n. 13, è stato poi così sostituito dall'art. 8, L.R. 13 novembre 2002, n. 21. Il testo precedente era così formulato:

«Art. 27. Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto.

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il Presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal Presidente.
2. Il Presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
3. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.
4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.
6. Il Presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

7. Compiute queste operazioni, il Presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell'urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.
8. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presidente riprende le operazioni elettorali, e previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.
9. Sono, quindi, eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:
- a) sono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione circondariale;
 - b) sono riposte nell'apposita cassetta, sita alla sinistra del Presidente, le schede così autenticate;
 - c) è sigillata l'urna vuota, sita alla destra del Presidente, lasciando aperto solo il foro per l'introduzione delle schede votate.
10. Il Presidente dell'Ufficio, subito dopo le operazioni previste al comma nove, dichiara aperta la votazione che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione.».

Art. 28

Accesso alla sala della votazione.

1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 30.
2. Ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.
3. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano la tessera elettorale da cui risulti l'iscrizione alla rispettiva sezione (58).
4. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

(58) Comma così modificato dall'art. 20, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 29

Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio.

1. Il Presidente del seggio è incaricato della polizia dell'adunanza ed esercita le funzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

Art. 30

Votazione in sezione diversa dalla propria.

1. Il Presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune della Regione (59).
2. I degenti in ospedali e case di cura siti in Valle d'Aosta, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo del ricovero con le modalità di cui agli articoli 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale (60).

3. I detenuti in luoghi di detenzione o di custodia preventiva siti in Valle d'Aosta aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della L. n. 136/1976, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione (61).

4. I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo valdostano dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale della Valle d'Aosta sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e siano in possesso della tessera elettorale (62).

 (59) Comma così modificato per effetto dell'art. 38, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(60) Comma così modificato dapprima dall'art. 8, L.R. 11 marzo 1993, n. 13 e poi dall'art. 21, comma 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(61) Comma così modificato dall'art. 21, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(62) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 3, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato: «4. I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale valdostano sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e siano in possesso del certificato elettorale.».

Art. 31

Espressione del voto.

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina o di analoga attrezzatura a norma dell'articolo 26, comma 5.

2. Se l'espressione del voto non è avvenuta nella cabina, il Presidente dell'Ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, inviato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

3. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.

4. I ciechi, i privi delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque Comune della Repubblica che sia stato volontariamente scelto dall'interessato come accompagnatore (63).

5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito (64).

6. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori la tessera elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta (65).

7. L'accompagnatore consegna la tessera elettorale dell'elettore accompagnato. Il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome; quindi registra a parte, nel verbale, tale modalità di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, eventualmente il nome dell'autorità sanitaria che ha accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (66).

8. Il certificato medico, eventualmente esibito, attestante l'invalidità è allegato al verbale ed è valido soltanto se rilasciato dalla competente autorità sanitaria secondo le disposizioni previste dall'articolo 56 del D.P.R. n. 361/1957 (67).

9. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al comma 4, è inserita su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali) (68).

 (63) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(64) Comma così modificato per effetto dell'art. 38, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(65) Comma così modificato per effetto dell'art. 38, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(66) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato: «7. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il Presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome il cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.».

Riguardo al certificato elettorale, menzionato nel testo originario del presente comma (soprariportato), vedi quanto disponeva l'art. 13, comma 4, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(67) Comma così modificato dapprima dall'art. 9, L.R. 11 marzo 1993, n. 13 e poi dall'art. 22, comma 3, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(68) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 4, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato: «9. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i ciechi possono esibire la tessera di iscrizione alla Unione italiana ciechi.».

Art. 32

Identificazione degli elettori.

1. Gli elettori sono ammessi a votare man mano che si presentano al seggio elettorale, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.
2. Per quanto concerne l'identificazione dell'elettore si applicano le disposizioni previste dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 33

Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione.

1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce la tessera elettorale, sulla quale uno scrutatore appone nell'apposito spazio il timbro della sezione, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. L'elettore, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda (69).
2. La scheda debitamente piegata è presentata al Presidente, che la depone nell'urna.
3. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.
4. L'elettore, se riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata ovvero se egli, per negligenza o ignoranza l'abbia deteriorata, può chiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima

la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata" aggiungendo la sua firma.

5. Nella colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

6. Avvenuto il deposito della scheda nell'urna, uno degli scrutatori attesta, apponendo la propria firma nell'apposita colonna, che l'elettore ha votato.

7. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'articolo 17 o mancanti del bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate senza farne rilevare l'irregolarità non possono più votare. Dette schede sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.

 (69) Comma così sostituito dall'art. 9, L.R. 13 novembre 2002, n. 21. Il testo originario era così formulato: «1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il Presidente del seggio stacca il tagliando di cui all'articolo 13, comma 1, e, dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda.».

Art. 34

Voti di lista e di preferenza.

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero massimo delle preferenze è di tre. [Per le liste presentate ai sensi dell'art. 6, comma 8, può essere espressa una sola preferenza] (70) (71).

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

5. [Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata] (72).

6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista nella quale appartengono i preferiti.

7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

8. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito al comma due sono nulle.

9. Sono vietati altri segni o indicazioni.

 (70) Periodo soppresso dall'art. 23, comma 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(71) Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 1° settembre 1997, n. 31, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

(72) Comma abrogato dall'art. 23, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 35

Ulteriori modalità per l'indicazione delle preferenze.

1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo invece dei cognomi i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.
2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma 2.
4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono, altresì, nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Art. 36

Chiusura della votazione.

1. La votazione prosegue fino alle ore ventidue; tuttavia, gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Art. 37

Decisione provvisoria sugli incidenti.

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria sui reclami, anche orali, sulle difficoltà e sugli incidenti relativi alle operazioni della sezione, dandone conto nel verbale (73).

 (73) Articolo così sostituito dall'art. 24, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato: «Art. 37. Decisione provvisoria sugli incidenti. 1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria, facendo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.».

Art. 38

Obbligatorietà di un numero minimo di presenti nell'Ufficio elettorale.

1. Tre membri almeno dell'Ufficio elettorale, fra i quali il Presidente o il vice-Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V
Dello scrutinio

Art. 39

Accertamento del numero dei votanti.

1. Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente del seggio:
 - a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;
 - c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché, per i votanti di cui all'articolo 30, dalle liste previste dagli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla lista prevista dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riscontrando il totale con quello risultante dal registro contenente i numeri delle tessere elettorali (74). Queste liste devono essere vidimate dal Presidente e da due scrutatori;
 - d) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una mancante del bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
 - e) forma un plico, da inviare, immediatamente, al tribunale ordinario di Aosta, contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri delle tessere elettorali di cui alla lettera c) e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d) nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, sigillando con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano (75);
 - f) racchiude il bollo, i verbali, nonché gli altri documenti e carte relativi alle operazioni elettorali in apposito plico sigillato;
 - g) rinvia le operazioni alle ore otto del mattino successivo e dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio scioglie l'adunanza.
2. Il plico di cui al comma 1, lettera e), deve essere rimesso immediatamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al tribunale ordinario di Aosta, che ne rilascia ricevuta (76).
3. Il Presidente dell'ufficio provvede alla custodia esterna della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.
4. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
5. Le operazioni previste dal comma uno devono essere eseguite nell'ordine indicato e del compimento delle stesse deve farsi menzione nel processo verbale.

(74) Periodo così modificato dall'art. 25, comma 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(75) Lettera così modificata dapprima per effetto dell'art. 13, comma 3, L.R. 13 novembre 2002, n. 21 e poi dall'art. 25, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(76) Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 11 marzo 1993, n. 13, poi così modificato per effetto dapprima dell'art. 13, comma 3, L.R. 13 novembre 2002, n. 21 e poi dell'art. 38, comma 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 40

Spoglio dei voti.

1. Alle ore otto del giorno successivo alla votazione, il Presidente, dopo aver ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e del plico di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f), dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti (77).
2. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore tredici del giorno stesso.
3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna, in successione, ogni scheda, la dispiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e le eventuali preferenze espresse; passa, quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza (78).
4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro della sezione.
5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto (79).
6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.
8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

(77) Comma così modificato dall'art. 11, L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

(78) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato: «3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al Presidente, il

quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali sono attribuite le preferenze; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.».

(79) Comma così modificato dall'art. 26, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 41

Validità dei voti.

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (80).
2. È considerato valido, intendendosi votata la lista alla quale appartengono i candidati preferiti, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di una o più preferenze di candidati appartenenti alla medesima lista.

(80) Comma così modificato dall'art. 27, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 42

Nullità dei voti.

1. Sono nulli i voti contenuti in schede:
 - a) che presentino scritte e segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.
2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 17 o che non portano il bollo richiesto dall'articolo 27, comma 6 (81).

(81) Comma così modificato dall'art. 13, comma 6, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 43

Decisione provvisoria sulla nullità dei voti.

1. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori:
 - a) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
 - b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quelli dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi da parte dell'Ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 49.
2. I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimati dal Presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 44

Formazione dei plichi elettorali.

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio procede alla formazione:
 - a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
 - b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
 - c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;
 - d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.
2. I predetti plichi devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del Presidente e di almeno due scrutatori.
3. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio elettorale regionale.
4. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria del tribunale ordinario, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri (82).
5. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazione del seggio, dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

 (82) Comma così modificato per effetto dapprima dell'art. 13, comma 3, L.R. 13 novembre 2002, n. 21 e poi dell'art. 38, comma 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 45

Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore.

1. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non può ultimare le operazioni di cui agli artt. 39 e 40 entro il termine indicato dall'articolo 40, comma 2, il Presidente deve, entro le ore diciassette del giorno successivo a quello della votazione, compiere le seguenti operazioni:
 - a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;
 - b) chiudere l'urna contenente le schede non spogliate;
 - c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti relativi alle operazioni elettorali. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.
2. All'urna e ai plichi devono apporsi la indicazione della sezione, il sigillo con il bollo dell'Ufficio nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

3. Il materiale di cui alle lettere a), b) e c) del comma uno è portato dal Presidente, con l'assistenza di un componente del seggio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile (83).

4. In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.

 (83) Comma così modificato dall'art. 12, L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

Art. 46

Verbale delle operazioni elettorali.

1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

2. Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati e delle decisioni del Presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Art. 47

Operazioni successive a quelle di scrutinio.

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara il risultato nel verbale, di cui fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Regione, tramite il Comune (84).

2. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

3. Il Presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui all'articolo 44, comma 3, alla cancelleria del Tribunale di Aosta.

4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 45, è portato subito da due membri almeno dell'Ufficio della sezione al tribunale ordinario, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo tribunale ordinario e la propria firma e redige verbale della consegna (85).

5. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale.

 (84) Comma così modificato per effetto dell'art. 13, comma 2, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(85) Comma così modificato per effetto dapprima dell'art. 13, comma 3, L.R. 13 novembre 2002, n. 21 e poi dell'art. 38, comma 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 48

Elenco degli elettori che non hanno votato.

[... (86).

(86) Articolo abrogato dall'art. 5, L.R. 1° settembre 1997, n. 31.

Art. 49

Operazione dell'ufficio elettorale regionale.

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'Ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell'articolo 45, osservando in quanto siano applicabili le disposizioni degli articoli 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47 (87);
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato è allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 54, comma 4.

(87) Lettera così modificata dall'art. 28, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 50

Determinazione del numero dei seggi da attribuire.

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni;
- b) divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, e successivamente elimina da tutte le operazioni di cui al presente articolo le liste che non hanno raggiunto tale quoziente;
- c) moltiplica per due il quoziente di cui alla lettera b); tale prodotto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;
- d) determina, per le finalità di cui al comma 2, lettera b), e di cui all'articolo 50-bis, la cifra elettorale di ogni gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune, di

seguito denominato gruppo, che è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna delle liste del gruppo che ha raggiunto il quoziente di cui alla lettera b), a condizione che almeno una delle predette liste abbia raggiunto la soglia minima di cui alla lettera c).

2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale verifica se si sia realizzata una delle seguenti situazioni:

a) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi. A tal fine:

- 1) divide la somma dei voti validi di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;
- 2) verifica quante volte il quoziente elettorale regionale di attribuzione di cui al numero 1) è contenuto nei voti validi di ogni lista che ha raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), evidenziando i rispettivi resti e aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti;
- 3) somma i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo;
- 4) attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui ai numeri 1) e 2);

b) se nessuna lista singola o nessun gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi, ma una lista singola o un gruppo abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso:

- 1) attribuisce 21 seggi alla lista o al gruppo che ha superato tale percentuale;
- 2) procede alle operazioni di cui al comma 5 e, se del caso, a quelle di cui al comma 4;

c) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito, sulla base delle operazioni di cui alla lettera a), almeno 18 seggi, ma non abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui alla lettera a).

3. Qualora non si sia verificata alcuna delle situazioni di cui al comma 2, si procede ad un turno di ballottaggio con le modalità di cui all'articolo 50-bis.

4. Se la situazione di cui al comma 2, lettera b), riguardi un gruppo, al fine di ripartire i seggi all'interno dello stesso l'Ufficio elettorale regionale:

- a) divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei seggi spettanti alle liste del gruppo medesimo, trascurando la parte decimale;
- b) attribuisce ad ogni lista che ha superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

5. Successivamente alle eventuali operazioni di cui al comma 4, al fine di ripartire i restanti seggi tra le altre liste che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), l'Ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi di tali liste per il numero dei seggi spettanti alle liste medesime, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce alle stesse tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

6. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima, si procede a sorteggio (88).

(88) Il presente articolo, già modificato dall'art. 6, L.R. 1° settembre 1997, n. 31, è stato poi così sostituito dall'art. 29, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo precedente era così formulato:

«Art. 50. Determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista.

1. Compiute le operazioni di cui all'art. 49, l'ufficio elettorale regionale, con l'assistenza degli esperti di cui all'art. 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista e, per le liste collegate ai sensi dell'art. 6, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista che compone il gruppo nelle singole sezioni del collegio;

b) divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale; il quoziente così ottenuto, moltiplicato per due, rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

c) procede alla somma delle cifre elettorali delle liste, o dei gruppi di liste, che hanno raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lettera b);

d) divide la somma di cui alla lettera c) per il numero dei consiglieri da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

e) attribuisce ad ogni lista o gruppo di liste che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lett. b) tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale di ciascuna lista o gruppo di liste, evidenziando i resti di ciascuna lista o gruppo di liste;

f) attribuisce alle liste o ai gruppi di liste che hanno i maggiori resti i seggi non assegnati a seguito dell'operazione di cui alla lettera e).

2. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio.».

Art. 50-bis

Turno di ballottaggio.

1. Il turno di ballottaggio si svolge la seconda domenica successiva al voto del primo turno.

2. Al turno di ballottaggio partecipano le liste singole o i gruppi che hanno ottenuto le due maggiori cifre elettorali al primo turno, come determinate all'articolo 50, comma 1, lettere a) e d).

3. La scheda per il ballottaggio, con le caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 1, è stampata con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.
4. La scheda di ballottaggio riproduce in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio del primo turno, entro gli appositi rettangoli, l'indicazione "programma di lista" o "programma comune" e i contrassegni a colori delle liste.
5. Il voto si intende validamente assegnato alle liste singole o al gruppo se è espresso con una delle seguenti modalità:
- a) tracciando un segno sul contrassegno di lista;
 - b) tracciando un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno o i contrassegni di lista.
6. Per lo svolgimento del turno di ballottaggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative allo svolgimento del primo turno.
7. L'Ufficio elettorale regionale attribuisce 18 seggi alla lista singola o al gruppo che ottiene il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio. La ripartizione dei seggi dopo il turno di ballottaggio si effettua sulla base dei voti ottenuti da ogni lista al primo turno, procedendo, se del caso, con le modalità di cui all'articolo 50, commi 4 e 5 (89).

 (89) Articolo aggiunto dall'art. 30, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 51

Graduatoria dei candidati.

1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista, l'ufficio elettorale regionale (90):
- a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti;
 - b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
 - c) [determina la graduatoria dei candidati di ciascun gruppo di liste disponendoli in un'unica graduatoria secondo le rispettive cifre individuali, indipendentemente dalla lista cui appartengano] (91);
 - d) [qualora nessuno dei candidati delle liste di minoranza walser collegate sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, è assegnato un seggio a quella lista presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 8, che abbia ottenuto, nei comuni di Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, il maggior numero di voti che rappresenti almeno il quaranta per cento dei voti validamente assegnati a tutte le liste negli stessi comuni, attribuendo l'ultimo posto della lista con la quale è avvenuto il collegamento al candidato della lista della comunità walser collegata che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista] (92) (93).

 (90) Alinea così modificato dall'art. 31, comma 1, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(91) Lettera abrogata dall'art. 31, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(92) Lettera così sostituita dall'art. 10, L.R. 13 novembre 2002, n. 21, poi abrogata dall'art. 31, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato: «d) qualora nessuno dei candidati delle liste di minoranza walser collegate sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, viene assegnato un seggio a quella lista presentata ai sensi dell'art. 6, comma 8, che abbia ottenuto, nei comuni di Issime, Gaby, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean, il maggior numero e almeno il quaranta per cento dei voti validamente assegnati a tutte le liste negli stessi comuni, attribuendo l'ultimo posto della lista con la quale è avvenuto il collegamento al candidato della lista della comunità walser collegata che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale.».

(93) Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 1° settembre 1997, n. 31, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

Art. 52

Proclamazione degli eletti.

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto ai sensi dell'articolo 1, comma tre, i candidati che, nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 51, comma uno, lettera b), hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifre, quelli che precedono nell'ordine di lista.

2. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale nonché alla Presidenza della Regione (94).

(94) Comma così modificato per effetto dell'art. 13, comma 2, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 53

Poteri dell'Ufficio elettorale regionale.

1. L'Ufficio elettorale regionale pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo dell'organo di verifica dei poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, lettera b), circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio elettorale regionale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti verificatisi nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. Non è ammesso, nell'aula dove siede l'ufficio elettorale regionale, l'elettore che non presenti ogni volta la tessera elettorale da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 (95). Nessun elettore può entrare armato.

4. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori, l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio elettorale regionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

5. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti degli Uffici elettorali. Per ragioni di ordine pubblico può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche

in tal caso, ferme le disposizioni dell'articolo 12, comma 6, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula rappresentanti delle liste dei candidati.

(95) Periodo così modificato dall'art. 32, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 54

Adempimenti dell'Ufficio elettorale regionale.

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.
2. Nel verbale deve specificarsi:
 - a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo;
 - b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti i voti contestati e non assegnati;
 - c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;
 - d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
 - e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati;
 - f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.
3. Nel verbale devono essere inoltre indicati, in appositi prospetti riepilogativi, i voti di preferenza ottenuti, in ciascuna lista, da ciascun candidato in ogni sezione elettorale.
4. Uno degli esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni, è trasmesso subito dal Presidente dell'Ufficio elettorale regionale alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta.
5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.
6. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'articolo 57, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.
7. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui al presente articolo alla Presidenza della Regione (96).

(96) Comma così modificato per effetto dell'art. 13, comma 2, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

TITOLO V-BIS

Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale (97).

Art. 54-bis

Tipologia delle spese elettorali.

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate:
 - a) dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri, e su internet;

c) dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, dall'autenticazione delle firme e dall'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;

e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio inerenti alla campagna elettorale.

2. Le spese di viaggio e telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, sono calcolate in misura forfetaria in percentuale fissa del venti per cento dell'ammontare complessivo delle spese rendicontate.

3. Non sono considerate spese relative alla campagna elettorale quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità (98).

 (97) Il presente titolo V-bis, comprendente gli articoli da 54-bis a 54-duodecies, è stato aggiunto dall'art. 11, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(98) Il titolo V-bis, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'art. 11, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 54-ter

Limiti delle spese elettorali.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascuna lista di candidati, che partecipa all'elezione per il Consiglio regionale, sostenute direttamente o attraverso partiti o movimenti politici, non possono superare la cifra complessiva di 75.000 euro.

2. Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non può superare, per la campagna elettorale, una spesa pro-capite di 1.500 euro.

3. Non sono considerate spese per la campagna elettorale i contributi versati dal candidato al partito, movimento o lista di appartenenza.

4. [I limiti delle spese elettorali di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti per le liste di minoranza walser e per i candidati nelle predette liste rispettivamente a 5.000 euro e 500 euro] (99) (100).

 (99) Comma abrogato dall'art. 33, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(100) Il titolo V-bis, nel quale è compreso il presente articolo (poi così modificato come indicato nella nota che precede), è stato aggiunto dall'art. 11, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 54-quater

Presentazione dei rendiconti.

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti e delle liste di candidati che hanno partecipato all'assegnazione dei seggi ed i candidati proclamati eletti devono depositare presso la Presidenza

del Consiglio regionale, sottoscrivendolo sotto la propria responsabilità su apposito modulo predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 54-quinquies, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento.

2. L'obbligo di presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale sussiste anche per coloro la cui elezione sia convalidata nel corso della legislatura. La presentazione del rendiconto ha luogo entro trenta giorni dalla data di convalida dell'elezione.

3. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati tutti i contributi e servizi gratuiti provenienti dalle persone fisiche, con l'indicazione nominativa se di importo o valore superiore a 2.500 euro, e tutti i contributi e servizi gratuiti di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi, con l'indicazione nominativa dei soggetti stessi.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione, la Presidenza del Consiglio regionale trasmette i rendiconti alla Commissione di cui all'articolo 54-quinquies e dà notizia della presentazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione, indicando altresì l'importo della spesa complessivamente sostenuta.

5. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono pubblici (101).

(101) Il titolo V-bis, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'art. 11, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 54-quinquies

Commissione di garanzia regionale.

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, di seguito denominata Commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, e da tre dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale.

2. I componenti della Commissione sono nominati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'elezione. La deliberazione individua il presidente della Commissione, scegliendolo tra i dipendenti regionali.

3. I componenti della Commissione, esclusi i dipendenti regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di un'indennità di presenza da stabilire con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza (102).

(102) Il titolo V-bis, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'art. 11, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 54-sexies

Controllo delle spese elettorali.

1. La Commissione verifica la conformità alla legge e la regolarità della documentazione, prodotta a giustificazione delle spese, e delle fonti di finanziamento indicate.

2. Qualora dall'esame dei rendiconti e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

3. I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro centoventi giorni dalla ricezione. Tale termine è sospeso nel periodo a disposizione degli interessati per la presentazione delle memorie e dei documenti di cui al comma 2.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 54-quater, comma 1, ovvero di quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo in caso di convalida dell'elezione nel corso della legislatura, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione può presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti (103).

(103) Il titolo V-bis, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'art. 11, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 54-septies

Obbligo di comunicazione.

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione ed al Co.Re.Com. i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) (104).

(104) Il titolo V-bis, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'art. 11, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 54-octies

Messa a disposizione dei locali.

1. A decorrere dal giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, le amministrazioni comunali e regionale sono tenute a mettere a disposizione delle liste presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per le amministrazioni stesse (105).

(105) Il titolo V-bis, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'art. 11, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 54-novies**Sondaggi.**

1. Nei quindici giorni precedenti la data dell'elezione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. Il Co.Re.Com. determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
3. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per l'elezione del Consiglio regionale, realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
 - a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
 - b) committente ed acquirente;
 - c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
 - d) domande rivolte;
 - e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
 - f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
 - g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
 - h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della L. n. 28/2000 (106).

 (106) Il titolo V-bis, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'art. 11, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 54-decies**Sanzioni per i candidati.**

1. In caso di violazione del limite di spesa per la campagna elettorale di cui all'articolo 54-ter, comma 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 54-sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
3. In caso di superamento del limite massimo di spesa consentito dall'articolo 54-ter, comma 2, per un ammontare pari o superiore al doppio di quanto in esso stabilito, la Commissione applica il massimo della sanzione di cui al comma 1.

4. La mancata presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'articolo 54-quater, comporta, previa diffida da parte della Commissione a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, la decadenza del candidato proclamato eletto.

5. Al fine della dichiarazione di decadenza, la Commissione dà comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione di cui al comma 4 al Presidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale pronuncia la decadenza con deliberazione, ai sensi del proprio regolamento interno (107).

(107) Il titolo V-bis, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'art. 11, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 54-undecies

Sanzioni per partiti, movimenti e liste.

1. In caso di violazione del limite di spesa previsto dall'articolo 54-ter, comma 1, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite ivi previsto e non superiore al triplo di detto importo.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 54-sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. In caso di mancata presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, la Commissione, previa diffida a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro (108).

(108) Il titolo V-bis, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'art. 11, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 54-duodecies

Proventi delle sanzioni e rinvio alla normativa statale.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si osservano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con esclusione dell'articolo 16, salvo quanto diversamente disposto (109) (110).

(109) Comma così modificato dall'art. 34, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

(110) Il titolo V-bis, nel quale è compreso il presente articolo (poi così modificato come indicato nella nota che precede), è stato aggiunto dall'art. 11, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

TITOLO VI**Convocazione e primi compiti del nuovo Consiglio****Art. 55****Convocazione del nuovo Consiglio regionale.**

1. Il Presidente della Regione convoca, entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 5, il nuovo Consiglio regionale (111).

(111) Comma così modificato per effetto dell'art. 13, comma 1, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Art. 56**Convalida degli eletti (112).**

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio elettorale regionale durante la loro attività o posteriormente.
2. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano state annullate, non hanno effetto.
3. Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio elettorale regionale devono essere trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio elettorale regionale. La segreteria ne rilascia ricevuta. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
4. In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista taluna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
5. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la segreteria del Consiglio ed è notificata entro cinque giorni agli interessati.
6. Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato alcun reclamo, annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.

(112) Articolo così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 2 febbraio 1993, n. 5.

Art. 57**Seggio vacante.**

1. Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un consigliere o, durante il quinquennio, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

Art. 58**Accettazione delle dimissioni da Consigliere regionale.**

1. È riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri.

TITOLO VII**Disposizioni transitorie e finali****Art. 59****Elettorato attivo.**

1. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2 relativa al requisito della residenza nel territorio della Regione, richiesto ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio regionale, è rinviata all'emanazione di apposita legge dello Stato, al fine di garantire nell'anno il diritto di voto nel Comune di precedente residenza.

Art. 60**Rinvio alla normativa statale.**

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione alla Camera dei Deputati (113).

 (113) Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 13 novembre 2002, n. 21. Il testo originario era così formulato:

- «Art. 60. Rinvio alla normativa statale. 1. Per quanto non disposto dalla presente legge, per le elezioni dei Consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione della Camera dei deputati.
2. Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche.».

Art. 61**Prestazioni di lavoro straordinario.**

- [1. Le prestazioni di lavoro straordinario occorrenti per la predisposizione degli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali, nonché agli adempimenti contemporanei o successivi, possono essere effettuate dal personale dell'amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed entro i limiti della stessa stabiliti, in eccedenza a quelli previsti dall'articolo 9 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale] (115).

 (114) Articolo abrogato dall'art. 35, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 62**Spese elettorali.**

1. [I partiti politici che presentano proprie liste per le elezioni regionali sono tenuti a denunciare, tramite i propri dirigenti nell'ambito della Regione Valle d'Aosta, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti e su appositi moduli approntati e distribuiti dalla Presidenza del

Consiglio regionale, il bilancio delle proprie spese elettorali precisando anche le eventuali entrate finalizzate a tale scopo. I bilanci sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta] (115).

2. Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai Presidenti di seggio, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dall'amministrazione regionale.

3. La Regione, al fine di garantire agli elettori residenti all'estero aventi diritto la tutela del diritto di partecipare alle elezioni regionali, autorizza i Comuni della Regione ad erogare una indennità stabilita con deliberazione della Giunta regionale a favore di tali elettori che hanno esercitato il diritto di voto regionale. L'indennità è corrisposta dal Comune dove è stato esercitato il diritto di voto su presentazione della tessera elettorale timbrata dalla sezione dove è stato esercitato tale diritto. I Comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze di cui al presente comma a ciascuno degli elettori residenti all'estero aventi diritto, unitamente all'invio della tessera o della cartolina d'avviso di elezioni regionali (116).

4. Tutte le spese conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'Ufficio elettorale di sezione sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione (117). Per l'erogazione delle indennità di cui al comma tre, ai comuni che ne facciano espressa richiesta, corredata da previsione di spesa riferita al numero dei possibili beneficiari, può essere concessa, con deliberazione della Giunta regionale, una anticipazione fino al 50 per cento della spesa prevista.

(115) Comma abrogato dall'art. 15, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(116) Comma così sostituito dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Il testo originario era così formulato:

«3. La Regione, al fine di garantire a tutti i cittadini emigrati all'estero la tutela del diritto di partecipare alle consultazioni regionali, autorizza i comuni della Regione ad erogare una indennità stabilita nella cifra complessiva di lire 300.000 a favore dei cittadini emigrati all'estero ed iscritti negli appositi elenchi, che rientrano per esercitare il diritto di voto regionale. L'indennità è corrisposta dai comuni dietro presentazione del certificato elettorale timbrato dalla sezione dove è stato esercitato il diritto di voto e spedita la cartolina a cura del Comune certificante l'iscrizione nell'elenco degli elettori residenti all'estero. I comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze di cui al presente comma a ciascuno degli elettori residenti all'estero unitamente all'invio del certificato o della cartolina d'avviso di elezioni regionali.».

La misura dell'indennità di cui sopra è stata rideterminata in euro 155, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'allegato B alla L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

Riguardo al certificato elettorale, menzionato nel testo originario del presente comma (soprariportato), vedi quanto disponeva l'art. 13, comma 4, L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

(117) Periodo così modificato per effetto dell'art. 38, comma 2, L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Art. 63**Inapplicabilità di norme.**

1. Non sono applicabili gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 e 35 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, come modificata dalla legge 5 maggio 1978, n. 157 (118).

(118) Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 11 marzo 1993, n. 13.

Art. 64**Disposizioni finanziarie.**

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati a decorrere dal 1993 con la legge di bilancio di cui all'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Tabella A (119)

(119) Tabella così sostituita, a norma dell'art. 8, L.R. 1° settembre 1997, n. 31, dalla tabella annessa alla suddetta legge. Successivamente la presente tabella e la tabella B che segue sono state sostituite dalle tabelle A, B, C e D allegate alla L.R. 7 agosto 2007, n. 22, come prevede l'art. 37 della stessa legge (alle quali si rinvia per la relativa consultazione), le prime due riguardanti il modello di scheda per il primo turno di votazione (parte esterna e parte interna), la terza e la quarta il modello di scheda per il turno di ballottaggio (parte esterna e parte interna).

Tabella B (120)

(120) La presente tabella e la tabella A che precede sono state sostituite dalle tabelle A, B, C e D allegate alla L.R. 7 agosto 2007, n. 22, come prevede l'art. 37 della stessa legge (alle quali si rinvia per la relativa consultazione), le prime due riguardanti il modello di scheda per il primo turno di votazione (parte esterna e parte interna), la terza e la quarta il modello di scheda per il turno di ballottaggio (parte esterna e parte interna).